



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 3 novembre 2020 - n. XI/1419 Mozione concernente lo sviluppo infrastrutturale nelle province di Mantova e di Cremona e nell'area a sud est di Milano	3
Deliberazione Consiglio regionale 3 novembre 2020 - n. XI/1420 Mozione concernente le azioni a sostegno delle imprese, con priorità per le attività produttive soggette a restrizioni a causa della pandemia da COVID-19	4
Deliberazione Consiglio regionale 3 novembre 2020 - n. XI/1421 Mozione concernente la tutela dei lavoratori di Airport Handling - sedimi aeroportuali di Linate e Malpensa	5
Deliberazione Consiglio regionale 3 novembre 2020 - n. XI/1422 Mozione concernente la condanna dell'aggressione nei confronti della Repubblica dell'Artsakh e riconoscimento da parte delle Autorità italiane	5

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 17 novembre 2020 - n. XI/3835 2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2022. Azione I.1.B.2.2. Determinazioni in merito all'attuazione dell'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e gli IRCCS pubblici lombardi di cui alla d.g.r. XI/2670/2019	7
Delibera Giunta regionale 17 novembre 2020 - n. XI/3836 Interventi a favore del patrimonio scolastico – Piano di bonifica amianto – Approvazione criteri del bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 e con il fondo edilizia scolastica l.r. 19/2007	14
Delibera Giunta regionale 17 novembre 2020 - n. XI/3849 Definizione dei criteri per la presentazione e la valutazione delle attività di montagna e delle professioni alpine – Triennio 2021-2023 (l.r. 26/2014)	24
Delibera Giunta regionale 17 novembre 2020 - n. XI/3852 Attuazione del Protocollo d'intesa approvato con d.g.r. n. 2710 del 23 dicembre 2019 tra Regione Lombardia, i comuni affidanti i servizi di trasporto pubblico locale con modello gross cost, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine, delle associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V.A.S.S.T.R.A e A.G.E.N.S. nonché delle aziende Trenord s.r.l. e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. – Anno 2020	31
Delibera Giunta regionale 17 novembre 2020 - n. XI/3855 Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Seconda programmazione economico-finanziaria 2020	33
Delibera Giunta regionale 17 novembre 2020 - n. XI/3873 Modifica d.g.r. n. XI/3761 del 3 novembre 2020 disposizioni attuative della misura «Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi» campagna 2020/2021 - Regolamento (UE) 1308/2013 programmi di sostegno del settore vitivinicolo	39

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 16 novembre 2020 - n. 13864 POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione finestra straordinaria (16 luglio 2020 - 28 luglio 2020 – d.d.s. 8426/2020 – 9009/2020) CUP E85E19000420009	42
Decreto dirigente struttura 16 novembre 2020 - n. 13865 POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione finestra straordinaria (16 luglio 2020 - 28 luglio 2020 – d.d.s. 8426/2020 – 9009/2020) CUP E85E19000420009	46
Decreto dirigente struttura 16 novembre 2020 - n. 13866 POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione finestra straordinaria (16 luglio 2020 - 28 luglio 2020 – d.d.s. 8426/2020 – 9009/2020) CUP E85E19000420009	50

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

Decreto dirigente struttura 16 novembre 2020 - n. 13909

Assegnazione del contributo per l'anno 2020 per «Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori» (l.r. n. 22 del 23 novembre 2001). Impegno e contestuale liquidazione a favore della regione ecclesiastica Lombardia 54

D.G. Autonomia e cultura

Decreto dirigente struttura 17 novembre 2020 - n. 13994

Approvazione dell'invito a presentare proposte di spettacolo nell'ambito del progetto «Next - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2020» 56

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 16 novembre 2020 - n. 13872

Proroga del divieto di pesca e detenzione della specie carpione (salmo carpio) nelle acque bresciane del lago di Garda 71

Decreto dirigente struttura 17 novembre 2020 - n. 13998

Evento calamitoso venti impetuosi e grandine del 2, 7 e 12 agosto 2019 nel territorio della provincia di Bergamo, comuni vari, riconosciuto ai sensi del d.lgs. 102/2004 - Approvazione elenco dei beneficiari ammessi e non ammessi come da procedure operative d.d.s. 18 dicembre 2017, n. 16292. 72

D.G. Sport e giovani

Decreto dirigente unità organizzativa 13 novembre 2020 - n. 13849

Determinazioni in merito alla dgr n. 3337/2020 relative alla misura «Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio lombardo - l.r. 26/2014» nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19 e contestuale assunzione di impegno di spesa per le manifestazioni del 1° trimestre 2020 75

Decreto dirigente unità organizzativa 17 novembre 2020 - n. 13942

Bando impianti sportivi 2020 (d.d.u.o. 8243/2020) per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo: concessione del contributo regionale ed assegnazione delle risorse derivanti da rinuncia, assunzione impegno di spesa a favore di beneficiari diversi e liquidazione 1^ quota enti pubblici (Linea 2) 78

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 12 novembre 2020 - n. 13753

2014IT16RFOP012 - Saldo - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - Liquidazione con rideterminazione del contributo di € 6.783,76 all'impresa Pirola Passamanerie s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1672930 - Contestuale economia di € 1.012,69 - CUP E25F20000600004 a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle pmi alle fiere internazionali in Lombardia 82

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 16 novembre 2020 - n. 13924

Modifica sostanziale, introduzione di un sistema di dosaggio fanghi, alla d.d.u.o. 632 del 24 gennaio 2017 «Riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con d.d.s. n. 5942 del 2 luglio 2013, alla ditta Brianza Energia Ambiente s.p.a., con sede legale ed impianto in via G. Agnesi, 272 in comune di Desio (MB), per le attività di cui all'allegato VIII alla parte II, punto 5.2, lett. a) e b) del medesimo decreto legislativo» 85

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 9 luglio 2020 - n. 180

Sentenza 9 luglio 2020 - n. 180 164

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 3 novembre 2020 - n. XI/1419

Mozione concernente lo sviluppo infrastrutturale nelle province di Mantova e di Cremona e nell'area a sud est di Milano

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale per parti separate, che dà il seguente risultato finale:

Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 418 concernente lo sviluppo infrastrutturale nelle province di Mantova e di Cremona e nell'area a sud est di Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- numerosi ponti nelle province di Mantova e Cremona manifestano da tempo cedimenti strutturali tali da comprometterne la funzionalità determinando disagi alla regolare circolazione con un aumento dei tempi di percorrenza ed effetti negativi per i territori e le economie locali;
- il ponte di Colorno-Casalmaggiore dopo ventuno mesi di chiusura è stato riaperto alla circolazione a seguito della realizzazione di un intervento temporaneo, ma non risolutivo, che garantirà una vita utile residua inferiore ai dieci anni rendendo necessaria la realizzazione di un nuovo manufatto per il medio e lungo termine;
- il ponte di Viadana-Boretto (MN) fortemente sollecitato durante la chiusura del vicino ponte di Casalmaggiore, è stato di recente oggetto di lavori di adeguamento statico. Per il viadotto tra Guastalla e Dosolo e quello di Borgoforte sono previsti interventi di messa in sicurezza delle strutture portanti;
- il Ponte Verdi sul Po, che collega la provincia di Parma con quella di Cremona, dopo lavori di manutenzione straordinaria è stato recentemente riaperto con però forti limitazioni di velocità. Tuttavia, anche per questa infrastruttura si rende necessario prevedere la realizzazione di un nuovo manufatto;
- il servizio ferroviario in provincia di Mantova e Cremona continua a registrare scarsi livelli in termini di prestazioni a causa delle inefficienze dell'operatore ferroviario e per i costanti problemi all'infrastruttura che si traducono in quotidiani ritardi e soppressioni;
- la viabilità provinciale sconta l'assenza di un'adeguata programmazione orientata alla riduzione delle molteplici criticità presenti nel territorio (in particolare gli attraversamenti dei centri abitati) nonché la carenza di stanziamenti in grado di risolvere le problematiche diffuse;

ricordato che

- per ridurre lo storico svantaggio in termini di viabilità, è da tempo in corso una interlocuzione tra Regione, Ministero delle Infrastrutture ed enti locali per la definizione di un percorso quanto più possibile condiviso per arrivare, in tempi rapidi, all'individuazione della soluzione più adeguata in termini trasportistici e gestionali per i collegamenti tra le province di Mantova e Cremona;
- da anni è in corso il lento iter per il completamento degli interventi di potenziamento e riqualificazione della strada provinciale ex SS 415 «Paulese» che, ad oggi, assorbe una parte significativa del fabbisogno di mobilità verso il polo attrattivo della città metropolitana. In parallelo, i territori da tempo richiedono interventi infrastrutturali anche sul trasporto pubblico locale così da superare le storiche criticità che penalizzano queste aree. In tal senso, si ricorda la proposta di prolungamento della metropolitana gialla fino a Paullo che consentirebbe di alleggerire la «Paulese» dal rilevante traffico pendolare che quotidianamente si sposta in auto in direzione Milano e città metropolitana con conseguenti benefici in termini ambientali, di minore incidentalità e congestione;
- in ambito ferroviario, gli interventi di raddoppio della linea Milano-Codogno-Cremona-Mantova necessitano di un ul-

teriore stimolo alla realizzazione; ad oggi, il 1° lotto Piadena-Mantova risulta finanziato mentre per il 2° lotto, riguardante il tratto Codogno-Piadena, si è ancora in attesa dello stanziamento dei fondi necessari;

- l'ordine del giorno n. 38 concernente le criticità infrastrutturali della linea Parma-Brescia, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2018 con deliberazione n. XI/82, impegnava la Giunta «ad avviare un'interlocuzione con RFI per valutare la possibilità di elettrificare la linea, inserendo la progettazione e la realizzazione dell'intervento nella programmazione del gestore dell'infrastruttura insieme con il reperimento delle relative risorse»;

considerato che

il Programma regionale della mobilità e dei trasporti (PRMT), approvato con d.c.r. 20 settembre 2016, n. X/1245, prevede importanti interventi per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto nel sud della Lombardia con lo scopo di ridurre le storiche carenze che compromettono i livelli di accessibilità e competitività dei territori;

considerato, inoltre, che

in una recente intervista, l'Assessore Terzi, in merito al progetto autostradale Cremona-Mantova ha dichiarato: «Le prime verifiche svolte da Aria, la società regionale concedente, sul progetto presentato dalla concessionaria Stradivaria hanno fatto emergere la necessità di tutta una serie di integrazioni, in particolare in merito alla sostenibilità economico-finanziaria dell'opera» (fonte: mondobusiness.it del 26 ottobre 2020);

rilevato che

i quotidiani disservizi in ambito ferroviario e le problematiche sulla viabilità locale che costringono spesso gli Enti competenti ad introdurre misure di limitazione come quelle per preservare le funzionalità dei ponti sul Po (chiusure parziali, limitazioni alla circolazione, ecc.), comportano rilevanti ricadute per i residenti e per il tessuto economico-produttivo (imprese, aziende agricole, esercizi commerciali, ecc.), in primo luogo in termini economici (maggiori costi di trasporto, aumento tempi di percorrenza, ecc.) ma anche in qualità della vita;

preso atto che

nell'ambito della discussione sulle risorse del Recovery Fund, ruolo centrale avranno le infrastrutture maggiormente in grado di determinare benefici diffusi e capaci di favorire la transizione verde e il miglioramento e ammodernamento delle reti di trasporto con una particolare attenzione a ponti e viadotti;

invita la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo e di concerto con Città metropolitana per quanto riguarda il secondo e il terzo alinea per sollecitare la conclusione dei passaggi procedurali di competenza e per lo stanziamento delle risorse necessarie per:

- l'elettrificazione della Brescia/Parma e per la realizzazione del secondo lotto della linea Milano-Codogno-Cremona-Mantova;
- il prolungamento della linea metropolitana M3 fino a Paullo;
- il completamento di tutti gli interventi previsti sulla strada provinciale ex SS 415 «Paulese», inclusa la risoluzione delle intersezioni semaforiche nel comune di San Donato Milanese;
- a valutare di cofinanziare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il ripristino dei ponti sul Po e per la realizzazione di quelli nuovi che si rendono necessari per l'inadeguatezza di quelli presenti nelle province di Mantova e Cremona.».

Il vice Presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

D.c.r. 3 novembre 2020 - n. XI/1420
Mozione concernente le azioni a sostegno delle imprese, con priorità per le attività produttive soggette a restrizioni a causa della pandemia da COVID-19

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	44
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	11

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 423 concernente le azioni a sostegno delle imprese, con priorità per le attività produttive soggette a restrizioni a causa della pandemia da COVID-19, nel testo che così recita:

 «Il Consiglio regionale della Lombardia
 premesso che

- l'aumento dei contagi dovuto alla diffusione del coronavirus su base nazionale ha indotto il Governo ad adottare nuove misure fortemente impattanti in senso negativo dal punto di vista economico;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre prevede, tra le altre misure, all'articolo 1, punto ee), la chiusura di tutte le attività e dei servizi di ristorazione dalle ore 18,00 alle ore 5,00, fatta salva la possibilità di ristorazione da asporto e di consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- il suddetto decreto prevede inoltre che il consumo al tavolo, nelle attività e durante gli orari consentiti, sia limitato a un numero massimo di quattro persone, permettendo un numero maggiore di commensali solo nel caso in cui siano tutti conviventi;
- il d.p.c.m. sopraccitato prevede inoltre all'articolo 1, punto f), la sospensione dell'attività di palestre, piscine, centri benessere, centri natatori e centri termali e al punto m) la sospensione dell'attività di sala da concerto, teatri e sale cinematografiche;
- il d.p.c.m. sopraccitato all'articolo 1, punto n), prevede altresì il prolungarsi della sospensione delle attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- l'applicazione delle sopraesposte disposizioni, in particolare le limitazioni degli orari di apertura, comporterà un danno economico rilevante, stimato da Filiera Italia nell'ordine dei 10 miliardi di euro, per il settore della ristorazione;

premesso, altresì, che

coerentemente con i limiti dettati dal bilancio regionale, si rende urgente una proposta complessiva per sostenere il sistema delle imprese in questa fase emergenziale, tenuto conto dell'efficacia delle misure già adottate da Regione Lombardia e dallo Stato, con l'obiettivo di:

- dare priorità al sostegno di alcuni comparti particolarmente colpiti dalle restrizioni alla loro normale operatività, a partire dai 42mila pubblici esercizi lombardi e dai circa 3mila esercizi commerciali che operano nelle gallerie dei centri commerciali;
 - garantire continuità allo strumento generale e trasversale per il sostegno al circolante ossia «Credito Adesso Evolution», che sta avendo un'ottima performance soprattutto tra le imprese manifatturiere, artigiane e dei servizi, ma che ha esaurito il suo budget attuale di 322 milioni di euro di plafond (oltre a 64,4 milioni di euro di overbooking);
 - valorizzare gli strumenti più performanti già messi in campo da Regione Lombardia;
 - privilegiare strumenti snelli, semplici e di celere attivazione;
- considerato che
- a seguito del lockdown le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, per poter ripartire, hanno dovuto adeguare le proprie strutture e porre in essere interventi connessi alla sicurezza sanitaria;
 - fra gli interventi posti in essere dalle attività di ristorazione si possono annoverare: macchinari e strumenti per la sanificazione degli spazi, strumenti di igienizzazione, interventi strut-

turali o temporanei atti a garantire il distanziamento sociale, strumenti di misurazione della temperatura corporea a distanza, cartellonistica e segnaletica per la clientela;

- anche le altre attività elencate nelle premesse, come palestre, piscine, cinema, hanno dovuto sostenere importanti costi di adeguamento al fine di riprendere l'attività in sicurezza;
- i costi per gli interventi sopracitati sono andati a incidere sui bilanci delle suddette attività in misura notevole;
- queste spese sono andate a sommarsi ai mancati introiti dovuti alle chiusure forzate nel periodo del lockdown;

ritenuto che

- Regione Lombardia ha promosso, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, una serie di misure di sostegno economico per cittadini, famiglie e per il mondo del lavoro e dell'impresa;
- Regione Lombardia, con lo scopo di sostenere le micro e piccole imprese lombarde, è intervenuta con un bando ad hoc (Safe Working - io riapro sicuro), attivo dal 28 maggio 2020 e che prevede l'erogazione di contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria;
- la dotazione finanziaria complessiva del suddetto bando corrisponde a 19.180.000,00 euro (15.700.000,00 euro stanziati da Regione Lombardia e 3.480.000,00 euro messi a disposizione dalle Camere di Commercio su base territoriale);
- il suddetto bando prevede contributi a fondo perduto fino al 60 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e fino al 70 per cento per le micro imprese, nel limite massimo di 25 mila euro e per un investimento minimo di 2.000,00 euro;
- il «Decreto Ristori» del 28 ottobre 2020 non prevede fondi specificatamente mirati a rifondere le attività soggette a sospensione parziale o totale dei costi sostenuti per gli interventi connessi alla sicurezza sanitaria;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a porre in essere uno stanziamento specifico, mediante una procedura semplificata, finalizzato a rifondere, con risorse a fondo perduto, i costi sostenuti dalle attività produttive che hanno subito una sospensione totale o parziale a seguito del d.p.c.m. del 24 ottobre 2020 o di provvedimenti precedenti;
- a valutare un innalzamento dei rimborsi previsti per le attività produttive colpite da sospensione parziale o totale, che abbiano già partecipato e ottenuto un contributo nell'ambito del bando «Safe Working - io riapro sicuro» di Regione Lombardia;
- a proseguire l'operatività di «Credito Adesso Evolution», principale strumento per il sostegno all'accesso al credito messo a disposizione da Regione Lombardia;
- a porre in essere una misura creditizia straordinaria dedicata ai pubblici esercizi e a tutte le categorie che sono state più colpite dai provvedimenti in questione, al fine di andare incontro ai disagi e alle difficoltà degli operatori interessati, attivando uno strumento dedicato che consenta al settore di accedere più agevolmente al credito;
- a porre in essere contributi a fondo perduto in conto capitale per le categorie che sono state più colpite;
- a porre in essere azioni concrete per abbattere i costi per il bollo automezzi delle piccole imprese di autotrasporto, costi per affitti, COSAP e TARI per bar, ristoranti e altri soggetti colpiti, anche in collaborazione con i comuni.».

Il presidente: Alessandro Fermi
 I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
 Il segretario dell'assemblea consiliare:
 Silvana Magnabosco

D.c.r. 3 novembre 2020 - n. XI/1421
Mozione concernente la tutela dei lavoratori di Airport Handling - sedimi aeroportuali di Linate e Malpensa

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	13

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 425 concernente la tutela dei lavoratori di Airport Handling - sedimi aeroportuali di Linate e Malpensa, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
 appreso

dagli organi di stampa e da esponenti delle rappresentanze sindacali, della decisione da parte di Alitalia di operare per i propri voli i servizi di accettazione/imbarco e rampa in auto-produzione, servizio operato precedentemente dalla Società Airport Handling; in uno scenario già fortemente a rischio in conseguenza degli effetti provocati dalla pandemia da COVID-19, Alitalia ha unilateralmente deciso di procedere con l'assunzione diretta di personale a tempo determinato rimettendo in discussione il contratto in essere con la Società partecipata di SEA, di cui Comune di Milano è il principale azionista, Airport Handling s.p.a.;

considerato che

tale scenario è destinato a generare un esubero di lavoratori e lavoratrici, considerata anche la difficile congiuntura del trasporto aereo e dei relativi servizi di terra determinato dall'attuale pandemia nonché dalla decisione di Alitalia di disinvestire su Malpensa;

viste

le ripetute sollecitazioni di intervento richieste da lavoratrici e lavoratori, nonché dalle organizzazioni sindacali di settore;

considerato, altresì, che

gli aeroporti di Linate e Malpensa, da sempre gestiti con personale qualificato e debitamente formato a garanzia di sicurezza dell'utenza, rappresentano per la Lombardia poli strategici nell'ottica di una ripresa dei flussi commerciali;

esprime

forte preoccupazione per le possibili conseguenze occupazionali delle decisioni di Alitalia per Airport Handling;

invita il Presidente e la Giunta regionale

- ad attivare, di concerto con il Comune di Milano, una azione di interlocuzione con Alitalia finalizzata alla tutela dell'occupazione dei lavoratori di Airport Handling a Linate e al rilancio anche sullo scalo di Malpensa delle attività della Compagnia di bandiera, anche alla luce della recente nuova governance intrapresa dal Governo con un ulteriore massiccio investimento di risorse pubbliche;
- ad attivare una azione di confronto con il Governo e il Parlamento al fine di trovare soluzioni alle tematiche susposte, anche in vista dell'esame parlamentare dei provvedimenti per la costituzione della nuova Società Alitalia, avviando una valutazione complessiva sugli aspetti strutturali della crisi del sistema aeroportuale milanese, sul suo ruolo e sulle sue prospettive, in considerazione della pandemia in corso, per la definizione di un piano strategico per il rilancio del sistema aeroportuale di Milano;
- a mantenere informato e partecipare il Consiglio regionale in tale vicenda, al fine di ottenere il miglior risultato possibile.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
 Il segretario dell'assemblea consiliare:
 Silvana Magnabosco

D.c.r. 3 novembre 2020 - n. XI/1422
Mozione concernente la condanna dell'aggressione nei confronti della Repubblica dell'Artsakh e riconoscimento da parte delle Autorità italiane

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	53
Voti contrari	n.	3
Astenuti	n.	9

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 422 concernente la condanna dell'aggressione nei confronti della Repubblica dell'Artsakh e riconoscimento da parte delle Autorità italiane, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
 premesso che

- da più settimane la pacifica popolazione civile e tutte le strutture (comprese gli ospedali, le scuole, le abitazioni, i centri di protezione civile) della Repubblica dell'Artsakh (Nagorno Karabakh) vengono cannoneggiati e distrutti con attacchi missilistici da parte delle forze armate dell'Azerbaigian, con l'aiuto palese e proclamato dei militari dell'esercito della Turchia, aiutati dai terroristi islamici portati appositamente sul territorio dalla Siria attraverso la Turchia;
- la Repubblica dell'Artsakh (Nagorno Karabakh) è un simbolo per tutto il popolo armeno, disperso nel mondo a causa del primo genocidio del XX secolo perpetrato dalla Turchia Ottomana;
- tra le sue montagne l'antichissima civiltà armena si è tramandata nei secoli. Da qui hanno preso vita in diversi momenti storici iniziative di rinascita culturale e movimenti per l'autonomia e l'integrazione nazionale;
- la Repubblica dell'Artsakh (Nagorno Karabakh) da più di un secolo rivendica la propria annessione all'Armenia, prima Repubblica Sovietica e da trent'anni Paese sovrano;
- è arrivato il momento che le cancellerie di tutto il mondo riconoscano ufficialmente questo Paese che è già *de facto* una repubblica, con la propria struttura statale e governativa, democraticamente eletta dal proprio popolo;
- i cittadini italiani di origine armena, riuniti nell'Unione degli Armeni d'Italia, chiedono alle autorità governative italiane di riconoscere questo piccolo paese, perché diventi direttamente un interlocutore autorevole del nostro Governo;
- con questo atto aiuteremo non solo a ripristinare una verità storica e attuale, ma aiuteremo a far cessare i gravi attacchi militari in atto del triangolo azeroturco-terroristico che stanno causando numerosi morti e un alto numero di feriti fra la popolazione civile e la distruzione delle infrastrutture;

considerato che

- queste operazioni avvengono come una continuazione degli attacchi nei confronti del territorio armeno avvenuti più di due mesi fa. La politica aggressiva della Repubblica dell'Azerbaigian, sempre appoggiata dal governo turco con la propria presenza di consiglieri militari e da un mese rafforzata con il trasferimento dei terroristi dell'Isis dalla Siria all'Azerbaigian, sta preparando il terreno per una definitiva destabilizzazione del Caucaso, zona da cui passano gasdotti e oleodotti importantissimi per l'Europa;
- la diplomazia azera ha rifiutato la presenza di osservatori OSCE sulla linea di contatto proposta dai mediatori del Gruppo di Minsk dell'OSCE;
- i cittadini italiani di origine armena continuano a vedere in questa operazione premeditata il proseguimento in chiave moderna della politica nazionalistica turca, nata alla fine dell'Ottocento e portata al proprio culmine dal partito Unione e Progresso;
- tale politica è responsabile del primo genocidio del XX secolo, perpetrato verso la totalità del popolo armeno, che allora costituiva la maggioranza nelle 7 regioni dell'Armenia Occidentale e che fece oltre un milione e mezzo di vittime innocenti fra il 1915 e 1922. Nel medesimo periodo altre minoranze come assiri, greci e cristiani orientali furono sa-

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

- crificate per un disegno sciagurato che creò un crescente numero di profughi, sopravvissuti poco più che adolescenti;
- oggi, dopo più di un secolo, questi crimini ignorati per lungo tempo anche dal mondo occidentale, stanno rendendo l'autoritarismo liberticida erdogiano una realtà ineludibile. La morte di decine di innocenti cittadini e il ferimento di bambini e ragazzi viene usata per mantenere la stabilità interna dell'Azerbaijan e della Turchia, fra gli ultimi nella classifica mondiale di libertà, democrazia e di rispetto dei diritti umani. A questa centralizzazione del potere, in modo particolare nella Repubblica dell'Azerbaijan ha corrisposto una forte restrizione delle libertà di espressione e del dissenso, sostenute dalla dinastia degli Aliyev;
 - non è più tollerabile vedere la mancanza da parte europea di interventi diretti ed efficaci per fermare l'arroganza del Presidente Aliyev che, usando la questione del Nagorno Karabakh, sta opprimendo la propria opposizione interna;
 impegna il Presidente e la Giunta regionale
 - a chiedere alle nostre autorità nazionali il riconoscimento della Repubblica dell'Artsakh, quale atto di civiltà che può portare non solo all'attuazione di una azione giusta, ma soprattutto la fine di un silenzio che a lungo sta diventando un atto di complicità con i criminali;
 - a esprimere la solidarietà di Regione Lombardia al popolo della Repubblica di Artsakh (Nagorno Karabakh);
 - a condannare senza tentennamenti l'ennesima aggressione azera nei territori della Repubblica di Artsakh (Nagorno Karabakh);
 - a farsi portavoce presso il Governo affinché riporti nelle sedi opportune la preoccupazione per le molteplici ingerenze del Presidente turco nei territori caucasici;
 - a dare massima pubblicità alla questione affinché il popolo lombardo, nonché quello italiano tutto, siano resi consapevoli delle aggressioni attuali e storiche nei confronti dell'Armenia, della Repubblica di Artsakh (Nagorno Karabakh) e più in generale nei confronti dei cristiani di ogni confessione, dei curdi e delle altre minoranze della regione;
 - a invitare il Ministro della Pubblica Istruzione affinché in tutte le scuole di ogni ordine e grado sia effettuato un approfondimento sulle questioni che attanagliano la regione, a partire dal genocidio armeno di inizio 900.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 17 novembre 2020 - n. XI/3835
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-202. Azione 1.1.B.2.2.
Determinazioni in merito all'attuazione dell'accordo di
collaborazione tra Regione Lombardia e gli IRCCS pubblici
lombardi di cui alla d.g.r. XI/2670/2019

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'Accordo di Collaborazione per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo con ricadute sul sistema economico lombardo fra Regione Lombardia e i seguenti IRCCS pubblici lombardi - Istituto Neurologico Carlo Besta, Ca' Grande Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto Nazionale dei Tumori e Policlinico San Matteo - sottoscritto digitalmente il 26 ottobre 2020;

Ricordato che l'Accordo è l'esito della convergenza della volontà di Regione di dare risposta ai bisogni dei cittadini e della peculiare capacità degli IRCCS di sviluppare ricerca in ambito biomedico, calando poi nell'ecosistema economico e scientifico regionale l'esito della ricerca stessa, ed è stato stipulato ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90 (Accordi tra Pubbliche Amministrazioni) per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di tali attività di interesse comune;

Rilevato che l'Accordo di Collaborazione prevede:

- l'istituzione di un Comitato strategico con compiti di indirizzo, monitoraggio e valutazione della fase attuativa, al fine di massimizzare l'efficacia della collaborazione in termini di valorizzazione e impatto sugli obiettivi di interesse comune;
- la definizione a cura di Regione Lombardia, Amministrazione pubblica responsabile dell'adozione, attuazione e gestione del POR FESR 2014-2020, della procedura amministrativa di presentazione e selezione di progetti di ricerca nell'ambito dell'Azione 1.1.b.2.2;
- la sottoscrizione di un Accordo attuativo nel quale vengono stabiliti regole e impegni reciproci delle Parti con riferimento a tempi e modi di realizzazione dei progetti, modalità di finanziamento e rendicontazione degli stessi, nonché le azioni di monitoraggio e promozione dei risultati;

Visto il d.d.g. n. 13156 del 3 novembre 2020 con cui è stato costituito il Comitato Strategico dell'Accordo;

Dato atto che il suddetto Comitato, nella seduta del 6 novembre 2020, ha evidenziato l'interesse delle parti di cooperare all'attuazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzate ad un miglior soddisfacimento dei bisogni sociali ed economici della Regione, con il comune obiettivo di:

- aumentare la capacità di promuovere progetti complessi di ricerca industriale in ambito S3 ed in coerenza con il Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione ed il Trasferimento tecnologico;
- favorire il coordinamento e l'implementazione delle potenzialità di trasferimento tecnologico con conseguenti ricadute positive per l'innovazione delle imprese lombarde, e più in generale dell'ecosistema economico e scientifico lombardo e per la loro crescita competitiva;

Dato atto altresì che il Comitato, in coerenza con gli obiettivi dell'Accordo, ha rilevato l'importanza di individuare un comune indirizzo tra gli istituti sottoscrittori attuando sinergie nello sviluppo dei progetti, anche sul piano del trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche intraprese, a beneficio di una maggiore incisività nel sistema competitivo lombardo e internazionale;

Atteso in particolare che il Comitato strategico, per massimizzare l'efficacia e le ricadute della collaborazione, ne ha individuato due linee di intervento attuative fortemente correlate:

- Linea A - ricerca industriale: sostegno a progetti complessi di ricerca industriale realizzati dagli Istituti IRCCS sottoscrittori dell'accordo che abbiano ricadute e impatto sull'ecosistema economico e scientifico lombardo;
- Linea B - finalizzata alla costituzione da parte degli IRCCS sottoscrittori di un ufficio unico di trasferimento tecnologico;

Evidenziato che:

- ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro, Regione Lombardia - in qualità di Amministrazione responsabile dell'adozione, attuazione e gestione del POR FESR 2014-2020 procederà a dare attuazione alla linea A dell'Accordo quadro definendo gli elementi essenziali della procedura amministrativa, i criteri di selezione per l'individuazione del progetto finanziabile, l'inquadramento del regime di aiuto, le voci di spesa ammissibili e le relative regole di rendicontazione. La linea A, verrà successivamente declinata in apposito avviso a cura

del responsabile di asse 1 - Azione 1.1.b.2.2 - per consentire la presentazione dei progetti di ricerca industriale da parte degli Istituti di ricerca sottoscrittori aventi sede principale o secondaria all'interno del territorio lombardo;

- con riferimento alla linea B) Gli IRCCS presenteranno una proposta progettuale congiunta per la costituzione di un ufficio unico per il trasferimento tecnologico e Regione si esprimerà in sede di comitato strategico sulla proposta presentata dagli IRCCS al fine di proporre eventuali miglioramenti con particolare riferimento agli aspetti indicati nell'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante;
- Dato atto che:

- Regione Lombardia concorre all'attuazione dell'Accordo sostenendo la realizzazione dei progetti della linea A) al 100%, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, stanziati a valere su economie dell'Asse I POR FESR 2014-2020 e sui capitoli dei rientri da società regionali di risorse vincolate POR FESR 2014-2020 annualità 2020, che presentano la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:

– € 1.000.000,00 a valere sul capitolo 14.03.203.14354 «POR FESR 2014-2020 - UTILIZZO SOMME RECUPERATE DA SOCIETÀ REGIONALI - RICERCA E SVILUPPO - QUOTA UE -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI»;

– € 700.000,00 a valere sul capitolo 14.03.203.14356 «POR FESR 2014-2020 - UTILIZZO SOMME RECUPERATE DA SOCIETÀ REGIONALI - RICERCA E SVILUPPO - QUOTA STATO -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI»;

– € 300.000,00 a valere sul capitolo 14.03.203.14357 «POR FESR 2014-2020 - UTILIZZO SOMME RECUPERATE DA SOCIETÀ REGIONALI - RICERCA E SVILUPPO - QUOTA REGIONE -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI»;

- gli IRCCS pubblici lombardi sottoscrittori concorrono all'attuazione dell'Accordo per complessivi euro 2.000.000,00 rappresentati da personale, attrezzature e altre voci di costo pertinenti a sostegno della linea B- Ufficio congiunto di trasferimento tecnologico;

Rilevato che la dotazione finale complessiva per l'attuazione dell'Accordo è pari a euro 4.000.000,00;

Viste le determinazioni che declinano l'attuazione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e gli IRCCS pubblici lombardi di cui alla DGR n. XI/2670/2019, allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

Ricordato in particolare che:

- sulla linea A) i progetti presentati dagli IRCCS saranno valutati da Regione Lombardia sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e premialità dell'Azione 1.1.b.2.2, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 con procedura scritta conclusa in data 12 dicembre 2019 Prot A1.2019.0378284, e selezionati in ragione della specificità delle azioni proposte;
- sulla linea B) gli IRCCS presenteranno una proposta progettuale congiunta per la costituzione di un ufficio unico per il trasferimento tecnologico comprensiva dei seguenti elementi:
 - a) Descrizione dei contenuti dell'attività dell'ufficio;
 - b) Modalità di funzionamento dell'ufficio;
 - c) Localizzazione;
 - d) Modalità di individuazione del personale che dovrà operare nell'ufficio;
 - e) Modalità di rapporti con i singoli IRCCS;
 - f) Spese che si prevedono di sostenere, garanzia di copertura delle stesse attraverso fondi propri degli IRCCS e durata del progetto;

Evidenziato che a seguito della selezione del progetto di ricerca industriale e della definizione del progetto di costituzione dell'ufficio unico di trasferimento tecnologico verrà predisposto l'accordo attuativo della collaborazione attivata con d.g.r. n. XI/2670/2019, che sarà approvato con successivo provvedimento prima della sottoscrizione da parte di Regione Lombardia e dei quattro IRCCS pubblici lombardi sottoscrittori dell'Accordo quadro;

Richiamate:

- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al par. 2 relativo alla nozione di attività economica ed il par. 2.5 relativo alle attività di istruzione e ricerca, che prevede in particolare al punto 31 dell'art 2.5. «Istruzione e attività di ricerca» - che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, comprendendo tra queste le attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente e finalizzate ad incrementare il sapere e migliorare la comprensione, e in particolare le attività di ricerca e sviluppo svolte in collaborazione e la diffusione dei risultati della ricerca;

- la Comunicazione UE 2014/C 198/01 con oggetto: «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» con particolare riferimento alla sezione 2 «Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE e in particolare la sezione 2.1 «Organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e infrastrutture di ricerca come beneficiari di aiuti di Stato» e 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche» e ai paragrafi 17, 18, 19 secondo punto e 20, che indicano le caratteristiche del finanziamento pubblico di attività non economiche, quali, in particolare, le attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione;

Stabilito che, nel rispetto delle Comunicazioni sopra richiamate, il sostegno previsto sulla Linea A non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato in quanto gli IRCCS pubblici sottoscrittori dell'accordo, nell'ambito della realizzazione di progetti di ricerca industriale si impegnano ad accrescere in maniera indipendente la conoscenza, a migliorare la comprensione, a divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia comunità scientifica e a fornire a Regione Lombardia documentazione a riguardo anche dopo la conclusione del progetto;

Dato atto che, per la Linea A, in sede di rendicontazione finale si provvederà a verificare l'assenza di altre forme di contribuzione pubblica sulle spese rendicontate;

Richiamato l'art. 9 dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto che indica, come Responsabile operativo per Regione Lombardia, il Dirigente pro tempore della UO «Internazionalizzazione, Export e Promozione»;

Rilevato che per la Linea A), a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020, verrà attivato un Avviso per la presentazione dei progetti, con provvedimento del relativo Responsabile il quale, garantendo il rispetto del principio di separazione tra le fasi di selezione e concessione da un lato, e le attività di controllo e liquidazione dall'altro, ne individuerà i rispettivi responsabili operativi;

Evidenziato che:

- con d.g.r. XI/2795/2020 sono stati assegnati al Dirigente pro tempore della UO «Internazionalizzazione, Export e Promozione» il coordinamento e la gestione delle fasi di verifica documentale, validazione e liquidazione della spesa con riferimento alle misure per la ricerca e l'innovazione dell'Asse I POR FESR 2014-2020;
- l'attuazione delle misure dell'Asse I POR FESR 2014-2020 di competenza della Direzione Generale Ricerca è invece in capo al Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze, RUP e responsabile delle fasi di selezione e concessione delle iniziative attive;

Ritenuto pertanto di modificare il responsabile operativo dell'Accordo individuandolo, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 e con gli assetti organizzativi dell'XI legislatura, nel Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di Stato (di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019) che si è espresso favorevolmente in ordine alla presente iniziativa inquadrata nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione nella seduta del 10 novembre 2020;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il 10 novembre 2020;
- dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 che si è espressa positivamente in data 11 novembre 2020 (Prot.

R1.2020.0005894);

Ritenuto conseguentemente, di approvare le determinazioni in merito all'attuazione dell'Accordo di Collaborazione di cui alla d.g.r. XI/2670/2019, e sottoscritto digitalmente il 26 ottobre 2020 tra Regione Lombardia e quattro IRCCS pubblici lombardi, allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Viste la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 «Determinazioni in merito all'attuazione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e quattro IRCCS pubblici lombardi (d.g.r. n. XI/2670/2019)», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell'Accordo è pari a € 4.000.000,00, ed in particolare che Regione Lombardia concorre all'attuazione dell'Accordo sostenendo la realizzazione dei progetti della linea A) al 100%, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, a valere su economie dell'Asse I POR FESR 2014-2020 stanziati sui capitoli dei rientri da società regionali di risorse vincolate POR FESR 2014-2020 annualità 2020, che presentano la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:

- € 1.000.000,00 a valere sul capitolo 14.03.203.14354 «POR FESR 2014-2020 - UTILIZZO SOMME RECUPERATE DA SOCIETÀ REGIONALI - RICERCA E SVILUPPO - QUOTA UE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI»,
- € 700.000,00 a valere sul capitolo 14.03.203.14356 «POR FESR 2014-2020 - UTILIZZO SOMME RECUPERATE DA SOCIETÀ REGIONALI - RICERCA E SVILUPPO - QUOTA STATO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI»,
- 300.000,00 a valere sul capitolo 14.03.203.14357 «POR FESR 2014-2020 - UTILIZZO SOMME RECUPERATE DA SOCIETÀ REGIONALI - RICERCA E SVILUPPO - QUOTA REGIONE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI»;

mentre gli IRCCS pubblici lombardi sottoscrittori concorrono all'attuazione dell'Accordo per complessivi euro 2.000.000,00 rappresentati da personale, attrezzature e altre voci di costo pertinenti a sostegno della linea B- Ufficio congiunto di trasferimento tecnologico;

3. di modificare il responsabile operativo regionale, di cui all'articolo 9 dell'Accordo sottoscritto digitalmente il 26 ottobre 2020 tra Regione Lombardia e quattro IRCCS pubblici lombardi individuandolo, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2014-2020 e con gli assetti organizzativi dell'XI legislatura, nel Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

4. di rimandare a successivo atto l'approvazione dello schema di Accordo attuativo da sottoscrivere tra Regione Lombardia e i quattro IRCCS firmatari dell'Accordo di Collaborazione;

5. di pubblicare sul BURL e sul sito istituzionale del POR FESR 2014-2020 il presente atto;

6. di dare atto che agli adempimenti previsti ai sensi del d. lgs. vo 33/2013 art 23 si provvederà in sede di approvazione dello schema di accordo attuativo.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

----- • -----

ALLEGATO 1 – DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E GLI IRCCS PUBBLICI LOMBARDI (DGR N. XI/2670/2019)

<p>FINALITA' E INTERVENTI PREVISTI</p>	<p>Con la DGR n. 2670/2019 è stato approvato l'Accordo quadro tra Regione e IRCCS pubblici lombardi con l'obiettivo di creare una sinergia tra gli Enti sottoscrittori al fine di meglio soddisfare i bisogni economici e sociali della Regione, coerentemente con le strategie regionali in ambito di Smart Specialisation Strategy (S3), con l'azione 1.J.b.2.2 del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, e con ricadute dirette sulla competitività del territorio regionale.</p> <p>Al fine di massimizzare l'efficacia della collaborazione in termini di impatto sugli obiettivi di interesse comune, l'Accordo quadro prevede all'art. 3 la costituzione di un Comitato strategico con ruolo di indirizzo rispetto alle modalità attuative dell'Accordo, delle modalità di comunicazione e promozione, di accompagnamento e monitoraggio nelle fasi di attuazione delle iniziative ricomprese nell'Accordo, ed infine di valutazione conclusiva degli esiti dell'Accordo.</p> <p>In sede di comitato strategico è stata condivisa la volontà di cooperare per l'attuazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione per rispondere ai bisogni sociali ed economici della Regione con l'obiettivo specifico di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumentare la capacità di promuovere progetti di ricerca applicata in ambito S3 ed in coerenza con il Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione ed il Trasferimento tecnologico; • favorire il coordinamento e l'implementazione delle potenzialità di trasferimento tecnologico con conseguenti ricadute positive per l'innovazione delle imprese lombarde e più in generale dell'ecosistema economico e scientifico lombardo e per la loro crescita competitiva. <p>L'accordo quadro è attuato attraverso due strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LINEA A – RICERCA INDUSTRIALE Sostegno a progetti complessi di ricerca industriale realizzati dagli Istituti IRCCS sottoscrittori dell'accordo che abbiano ricadute e impatto sull'ecosistema dell'innovazione lombardo incluso il sistema imprenditoriale (intervento inserito nell'accordo quadro a carico di RL). • LINEA B -COSTITUZIONE DI UN UFFICIO CONGIUNTO TRA GLI IRCCS PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (intervento inserito nell'accordo quadro a carico degli IRCCS).
<p>MODALITA' ATTUATIVE</p>	<p>Al fine di dare attuazione all'Accordo, Regione in qualità di Amministrazione pubblica responsabile dell'adozione, attuazione e gestione del POR FESR 2014-2020 definisce la procedura amministrativa di selezione per il finanziamento al 100% della LINEA A - RICERCA INDUSTRIALE, precisando le modalità di presentazione, i criteri e le modalità per la selezione nell'ambito dell'Azione 1. I.b.2.2. dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020, l'inquadramento di aiuto e la dotazione finanziaria. A seguito della selezione del progetto che presenta la migliore rispondenza agli obiettivi e finalità dell'Azione</p>

	<p>1.1.b.2.2 ed altri documenti programmatici regionali, viene sottoscritto un Accordo Attuativo nel quale, con riferimento alla Linea A, verranno stabiliti i reciproci impegni.</p> <p>Nell'ambito dell'accordo attuativo vengono altresì descritte le modalità di potenziamento delle capacità degli IRCCS di partecipare al tessuto competitivo regionale attraverso la costituzione di un ufficio unico di trasferimento tecnologico (TTO congiunto) capace di supportare nel modo più adeguato gli IRCCS sottoscrittori. Gli oneri di attuazione della LINEA B – UFFICIO UNICO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO al 100% a carico degli IRCCS sono definiti nell'accordo attuativo.</p> <p>Nell'accordo attuativo vengono infine definite le azioni di promozione, comunicazione, divulgazione dei contenuti e dei risultati dell'Accordo e dei progetti di entrambe le linee A e B.</p>
PRS XI LEGISLATURA	RA 60 - Sviluppo di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per accrescere la competitività del sistema regionale
DOTAZIONE FINANZIARIA E FONTE DI FINANZIAMENTO	€ 4.000.000,00, di cui: <ul style="list-style-type: none"> - € 2.000.000,00 a carico di Regione Lombardia destinati al sostegno della LINEA A – Progetti di ricerca industriale a valere sull'Azione 1.1.b.2.2 dell'Asse I POR FESR 2014-2020; - € 2.000.000,00 a carico degli IRCCS sottoscrittori rappresentati da personale, attrezzature e altre voci di costo pertinenti a sostegno della LINEA B- Ufficio congiunto di trasferimento tecnologico,
LINEA A	PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE
TIPOLOGIA STANZIAMENTO	E Sostegno alla realizzazione delle attività previste dall'Accordo Attuativo, con riferimento alla Linea A. Rimborso al 100% fino ad un massimo di € 2.000.000,00.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le agevolazioni previste sulla Linea A non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato in quanto gli IRCCS pubblici sottoscrittori dell'accordo, nell'ambito della realizzazione del/i progetti di ricerca industriale si impegnano ad accrescere in maniera indipendente la conoscenza e a migliorare la comprensione e a divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia comunità scientifica e a fornire a Regione Lombardia documentazione a riguardo anche dopo la conclusione del progetto (nel rispetto degli orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01).
ATTIVITA' AMMISSIBILI	Sono previste attività di ricerca industriale così come definite nel Regolamento (UE) n.651/2014 e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa. A tal fine il progetto dovrà svilupparsi nell'Area di Specializzazione della S3 (AdS) <i>Industria della Salute</i> riletta in chiave dei saperi degli ecosistemi sottoelencati considerando la centralità della persona e dei relativi bisogni individuati nella L.r.29/2016 <ul style="list-style-type: none"> - Nutrizione; - Salute e life science; - Cultura e conoscenza; - Connettività e informazione; - Sviluppo sociale.

SPESE AMMISSIBILI	<p>Per l'attività di ricerca industriale finanziata con le risorse regionali, le seguenti spese ammissibili nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) spese di personale (riconosciute mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi, come previsto dall'art. 67 c. 1 lett. B del Reg Gen UE 1303/2013, di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015. In questa voce di costo rientrano i costi per Ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto - ad esclusione dei tirocini/stage. Il personale deve essere effettivamente impiegato nell'operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla suddetta DGR n. X/4664/2015, ossia pari a 35,47 euro per i soggetti Organismi di Ricerca (ivi compresi gli IRCCS); b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) costi indiretti, pari al 15% delle spese di personale nel rispetto dell'art. 68 del Reg. Gen. UE 1303/2013. <p>Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data della presente DGR e non oltre la data di conclusione dei progetti.</p>
PROCEDURA	<p>L'iter prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a cura di Regione, con decreto del dirigente competente, predisposizione di un avviso rivolto agli Istituti IRCCS sottoscrittori al fine di raccogliere le proposte progettuali; b) a cura degli IRCCS sottoscrittori, presentazione a RL di progetti di ricerca industriale da realizzare in collaborazione (complessi); il progetto dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi: descrizione delle modalità di attuazione dell'intervento indicando obiettivi e risultati attesi del progetto, fasi e attività da realizzare, mediante la redazione di un cronoprogramma, articolato in fasi di attività funzionali con indicazione dei relativi tempi di attuazione, localizzazione delle attività previste dall'iniziativa, il ruolo e le attività realizzate da ciascun soggetto, il piano finanziario con la quantificazione delle spese ammissibili per voci di costo; c) a cura di RL, selezione del progetto sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e attribuzione delle risorse regionali al progetto selezionato; d) in esito alla individuazione del progetto selezionato, accettazione da parte degli IRCCS coinvolti mediante sottoscrizione specifica di accordo attuativo.
VALUTAZIONE	<p>I progetti presentati sulla linea A) saranno valutati da Regione Lombardia sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e premialità relativi all'Asse 1 riferiti all'azione 1.1.b.2.2 approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 di Regione</p>

	<p>Lombardia. Nello specifico, la valutazione si concentrerà sui seguenti criteri (per un punteggio totale conseguibile compreso tra 0 e 100):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualità progettuale (Max fino a 55 punti) <ul style="list-style-type: none"> • congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti; (da 0 a 15 punti); • fattibilità della proposta: congruità dei costi e dei tempi di realizzazione; (da 0 a 20punti) • complessità del progetto (multidisciplinarietà e trasversalità). (da 0 a 20 punti) 2. Grado di innovazione dell'operazione (Max fino a 25 punti) <ul style="list-style-type: none"> • rilevanza dell'operazione (impatto potenziale sui mercati e sul sistema della ricerca, avanzamento tecnologico del proponente); (da 0 a 15 punti) • impatto con specifico riferimento alla S3. (da 0 a 10 punti) 3. Impatto sul territorio (Max fino a 20 punti) <ul style="list-style-type: none"> • ricadute positive del progetto sul sistema imprenditoriale regionale, l'ecosistema dell'innovazione della ricerca (da 0 a 15 punti) • potenziamento/rafforzamento del network degli IRCCS con collaborazioni anche internazionali dedicati alla ricerca. (da 0 a 5 punti) <p>TOTALE 100 punti</p> <p>Criteri di premialità (Max fino a 2 punti)</p> <p>Progetto che prevede l'interazione con altri soggetti operanti nel campo della ricerca (Università e Centri di ricerca, Amministrazione centrale e regionale)</p> <p>Per essere ammissibile il progetto dovrà raggiungere almeno 70 punti, al netto del punteggio di premialità.</p> <p>Per la valutazione dei progetti, Regione Lombardia si avvarrà di un nucleo di valutazione appositamente costituito con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione di Regione Lombardia 2020-2022 (D.G.R. n. XI/2796 del 31/01/2020 di aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022</p>
DURATA DEL PROGETTO	24 mesi dalla data di avvio del progetto. Potrà essere valutata una proroga fino a un massimo di sei mesi.
MODALITA' EROGAZIONE	DI 50% a seguito della sottoscrizione dell'Accordo attuativo. 50% a saldo a seguito di conclusione e rendicontazione finale del progetto. In sede di rendicontazione finale si provvederà a verifica l'assenza di altre forme di contribuzione pubblica sulle spese rendicontate.

LINEA B)	UFFICIO UNICO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
	<p>Gli IRCCS presenteranno una proposta progettuale per la costituzione di un ufficio unico per il trasferimento tecnologico. La proposta dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Descrizione dei contenuti dell'attività dell'ufficio; b) Modalità di funzionamento dell'ufficio; c) Localizzazione; d) Modalità di individuazione del personale che dovrà operare nell'ufficio; e) Modalità di rapporti con i singoli IRCCS; f) Spese che si prevedono di sostenere, garanzia di copertura delle stesse attraverso fondi propri degli IRCCS, e durata del progetto. <p>Regione si esprimerà sulla proposta presentata congiuntamente dagli IRCCS in sede di comitato strategico al fine di proporre eventuali miglioramenti con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ricaduta dell'intervento sul territorio lombardo, sostenibilità e possibili sviluppi; b) vantaggi apportati dall'ufficio congiunto ai diversi IRCCS coinvolti; c) possibilità di attivare sinergie con altri soggetti e potenzialità in prospettiva di ottimizzare i risultati conseguibili dal progetto selezionato a valere sulla linea A); d) capacità dell'ufficio unico di trasferimento tecnologico di incrementare l'asset tecnologico (competenze, strumentazione, brevetti...) degli IRCCS coinvolti in particolare per gli ambiti ed ecosistemi individuati in modo da renderli più competitivi a livello internazionale e attrattivi.
DURATA DEL PROGETTO	Massimo 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo attuativo.
ACCORDO ATTUATIVO	A seguito della selezione del progetto di ricerca industriale e definizione del progetto di costituzione dell'ufficio unico di trasferimento tecnologico verrà predisposto l'accordo attuativo con il piano operativo di attuazione dell'accordo quadro. Con tale Accordo saranno definiti tempi e modi di realizzazione delle due linee di attività, le modalità di finanziamento delle stesse, le modalità di rendicontazione nonché le azioni di monitoraggio e promozione dei risultati. L'Accordo verrà sottoscritto da Regione Lombardia e IRCCS con firma digitale.

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

D.g.r. 17 novembre 2020 - n. XI/3836
Interventi a favore del patrimonio scolastico - Piano di bonifica amianto - Approvazione criteri del bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 e con il fondo edilizia scolastica l.r. 19/2007

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e, in particolare:

- la deliberazione consiliare n. XI/64 del 10 luglio 2018 di approvazione del «Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura» che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, la promozione della sicurezza e dell'innovazione nelle strutture scolastiche formative e il finanziamento per la rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e privati;
- la deliberazione consiliare n. XI/538 del 11 giugno 2019 di approvazione degli «Indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 2019/2021»;

Considerato che tra gli indirizzi di carattere specifico della sopra richiamata d.c.r. XI/538/2019 vi è quello relativo all'eliminazione dell'amianto all'interno degli edifici scolastici di proprietà pubblica presenti sul territorio regionale, al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano la scuola, oltre che altri importanti traguardi quali lo sviluppo sostenibile, la promozione e la tutela di una migliore qualità della vita, con particolare riguardo al contesto urbano e all'ambiente;

Considerato che con deliberazione consiliare n. XI/980 del 21 gennaio 2020 è stato approvato l'atto di indirizzi del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che prevede, tra le altre cose, la redazione di un piano per l'amianto;

Dato atto che è stata avviata la procedura di VAS del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e che il documento di scoping del PRGR riporta le azioni che la Regione intende intraprendere per monitorare e ridurre la presenza di amianto in Regione Lombardia;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n° XI/2212 del 8 ottobre 2019 «Interventi a favore del patrimonio scolastico finanziabili con il Fondo edilizia scolastica per l'annualità' 2020 - «Edifici scolastici #amiantozero»;

Visto l'Ordine del Giorno 998 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1032 del 4 maggio 2020 concernente gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici contenenti amianto;

Visto l'Ordine del Giorno 1387 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/1032 del 28 luglio 2020 concernente risorse per la realizzazione di interventi di eliminazione dell'amianto dalle scuole della Lombardia per un importo pari a 8.000.000 di euro;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3531 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4)» dove all'allegato 2 sono state inserite risorse pari a € 8.000.000,00 per Interventi per la rimozione dell'amianto nelle scuole allocate sul Bilancio 2002 da realizzarsi mediante gli strumenti di programmazione ad oggi già disponibili che verranno conseguentemente aggiornati o attraverso altri strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi provvedimenti in relazione alla tipologia di intervento;

Dato atto che la deliberazione di Giunta regionale n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 avente ad oggetto «Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica», ha modificato i relativi allegati di descrizione degli interventi inseriti nel programma e fra questi quello relativo alla rimozione dell'amianto nelle scuole, si sono allocati €1.500.000 sul 2022 e €6.500.000 sul 2023, in coerenza con la proposta di Progetto di Legge «Bilancio di previsione 2021-2023» approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. XI /3747 del 30 ottobre 2020;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», la quale delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia ed in particolare:

- l'art. 7 bis, comma 1, prevede che, al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del

Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali;

- l'art. 7-bis, comma 3-bis, che istituisce il Fondo per l'edilizia scolastica, quale strumento utile per la realizzazione dei sopra citati interventi, nonché per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative per la didattica;

Ritenuto pertanto, in coerenza con gli indirizzi fissati dalla d.c.r. n. XI/538/2019, con gli Ordini del giorno del Consiglio Regionale 998, 1387, la d.g.r. XI/3351, la d.g.r. XI/3749, di individuare fra le tipologie di opere prioritariamente finanziabili nell'annualità 2021, gli interventi finalizzati alla bonifica o alla rimozione dell'amianto dalle scuole, allo smaltimento dello stesso e al conseguente ripristino;

Vista la legge regionale 19/2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» che al comma 1 dell'art. 7 bis prevede che, al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitaria, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali;

Visto il d.lgs. 31 maggio 2011, n. 88 «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», con particolare riferimento all'art. 4, con il quale è stato disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002, assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Premesso che:

- con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)n.25 del 10 agosto 2016 sono state individuate le aree tematiche e gli obiettivi strategici su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, destinando 1,9 miliardi di euro al Piano operativo afferente all'area tematica «Ambiente» e individuando altresì i principi e i criteri di funzionamento e utilizzo delle medesime risorse;
- con delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016 è stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM, nell'ambito del quale è previsto il sotto-piano «Interventi per la tutela del territorio e delle acque» che prevede il finanziamento di interventi prioritari e strategici riguardanti tra l'altro il tema «Bonifiche di aree inquinate»;
- con delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 è stato approvato il secondo Addendum al Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 assegnando ulteriori 749,36 milioni per l'attuazione del sotto-piano «Interventi per la tutela del territorio e delle acque»;
- con il suddetto Addendum, secondo quanto definito dalla successiva delibera CIPE del 21 marzo 2018, si è inteso fra l'altro avviare nell'ambito della linea di azione «Interventi di Bonifica aree inquinate» un Piano nazionale di bonifica da amianto negli edifici pubblici;
- con delibera CIPE n.26 del 28 febbraio 2018 è stato ridefinito il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni, prorogando ai fini dell'attuazione degli interventi il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 6 dicembre 2019 con il quale:

- si procede alla definizione del Piano di bonifica da amianto;
- si stabilisce che con il suddetto Piano saranno finanziati, in particolare, gli interventi di rimozione e smaltimento dello stesso dagli edifici scolastici e ospedalieri di proprietà pubblica;
- si disciplinano i rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione degli interventi di cui al Piano;
- si individua in attuazione della delibera CIPE 11/2018, la Regione Lombardia come soggetto beneficiario delle risorse

assegnate di € 16.754.843,61 nonché Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA), cui spetta tra l'altro il compito di individuare gli interventi da finanziare selezionandoli tra quelli già censiti ovvero mediante la pubblicazione di specifici Bandi;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla redazione del documento concernente la «Programmazione degli interventi di edilizia scolastica - Individuazione delle tipologie di intervento prioritariamente finanziabili e delle modalità di attribuzione delle risorse per il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale, in attuazione comma 1, art. 7 bis della legge 19/2007 - Anno 2021» nel quale vengano definiti prioritari gli interventi finalizzati alla bonifica o alla rimozione dell'amianto dalle scuole, allo smaltimento dello stesso e al conseguente ripristino e vengano definiti i criteri per la redazione del Bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con Fondi FSC 2014-2020 - Piano di bonifica da amianto - e con il Fondo Edilizia Scolastica l.r. 19/2007, mediante l'utilizzo di € 8.000.000 per le opere di rimozione e bonifica, a valere sulle risorse assegnate con decreto direttoriale del MATTM per le quali è in corso di approvazione la richiesta di variazione di bilancio per l'istituzione del relativo capitolo di entrata e di spesa, e di € 8.000.000 per le opere di ripristino, a valere sul cap.14324 Fondo interventi per la ripresa economica - esercizio finanziario 2022 come previsto dalla d.g.r. n. XI/353, che saranno posizionati con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 sulla missione 4 «istruzione e diritto allo studio» e sul programma 03 «edilizia scolastica» in coerenza con quanto approvato nell'Allegato 2 della DGR n.XI/3749 e con la proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2021-2023» approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. XI /3747 del 30 ottobre 2020;

Visto l'art. 28-sexies, comma 3 c)bis della legge regionale n. 34/78 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» che prevede per i finanziamenti destinati all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dai fondi nazionali per lo sviluppo della politica di coesione la non applicazione del limite percentuale al finanziamento regionale commisurato al valore delle opere ammesse a contributo;

Visto il documento Allegato A parte integrante «Programmazione degli interventi di edilizia scolastica - Individuazione delle tipologie di intervento prioritariamente finanziabili e delle modalità di attribuzione delle risorse per il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale, in attuazione comma 1, art. 7 bis della legge 19/2007 - Anno 2021»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale X/5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

Dato atto di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione, tra cui l'emanazione di specifici avvisi per l'assegnazione delle risorse agli Enti locali;

Valutate e fatte proprie le già menzionate considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di individuare fra le tipologie di opere prioritariamente finanziabili nell'annualità 2021, gli interventi finalizzati alla bonifica o alla rimozione dell'amianto dalle scuole, allo smaltimento dello stesso e al conseguente ripristino;

2. di approvare il documento Allegato A parte integrante «Programmazione degli interventi di edilizia scolastica - Individuazione delle tipologie di intervento prioritariamente finanziabili e delle modalità di attribuzione delle risorse per il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale, in attuazione comma 1, art. 7 bis della legge 19/2007 - Anno 2021», nel quale vengono definiti i criteri per la redazione del Bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con Fondi FSC 2014-2020 - Piano di bonifica da amianto - e con il Fondo Edilizia Scolastica L.R. 19/2007;

3. di dare atto che gli interventi del Bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici saranno finanziati con € 8.000.000 per le opere di rimozione e bonifica, a valere sulle risorse assegnate con decreto direttoriale del MATTM per le quali è in corso di approvazione la richiesta di variazione di bilancio per l'istituzione

del relativo capitolo di entrata e di spesa, e € 8.000.000 per le opere di ripristino, a valere sul cap.14324 Fondo interventi per la ripresa economica - esercizio finanziario 2022 come previsto dalla d.g.r. n. XI/353, che saranno posizionati con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 sulla missione 4 «istruzione e diritto allo studio» e sul programma 03 «edilizia scolastica» in coerenza con quanto approvato nell'Allegato 2 della d.g.r. n. XI/3749 e con la proposta di Progetto di Legge «Bilancio di previsione 2021-2023» approvata con deliberazione di Giunta regionale n. XI/3747 del 30 ottobre 2020;

4. di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione, tra cui l'emanazione di specifici avvisi per l'assegnazione delle risorse agli Enti locali;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web www.regione.lombardia.it;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, a cura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

Allegato A

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PRIORITARIAMENTE FINANZIABILI E DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER IL MIGLIORAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE EDILIZIE SCOLASTICHE, DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, IN ATTUAZIONE COMMA 1, ART. 7 BIS DELLA LEGGE 19/2007 – ANNO 2021

1. Premessa e obiettivi generali

Come indicato nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura di cui alla D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo, si individuano la promozione della sicurezza e dell'innovazione nelle strutture scolastiche formative (ECON.0403.85) e il finanziamento per la rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e privati (TER.0903.190);

La legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 inerente le "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" che all'art. 7.bis prevede che per la programmazione di interventi di edilizia scolastica in Regione Lombardia" tramite il Fondo per l'Edilizia Scolastica si individuino annualmente le tipologie di intervento ritenute prioritariamente finanziabili e le modalità di attribuzione delle risorse.

La legge affida questo compito alla Giunta regionale attraverso proprio atto di programmazione in conformità agli indirizzi del Consiglio.

Con Delibera di Consiglio Regionale n° n. XI/538 del 11 giugno 2019 sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione degli interventi a favore del patrimonio scolastico 2019 – 2021. Tra gli indirizzi di carattere specifico della DCR vi è quello relativo all'eliminazione dell'amianto all'interno degli edifici scolastici di proprietà pubblica presenti sul territorio regionale, al fine di garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano la scuola, oltre che altri importanti traguardi quali lo sviluppo sostenibile, la promozione e la tutela di una migliore qualità della vita, con particolare riguardo al contesto urbano e all'ambiente.

Inoltre, l'Ordine del Giorno 998 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/1032 del 4/5/2020 concernente gli interventi per la messa in sicurezza degli edifici contenenti amianto e l'Ordine del Giorno 1387 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/1032 del 28/7/2020 concernente risorse per la realizzazione di interventi di eliminazione dell'amianto dalle scuole della Lombardia per un importo pari a 8.000.000 di euro hanno dato alla Giunta ulteriori indicazioni circa la necessità di intervenire nella rimozione, bonifica e ripristino degli edifici scolastici lombardi anche con risorse del bilancio regionale.

Il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 6 dicembre 2019 ha proceduto alla definizione del "Piano di bonifica da amianto" e ha stabilito di finanziare con il suddetto piano gli interventi di rimozione e smaltimento dello stesso degli edifici scolastici e ospedalieri di proprietà pubblica;

Inoltre, il decreto:

- disciplina i rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione degli interventi di cui al Piano;
- individua in attuazione della delibera CIPE 11/2018, la Regione Lombardia come soggetto beneficiario delle risorse assegnate di € 16.754.843,61 nonché Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA), cui spetta tra l'altro il compito di individuare gli interventi da finanziare selezionandoli tra quelli già censiti ovvero mediante la pubblicazione di specifici Bandi.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3531 del 5/8/2020 avente ad oggetto "Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ((d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4))" dove all'allegato 2 sono state inserite risorse pari a € 8.000.000,00 per Interventi per la rimozione dell'amianto nelle scuole allocate sul Bilancio 2002 da realizzarsi mediante gli strumenti di programmazione ad oggi già disponibili che verranno conseguentemente aggiornati o attraverso altri strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi provvedimenti in relazione alla tipologia di intervento.

La Deliberazione di Giunta Regionale n.XI/3749 del 30/10/2020 avente ad oggetto "Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica", ha modificato i relativi allegati di descrizione degli interventi inseriti nel programma e fra questi quello relativo alla rimozione dell'amianto nelle scuole, si sono allocati €1.500.000 sul 2022 e €6.500.000 sul 2023, in coerenza con la proposta di Progetto di Legge "Bilancio di previsione 2021-2023" approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI /3747 del 30/10/2020.

Si ritiene pertanto di individuare come tipologia prioritaria di intervento per l'anno 2021 l' "Azione 1 – Interventi di rimozione, bonifica e ripristino degli edifici scolastici – Bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con Fondi FSC 2014-2020 – Piano di bonifica da amianto - e con il Fondo Edilizia Scolastica L. R. 19/2007, mediante l'utilizzo di € 8.000.000 per le opere di rimozione e bonifica, a valere sulle risorse assegnate con Decreto Direttoriale del MATTM per le quali è in corso di approvazione la richiesta di variazione di bilancio per l'istituzione del relativo capitolo di entrata e di spesa, e di € 8.000.000 per le opere di ripristino, a valere sul cap.14324 Fondo interventi per la ripresa economica – esercizio finanziario 2022 come previsto dalla DGR n. XI/3531 e che saranno posizionati con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 sulla missione 4 "istruzione e diritto allo studio" e sul programma 03 "edilizia scolastica" in coerenza con quanto approvato nell'Allegato 2 della DGR n.XI/3749 e con la proposta di Progetto di Legge "Bilancio di previsione 2021-2023" approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI /3747 del 30/10/2020.

2. Programmazione degli interventi di edilizia scolastica - Tipologie prioritarie di intervento Anno 2021 e criteri per l'attribuzione delle risorse

2.1 "Azione 1 – Interventi di rimozione, bonifica e ripristino degli edifici scolastici – Bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con Fondi FSC 2014-2020 – Piano di bonifica da amianto - e con il Fondo Edilizia Scolastica L. R. 19/2007"

2.1.2 Criteri per l'attribuzione delle risorse e la redazione del bando

TITOLO	Bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con Fondi FSC 2014-2020 – Piano di bonifica da amianto - e con il Fondo Edilizia Scolastica L. R. 19/2007
FINALITA' E OBIETTIVI	Il Bando si pone l'obiettivo di eliminare la presenza di amianto all'interno degli edifici scolastici di proprietà pubblica presenti sul territorio regionale lombardo, garantendo in tale modo il conseguimento di alcuni importanti obiettivi quali lo sviluppo sostenibile, la promozione e la tutela di una migliore qualità della vita, con particolare riguardo al contesto urbano, all'ambiente e alla tutela della salute della popolazione scolastica.
PRS	Promozione della sicurezza e dell'innovazione nelle strutture scolastiche formative (ECON.0403.85); finanziamento per la rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e privati (TER.0903.190)
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Il bando è rivolto agli Enti pubblici proprietari di edifici scolastici in cui siano presenti dei manufatti contenenti amianto da rimuovere. Gli edifici oggetto degli interventi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; b) scuole dell'infanzia statali e comunali; c) poli per l'infanzia; d) centri di formazione professionale (CFP). <p>Le risorse verranno assegnate in via prioritaria agli interventi sugli edifici destinati alle categorie di cui alle lett. a), b), c). In caso di non completo utilizzo della dotazione finanziaria disponibile, la quota residua verrà destinata a favore della categoria d), seguendo l'ordine di presentazione delle domande.</p>

	<p>Per "poli per l'infanzia", in coerenza con l'art.3 D.lgs. n. 65/2017, s'intendono i poli che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età.</p> <p>Per "centri di formazione professionale" s'intendono gli istituti direttamente gestiti da Comuni, Province o dalla Città Metropolitana di Milano anche mediante loro enti strumentali, accreditati presso la Regione e volti ad assolvere percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (leFP) di competenza regionale, rivolti alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.</p> <p>Gli edifici oggetto degli interventi devono essere iscritti all'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES).</p>
SOGGETTO GESTORE	<p>Il responsabile delle attività di gestione e attuazione del presente bando è il Dirigente della competente Struttura della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA E FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>Le risorse complessivamente disponibili sono pari a € 16.000.000,00 e la spesa prevista trova copertura nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 8.000.000 per le opere di rimozione e bonifica, a valere sulle risorse assegnate con Decreto Direttoriale del MATM per le quali è in corso di approvazione la richiesta di variazione di bilancio per l'istituzione del relativo capitolo di entrata e di spesa; • € 8.000.000,00 per le opere di ripristino a valere sul cap.14324 Fondo interventi per la ripresa economica – esercizio finanziario 2022 come previsto dalla DGR n. XI/3531 e che saranno posizionati con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 sulla missione 4 "istruzione e diritto allo studio" e sul programma 03 "edilizia scolastica" in coerenza con quanto approvato nell'Allegato 2 della DGR n. XI/3749 e con la proposta di Progetto di Legge "Bilancio di previsione 2021-2023" approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. XI /3747 del 30/10/2020.
TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il bando è finanziato congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con risorse FSC 2014-2020, per gli interventi che presentano

	<p>caratteristiche di rimozione e smaltimento dell'amianto. L'agevolazione è nella forma di un contributo a fondo perduto pari al 100% del costo ammesso a finanziamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con risorse autonome di Regione Lombardia, per gli interventi di ripristino/ricostruzione conseguenti alle opere di rimozione dell'amianto. L'agevolazione è nella forma di un contributo a fondo perduto in relazione all'applicazione dell'art.28-sexies, comma 3 c) bis della legge regionale n. 34/78 e s.m.i, a valere sul Fondo per l'Edilizia Scolastica, di cui all'art. 7-bis, comma 3-bis, della l.r. 19/2007 con lo stesso limite percentuale applicato col finanziamento FSC pari al 100% del costo ammesso a finanziamento
<p style="text-align: center;">INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Possono accedere al contributo le tipologie di intervento finalizzate alla rimozione dell'amianto dalle scuole e dalle relative pertinenze, quali, ad esempio, canne fumarie, tubazioni, vasche, rivestimenti, pavimentazioni, coperture, controsoffitti (compresa la rimozione dell'amianto presente nei mastici dei serramenti datati, nelle colle delle pavimentazioni e nelle finiture a pavimento), ecc., le cui spese possono essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.</p> <p>Sono ammissibili i progetti per un valore minimo di intervento pari a euro 50.000,00 e per un valore massimo di intervento di euro 3.000.000.</p> <p>Gli interventi devono riguardare un unico edificio scolastico così come censito all'interno della piattaforma dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica (ARES) ed essere compresi in un <u>progetto unitario, eventualmente ripartito in lotti separati, suddiviso nelle seguenti fasi operative:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • FASE I – Rimozione e bonifica dell'amianto; • FASE II – Ripristino/ricostruzione a seguito della rimozione dell'amianto
<p style="text-align: center;">SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>FASE I – Rimozione e bonifica dell'amianto.</p>

	<p>Per questa fase il contributo è concesso a copertura delle seguenti voci di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lavori di rimozione e bonifica dei manufatti contenenti amianto; b) trasporto e smaltimento amianto; c) spese per l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; d) spese tecniche e di pubblicità entro un massimo cumulabile con la FASE II del 10%, al lordo degli oneri fiscali, delle spese ammissibili riferite alle voci a), b) e c) FASE I e voci f) e g) FASE II, intendendo per spese tecniche quelle elencate nei paragrafi 4.2 e 4.4 delle "Linee Guida per il Beneficiario"; e) IVA relativa alle opere e IVA e Inarcassa per le spese professionali. <p>FASE II – Ripristino/ricostruzione a seguito della rimozione dell'amianto</p> <p>Per questa fase il contributo è concesso a copertura delle seguenti voci di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) lavori di ripristino relativi agli interventi di cui alla lett. a) della FASE I; g) spese per l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; h) spese tecniche e di pubblicità entro un massimo cumulabile con la FASE I del 10%, al lordo degli oneri fiscali, delle spese ammissibili riferite alle voci a), b) e c) FASE I e voci f) e g) FASE II, intendendo per spese tecniche quelle elencate nei paragrafi 4.2 e 4.4 delle "Linee Guida per il Beneficiario"; i) IVA relativa alle opere e IVA e Inarcassa per le spese professionali.
<p style="text-align: center;">TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa a sportello in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, i cui contenuti dovranno essere coerenti con il presente bando. Il bando è rivolto agli Enti pubblici proprietari di edifici scolastici in cui siano presenti dei manufatti contenenti amianto da rimuovere.</p> <p>Gli edifici oggetto degli interventi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; b) scuole dell'infanzia statali e comunali; c) poli per l'infanzia; d) centri di formazione professionale (CFP).

	<p>Le risorse verranno assegnate in via prioritaria agli interventi sugli edifici destinati alle categorie di cui alle lett. a), b), c). In caso di non completo utilizzo della dotazione finanziaria disponibile, la quota residua verrà destinata a favore della categoria d), seguendo l'ordine di presentazione delle domande.</p> <p>Termine per la presentazione delle domande di finanziamento dal 23 novembre 2020, h. 12:00 al 18 gennaio 2021, h. 16:30 Termine iniziale di ammissibilità della spesa: a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. Conclusione delle istruttorie delle domande di contributo e approvazione dell'elenco degli Enti ammissibili a finanziamento: entro il 29/01/2021. Tali termini potranno essere prorogati dal dirigente competente a fronte di motivata proposta dello stesso.</p> <p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un bando attuativo entro 30 giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p>
<p style="text-align: center;">ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>Regione Lombardia, attraverso la struttura organizzativa competente, provvederà alla verifica della documentazione pervenuta. L'istruttoria si svolgerà nelle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verifica di ricevibilità delle domande; 2) verifica di ammissibilità delle domande; 3) approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili a finanziamento. <p>1) Verifica di ricevibilità delle domande</p> <p>La verifica di ricevibilità consiste nella verifica della sottoscrizione della manifestazione di interesse con firma elettronica, da parte del legale rappresentante o da un soggetto autorizzato.</p> <p>2) Verifica di ammissibilità delle domande</p> <p>La verifica di ammissibilità consiste nell'accertamento della coerenza dei contenuti della domanda rispetto agli obiettivi definiti dal bando in coerenza con i criteri del presente Allegato.</p> <p>3) Approvazione dell'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento</p>

	Al termine dell'istruttoria, il Dirigente responsabile, con proprio decreto, procederà all'approvazione dell'elenco delle proposte ritenute ammissibili al finanziamento. Il decreto conterrà l'elenco dei progetti, con l'indicazione – tra questi – dei progetti finanziabili e non finanziabili per esaurimento delle risorse.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	I contributi saranno erogati secondo tempistiche da definire in fase di approvazione del bando attuativo

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

D.g.r. 17 novembre 2020 - n. XI/3849
Definizione dei criteri per la presentazione e la valutazione delle attività di montagna e delle professioni alpine - Triennio 2021-2023 (l.r. 26/2014)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impianistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare l'art. 10, comma 9, che dispone che «La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale e per la promozione e diffusione delle attività e delle professioni inerenti alla montagna»;

Richiamato l'art. 14, comma 2 lettera e) della legge 2 gennaio 1989 n. 6 «Ordinamento delle professioni di guida alpina» ove si stabilisce che spetta al Collegio regionale delle Guide Alpine collaborare con le competenti Autorità regionale e statali ai fini del tracciamento e del mantenimento dei sentieri ed itinerari alpini, delle operazioni di disaggio ed in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2018 n. 64 di approvazione del Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura che, in materia di sport e Tempo libero, con particolare attenzione al risultato atteso Econ. 6.1 prevede il sostegno e la valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive, anche attraverso la messa in atto di attività di formazione, qualificazione e promozione delle professioni sportive della montagna, in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine;

Considerato che Regione Lombardia ha avviato da anni un positivo percorso di condivisione con il Collegio regionale delle Guide alpine, di attività di promozione della montagna e dell'escursionismo e delle attività sportive di montagna (progetti PROMO);

Dato atto che la legge 241/90 prevede all'art. 12 che «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1/2012 ove si dispone che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o Enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Richiamata a tale riguardo la precedente d.g.r. n. XI/380 del 23 luglio 2018 che ha approvato i «Criteri e le modalità a cui regione Lombardia intende attenersi nella valutazione delle proposte progettuali presentati dal Collegio regionale delle Guide alpine e finalizzati alla promozione delle attività della montagna e delle professioni alpine per il triennio 2018-2020»;

Valutata positivamente le iniziative realizzate negli anni 2018, 2019 e 2020, che hanno visto compiersi nel corso di queste tre annualità iniziative promozionali di grande successo rivolte ai cittadini mirate alla conoscenza dell'escursionismo di montagna e delle attività delle Guide Alpine tra cui: Eventi in Piazza Lombardia, mostre fotografiche, escursioni guidate nelle Falesie, in ambiente montano e nelle Foreste regionali, anche specificamente dedicate al personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19, produzione di supporti tecnico/didattici, per un corretto approccio alle attività di montagna anche per divulgare la conoscenza dell'utilizzo dei dispositivi di autosoccorso;

Ritenuto di confermare anche per il triennio 2021-2023 la concessione di un contributo regionale per la promozione delle attività e delle competenze inerenti le professioni alpine della montagna, quali le pratiche sportive outdoor in ambiente montano, l'escursionismo, l'arrampicata e la fruizione in sicurezza dei percorsi escursionistici, attraverso la realizzazione di interventi ed azioni specifiche da parte del Collegio regionale delle Guide alpine;

Ritenuto altresì di prevedere tra le attività da svolgersi da parte del Collegio regionale delle Guide alpine le azioni meglio descritte e declinate nell'allegato A «Criteri e modalità a cui Regione Lombardia intende attenersi nella presentazione e nella valutazione delle proposte di progetti presentati dal Collegio

regionale delle Guide alpine e finalizzati alla promozione delle attività della montagna e delle professioni alpine per il triennio 2021/2023», al punto 5 «Tipologia di interventi», paragrafo parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato di concedere un contributo a sostegno dello svolgimento di tali attività fino ad un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, previa approvazione di un progetto annuale, che sia valutato coerente con i criteri e le modalità inserite all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- il Collegio regionale delle Guide alpine è Ente Pubblico con limiti di competenza territoriale istituito con la legge 2 gennaio 1989 n. 6;
- il contributo regionale previsto dal presente atto è destinato esclusivamente al Collegio regionale delle Guide alpine per le finalità istituzionali di interesse generale di valorizzazione del territorio naturale lombardo e per la promozione dello sport, senza che nemmeno indirettamente siano sostenute attività economiche da parte dello stesso Collegio;
- si esclude che, grazie al contributo in oggetto, vi sia impatto sulla concorrenza tra Stati membri né attrazione di investimenti esteri;
- è palese che gli interventi finanziati da Regione Lombardia, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, sono volti ad incrementare la capacità attrattiva della montagna e media montagna lombarda nonché all'aumento della fruizione dell'escursionismo a fine sportivo e naturalistico e delle attività sportive di montagna anche come buona prassi e miglioramento dello stile di vita, per i cittadini lombardi di tutte le età;

Dato atto che la presente deliberazione assegna contributi regionali a favore di un Ente Pubblico per interventi di finalità istituzionale la cui fruizione è aperta a tutti i cittadini, e che non si finanziino nemmeno indirettamente attività economiche, e che pertanto l'atto non rileva per la disciplina aiuti di Stato e non necessita di valutazione da parte del Comitato di valutazione aiuti di Stato;

Dato atto che gli oneri derivanti dall'erogazione del contributo trovano copertura sul capitolo di bilancio 6.01.104.4240 «Contributi ai Collegi Regionali delle guide alpine e dei maestri di sci per la qualificazione professionale, aggiornamento e specializzazione professionale» del bilancio di previsione 2021/2023 ripartiti come segue:

- Esercizio 2021 : Euro 50.000,00;
- Esercizio 2022: Euro 50.000,00;
- Esercizio 2023 : Euro 50.000,00;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A «Criteri e modalità a cui Regione Lombardia intende attenersi nella presentazione e nella valutazione delle proposte di progetti presentati dal Collegio regionale delle Guide alpine e finalizzati alla promozione delle attività della montagna e delle professioni alpine per il triennio 2021/2023», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che il Collegio regionale delle Guide Alpine dovrà presentare annualmente, secondo le scadenze previste nell'Allegato A, le proposte di progetti, da approvarsi da parte del competente dirigente della Direzione Generale, che dovranno essere coerenti con le tipologie di intervento previsti in Allegato A, e che potranno ricevere un contributo fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023;

3. di stabilire che tale contributo trova copertura sul capitolo 6.01.104.4240 «Contributi ai Collegi Regionali delle guide alpine e dei maestri di sci per la qualificazione professionale, aggiornamento e specializzazione professionale» del bilancio di previsione 2021 - 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che le risorse regionali di cui al punto precedente si renderanno disponibili, così come previsto dalla richiamata d.g.r. 30 ottobre 2020 n. XI/3747, a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio di previsione 2021 - 2023;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale internet istituzionale;

6. di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, nonché gli adempimenti di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO A**CRITERI E MODALITÀ A CUI REGIONE LOMBARDIA INTENDE ATTENERSI NELLA PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTI PRESENTATI DAL COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE E FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA MONTAGNA E DELLE PROFESSIONI ALPINE PER IL TRIENNIO 2021-2023.****1. FINALITÀ**

I presenti criteri si applicano alle proposte di progetti presentati a Regione Lombardia dal Collegio regionale delle guide alpine e finalizzati a promuovere le attività della montagna e delle professioni alpine.

2. CONTESTO

La Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" ed in particolare l'art. 10, comma 9, che dispone "La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale e per la promozione e diffusione delle attività e delle professioni inerenti alla montagna". Tale previsione pone in capo all'Amministrazione regionale la facoltà di provvedere alla promozione delle attività che vengono svolte in montagna e, inoltre, di favorire la conoscenza delle professioni alpine, ovvero delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna.

3. CONTENUTI

Proposte di progetti presentate annualmente dal Collegio regionale delle guide alpine che garantiscano un'attività promozionale nell'ambito delle materie previste dalla Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna".

4. SOGGETTI AMMISSIBILI

Per quanto previsto dal precedente punto 3), le proposte possono essere presentate esclusivamente dal Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia.

5. TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Le proposte progettuali devono essere coerenti con i contenuti delle seguenti azioni prevedendo la realizzazione di uno o più dei relativi interventi:

- a) prevenzione e formazione per il pubblico sul territorio lombardo, presso siti oggetto di attività proprie delle figure professionali alpine (escursionismo, alpinismo, arrampicata, sci-alpinismo, torrentismo, ecc.), anche attraverso lezioni in sito, per un pubblico con un diverso livello di preparazione atletica e tecnica, sulle tecniche e comportamenti di fruizione in sicurezza di sentieri, sentieri attrezzati, vie ferrate, falesie, forre e aree di sci al di fuori delle piste, ghiacciai, ecc. e di gestione di rischio;
- b) prevenzione e formazione mirata rivolta a figure di responsabilità delle associazioni ed organizzazioni sul territorio (es. accompagnatori capi scout, ecc.) per favorire una maggiore preparazione nella gestione delle uscite con bambini e ragazzi, mediante il contributo delle figure professionali alpine;

- c) realizzazione di materiali didattici e divulgativi per promuovere l'attività professionale della Guida Alpina nei vari gradi (Aspirante guida alpina e guida alpina – Maestro di alpinismo) e dell'Accompagnatore di media montagna;
- d) coinvolgimento della rete di ospitalità dei rifugi e delle strutture ricettive di Lombardia nelle attività promozionali;
- e) promozione diretta a sviluppare nell'appassionato e nell'utente frequentatore della montagna comportamenti responsabili, di rispetto della natura, di consapevolezza dei rischi, derivanti da una corretta interazione con l'ambiente montano, da una più approfondita conoscenza della montagna e delle sue caratteristiche, con particolare riferimento all'ambiente montano lombardo;
- f) promozione presso il sistema scolastico delle figure professionali alpine;
- g) promozione della conoscenza dell'escursionismo sportivo in ambiente montano e alpino rivolti ad adulti, giovani e minori in età scolastica, anche attraverso iniziative presso il pubblico e le scuole e visite escursionistiche sportive guidate da figure professionali alpine;
- h) diffusione della cultura alpinistica mediante la distribuzione dei supporti tecnico/didattici della cultura della montagna e di un corretto approccio alle attività tipiche dell'alpinismo e dell'escursionismo atti a migliorare il livello di autoprotezione;
- i) comunicazione e promozione degli eventi organizzati tramite mass media, web, social networks (obbligatorio per qualsiasi azione ammessa);
- j) realizzazione di strumenti innovativi, quali applicazioni informatiche, sistemi di connessione digitale, con carattere informativo/divulgativo finalizzati a rendere più accessibili le informazioni relative alla montagna e alla sua frequentazione;
- k) realizzazione e/o partecipazione ad eventi pubblici o eventi di piazza, convegni, seminari, mostre, aventi scopo promozionale della cultura della montagna e/o delle professioni alpinistiche (guide alpine/accompagnatori di media montagna);
- l) valorizzazione dei giovani per l'avvicinamento alla professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna anche con l'utilizzo di piattaforme per videoconferenze;
- m) collaborazione con Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF).

6. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLE INIZIATIVE PRESENTATE E COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Il contributo assegnato alle iniziative presentate non può superare il 70% del totale delle spese ammissibili.

Per il triennio 2021 - 2023 il contributo massimo erogabile è fissato in euro 50.000,00/anno, con riferimento alle azioni individuate nel precedente punto 5 "tipologia di interventi".

Le proposte dovranno prevedere il cofinanziamento del soggetto proponente, anche attraverso la valorizzazione dell'attività svolta dal personale del collegio e dagli iscritti al collegio nonché dei mezzi messi a disposizione dal collegio stesso.

7. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

Presentazione delle proposte da parte del Collegio regionale delle guide alpine	Entro il 30 aprile di ciascun anno per le annualità 2021 2022 e 2023
---	--

Approvazione del PROMO Guide Alpine	Con Decreto dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta da parte del Collegio
Erogazione del contributo	Il contributo sarà erogato: <ul style="list-style-type: none">- 40% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto;- 60% entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

8. SPESE

A. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente e oggettivamente correlate alla realizzazione delle iniziative proposte, sostenute dal soggetto proponente e descritte in modo analitico per ogni singola voce.

B. Spese non ammissibili

Si indica di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune voci di spesa che non saranno considerate valide:

- acquisto di beni durevoli;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle iniziative proposte;
- premi in denaro, borse di studio e viaggi di studio e/o "premio";
- spese generali di funzionamento del Collegio regionale delle Guide alpine (ad esempio canoni di locazione, oneri condominiali ordinari e straordinari, etc.);
- spese espresse in maniera generica;
- spese antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

9. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta deve essere obbligatoriamente redatta inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it su carta intestata del soggetto richiedente, e sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, il quale, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, fornisce e dichiara veritiere le informazioni e le dichiarazioni rese. La proposta dovrà pervenire a Regione Lombardia entro il 30 aprile di ogni anno. La proposta dovrà esplicitare:

- obiettivi generali e specifici;
- cronoprogramma dell'iniziativa;
- numero e qualifica delle risorse umane coinvolte;
- tipologia e numero stimato dei destinatari delle iniziative e risultati da raggiungere;
- il costo complessivo stimato dell'iniziativa, con relativa descrizione analitica delle voci di spesa previste;
- le eventuali entrate previste da parte di soggetti pubblici (con esclusione delle risorse chieste a Regione Lombardia) e privati;
- l'entità economica del contributo richiesto a Regione Lombardia.

10. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE E RELATIVE TEMPISTICHE

Il progetto viene approvato con decreto del dirigente competente, nei limiti della disponibilità sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi di competenza, previa istruttoria da parte degli uffici della Direzione Generale competente finalizzata alla verifica della coerenza dei contenuti del progetto rispetto alle previsioni di cui al punto 5.

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta gli uffici della Direzione Generale competente provvedono alla propria istruttoria. Eventuali richieste di chiarimenti o documentazione integrativa al proponente, interrompono il termine dei 30 giorni.

La quota di contributo spettante a titolo di acconto verrà liquidata entro 30 giorni dall'approvazione del progetto.

Il saldo del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale.

Il termine si interrompe in caso di richieste di chiarimenti o documentazione integrativa da parte della Direzione competente.

11. RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI SVOLTE, DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il soggetto proponente dovrà presentare a Regione Lombardia, entro il 30 novembre di ogni anno (2021-2022-2023), la comunicazione di fine attività allegando la seguente documentazione:

- relazione finale dettagliata, coerente con quanto richiesto al punto 9);
- dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o da suo delegato, corredata da fotocopia di documento di identità, avente ad oggetto l'elenco dettagliato delle spese sostenute per l'intera realizzazione dell'iniziativa, nonché delle eventuali entrate realizzate o comunque accertate;
- altri eventuali documenti e materiali che saranno indicati nei singoli atti di accettazione delle iniziative proposte.

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario del contributo.

Saranno inoltre considerati ammissibili i soli pagamenti effettuati per il tramite di bonifico bancario ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; non saranno accettati in nessun caso i pagamenti in contanti e/o tramite compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, servizi, etc.) e qualsiasi forma di autofatturazione.

La richiesta, con regolare documentazione allegata, deve pervenire a Regione Lombardia, pena la decadenza, entro i termini fissati dal decreto dirigenziale di approvazione del Promo Guide alpine. Farà fede esclusivamente la data registrata dal protocollo regionale. Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione presentata stabilendo un termine entro il quale il soggetto beneficiario dovrà far pervenire quanto richiesto, a pena di decadenza.

Qualora a consuntivo i costi totali per la realizzazione del progetto risultassero inferiori a quanto dichiarato nella richiesta iniziale, l'entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta, sulla base della percentuale definita in fase di assegnazione. In ogni caso, l'entità del contributo liquidato non potrà essere superiore:

- al contributo assegnato;
- al totale delle spese ammesse

12. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) realizzare l'iniziativa secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo. Nel solo caso di modifica sostanziale di fattori costitutivi dell'intervento, dovuta a cause oggettive di forza maggiore, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione (entro massimo 10 giorni dal verificarsi delle condizioni che hanno determinato tali variazioni) mediante nota formale indirizzata a Regione Lombardia, che si riserverà di effettuare le opportune valutazioni a riguardo;
- b) concordare con Regione Lombardia le iniziative di comunicazione riguardanti le azioni oggetto di contributo ed esporre il logo regionale su tutti i relativi materiali e strumenti di comunicazione e informazione, per garantire la visibilità istituzionale di Regione Lombardia;
- c) rispettare, nell'acquisizione dei beni e servizi oggetto di rendicontazione, la normativa in materia di contratti pubblici, salvo casi di esonero che dovranno essere adeguatamente motivati;
- d) trasmettere nei termini previsti la documentazione di rendicontazione di cui al paragrafo 11, fatta salva una sola richiesta di proroga per cause eccezionali, motivate e documentate, non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, che può essere concessa dal Dirigente competente nella misura massima di 60 giorni;
- e) conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno 3 (tre) anni

D.g.r. 17 novembre 2020 - n. XI/3852

Affuazione del Protocollo d'intesa approvato con d.g.r.n. 2710 del 23 dicembre 2019 tra Regione Lombardia, i comuni affidanti i servizi di trasporto pubblico locale con modello gross cost, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine, delle associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V. A.S.S.T.R.A e A.G.E.N.S. nonché delle aziende Trenord s.r.l. e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. - Anno 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
- la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 «Compensazioni di servizio pubblico»;
- Richiamata la l.r. 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti» ed in particolare l'art. 45, comma 3, che prevede che, sulla base di specifici accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine e delle aziende o loro associazioni, al fine di garantire l'incremento della tutela del bene della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze dell'ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale; l'art. 15 «Sistema di monitoraggio», comma 3 che prevede che alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, la Regione, le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e l'ente di cui all'articolo 40, sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio;

Considerato che il «PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, I COMUNI AFFIDANTI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON MODELLO GROSS COST, I RAPPRESENTANTI DEI CORPI DELLE FORZE DELL'ORDINE, DELLE ASSOCIAZIONI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE DELLA LOMBARDIA A.N.A.V. A.S.S.T.R.A E A.G.E.N.S. NONCHÉ DELLE AZIENDE TRENORD S.R.L. E NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.» (di seguito «Protocollo») approvato con d.g.r.n. 2710 del 23 dicembre 2019 e - a causa delle misure urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID-19 - sottoscritto digitalmente dagli Assessori regionali alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile e alla Sicurezza e dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine e dato per approvato dai Comuni affidanti i servizi di trasporto pubblico locale con modello gross cost, dalle associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V., A.S.S.T.R.A E A.G.E.N.S. nonché dalle aziende Trenord s.r.l. e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. alla ricezione della comunicazione prot. reg. n. S1.2020.0017057 del 10 luglio 2020 con cui sono stati trasmessi i predetti protocolli firmati digitalmente:

- definisce le modalità e le condizioni per consentire la circolazione a titolo gratuito a tutti gli agenti e ufficiali delle Forze dell'Ordine di cui all'art. 57 del codice di procedura penale - cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza - sui servizi ferroviari regionali, automobilistici, impianti fissi e a guida vincolata di trasporto pubblico locale e di navigazione di linea sul lago d'Iseo, per le relazioni comprese nell'ambito di applicazione della tariffa della Regione Lombardia;
- stabilisce il riconoscimento alle aziende della valorizzazione delle agevolazioni per le Forze dell'Ordine per un importo massimo di 6.100.000,00 euro annui;
- stabilisce che la valorizzazione economica, per ciascuna annualità, e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di maggior sicurezza oggetto del protocollo d'intesa siano effettuate, tenendo conto degli esiti della ricognizione sull'utilizzo dei mezzi di trasporto che sarà effettuata da parte dei diversi appartenenti alle forze dell'ordine, sulla base di una griglia per la raccolta di dati strutturati (es. numero di persone, tratte percorse, tipologie di mezzi utilizzati), compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale;

- ha validità dal 1 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020;

Vista la d.g.r.n. 2417 del 11 novembre 2019 che riconosce alle aziende di trasporto e agli Enti locali titolari di introito da tariffa il valore di 6.100.000,00 euro per l'anno 2019, ritenuto congruo sulla base degli esiti della ricognizione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, a titolo di valorizzazione economica per la circolazione a titolo gratuito di tutti gli agenti e ufficiali delle Forze dell'Ordine di cui all'art. 57 del codice di procedura penale - cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza - sui servizi ferroviari regionali, automobilistici, impianti fissi e a guida vincolata di trasporto pubblico locale e di navigazione di linea sul lago d'Iseo per le relazioni comprese nell'ambito di applicazione della tariffa della Regione Lombardia;

Vista altresì la d.g.r.n. 2712 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto il «PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, I RAPPRESENTANTI DEI CORPI DELLE FORZE ARMATE E DELL'AZIENDA TRENORD S.R.L.» sottoscritto digitalmente - a causa delle misure urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19 - dall'Assessore regionale Claudia Maria Terzi e dai rappresentanti delle Forze Armate e dato per approvato da Trenord alla ricezione della comunicazione prot. reg. n. S1.2020.0011943 del 11 maggio 2020 con cui sono stati trasmessi i predetti protocolli firmati digitalmente - che al punto 3 del dispositivo prevede di dare atto che il riconoscimento della valorizzazione delle agevolazioni a favore delle Forze Armate è ricompreso nella quota annuale di valorizzazione assegnata con delibera della Giunta Regionale al servizio ferroviario regionale in attuazione del Protocollo d'Intesa vigente per l'anno 2020 tra Regione Lombardia, i Comuni affidanti i servizi di trasporto pubblico locale con modello gross cost, rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine - Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria - rappresentanti delle Associazioni di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia A.N.A.V., A.S.S.T.R.A e A.G.E.N.S., Trenord S.R.L. e Navigazione Lago d'Iseo S.R.L.;

Considerato che è stata attivata anche per l'anno 2020 la ricognizione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte degli appartenenti alle Forze dell'Ordine;

Verificato, sulla base della ricognizione effettuata, conseguentemente che l'importo massimo della valorizzazione fissato dal Protocollo in 6.100.000,00 euro è da ritenersi congruo anche per l'anno 2020;

Ritenuto, pertanto, di riconoscere a titolo di valorizzazione economica per l'anno 2020 il valore di 6.100.000,00 euro, da ripartire tra le tipologie di servizi, con riferimento all'anno 2020 secondo gli importi riportati nel Protocollo e precisamente:

- per i servizi urbani: 1.834.150,72 euro per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale;
- per i servizi interurbani: 2.111.071,83 per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale;
- per i servizi di navigazione del Lago d'Iseo: 5.059,04 euro per il tramite dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;
- per il servizio ferroviario regionale: 2.149.718,41 euro per Trenord s.r.l.;

Dato atto che alla data di approvazione del presente provvedimento risultano ancora incompleti i caricamenti dei dati di monitoraggio nel sistema informativo regionale «TPLombardia» per l'anno 2019 da parte di alcuni gestori ed enti nonostante i solleciti inviati da parte degli uffici regionali competenti;

Ritenuto altresì di stabilire, con riferimento all'anno 2020, che le risorse sopra indicate siano erogate da Regione Lombardia:

1. agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale, sulla base delle percorrenze annuali consolidate (km) risultanti dal sistema informativo regionale «TPLombardia», al netto dei moltiplicatori convenzionali, per tutti gli affidamenti vigenti presenti nel medesimo applicativo regionale, con le seguenti modalità:
 - 1.1 liquidazione della quota pari al 98% della valorizzazione economica, entro il 31 dicembre 2020, adottando i valori delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2019 risultanti dalla banca dati «TPLombardia» alla data del 31 ottobre 2020;
 - 1.2 liquidazione del saldo pari al 2% entro il 31 dicembre 2021, sulla base delle percorrenze annuali consolidate

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

(km) per l'anno 2020 risultanti dalla banca dati «TPLombardia», alla data del 31 ottobre 2021;

2. a Trenord s.r.l. relativamente alla quota della valorizzazione spettante per il servizio ferroviario regionale, a seguito della verifica del corretto adempimento, da parte dell'azienda medesima, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale «TPLombardia» secondo le indicazioni ricevute dai competenti uffici regionali, con pagamento della quota pari al 100% a seguito della determinazione delle quote di cui al precedente punto 1.1 ed entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;
3. all'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro con liquidazione della quota pari al 100% entro il 31 dicembre 2020;

Ritenuto inoltre di stabilire, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 c. 3 della l.r. 6/2012, che le Agenzie di Bacino per il TPL e l'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, sospendano la liquidazione, della spettante quota erogata da Regione, alle aziende affidatarie e ai comuni con regime di affidamento in gross cost nei casi comunicati da Regione Lombardia relativi al non corretto adempimento, da parte delle aziende e degli enti con regime di affidamento in gross cost medesimi, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale «TPLombardia» secondo le indicazioni ricevute dagli uffici regionali e in ogni caso sino al completamento degli adempimenti previsti da Regione Lombardia;

Ritenuto che le risorse di cui al presente provvedimento rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e che gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al sopra citato Regolamento e ove applicabili le disposizioni di cui alla Delibera n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, fatta salva per gli enti la possibilità di verificare il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH;

Dato atto che gli impegni finanziari a carico di Regione Lombardia trovano copertura a valere sui capitoli:

- 10.02.104.8672, a favore di Trenord s.r.l., per € 2.149.718,41 nell'esercizio 2020 del Bilancio pluriennale 2020 - 2022;
- 10.02.103.8021, a favore delle Agenzie di Bacino per il TPL e l'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, per € 3.871.377,14 nell'esercizio 2020 e per € 78.904,45 nell'esercizio 2021 del Bilancio pluriennale 2020 - 2022;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconoscere, in attuazione dei Protocollo d'Intesa di cui alle dd.gg.rr. n. 2710 del 23 dicembre 2019 e n. 2712 del 23 dicembre 2019, agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale e dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro nonché a Trenord s.r.l., la valorizzazione economica pari a 6.100.000,00 euro per l'anno 2020;

2. di stabilire che l'importo di 6.100.000,00 euro è ripartito tra le tipologie di servizi con le seguenti modalità:

- a) per i servizi urbani: 1.834.150,72 euro per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale;
- b) per i servizi interurbani: 2.111.071,83 per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale;
- c) per i servizi di navigazione del Lago d'Iseo: 5.059,04 euro per il tramite dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;
- d) per il servizio ferroviario regionale: 2.149.718,41 euro per Trenord s.r.l.;

3. di stabilire con riferimento all'anno 2020, che le risorse sopra indicate siano erogate da Regione Lombardia:

- a) agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie di Bacino di Trasporto Pubblico Locale, sulla base delle percorrenze annuali consolidate (km) risultanti dalla banca dati regionale «TPLombardia», al netto dei moltiplicatori convenzionali, per tutti gli affidamenti vigenti presenti nel medesimo applicativo regionale, con le seguenti modalità:

a.1) liquidazione della quota pari al 98% della valorizzazione economica, entro il 31 dicembre 2020, adottando i valori delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2019 risultanti dalla banca dati «TPLombardia» alla data del 31 ottobre 2020;

a.2) liquidazione del saldo pari al 2% entro il 31 dicembre 2021, sulla base delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2020 risultanti dalla banca dati «TPLombardia», alla data del 31 ottobre 2021;

b) a Trenord s.r.l. relativamente alla quota della valorizzazione spettante per il servizio ferroviario regionale, a seguito della verifica del corretto adempimento, da parte dell'azienda medesima, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale «TPLombardia» secondo le indicazioni ricevute dai competenti uffici regionali, con pagamento della quota pari al 100% a seguito della determinazione delle quote di cui al precedente punto a.1 ed entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;

c) all'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro con liquidazione della quota pari al 100% entro il 31 dicembre 2020;

4. di stabilire, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 c. 3 della l.r. 6/2012, che le Agenzie di Bacino per il TPL e l'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, sospendano la liquidazione, della spettante quota erogata da Regione, alle aziende affidatarie e ai comuni con regime di affidamento in gross cost nei casi comunicati da Regione Lombardia relativi al non corretto adempimento, da parte delle aziende e degli enti con regime di affidamento in gross cost medesimi, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale «TPLombardia» secondo le indicazioni ricevute dagli uffici regionali e in ogni caso sino al completamento degli adempimenti previsti da Regione Lombardia;

5. di riconoscere che le risorse di cui al presente provvedimento rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) e che gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al sopra citato Regolamento e ove applicabili le disposizioni di cui alla delibera n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, fatta salva per gli enti la possibilità di verificare il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH;

6. di stabilire che gli impegni finanziari per la valorizzazione economica relativa all'anno 2020 a carico di Regione Lombardia trovano copertura a valere sui capitoli:

- 10.02.104.8672, a favore di Trenord s.r.l., per € 2.149.718,41 nell'esercizio 2020 del Bilancio pluriennale 2020 - 2022;
- 10.02.103.8021, a favore delle Agenzie di Bacino per il TPL e l'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, per € 3.871.377,14 nell'esercizio 2020 e per € 78.904,45 nell'esercizio 2021 del Bilancio pluriennale 2020 - 2022;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/13, sul sito di Regione Lombardia nella sezione «Amministrazione trasparente».

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 17 novembre 2020 - n. XI/3855**Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Seconda programmazione economico-finanziaria 2020**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Vista la legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, ed in particolare gli artt. 1bis e 1quater che deroga al principio di competenza finanziaria rinforzata per le spese di investimento finanziate da debito;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Visto il r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1, e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2: «Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;
- 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Richiamato in particolare l'art. 15 del r.r. 2/2012, che definisce le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi di bonifica;

Vista la delibera di Giunta regionale XI/3340 del 6 luglio 2020 avente ad oggetto: «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e di prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti - prima Programmazione economico-finanziaria 2020»;

Vista la proposta del secondo programma degli interventi 2020, di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, indicante l'ente beneficiario, il sito di intervento, l'importo dei finanziamenti per l'esercizio 2020 che prevede un totale pari a 1.385.994,48 euro;

Dato atto delle verifiche tecniche da parte degli uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima;

Dato atto che l'importo totale di cui sopra, trova copertura sui capitoli di Bilancio:

- 9.1.203.11502 per la quota pari a 911.468,78 euro «Contributi in capitale alle amministrazioni locali per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati», che presenta disponibilità di competenza e di cassa; ANNUALITA' 2020;
- 9.03.203.10755 per la quota pari a 474.525,70 euro «Fondo regionale per interventi di bonifica ambientale»; ANNUALITA' 2020;

Valutata la necessità, supportata dal rischio per l'ambiente che i siti individuati, di cui all'allegato 1 al presente atto rappresentano, nel rispetto dei criteri di cui alla d.c.r. 701/2008 di approvazione del Piano regionale stralcio di bonifica delle aree contaminate, di approvare la seconda programmazione economico-finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 11 del r.r. n. 2/2012, prevista per l'esercizio finanziario 2020 a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica, in danno dei soggetti obbligati»;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima, l'assunzione degli atti di impegno finanziario-contabile,

da parte del Dirigente competente, alla verifica della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'accesso ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante, ovvero nel rispetto dei requisiti di legge;

Atteso che la presente deliberazione rientra tra i risultati attesi dal P.R.S.: Area territoriale - Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» - Risultato 187 Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, la seconda programmazione economico-finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 11 del r.r. n. 2/2012 per l'esercizio finanziario 2020, per la realizzazione ex officio da parte dei Comuni degli interventi di bonifica di siti inquinati, in danno ai soggetti obbligati/interessati, così come indicato nell'allegata relazione (Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che il totale degli impegni di spesa previsti per l'annualità 2020, di cui all'allegato 1 è pari a 1.385.994,48 euro, che trova copertura sui capitoli di Bilancio:

- 9.1.203.11502 per la quota pari a 911.468,78 euro «Contributi in capitale alle amministrazioni locali per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati», che presenta disponibilità di competenza e di cassa; ANNUALITA' 2020;
- 9.03.203.10755 per la quota pari a 474.525,70 euro «Fondo regionale per interventi di bonifica ambientale»; ANNUALITA' 2020;

3. di subordinare i provvedimenti di impegno finanziario-contabile, da parte del Dirigente competente, alla verifica dei presupposti e delle condizioni per l'accesso ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante, ovvero nel rispetto dei requisiti di legge;

4. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia ai sensi del d.lgs. 33/2013 a cura del dirigente competente.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

Allegato n. 1

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 250 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152 – SECONDA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2020.

1 - PREMESSA

Ai fini della concessione di contributi regionali ai Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione di interventi di bonifica, si dispone un secondo programma economico-finanziario degli interventi sui siti contaminati presenti sul territorio regionale, in applicazione dei criteri di priorità di cui alla d.c.r. 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

L'ammissibilità al finanziamento di un sito contaminato incluso negli elenchi di priorità e relativo alla caratterizzazione, analisi di rischio, progettazione dell'intervento di bonifica e relativi interventi è valutata in relazione a:

- rispetto delle condizioni per l'accesso ai contributi regionali previste dal regolamento regionale 2/2012;
- stato di avanzamento del procedimento di bonifica, con la possibilità di finanziare la progettazione o la realizzazione dell'intervento di bonifica in presenza di progetto già approvato;
- fattibilità economica degli interventi rispetto alle previsioni del bilancio regionale.

Tra le priorità di finanziamento che vengono considerate nella programmazione finanziaria per gli interventi a favore delle Amministrazioni locali per la realizzazione *ex officio* degli interventi di bonifica, ci sono il completamento e/o l'avanzamento delle operazioni già avviate e oggetto di precedenti finanziamenti deliberati dalla Giunta regionale.

Sulla base delle istanze di finanziamento pervenute e delle relative valutazioni effettuate nella fase istruttoria, vengono di seguito specificati gli interventi da finanziare con l'indicazione delle risorse necessarie per l'attuazione degli stessi.

2 - SECONDO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L' ANNO 2020

- **Comune di San Giuliano Milanese (MI) - Interventi di caratterizzazione del sito inquinato "Ca' del Lambro".**

Il sito denominato "Ca' del Lambro" sito in Comune di San Giuliano Milanese è confinante con la porzione dell'area sita nel Comune di Mediglia costituita da un'un'ansa del Lambro riempita di rifiuti industriali, in parte in area demaniale e in parte in area privata.

L'intervento è operato dal Comune che agisce *ex officio*.

Con nota del 22 maggio 2019, prot. n. 20479, con oggetto: "Richiesta di indagine preliminare per verificare l'eventuale contaminazione dei terreni ai sensi dell'art. 242 del d. lgs n. 152/2006. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990.", l'Amministrazione comunale ha dato avvio al procedimento di redazione delle indagini propedeutiche alla redazione del piano di caratterizzazione del sito, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A seguito dell'inosservanza al suddetto avvio del procedimento, l'Amministrazione comunale ha preso atto che i proprietari del sito non conoscono o non intendono comunicare l'esistenza di un soggetto interessato alla bonifica ai sensi dall'art. 2 comma 2 del Regolamento regionale n. 2/2012, né hanno dimostrato alcuna intenzione di procedere direttamente a porre in essere alcuna azione nel procedimento, quindi, vi è l'obbligo del Comune di intervenire in via sostitutiva ai necessari adempimenti ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006.

Pertanto, con Determinazione n. 464 del 06 luglio 2020 il Comune ha affidato l'incarico a soggetto esterno per le seguenti attività:

- a) redazione del Piano di Caratterizzazione del sito inquinato "Cà del Lambro" (sito id anagrafe regionale: 115, piano regionale delle bonifiche approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014), comprensivo di computo metrico estimativo e specifiche tecniche per l'esecuzione delle indagini caratterizzazione. La redazione delle integrazioni del Piano di Caratterizzazione è comprensiva, altresì, di eventuali modifiche al Piano stesso richieste dagli enti in sede di procedimento di approvazione dello stesso piano.
- b) direzione dei lavori di caratterizzazione (ai sensi del D. Lgs. 50/16), la contabilità dei lavori incluso il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati coinvolti.
- c) elaborazione dei risultati della caratterizzazione e la redazione della relazione sulle risultanze delle indagini, necessaria ai fini dei successivi passaggi nell'ambito del procedimento di bonifica del sito,

che prevede un QTE pari a € 16.494,48, con un cronoprogramma previsto di giorni 52, per l'attuazione delle attività.

Il finanziamento riconosciuto al Comune di San Giuliano Milanese, che agisce *ex officio*, riguarda la caratterizzazione del sito attraverso la redazione e l'esecuzione del Piano della caratterizzazione, di cui al comma 3 dell'art. 242 del d.lgs 152/2006, per un totale di **16.494,48 euro**.

- **Comune di San Martino dall'Argine (MN) - Interventi di bonifica/messa in sicurezza dell'area Ex Gerelli.**

La DGR n. XI/2421 del 11 novembre 2019 avente ad oggetto "Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Programmazione economico-finanziaria 2019", ed in particolare l'allegata Tabella 1, ha assegnato al Comune di San Martino dall'Argine (MN) il contributo di € 298.500, quale prima quota del quadro economico generale, per il completamento degli interventi ambientali da porre in essere nell'area dismessa ex insediamento Gerelli Metalli, fermo restando la facoltà dell'Ente finanziatore di assegnare con successive quote a valere sugli esercizi finanziari, la copertura del quadro economico generale, subordinatamente all'approvazione del progetto di bonifica a cura del Comune di San Martino dall'Argine e della programmazione economico finanziaria.

In data 23 ottobre 2020 è stato redatto il nuovo progetto esecutivo dei lavori di bonifica denominato "BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX GERELLI" IN SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN) – PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA TERRENI", in recepimento delle prescrizioni degli Enti coinvolti nella conferenza di servizi del 28 aprile 2020.

Il progetto di cui sopra è stato validato dal RUP in data 28 ottobre 2020 ed approvato con D.G. n. 76/2020, del 29 ottobre 2020, con un QTE aggiornato pari a € 1.548.000,00, con le seguenti attività principali:

- l'asportazione dei terreni contaminati/rifiuti interrati rivenuti in fase di caratterizzazione mediante loro scavo e carico diretto per il conferimento verso impianti esterni autorizzati.
- la rimozione dei rifiuti contenenti frammenti di cemento amianto, con scavo selettivo e la cernita per rimuovere e gestire separatamente tali frammenti e, quindi, ottimizzare il flusso degli smaltimenti anche in termini di costi.
- contraddittorio con gli Enti competenti alla verifica sui fondi scavo/pareti del raggiungimento degli obiettivi di bonifica (CSC per siti a destinazione d'uso industriale/commerciale).

- riempimento degli scavi eseguiti con materiale esterno certificato per il ripristino dell'originale piano campagna.
- monitoraggi periodici sull'aria e sulle acque di falda nel corso della durata delle attività.

Il cronoprogramma presentato a corredo del progetto prevede la conclusione delle attività in 140 giorni dall'inizio del cantiere, entro l'anno 2021.

La domanda di contributo ai sensi del r.r. 2/2012, presentata dal Comune di San Martino dall'Argine, pari a € 1.249.500,00 (€ 1.548.000,00 dedotta la prima quota di € 298.500,00) costituisce l'integrazione della precedente domanda, per le spese da sostenere dal Comune di San Martino dall'Argine al fine di consentire il proseguimento dell'iter ambientale (già avviato da oltre un decennio) per l'area ex Gerelli per addivenire alla bonifica della stessa e, quindi, alla restituzione alla fruibilità della stessa.

Il finanziamento riconosciuto al Comune di San Martino dall'Argine, che agisce *ex officio*, per la realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza, di cui al comma 7 dell'art. 242 del d.lgs 152/2006, è pari a **1.249.500,00 euro**.

- **Comune di Verdellino (BG) - Interventi sul sito della Soc. Cds di Zoboli Renzo, ubicato in Verdellino alla Via Lisbona, 20.**

Le operazioni di M.I.S.E., realizzate dalla pubblica Amministrazione in via sostitutiva presso lo stabilimento di proprietà della Soc. Cds. Zoboli, posta nel comune di Verdellino – BG, in via Lisbona,20, nelle more dell'inizio degli interventi di Bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i., di cui al Progetto Operativo per conto di Regione Lombardia, devono essere mantenute attraverso le attività di detossificazione.

Al fine di impegnare le somme necessarie ad affidare gli incarichi per l'effettuazione degli interventi nell'anno 2021, i costi da sostenere, che oltre agli interventi di detossificazione, dovranno comprendere anche le operazioni di spurgo e successivo campionamento delle acque sotterranee, l'effettuazione delle analisi chimiche da parte di ARPA, oltre ai costi necessari per il pagamento delle bollette relative alle utenze acqua ed energia elettrica.

I costi di cui sopra, ammontano complessivamente a 120.000,00 euro.

Il finanziamento riconosciuto al Comune di Verdellino, che agisce *ex officio*, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di cui al comma 3 dell'art. 242 del d.lgs 152/2006, è pari a **120.000,00 euro**.

* * *

L'assunzione degli impegni di spesa di cui alla presente programmazione finanziaria 2020 per un totale pari a **1.385.994,48 euro**, trovano copertura sui capitoli di Bilancio:

- **9.1.203.11502** per la quota pari a **911.468,78 euro** "Contributi in capitale alle amministrazioni locali per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati", che presenta disponibilità di competenza e di cassa; ANNUALITA' 2020;
- **9.03.203.10755** per la quota pari a **474.525,70 euro** "Fondo regionale per interventi di bonifica ambientale"; ANNUALITA' 2020;

come evidenziato nella successiva tabella riassuntiva.

I provvedimenti di impegno e l'erogazione dei fondi impegnati verranno assunti con atto dirigenziale secondo i disposti di legge.

R.R. 2/2012- SECONDA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - 2020			
Comune	2020	Area	intervento
San Giuliano Milanese	€ 16.494,48	sito Cà del Lambro	redazione ed esecuzione caratterizzazione ambientale
San Martino dall'Argine	€ 1.249.500,00	Area ex Gerelli Metalli	esecuzione degli interventi di bonifica
Verdellino	€ 120.000,00	Area CDS di Zoboli Renzo	proseguimento interventi di MISE
Totale finanziamenti	€ 1.385.994,48		
capitolo 10755	€ 474.525,70	Cap. extraregionali	
capitolo 11502	€ 911.468,78	Cap. ecotassa	
totale fondi	€ 1.385.994,48		

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE
Elisabetta Confalonieri

D.g.r. 17 novembre 2020 - n. XI/3873**Modifica d.g.r. n. XI/3761 del 3 novembre 2020 disposizioni attuative della misura «Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi» campagna 2020/2021 - Regolamento (UE) 1308/2013 programmi di sostegno del settore vitivinicolo**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 relativo a «OCM Vino - Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
- il decreto direttoriale del MIPAAF n. 9193815 del 30 settembre 2020 avente per oggetto «OCM Vino - Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2019/2020». Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019», disponibili sui siti www.politicheagricole.gov.it (sezione GARE) e www.regione.lombardia.it (sezione BANDI);

che danno facoltà alle Regioni di:

- di individuare le «Disposizioni attuative sul territorio regionale della misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi» campagna 2020/2021, tra cui i criteri di valutazione elencati nell'allegato A Tabella di Valutazione dei progetti regionali»;
- di attivare o meno i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio avviso per la presentazione dei progetti;

Vista la d.g.r. n. XI/3761 del 3 novembre 2020 che approva le «Disposizioni attuative sul territorio regionale della misura «Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi» campagna 2020/2021, tra cui i criteri di valutazione elencati nell'allegato A «Tabella di Valutazione dei progetti regionali» e stabilisce di non attivare i progetti multiregionali come previsto dall'art. 10 comma 3 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;

Visto in particolare il punto d) della Tabella sopracitata e di seguito riportato: d) Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 o una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela (PUNTI 10):

- *Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del decreto. PUNTI 5;*
- *Il soggetto proponente è una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del decreto. PUNTI 10;*

Considerato che per mero errore materiale nella redazione dell'allegato è stata riportata la locuzione «PUNTI 5» alla voce: «Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto», anziché «PUNTI 10»;

Ritenuto pertanto necessario rettificare l'allegato A, punto d) sostituendo la locuzione «PUNTI 5» con la locuzione «PUNTI 10 e approvare nuovamente l'allegato A «Tabella di Valutazione dei progetti regionali» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come previsto dalle citate disposizioni ministeriali per valorizzare le peculiarità della realtà produttiva regionale, attribuendo specifici pesi ai criteri di valutazione di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;

Valutata inoltre la facoltà di attivare i progetti multiregionali, come previsto dall'art. 10 comma 3 del d.m. n. 3893 del 04 aprile 2019 relativo a «OCM Vino - Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi», in coerenza con quanto previsto dalla maggioranza delle Regioni, al fine di ampliare le opportunità di utilizzo dei fondi previsti a sostegno della misura promozionale dell'OCM Vino per l'annualità 2020/2021 a favore delle produzioni regionali lombarde, anche a seguito dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della facoltà di attivare i progetti multiregionali e di prevedere una riserva di fondi per i progetti pari a € 300.000,00, di cui € 200.000 per i progetti multiregionali in cui la Regione Lombardia è capofila ed

€ 100.000,00 per i progetti multiregionali in cui sono capofila le altre Regioni, da valutare secondo i criteri stabiliti dall'Allegato P al d.d. n. 9193815 del 30 settembre 2020 soprarichiamato;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di rettificare l'allegato A «Tabella di Valutazione dei progetti regionali» al punto d), sostituendo la locuzione «PUNTI 5» al primo punto con la locuzione «PUNTI 10» e approvare nuovamente l'allegato A «Tabella di Valutazione dei progetti regionali» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come previsto dalle citate disposizioni ministeriali per valorizzare le peculiarità della realtà produttiva regionale, attribuendo specifici pesi ai criteri di valutazione di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019;

2. di avvalersi della facoltà di attivare i progetti multiregionali come previsto dall'art. 10 comma 3 del d.m. n. 3893 del 4 aprile 2019 relativo a «OCM Vino - Modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi», in coerenza con quanto previsto dalla maggioranza delle Regioni e di prevedere una riserva di fondi per i progetti pari a € 300.000,00, di cui € 200.000 per i progetti multiregionali in cui la Regione Lombardia è € 100.000,00 per i progetti multiregionali in cui sono capofila le altre Regioni;

3. di dare atto che il dirigente competente provvederà a dare attuazione al presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A 2020

Tabella di Valutazione dei progetti Regionali

- a. Che il soggetto proponente è nuovo beneficiario¹ (PUNTI 15)**
- b. Il progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo² (PUNTI 15)**
- Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15%. **PUNTI 3**
 - Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%. **PUNTI 6**
 - Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%. **PUNTI 9**
 - Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%. **PUNTI 12**
 - 100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo. **PUNTI 15**
- c. Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 60% (PUNTI 15):**
- Contribuzione pubblica inferiore o uguale al 59%: **PUNTI 1**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 58% e superiore al 57%: **PUNTI 2**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 57% e superiore al 56%: **PUNTI 3**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 56% e superiore al 55%: **PUNTI 5**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 55% e superiore al 54%: **PUNTI 7**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 54% e superiore al 53%: **PUNTI 9**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 53% e superiore al 52%: **PUNTI 11**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 52% e superiore al 51%: **PUNTI 13**
 - Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 51% e superiore al 50%: **PUNTI 14**
 - Contribuzione pubblica uguale o inferiore al 50%: **PUNTI 15**
- d. Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 o una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela (PUNTI 10):**
- Il soggetto proponente è un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto. **PUNTI 10**
 - Il soggetto proponente è una federazione o un'associazione di Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto. **PUNTI 10**
- e. Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica (PUNTI 10)**
- f. Il progetto è rivolto ad un mercato emergente³ (PUNTI 15)**
- percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%. **PUNTI 3**
 - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%. **PUNTI 5**
 - percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%. **PUNTI 10**
 - 100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente. **PUNTI 15**

¹ Per "nuovo beneficiario" si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3 del Decreto che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), h), i) e j) del Decreto, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

² Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, a partire dal periodo programmazione 2014/2018, le sub-azioni A3, A5 e C3 (solo con riferimento alle attività di promozione del web) di cui all'Allegato M.

³ Come elencato nella colonna D dell'allegato R.

g. Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini provenienti da uve di propria produzione o di propri associati (PUNTI 2):

Indice $G^4 = (\text{Uve proprie} + \text{Uve dei propri associati}^5) * K^6 / \text{Vino imbottigliato/confezionato scaricato}^7$

- *Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 75% e inferiore al 90% PUNTI 1*
- *Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90% PUNTI 2*

h. Che il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese. In particolare (PUNTI 10):

- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/3⁸ del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 5*
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 1/2⁹ del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 8*
- *Il soggetto proponente ha al suo interno un numero di "piccole e/o micro imprese" pari o superiore a 2/3¹⁰ del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono. PUNTI 10*

i. Il progetto riguarda esclusivamente vini DOCG (PUNTI 3)

⁴ Espresso in termini percentuali

⁵ Le definizioni dei termini qui utilizzati sono le seguenti:

- "Uve proprie": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/2019, la sommatoria dei dati riportati nella colonna D del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.
- "Uve dei propri associati": nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2018/2019, la sommatoria dei dati riportati nelle colonne E e G del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti.
- Nel caso in cui il soggetto proponente e/o partecipante non sia tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, il dato delle Uve proprie e dei propri associati è la sommatoria di quelli dichiarati nella colonna N del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

⁶ $K=0,8$

⁷ Il dato relativo al "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" è la sommatoria di quelli riportati nella colonna P del foglio "Dati produttivi" dell'allegato H al presente decreto (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del Registro dematerializzato del vino, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

⁸ Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

⁹ Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

¹⁰ Calcolo effettuato con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.s. 16 novembre 2020 - n. 13864
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione rendicontazione finestra straordinaria (16 luglio 2020 - 28 luglio 2020 - d.d.s. 8426/2020 - 9009/2020) CUP E85E19000420009

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti con d.g.r. 4390/2015 E DGR 524/2018;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, ed in particolare l'azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

- approvata la Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 con i relativi criteri e modalità;
- approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capi-

tolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3. disponibili sui capitoli 12.01.104 14048 (quota Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 35%) del bilancio regionale esercizio 2020;

- demandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;
- definita la modalità di rendicontazione ed erogazione dell'agevolazione prevedendo l'erogazione di una anticipazione quantificata sulla base della spesa rendicontata nella Misura Nidi Gratis 2018/19;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019», rivolto ai Comuni, in forma singola o associata;
- la d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019 «Sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019 con il quale, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 del 8 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 (D.G.R. 4/2018) E A.S. 2019-2020 (DGR 1668/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata incrementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione complessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consorzi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. n. 11523/19 - 11524/19 - 11680/19 - 12786/19 - 13083/19 - 13084/19 - 13086/19 - 13239/19 - 13489/19 - 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 del 8 novembre 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A) e l'elenco dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) destinatari dell'anticipo finanziario con relativo importo assegnato, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 (Allegato B);

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in favore dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.s. n. 2356 del 25 febbraio 2020 «POR FSE 2014-2020 - MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unioni di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito dell'incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato disposto tra l'altro che, per effetto della incorporazione, il comune di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;
- il d.d.s. n. 2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comuni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale al periodo finale della prima finestra di rendicontazione;
- il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di chiusura della prima fine-

stra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di rendicontazione;

- il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazione al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese per la gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei Comuni lombardi nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 2019 ore 12,00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - a) Prima finestra - dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 febbraio 2020 h. 17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019;
 - b) Seconda finestra - dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giugno 2020 h. 17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020;
 - c) Terza finestra - dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 settembre 2020 h. 17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020;

Richiamato il d.d.s. n. 8426 del 14 luglio 2020 con cui è stata aperta una finestra straordinaria dal 16 luglio 2020 ore 12.00 al 24 luglio 2020 ore 17.00 per consentire a tutti i Comuni di completare la rendicontazione delle rette il cui rimborso, tenuto conto della chiusura autoritativa per emergenza COVID, riguarderà le sole mensilità da settembre 2019 a febbraio 2020 in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall'Avviso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019

Richiamato il d.d.s. n. 9009 del 24 luglio 2020 con cui è stato posticipato il termine di chiusura della terza finestra straordinaria di rendicontazione al 28 luglio 2020 per consentire ai Comuni di concludere la rendicontazione nella terza finestra straordinaria.

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^a provvedimento), d.d.s. n. 18300 del 13 dicembre 2019 (2^a provvedimento), d.d.s. n. 768 del 24 gennaio 2020 (3^a provvedimento), d.d.s. n. 2657 del 28 febbraio 2020 (4^a provvedimento), d.d.s. n. 3373 del 16 marzo 2020 (5^a provvedimento), d.d.s. n. 4181 del 6 aprile 2020 (6^a provvedimento), d.d.s. n. 5310 del 4 maggio 2020 (7^a provvedimento), d.d.s. n. 5929 del 18 maggio 2020 (8^a provvedimento), d.d.s. n. 6314 del 28 maggio 2020 (9^a provvedimento), d.d.s. n. 6601 dell'8 giugno 2020 (10^a provvedimento) sono stati approvati gli esiti istruttori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

- n. 15022 domande ammesse;
- n. 628 non ammesse;

Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Cinisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP nell'ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 domande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come dagli esiti istruttori del ammesse;

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella finestra straordinaria di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale riduzione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;
- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emergenza COVID di cui al d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi (25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il d.l. del 16 maggio 2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall'Avviso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

- i Comuni, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla finestra straordinaria di rendicontazione e relative proroghe (dal 16 luglio 2020 al 28 luglio 2020 di cui ai d.d.s. n. 8426/2020 e n. 9009/2020) indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 16109/2019;
- per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto e liquidato l'anticipo di cui al DDS 16109/2019 e l'importo relativo alla prima e alla seconda finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda che le somme presentate nella finestra straordinaria di rendicontazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di 1° livello Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 75.687,21 a favore dei Comuni, beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei com-

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

petenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 11.353,09
- Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 37.843,60
- Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 26.490,52

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato oltre i termini stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019 per sopravvenute esigenze di adeguamenti alla procedura informatizzata;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 «III Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Maria Elena Sabbadini;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 75.687,21 a favore dei beneficiari Comuni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2020, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
FSE_2014_2020 - cap. 014050 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 STATO	62375	12.01.104.14050	26.490,52	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014048 - POR FSE 2014/2020 - NIDI GRATIS 2019-20 RL	62376	12.01.104.14048	11.353,09	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014049 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 FSE	62377	12.01.104.14049	37.843,60	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 75.687,21 a favore dei beneficiari Comuni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - cap. 014050 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 STATO	62375	12.01.104.14050	2020 / 0 / 0		26.490,52

FSE_2014_2020 - cap. 014048 - POR FSE 2014/2020 - NIDI GRATIS 2019-20 RL	62376	12.01.104.14048	2020 / 0 / 0	11.353,09
FSE_2014_2020 - cap. 014049 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 FSE	62377	12.01.104.14049	2020 / 0 / 0	37.843,60

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
62375	FSE_2014_2020 - cap. 014050 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 STATO			
62376	FSE_2014_2020 - cap. 014048 - POR FSE 2014/2020 - NIDI GRATIS 2019-20 RL			
62377	FSE_2014_2020 - cap. 014049 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 FSE			

2. di stabilire che per i beneficiari Comuni, che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima e nella seconda finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, nella finestra straordinaria di rendicontazione, in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione, viene riconosciuto un importo inferiore;

3. di stabilire che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

4. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Maria Elena Sabbadini

_____ . _____

ALLEGATO A alla proposta DDS n. 547 Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - rendicontazione straordinaria

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1759744	COMUNE DI GIUSSAGO	4851,48
1757960	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	1957,43
1764554	COMUNE DI MARCARIA	1100
1765872	COMUNE DI ALBINO	2281,38
1761083	COMUNE DI CASALMAGGIORE	3145,01
1761110	COMUNE DI GONZAGA	14467,9
1756435	COMUNE DI MANTOVA	4074,06
1758302	COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	9696
1757441	COMUNE DI CONCESIO	2658,8
1764338	COMUNE DI INDUNO OLONA	2397,23
1761672	COMUNE DI LUMEZZANE	2171,6
1759779	COMUNE DI ARCISATE	3154,86
1757948	COMUNE DI CASORATE SEMPIONE	2426,33
1759559	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	1869,53
1763065	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	2240
1763141	COMUNE DI FIORANO AL SERIO	2629,85
1757520	COMUNE DI DORNO	9830
1779739	COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE	1083,5
1757935	COMUNE DI FINO MORNASCO	1907,48
1763732	COMUNE DI CANTU'	1744,77

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

**D.d.s. 16 novembre 2020 - n. 13865
 POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi
 Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione
 rendicontazione finestra straordinaria (16 luglio 2020 - 28 luglio
 2020 - d.d.s. 8426/2020 - 9009/2020) CUP E85E19000420009**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti con d.g.r. 4390/2015 E DGR 524/2018;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, ed in particolare l'azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

- approvata la Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 con i relativi criteri e modalità;
- approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capitolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3, disponibili sui capitoli 12.01.104 14048 (quota Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 35%) del bilancio regionale esercizio 2020;
- demandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;
- definita la modalità di rendicontazione ed erogazione

dell'agevolazione prevedendo l'erogazione di una anticipazione quantificata sulla base della spesa rendicontata nella Misura Nidi Gratis 2018/19;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019», rivolto ai Comuni, in forma singola o associata;
 - la d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019 «Sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo»;
 - il d.d.s. n. 11536 del 01 agosto 2019 con il quale, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2019-2020;
- Vista la d.g.r. n. 2217 dell'8 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 (d.g.r. 4/2018) E A.S. 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata incrementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione complessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consorzi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. n. 11523/19 - 11524/19 - 11680/19 - 12786/19 - 13083/19 - 13084/19 - 13086/19 - 13239/19 - 13489/19 - 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 dell'8 novembre 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A) e l'elenco dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) destinatari dell'anticipo finanziario con relativo importo assegnato, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 (Allegato B);

Visti altresì:

- il d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in favore dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.s. n. 2356 del 25 febbraio 2020 «POR FSE 2014-2020 - MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unione di Bellano e Vendrognò (ID pratica 1382956) a seguito dell'incorporazione del Comune di Vendrognò nel Comune di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato disposto tra l'altro che, per effetto della incorporazione, il comune di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;
- il d.d.s. n. 2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comuni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale al periodo finale della prima finestra di rendicontazione;
- il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di rendicontazione;
- il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazione al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese per la gestione delle strutture ammesse alla Misura

contestuale al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- il d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei Comuni lombardi nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 2019 ore 12,00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 febbraio 2020 h.17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019;
 - Seconda finestra - dal 8 giugno 2020 h. 12.00 al 26 giugno 2020 h.17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020;
 - Terza finestra - dal 7 settembre 2020 h. 12.00 al 26 settembre 2020 h.17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020;

Richiamato il d.d.s. n. 8426 del 14 luglio 2020 con cui è stata aperta una finestra straordinaria dal 16 luglio 2020 ore 12.00 al 24 luglio 2020 ore 17.00 per consentire a tutti i Comuni di completare la rendicontazione delle rette il cui rimborso, tenuto conto della chiusura autoritativa per emergenza COVID, riguarderà le sole mensilità da settembre 2019 a febbraio 2020 in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall'Avviso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019

Richiamato il d.d.s. n. 9009 del 24 luglio 2020 con cui è stato posticipato il termine di chiusura della terza finestra straordinaria di rendicontazione al 28 luglio 2020 per consentire ai Comuni di concludere la rendicontazione nella terza finestra straordinaria.

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^a provvedimento), d.d.s. n. 18300 del 13 dicembre 2019 (2^a provvedimento), d.d.s. n. 768 del 24 gennaio 2020 (3^a provvedimento), d.d.s. n. 2657 del 28 febbraio 2020 (4^a provvedimento), d.d.s. n. 3373 del 16 marzo 2020 (5^a provvedimento), d.d.s. n. 4181 del 6 aprile 2020 (6^a provvedimento), d.d.s. n. 5310 del 4 maggio 2020 (7^a provvedimento), d.d.s. n. 5929 del 18 maggio 2020 (8^a provvedimento), d.d.s. n. 6314 del 28 maggio 2020 (9^a provvedimento), d.d.s. n. 6601 dell'8 giugno 2020 (10^a provvedimento) sono stati approvati gli esiti istruttori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

- n. 15022 domande ammesse;
- n. 628 non ammesse;

Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Cinisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP nell'ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 domande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come dagli esiti istruttori del d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^a provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella finestra straordinaria di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale ridu-

zione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;

- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emergenza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi (25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il DL del 16 maggio 2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall'Avviso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

- i Comuni, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla finestra straordinaria di rendicontazione e relative proroghe (dal 16 luglio 2020 al 28 luglio 2020 di cui ai d.d.s. n. 8426/2020 e n. 9009/2020) indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 16109/2019;
- per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto e liquidato l'anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l'importo relativo alla prima e alla seconda finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda che le somme presentate nella finestra straordinaria di rendicontazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di 1° livello Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 75.308,88 a favore dei Comuni, beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 11.296,34
- Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 37.654,43
- Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 26.358,11

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato oltre i termini stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019 per sopravvenute esigenze di adeguamenti alla procedura informatizzata;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 «III Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Maria Elena Sabbadini;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell'adempiimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 75.308,88 a favore dei beneficiari Comuni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2020, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
FSE_2014_2020 - cap. 014050 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 STATO	62390	12.01.104.14050	26.358,11	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014048 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS RL	62391	12.01.104.14048	11.296,34	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014049 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 FSE	62392	12.01.104.14049	37.654,43	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 75.308,88 a favore dei beneficiari Comuni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - cap. 014050 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 STATO	62390	12.01.104.14050	2020/0/0		26.358,11
FSE_2014_2020 - cap. 014048 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS RL	62391	12.01.104.14048	2020/0/0		11.296,34
FSE_2014_2020 - cap. 014049 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 FSE	62392	12.01.104.14049	2020/0/0		37.654,43

Cod. Ben. Ruolo	Denominazione	Cod. Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
62390	FSE_2014_2020 - cap. 014050 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 STATO			
62391	FSE_2014_2020 - cap. 014048 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS RL			
62392	FSE_2014_2020 - cap. 014049 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 FSE			

3. di stabilire che per i beneficiari Comuni, che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima e nella seconda finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, nella finestra straordinaria di rendicontazione, in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione, viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di stabilire che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si ren-

dono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Maria Elena Sabbadini

_____ • _____

ALLEGATO A alla proposta DDS n. 551 Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - rendicontazione straordinaria

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1766447	COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	2289,89
1757920	COMUNE DI GORLE	1320,7
1767308	COMUNE DI CHIARI	3772,3
1761514	COMUNE DI COGLIATE	1368
1770182	COMUNE DI CANZO	3518,4
1756413	COMUNE DI LECCO	11999,02
1757319	COMUNE DI BAGNATICA	2550
1757775	COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO	2730,06
1765713	COMUNE DI FAGGETO LARIO	3208,5
1756840	COMUNE DI MAGNAGO	3120
1758458	COMUNE DI BUSTO GAROLFO	765
1758972	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	2197,48
1758799	COMUNE DI CODOGNO	2576,4
1761493	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	12289
2159882	COMUNE DI MACLODIO	11525,04
2289603	COMUNE DI BRESCIA	1778,35
1766056	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	2257,29
1764125	COMUNE DI GESSATE	1963,45
1757965	COMUNE DI MAZZANO	1800
1767989	COMUNE DI CASTREZZATO	2280

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

**D.d.s. 16 novembre 2020 - n. 13866
 POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) - Misura Nidi
 Gratis 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): impegno e liquidazione
 rendicontazione finestra straordinaria (16 luglio 2020 - 28 luglio
 2020 - d.d.s. 8426/2020 - 9009/2020) CUP E85E19000420009**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante tra l'altro disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio - (Regolamento del Fondo Sociale Europeo);
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che esplicita anche un'attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia;
- la d.g.r. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativa Regionali FESR e FSE 2014-2020» e i successivi aggiornamenti con d.g.r. 4390/2015 E d.g.r. 524/2018;
- il Programma Operativo Regionale - FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019, ed in particolare l'azione 9.3.3, Missione 12, Programma 5, dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014-2020 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera»;
- il d.lgs. n. 65/2017 «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione della nascita sino a 6 anni, a norma dell'art. 1 comma 180 e 181, lettera e) della l. 13 luglio 2015, n. 107» che, in attuazione della legge n. 107/2015, ha introdotto un sistema integrato di educazione e di istruzione, dando evidenza delle funzioni educative e socio-pedagogiche del servizio anche nella fascia di età 0-3 e quindi, di fatto, attraendo tale servizio sempre più nell'alveo dei servizi di istruzione;

Vista la d.g.r. n. XI/1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 - POR FSE 2014-2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)», con la quale è stata:

- approvata la Misura Nidi Gratis 2019 - 2020 con i relativi criteri e modalità;
- approvata la dotazione finanziaria per la realizzazione della misura pari a 37.000.000,00 milioni di euro di cui 11.500.000,00 euro su risorse regionali disponibili sul capitolo 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2019 e 25.500.000,00 euro su risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II, Azione 9.3.3. disponibili sui capitoli 12.01.104.14048 (quota Regione 15%), 14049 (quota UE 50%) e 14050 (quota Stato 35%) del bilancio regionale esercizio 2020;
- demandato alla Direzione Generale Politiche per la Famiglia l'approvazione dei provvedimenti attuativi e, in particolare, l'emanazione dell'Avviso per l'adesione da parte dei Comuni e per l'adesione Famiglie;

- definita la modalità di rendicontazione ed erogazione dell'agevolazione prevedendo l'erogazione di una anticipazione quantificata sulla base della spesa rendicontata nella Misura Nidi Gratis 2018/19;

Richiamati altresì:

- il d.d.s. n. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per l'adesione dei Comuni alla misura Nidi Gratis 2019-2020 in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019», rivolto ai Comuni, in forma singola o associata;
- la d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019 «Sperimentazione Blockchain applicata alla misura Nidi Gratis 2019 - 2020: approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il comune di Cinisello Balsamo»;
- il d.d.s. n. 11536 del 1° agosto 2019 con il quale, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019, è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2019-2020;

Vista la d.g.r. n. 2217 del 08 ottobre 2019 «POR FSE 2014/2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3) MISURA NIDI GRATIS A.S. 2018-2019 (d.g.r. 4/2018) E A.S.2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA» con la quale, a seguito della costante crescita del tasso di adesione, sia da parte dei Comuni, sia da parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, è stata incrementata per la Misura 2019/20 la dotazione finanziaria di € 5.200.000,00, con copertura sul cap. 12.01.104.14025 «Interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia» del bilancio regionale esercizio 2020, per una dotazione complessiva pari a € 42.200.000,00;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi, a valere sull'Avviso rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, di cui al d.d.s. n. 7993/2019, in cui risultano ammessi 581 su n. 584 Comuni, Unioni e Consorzi, per n. 1042 strutture di cui n. 528 pubbliche e n. 514 private convenzionate, approvati con i decreti di seguito elencati d.d.s. n. 11523/19 - 11524/19 - 11680/19 - 12786/19 - 13083/19 - 13084/19 - 13086/19 - 13239/19 - 13489/19 - 16628/19;

Visto il d.d.s. n. 16109 del 08 novembre 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di rendicontazione della Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle quali sono definite le modalità amministrative e tecniche, nonché le tempistiche per la presentazione della rendicontazione da parte dei Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura (Allegato A) e l'elenco dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi (rispetto ai 581 Comuni, Unioni e Consorzi complessivamente ammessi alla Misura) destinatari dell'anticipo finanziario con relativo importo assegnato, in attuazione della d.g.r. n. 1668/2019 e del d.d.s. n. 7993/2019 (Allegato B);

Visti altresì:

- i d.d.s. nn. 17331, 17333, 17334, 17335, 17337, 17340, 17341 del 28 novembre 2019 con i quali sono stati impegnati, in favore dei n. 498 beneficiari ammessi - Comuni, Unioni e Consorzi, gli importi corrispondenti agli anticipi;
- il d.d.s. n. 2356 del 25 febbraio 2020 «POR FSE 2014-2020 - MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 Modifiche adesione Unioni di Bellano e Vendrogno (ID pratica 1382956) a seguito dell'incorporazione del Comune di Vendrogno nel Comune di Bellano in provincia di Lecco» con il quale è stato disposto tra l'altro che, per effetto della incorporazione, il comune di Bellano subentra nelle procedure di rendicontazione e liquidazione previste per la misura nidi gratis 2019/20;
- il d.d.s. n. 2499 del 26 febbraio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 28 febbraio 2020 ore 17.00 al 20 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di alcuni Comuni lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale al periodo finale della prima finestra di rendicontazione;
- il d.d.s. n. 3177 del 10 marzo 2020 con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di chiusura della prima finestra di rendicontazione dal 20 marzo 2020 ore 17.00 al 31 marzo 2020 alle ore 17.00, stante il particolare impegno di tutti Comuni, Unioni e Consorzi lombardi ammessi alla Misura Nidi Gratis 2019-20 nelle attività inerenti il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, contestuale, al periodo di proroga della prima finestra di rendicontazione;
- il d.d.s. n. 4484 del 10 aprile 2020 con il quale si è anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazione al periodo dal 4 maggio 2020 h. 12.00 al 22 maggio 2020 h. 17.00 per consentire ai Comuni lombardi di sostenere le spese per la

gestione delle strutture ammesse alla Misura contestuale al particolare impegno nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- il d.d.s. n. 6094 del 22 maggio 2020 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione dal 22 maggio 2020 ore 17.00 al 12 giugno 2020 alle ore 17.00 considerato il perdurare del complesso impegno dei Comuni lombardi nelle attività inerenti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione hanno individuato per Comuni, Unioni e Consorzi le seguenti tempistiche per la presentazione dell'anticipo finanziario e della rendicontazione:

- la finestra per la presentazione dell'anticipo finanziario da lunedì 11 novembre 2019 ore 12,00 a venerdì 29 novembre 2019 ore 12,00;
- le finestre per la rendicontazione e le relative mensilità, come di seguito specificato:
 - Prima finestra - dal 10 febbraio 2020 h. 12.00 al 28 febbraio 2020 h.17.00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019;
 - Seconda finestra - dal 8 giugno 2020 h.12.00 al 26 giugno 2020 h.17.00 per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020;
 - Terza finestra - dal 7 settembre 2020 h.12.00 al 26 settembre 2020 h.17.00 per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020;

Richiamato il d.d.s. n. 8426 del 14 luglio 2020 con cui è stata aperta una finestra straordinaria dal 16 luglio 2020 ore 12.00 al 24 luglio 2020 ore 17.00 per consentire a tutti i Comuni di completare la rendicontazione delle rette il cui rimborso, tenuto conto della chiusura autoritativa per emergenza COVID, riguarderà le sole mensilità da settembre 2019 a febbraio 2020 in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall'Avviso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1° agosto 2019

Richiamato il d.d.s. n. 9009 del 24 luglio 2020 con cui è stato posticipato il termine di chiusura della terza finestra straordinaria di rendicontazione al 28 luglio 2020 per consentire ai Comuni di concludere la rendicontazione nella terza finestra straordinaria.

Dato atto che con i d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^a provvedimento), d.d.s. n. 18300 del 13 dicembre 2019 (2^a provvedimento), d.d.s. n. 768 del 24 gennaio 2020 (3^a provvedimento), d.d.s. n. 2657 del 28 febbraio 2020 (4^a provvedimento), d.d.s. n. 3373 del 16 marzo 2020 (5^a provvedimento), d.d.s. n. 4181 del 06 aprile 2020 (6^a provvedimento), d.d.s. n. 5310 del 4 maggio 2020 (7^a provvedimento), d.d.s. n. 5929 del 18 maggio 2020 (8^a provvedimento), d.d.s. n. 6314 del 28 maggio 2020 (9^a provvedimento), d.d.s. n. 6601 dell'8 giugno 2020 (10^a provvedimento) sono stati approvati gli esiti istruttori per 15.650 domande presentate da parte delle famiglie a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 11536/2019 da cui risulta:

- n. 15022 domande ammesse;
- n. 628 non ammesse;

Dato atto altresì che su n. 15650 domande presentate, n. 219 domande risultano afferenti alle strutture del Comune di Cinisello Balsamo, di cui n. 156 presentate tramite apposita APP nell'ambito della sperimentazione Blockchain Nidi Gratis 2019-2020 di cui alla d.g.r. n. 1862 del 9 luglio 2019, di cui n. 142 domande ammesse e n. 14 domande non ammesse, come dagli esiti istruttori del d.d.s. n. 16865 del 22 novembre 2019 (1^a provvedimento);

Viste le pratiche di richiesta di liquidazione, con relativa rendicontazione, presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi ammessi alla Misura attraverso il sistema informativo «Bandi Online», nella finestra straordinaria di rendicontazione e proroga;

Dato atto che le linee guida per la rendicontazione stabiliscono le seguenti modalità di rendicontazione:

- sono rendicontabili, in base all'effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali o documenti equivalenti, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. Potranno essere riconosciute nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2019 a luglio 2020 compreso, per le famiglie beneficiarie della Misura;
- in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi «ridotta» solo nei casi in cui il Regolamento Comunale preveda, in caso di assenza o altre casistiche applicabili, una riduzione del valore complessivo della retta. Tale ridu-

zione non è quindi connessa alla fruizione del servizio in modalità full-time part-time;

- la rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo Bandi Online dove i Comuni, Unioni e Consorzi beneficiari procederanno alla compilazione delle richieste di liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata;

Stabilito quindi che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai Comuni, Unioni e Consorzi interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

Preso atto degli esiti positivi delle verifiche documentali, presenti sul sistema informativo «Bandi Online», attestanti la pagabilità delle pratiche di richiesta di liquidazione presentate dai Comuni, Unioni e Consorzi interessati, effettuati dalla competente U.O. Famiglia e Pari opportunità, della Direzione Generale Politiche per la famiglia, generosità e pari opportunità, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di controllo e gestione, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ricordato che, a seguito della chiusura autoritativa per emergenza COVID di cui ai d.p.c.m. del 23 febbraio 2020 e successivi (25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, il d.p.c.m. del 26 aprile 2020, il DL del 16 maggio 2020 n. 33, ed il d.p.c.m. del 17 maggio 2020), si provvederà a rimborsare ai Comuni lombardi ammessi alla Misura le rette per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2020 in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito, come previsto dall'Avviso famiglie di cui al d.d.s. n. 11536 del 1 agosto 2019;

Verificato, dagli esiti del controllo, che:

- i Comuni, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato la rendicontazione e la contestuale richiesta di liquidazione nei termini previsti dalla finestra straordinaria di rendicontazione e relative proroghe (dal 16 luglio 2020 al 28 luglio 2020 di cui ai d.d.s. n. 8426/2020 e n. 9009/2020) indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture a cui la pratica risulta associata, in conformità delle Linee guida di rendicontazione, allegato A) del d.d.s. n. 16109/2019;
- per i soli beneficiari Comuni, ai quali è stato riconosciuto e liquidato l'anticipo di cui al d.d.s. 16109/2019 e l'importo relativo alla prima e alla seconda finestra di rendicontazione, viene corrisposto un importo che potrebbe essere inferiore a seconda che le somme presentate nella finestra straordinaria di rendicontazione siano inferiori a quelle in precedenza ricevute, dedotto l'importo già erogato, tenuto conto dell'esito delle verifiche documentali;

Considerato che, per quanto attiene alle disposizioni di cui ai d.lgs. n. 91/2011 e n. 118/2011, per l'attuazione della misura «Nidi Gratis 2019-2020» di cui al POR FSE 2014-2020, l'obbligazione è da considerarsi giuridicamente perfezionata nel momento in cui viene presentata la pratica di liquidazione e la conseguente pagabilità della stessa a seguito dei controlli di 1° livello Regolamento UE 1303/2013 art. 72;

Ritenuto pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 75.001,27 a favore dei Comuni, beneficiari indicati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione a carico dei competenti capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario in corso e precisamente:

- Capitolo 12.01.104.14048 (quota Regione 15%) € 11.250,19
- Capitolo 12.01.104.14049 (quota UE 50%) € 37.500,64
- Capitolo 12.01.104.14050 (quota Stato 35%) € 26.250,44

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato oltre i termini stabiliti dal d.d.s. n. 7993/2019 per sopravvenute esigenze di adeguamenti alla procedura informatizzata;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo 2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

Vista la d.g.r. n. 2830 del 10 febbraio 2020 «III Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Maria Elena Sabbadini;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 26 e 27;

per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di € 75.001,27 a favore dei beneficiari Comuni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati attestando la relativa esigibilità nell'esercizio 2020, come sotto riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
FSE_2014_2020 - cap. 014050 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 STATO	62393	12.01.104.14050	26.250,44	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014048 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 RL	62394	12.01.104.14048	11.250,19	0,00	0,00
FSE_2014_2020 - cap. 014049 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 FSE	62395	12.01.104.14049	37.500,64	0,00	0,00

2. di liquidare l'importo complessivo di € 75.001,27 a favore dei beneficiari Comuni, indicati nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, come segue:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
FSE_2014_2020 - cap. 014050 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 STATO	62393	12.01.104.14050	2020/0/0		26.250,44
FSE_2014_2020 - cap. 014048 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 RL	62394	12.01.104.14048	2020/0/0		11.250,19
FSE_2014_2020 - cap. 014049 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 FSE	62395	12.01.104.14049	2020/0/0		37.500,64

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
62393	FSE_2014_2020 - cap. 014050 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 STATO			
62394	FSE_2014_2020 - cap. 014048 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 RL			

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
62395	FSE_2014_2020 - cap. 014049 - POR FSE 2014/2020 NIDI GRATIS 2019-20 FSE			

3. di stabilire che per i beneficiari Comuni, che hanno presentato richiesta di anticipo e rendicontato nella prima e nella seconda finestra e si è proceduto a dedurre i relativi importi già erogati, nella finestra straordinaria di rendicontazione, in presenza del residuo economico già erogato in anticipazione, viene riconosciuto un importo inferiore;

4. di stabilire che, nel caso in cui all'interno delle pratiche di richiesta di liquidazione siano presenti importi di rette per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti, ai beneficiari interessati viene riconosciuto un importo inferiore a quello rendicontato sul sistema informativo Bandi Online, con possibilità di recupero degli importi non liquidati nelle successive finestre di rendicontazione, a chiusura delle verifiche amministrative in corso;

5. di far salvo il diritto della Regione Lombardia di richiedere la restituzione di tutto o parte dell'importo liquidato in conseguenza delle verifiche di carattere contabile amministrativo previste dalla normativa vigente;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Maria Elena Sabbadini

ALLEGATO A alla proposta DDS n. 552 Comuni - Nidi Gratis 2019-20 - rendicontazione straordinaria

DOMANDA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1756509	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	11704,97
1764150	COMUNE DI GAGGIANO	1121,25
1758212	COMUNE DI CASSOLNOVO	1953
1789095	COMUNE DI GRAFFIGNANA	3726
1756483	COMUNE DI GUIDIZZOLO	1260
1760878	COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE	7290
1757649	COMUNE DI CORNAREDO	1300,5
1762347	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	1348,8
1762817	COMUNE DI LODI	766,14
1757081	COMUNE DI CESANO BOSCONI	4410
1759485	COMUNE DI CREMA	5869,5
1762275	COMUNE DI ARESE	375,16
1774857	COMUNE DI GREZZAGO	7680
1759634	COMUNE DI INZAGO	2697
1757648	COMUNE DI BELLUSCO	3438,11
1756487	COMUNE DI BERNAREGGIO	3906
1757820	COMUNE DI BRUGHERIO	16154,84

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

D.d.s. 16 novembre 2020 - n. 13909
Assegnazione del contributo per l'anno 2020 per «Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori» (l.r. n. 22 del 23 novembre 2001). Impegno e contestuale liquidazione a favore della regione ecclesiastica Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA

Viste:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» ed in particolare l'art. 1 comma 4 che prevede che le Regioni riconoscano ed agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, operanti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la l.r. 23 novembre 2001, n. 22 «Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare delle reti degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» e in particolare l'art. 3, comma 1, lett. d) secondo cui gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano nel campo sociale e/ socio-sanitario, concorrono, insieme ad altri soggetti pubblici e privati, alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali secondo gli indirizzi regionali;

Richiamato il quadro programmatico degli indirizzi per l'attuazione sul territorio lombardo delle politiche a favore della famiglia e dei suoi componenti con una serie di interventi finalizzati a garantirne il sostegno e la tutela anche attraverso il sostegno delle attività socio educative svolte negli oratori delle Parrocchie, nel contesto dell'Area Sociale del PRS approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. XI/64 il 10 luglio 2018, nell'ambito della Missione 12 intitolata «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia»;

Richiamata la d.g.r. 14 luglio 2003, n. VII/13599 «Regolamento per il riconoscimento della funzione educativa e sociale svolta da enti regionali ai sensi dell'art. 3, c.3, della l.r. 23 novembre 2001, n.22 - Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori» con la quale la Giunta regionale ha stabilito i requisiti ai fini del riconoscimento di Enti che svolgano attività analoghe agli oratori, previo Protocollo d'intesa con la Regione Lombardia;

Dato atto che per l'anno in corso non sono pervenute nuove domande da parte di Enti che svolgono attività analoghe agli oratori, al fine di richiedere la sottoscrizione di nuovi Protocolli d'intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa ai sensi dell'art. 3 c. 3 della l.r. 22/2001;

Richiamato il comunicato regionale del 26 aprile 2000, n. 101 con cui sono stati presentati alla Giunta regionale i Protocolli d'intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori e per la loro valorizzazione sul territorio lombardo, stipulati tra la Regione Lombardia e le Diocesi di Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Milano, Mantova, Pavia e Vigevano il 14 dicembre 1999 nonché con la Diocesi di Tortona in data 27 marzo 2000, tutti ancora oggi in vigore;

Preso atto che l'art. 5 della stessa l.r. n. 22/2001 determina i criteri di riparto del finanziamento da erogare alla Regione Ecclesiastica Lombardia, prevedendo la ripartizione tra le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa:

- 30% della disponibilità totale sulla base della popolazione;
- 40% sul numero delle parrocchie;

e il restante 30% attribuito alla Regione Ecclesiastica Lombardia stessa per attività ed iniziative interdiocesane;

Dato atto che la Regione Ecclesiastica Lombardia ha autorizzato il delegato regionale di Oratori Diocesi Lombarde (ODL) a gestire i progetti e le verifiche relative alla l.r. 22/2001;

Dato atto che la Regione Ecclesiastica Lombardia ha autorizzato la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM) per la rendicontazione di alcune attività ed iniziative interdiocesane;

Verificata la documentazione avente ad oggetto la rendicontazione delle attività relative al 2019 presentata da Oratori Diocesi

si Lombarde (ODL), come da documentazione agli atti dell'ufficio e precisamente:

- la relazione annuale di rendicontazione della spesa sull'utilizzo del finanziamento regionale assegnato per il 2019 con decreto n. 17360 del 28 novembre 2019, nonché di valutazione delle attività prevista dall'art. 5 comma 2, della l.r. n. 22/2001;
- le relazioni di verifica dei progetti attuati dalle singole Diocesi nell'anno 2019;

Valutata positivamente la documentazione programmatica per l'anno 2020, presentata da Oratori Diocesi Lombarde (ODL), in data 17 settembre 2020 prot. n. J2.2020.0083521, integrata in data 05 novembre 2020 prot. n. J2.2020.0098128 e in data 10 novembre 2020 prot. n. J2.2020.0099548 e precisamente:

- le relazioni delle singole Diocesi Lombarde sui progetti formativi ed educativi per l'anno 2020 e le schede di progetto;
- la relazione sulla previsione di utilizzo della quota per l'anno 2020, prevista dalla l.r. 22/2001, art. 5, comma 1, punto a3) con riferimento alla attività della Regione Ecclesiastica Lombardia;

Dato atto che le risorse disponibili per il riconoscimento della funzione socio-educativa svolta dalle parrocchie negli oratori sul capitolo 12.01.104.5608 del bilancio per l'esercizio 2020 ammontano a euro 700.000,00;

Ritenuto quindi di assegnare alla Regione Ecclesiastica, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5 della l.r. n. 22/2001, l'importo complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 490.000,00 destinati alle Diocesi Lombarde, attualmente uniche firmatarie dei protocolli d'intesa, ed euro 210.000,00 alla Regione Ecclesiastica Lombardia, secondo gli importi indicati nella tabella riportata nel punto 1 del dispositivo;

Ritenuto conseguentemente di procedere all'impegno e alla liquidazione del contributo complessivo di euro 700.000,00 a valere sul capitolo 12.01.104.5608 del bilancio regionale 2020 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, alla Regione Ecclesiastica Lombardia;

Verificato che la spesa del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento conclude nei termini il relativo procedimento tenuto conto della data di ricevimento della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 20/08, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Interventi per la Famiglia della D.G. Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità individuate dalla d.g.r. del 10 febbraio 2020 n. 2830;

DECRETA

1. di assegnare alla Regione Ecclesiastica, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5 della l.r. n.22/2001, l'importo complessivo di euro 700.000,00 per l'anno 2020, di cui euro 490.000,00 destinati alle Diocesi lombarde, attualmente uniche firmatarie dei protocolli d'intesa, ed euro 210.000,00 alla Regione Ecclesiastica Lombardia, negli importi indicati nella seguente tabella:

Beneficiari	Numero Parrocchie	Popolazione	Assegnazione rapportata alla popolazione	Assegnazione rapportata al numero di Parrocchie	Totale assegnazione
Diocesi di Bergamo	389	994.359	20.993	33.921	54.914
Diocesi di Brescia	473	1.205.102	25.442	41.246	66.688
Diocesi di Como	338	562.066	11.866	29.474	41.340
Diocesi di Crema	62	101.827	2.150	5.406	7.556

Beneficiari	Numero Parrocchie	Popolazione	Assegnazione rapportata alla popolazione	Assegnazione rapportata al numero di Parrocchie	Totale assegnazione
Diocesi di Cremona	222	365.011	7.707	19.358	27.065
Diocesi di Iodi	123	291.116	6.146	10.726	16.872
Diocesi di Mantova	168	374.227	7.901	14.649	22.550
Diocesi di Milano	1.107	5.554.225	117.262	96.531	213.793
Diocesi di Pavia	100	193.662	4.089	8.720	12.809
Diocesi di Tortona	143	135.230	2.855	12.470	15.325
Diocesi di Vigevano	86	170.000	3.589	7.499	11.088
Totale Diocesi Lombardia	3.211	9.946.825	210.000	280.000	490.000
Regione Ecclesiastica (ODL)					210.000
Totale assegnato					700.000

2. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di Euro 700.000,00 a favore di REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDA (cod. 220401), imputato al capitolo di spesa 12.01.104.5608 dell'esercizio finanziario 2020;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Ecclesiastica;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Maria Elena Sabbadini

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

D.G. Autonomia e cultura

D.d.s. 17 novembre 2020 - n. 13994**Approvazione dell'invito a presentare proposte di spettacolo nell'ambito del progetto «Next - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2020»**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E MULTIDISCIPLINARI, FUND RAISING E PATROCINI

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che:

- all'art. 29 promuove lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa;
- all'art. 32 promuove, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro;

Richiamate

- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la cultura 2020 - 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo» che prevede tra le priorità la realizzazione del progetto Next;
- la d.g.r. n. XI/ 3297 del 30 giugno 2020 «Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamata la d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3872 che:

- ha approvato la realizzazione del progetto «Next - Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2020»;
- ha stanziato per il progetto «Next - Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - edizione 2020» risorse complessive pari a € 438.115,00 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 del Bilancio regionale del 2020;
- ha approvato i requisiti di accesso e i criteri di valutazione per la selezione dei soggetti che parteciperanno alle due sezioni (A e B) in cui sarà articolata l'edizione 2020 di Next;
- ha demandato a specifico provvedimento della dirigente della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e Patrocini l'adozione dell'avviso pubblico per la selezione dei soggetti che parteciperanno alla vetrina di Next- Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2020;

Considerato che Regione Lombardia e Fondazione Cariplo:

- hanno collaborato alla realizzazione delle precedenti edizioni del progetto Next, di cui si sottolineano gli esiti positivi;
- hanno sottoscritto in data 5 giugno 2018 un Accordo di collaborazione per la condivisione e il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo per il triennio 2018/2020, tra i quali rientra la realizzazione di Next;

ritenuto, come stabilito dall'accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo, di realizzare il progetto Next - Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo, avvalendosi della collaborazione dell'Unione regionale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) della Lombardia;

Richiamata la convenzione per la realizzazione e l'organizzazione del Progetto «Next - laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - edizioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021» sottoscritta da Regione Lombardia e Unione regionale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) della Lombardia in qualità di ente attuatore (repertorio n. 12171 del 22 maggio 2018);

Vista la comunicazione del 17 novembre 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di approvare l'avviso pubblico per la selezione dei soggetti nell'ambito del progetto Next- Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2020, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dall'art. 2, co. 2 della l. 241/90;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari,

Fund raising e Patrocini della D.G. Autonomia e Cultura, individuate dalla d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018, n. XI/126 del 17 maggio 2018, n. XI/182 del 31 maggio 2018, n. XI/294 del 28 giugno 2018 e ss.mm.ii;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»

DECRETA

1. di approvare l'Invito a presentare proposte di spettacolo nell'ambito del progetto «Next - Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2020» (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.Il dirigente
Graziella Gattulli

_____ • _____

ALLEGATO A

Direzione Generale Autonomia e Cultura
Unità Organizzativa Autonomia e Attività culturali
Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini

Invito a presentare proposte di spettacolo per partecipare alla manifestazione denominata "Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2020"

- A.1 Finalità e obiettivi**
- A.2 Riferimenti normativi**
- A.3 Soggetti beneficiari**
- A.4 Dotazione finanziaria**
- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione**
- B.2 Progetti finanziabili**
 - B2.a Caratteristiche dell'agevolazione**
- C.1 Presentazione delle domande**
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**
- C.3 Istruttoria**
 - C3.a Modalità e tempi del processo**
 - C3.b Verifica di ammissibilità delle domande**
 - C3.c Valutazione delle domande**
 - C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**
- C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione**
 - C4.a Adempimenti post concessione**
- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**
- D.2 Ispezioni e controlli**
- D.3 Monitoraggio dei risultati**
- D.4 Responsabile del procedimento**
- D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti**
- D.6 Diritto di accesso agli atti**
- D.7 Riepilogo date e termini temporali**

Allegati**A.1. Finalità e obiettivi**

Considerato il grave stato di crisi che ha colpito il settore dello spettacolo dal vivo a causa dell'applicazione delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, Regione Lombardia intende agire con la massima celerità per sostenere la creatività artistica, la produzione e la circuitazione delle produzioni dei soggetti che operano nel settore, con particolare attenzione ai soggetti di teatro per l'infanzia e la gioventù.

Con il progetto "Next – Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo", Regione, in collaborazione con Fondazione Cariplo, intende sostenere la nuova edizione 2020 con l'obiettivo di:

- promuovere la produzione di spettacoli dal vivo (prosa, teatro per l'infanzia e la gioventù, danza, multidisciplinare e circo contemporaneo) al fine di sostenere gli operatori del settore duramente colpiti dalle misure restrittive imposte dal contenimento dell'emergenza sanitaria da covid-19;

- sostenere la creatività artistica e il lavoro di allestimento e prove degli spettacoli che non possono essere presentati al pubblico e ai programmatori regionali e nazionali a causa della sospensione delle attività imposta dalle recenti disposizioni;
- mantenere la rete di contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale;
- incentivare la distribuzione di produzioni di spettacoli dal vivo;
- realizzare una piattaforma che possa diventare la vetrina permanente delle proposte di spettacolo.

Il progetto "Next – Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - edizione 2020", ideato e promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione Cariplo, sarà articolato in due sezioni:

A. Spettacoli di prosa, danza, multidisciplinare e circo contemporaneo

Saranno selezionate proposte di nuove produzioni o spettacoli di prosa, danza, multidisciplinare e circo contemporaneo.

B. Spettacoli di teatro per l'infanzia e la gioventù

Saranno selezionati proposte di nuove produzioni o spettacoli di teatro per l'infanzia e la gioventù.

A.2. Riferimenti normativi

- L.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo";
- D.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 "Programma triennale per la cultura 2020 – 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo";
- D.g.r n. XI/ 3297 del 30 giugno 2020 "Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall'art.9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo";
- D.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/... avente ad oggetto "Realizzazione del progetto «Next – Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 2020».

A.3 Soggetti beneficiari

Saranno individuati soggetti, che risultino in possesso dei seguenti requisiti, generali e specifici a seconda della sezione a cui si partecipa.

I requisiti generali sono i seguenti:

- essere organismi di produzione professionali legalmente costituiti (atto costitutivo e statuto) ed essere in possesso di Partita IVA;
- avere sede legale in Lombardia;
- essere in possesso di agibilità INPS in corso di validità e con titolarità dei permessi SIAE;
- essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperante gli obblighi dei CCNL;
- non avere previsione di finalità di lucro oppure avere l'obbligo di reinvestire gli utili nell'attività, come previsto nello statuto o nell'atto costitutivo;
- aver realizzato le nuove produzioni presentate nelle precedenti edizioni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 di Next e aver correttamente fornito i dati relativi alla circuitazione degli spettacoli (solo per le compagnie che sono state selezionate nelle citate edizioni);
- documentata attività continuativa di produzione in prevalenza nel settore per il quale si fa domanda di partecipazione (prosa/danza, multidisciplinare e circo contemporaneo/ teatro per l'infanzia e la gioventù) da almeno 3 anni (2017, 2018 e 2019);
- volume di affari almeno pari a € 100.000,00 (uscite) come comprovato dall'ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione non fosse stata presentata a valere sulla sezione corretta, gli uffici regionali potranno ricollocare la domanda a seguito della valutazione della documentazione presentata.

A.4. Dotazione finanziaria

La dotazione dell'invito è pari complessivamente a € 412.000,00, salvo eventuale successiva integrazione di risorse, di cui:

- Per la sezione A: € 212.000,00
- Per la sezione B: € 200.000,00.

Sarà possibile effettuare compensazioni tra le due sezioni nel caso la determinazione del rimborso spese relativo alle domande pervenute e valutate ammissibili di una sezione non esaurisca la dotazione finanziaria.

Tale somma potrà essere incrementata in base alle domande pervenute e valutate ammissibili e in base alla quota di cofinanziamento da definire da parte di Fondazione Cariplo.

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

A tutti i soggetti selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese.

Nell'ambito della sezione A ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione di fattura con IVA al 22%, un rimborso spese da un minimo di € 1.500,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 20.000,00 (IVA inclusa), a fronte della produzione o riallestimento dello spettacolo.

Nell'ambito della sezione B ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione di fattura con IVA al 22%, un rimborso da un minimo di € 5.000,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 40.000,00 (IVA inclusa), a fronte della produzione o riallestimento dello spettacolo.

B.2 Progetti finanziabili

Ciascun soggetto potrà partecipare con un'unica proposta di produzione o spettacolo a Next.

In caso di coproduzione dovrà essere presentato il contratto di coproduzione.

I materiali dei progetti saranno pubblicati sulla piattaforma che sarà realizzata per il progetto Next con finalità di promozione presso gli operatori nazionali del Settore.

Non è possibile presentare una proposta di nuova produzione o spettacolo già realizzato che è risultata selezionata nelle edizioni precedenti di Next.

Per entrambe le sezioni, i soggetti devono presentare, in alternativa:

- una proposta di nuova produzione di spettacolo con debutto successivo alla data del 15 giugno 2020 e entro il 30 giugno 2021;
- uno spettacolo già realizzato che abbia debuttato dopo il 1° gennaio 2018.

C.1. Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it

Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.

Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menù Regione/Spazioregione. Per informazioni sulla CRS consultare: <https://www.crs.regione.lombardia.it>

Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di partecipazione dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis".

Al fine di agevolare la presentazione della domanda, si specifica che il modulo di partecipazione, creato da sistema informatico, dovrà essere compilato e sottoscritto elettronicamente da parte del legale rappresentante o delegato con potere di firma, mentre per la documentazione da presentare unitamente alla predetta domanda si rimanda alla tabella di seguito che dettaglia l'obbligo o meno della sottoscrizione elettronica dei singoli documenti:

DOCUMENTAZIONE	NOTE	FIRMA	MODELLO SCARICABILE DA BANDI ON LINE
scheda dello spettacolo (sia per		no	Sì, allegato A2

nuova produzione che per spettacolo già realizzato)			
scheda attività	formato word. Non è richiesta ai soggetti che sono stati selezionati sul bando "Produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020" e "Festival musica e festival danza-iniziative triennali 2018/2020" ai sensi della l.r. 25/2016	No	Sì, allegato A3 oppure dichiarazione nel caso di soggetti che sono stati selezionati sul bando "Produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020" e "Festival musica e festival danza-iniziative triennali 2018/2020" ai sensi della l.r. 25/2016
scheda dettaglio attività di produzione e circuitazione	formato excel. Non è richiesta ai soggetti che sono stati selezionati sul bando "Produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020" e "Festival musica e festival danza-iniziative triennali 2018/2020" ai sensi della l.r. 25/2016)	No	Sì, allegato A4 oppure dichiarazione nel caso di soggetti che sono stati selezionati sul bando "Produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020" e "Festival musica e festival danza-iniziative triennali 2018/2020" ai sensi della l.r. 25/2016
scheda conti economici	formato excel Non è richiesta ai soggetti che sono stati selezionati sul bando "Produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020" e "Festival musica e festival danza-iniziative triennali 2018/2020" ai sensi della l.r. 25/2016)	No	Sì, allegato A5 oppure dichiarazione nel caso di soggetti che sono stati selezionati sul bando "Produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020" e "Festival musica e festival danza-iniziative triennali 2018/2020" ai sensi della l.r. 25/2016
copia dell'atto costitutivo, statuto e altra eventuale documentazione relativa alle finalità istituzionali del	i soggetti che hanno già depositato la documentazione presso la D.G. Autonomia e Cultura e sulla quale non sono	no	Allegato A6 dichiarazione sottoscritta elettronicamente nel caso di documentazione già depositata

soggetto richiedente	intervenute modifiche allegano dichiarazione sostitutiva		
copia dell'ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge con allegato il verbale dell'assemblea	i soggetti che hanno già depositato la documentazione presso la D.G. Autonomia e Cultura allegano dichiarazione sostitutiva	no	Allegato A7 dichiarazione sottoscritta elettronicamente nel caso di documentazione già depositata
recensioni e interviste, materiale promozionale dello spettacolo proposto, prodotto in forma di file (manifesto, locandina, foto di scena, foglio di sala, merchandising, link al trailer/spettacolo integrale, cc.)	Nei formati disponibili	No	no
eventuale contratto di coproduzione	Nei formati disponibili	Sì, firmato elettronicamente oppure con firma autografa con copia del documento di identità del firmatario	no
eventuale atto di delega nel caso in cui il firmatario non coincida con il legale rappresentante	Nei formati disponibili	Sì, firmato elettronicamente oppure firma autografa con copia del documento di identità del firmatario	no

Le domande presentate con documentazione incompleta non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere inviata con la modalità sopradescritta **a partire dalle ore 10.00 del 24 novembre 2020 e entro e non oltre le ore 16.30 del 9 dicembre 2020**, (eventuali ritardi nell'apertura del sistema informativo verranno comunicati sul sito www.bandiregione.lombardia.it).

Si ricorda che ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite la piattaforma Bandi on line www.bandi.regione.lombardia.it come indicato nel presente Bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il rimborso spese sarà definito a seguito di procedura di tipo valutativo.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione nominato con Decreto del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura e composto da rappresentanti della Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione valuterà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale e procederà a definire ai soggetti ammissibili il rimborso spese.

Il procedimento di valutazione delle domande di partecipazione e di definizione dei rimborsi spesa si concluderà entro 30 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all'art. C.1 e comunque entro il 31 dicembre 2020, fermo restando la possibilità per Regione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta che dovrà pervenire entro 5 giorni solari dalla richiesta. In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di partecipazione si intenderà automaticamente decaduta.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Ai fini dell'ammissibilità della Domanda saranno valutati i seguenti elementi:

- 1 rispetto dei termini perentori di presentazione della proposta e della documentazione richiesta, secondo le modalità indicate;
- 2 rispetto dei requisiti richiesti per i soggetti beneficiari e per le proposte ammissibili, a seconda della tipologia indicata;
- 3 presentazione di una sola proposta da parte di ciascun richiedente.

Saranno condizioni di inammissibilità della domanda che comporteranno il rigetto della stessa:

- L'incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista e/o delle sottoscrizioni ivi richieste;
- Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda e della relativa documentazione richiesta;
- Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità.

A seguito dell'istruttoria formale le domande di partecipazione potranno risultare:

- Ammessi all'istruttoria di merito
- Non ammessi all'istruttoria di merito.

C3.c Valutazione delle domande

L'istruttoria e valutazione di merito delle domande ritenute formalmente ammissibili sarà condotta da un apposito Nucleo di Valutazione.

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

Saranno utilizzati i seguenti parametri di valutazione, articolati nelle due macro aree sotto indicate, tenendo conto nell'attribuzione dei punteggi della tipologia di attività svolta (prosa/danza, multidisciplinare e circo contemporaneo/teatro per l'infanzia e la gioventù).

Valutazione dell'attività nel triennio 2018-2019-2020 (massimo 60 punti)	Capacità di produzione e diffusione dell'attività di spettacolo (Massimo 25 punti)	- Valutazione scarsa 2 punti - Valutazione sufficiente 5 punti - Valutazione discreta 10 punti - Valutazione buona 18 punti - Valutazione ottima 25 punti
	Analisi dei conti economici e gestione delle risorse umane (Massimo 25 punti)	- Valutazione scarsa 2 punti - Valutazione sufficiente 5 punti - Valutazione discreta 10 punti - Valutazione buona 18 punti - Valutazione ottima 25 punti
	Festival, premi e riconoscimenti, curriculum del nucleo artistico (Massimo 10 punti)	- Valutazione scarsa 1 punto - Valutazione sufficiente 3 punti - Valutazione discreta 6 punti - Valutazione buona 8 punti - Valutazione ottima 10 punti
Valutazione del progetto (massimo 40 punti)	Qualità della proposta progettuale (Massimo 10 punti)	- Valutazione scarsa 1 punto - Valutazione sufficiente 3 punti - Valutazione discreta 6 punti - Valutazione buona 8 punti - Valutazione ottima 10 punti

valutazione degli elementi relativi alla proposta di spettacolo (cast, drammaturgia e autore, collaborazioni, valorizzazione del repertorio classico e contemporaneo, elementi di multidisciplinarietà e innovazione, iniziative collaterali per valorizzare il progetto, budget di produzione) (Massimo 30 punti)	- Valutazione scarsa 5 punti - Valutazione sufficiente 10 punti - Valutazione discreta 16 punti - Valutazione buona 23 punti - Valutazione ottima 30 punti
---	---

C3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione saranno formate:

- una graduatoria per la sezione A;
- una graduatoria per la sezione B.

La selezione dei soggetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio minimo pari a 30, avverrà in ordine di graduatoria.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'invito sarà conclusa l'istruttoria formale e la valutazione di merito da parte dell'apposito Nucleo di Valutazione.

A tutti i soggetti selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese.

Nell'ambito della sezione A ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione di fattura con IVA al 22%, un rimborso spese da un minimo di € 1.500,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 20.000,00 (IVA inclusa), a fronte della produzione o riallestimento dello spettacolo.

Nell'ambito della sezione B ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione di fattura con IVA al 22%, un rimborso da un minimo di € 5.000,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 40.000,00 (IVA inclusa), a fronte della produzione o riallestimento dello spettacolo.

L'istruttoria relativa alla determinazione del rimborso spese sarà condotta dal Nucleo di Valutazione, sulla base del punteggio ottenuto, secondo la seguente tabella:

SEZIONE A		SEZIONE B	
PUNTEGGIO	RIMBORSO		
Fino a 50 punti	Da 1.500 a 5.000 euro	Fino a 50 punti	Da 5.000 a 10.000 euro
Da 51 a 79 punti	Da 6.000 a 12.000 euro	Da 51 a 79 punti	Da 11.000 a 19.000 euro
Da 80 a 100 punti	Dal 13.000 a 20.000 euro	Da 80 a 100 punti	Da 20.000 a 40.000 euro

La quota del rimborso spese all'interno di ciascuna fascia dipenderà dal numero di soggetti ammissibili e dalle risorse disponibili, al fine di garantire un rimborso a tutti i soggetti ammessi. Il rimborso massimo previsto per ciascuna fascia potrà non essere attribuito.

Nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse da Fondazione Cariplo sarà possibile aumentare proporzionalmente i rimborsi spese.

Il Nucleo di Valutazione redigerà una graduatoria e il Dirigente della Struttura competente con proprio atto stabilirà:

- le proposte ammesse e selezionate per partecipare al progetto, le proposte ammesse e non selezionate, le proposte non ammesse per mancanza di requisiti;
- la definizione del rimborso spese.

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web di Regione Lombardia all'indirizzo: www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi. La pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul BURL con decreto del Dirigente della Struttura competente e comunicati da parte di Regione Lombardia al Rappresentante legale all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda.

L'ammontare del rimborso spese sarà determinato e comunicato da Regione Lombardia: a seguito della comunicazione il soggetto dovrà emettere fattura corrispondente all'importo riconosciuto e intestata ad Unione regionale A.G.I.S. Il soggetto dovrà inviare fattura all'Unione regionale A.G.I.S. entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione regionale, o comunque entro il termine stabilito dagli uffici regionali, con pagamento a 60 giorni.

C4.a Adempimenti post concessione

I soggetti selezionati a partecipare saranno contattati da Unione regionale A.G.I.S., in quanto soggetto attuatore, che comunicherà i termini e le modalità per il caricamento dei materiali della proposta sulla piattaforma.

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti selezionati saranno tenuti a rendere disponibili i materiali della proposta di spettacolo per il caricamento sulla piattaforma e ad evidenziare il ruolo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo in tutte le iniziative di comunicazione pubblica relative allo spettacolo selezionato nell'ambito di "Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2020". In particolare dovrà essere utilizzato su tutto il materiale prodotto per la comunicazione e la promozione il logo, fornito dalla Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini, che contiene il marchio di Regione Lombardia, il logo di Fondazione Cariplo e il lettering dell'iniziativa Next.

Ai fini del monitoraggio degli esiti della manifestazione, i soggetti selezionati si impegnano, inoltre, a comunicare agli uffici regionali i dati relativi alla circuitazione della produzione negli anni 2021 e 2022.

D.2 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

D.3 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore individuato è il seguente:

9 Numero di soggetti partecipanti

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction in fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.4 Responsabile del procedimento

D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini

Dirigente: Dott.ssa Graziella Gattulli

tel. 02.6765.2610 – e-mail graziella_gattulli@regione.lombardia.it

D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente bando è pubblicato sul Portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione bandi e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Per informazioni riferiti al bando:

D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini

e-mail: spettacoloedeventi@regione.lombardia.it

Per progetti di prosa, teatro per l'infanzia e la gioventù

Olga Corsini tel. 0267651907

Marianna Cairo tel. 0267652843

Per progetti di danza, multidisciplinare e circo contemporaneo

Barbara Rosenberg tel. 02.67656312 †

Antonella Gradellini tel. 02.67650710

Per informazioni sulla procedura on line: N° verde 800.131.151 e-mail:

bandi@regione.lombardia.it

Scheda informativa tipo

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

TITOLO	Invito a presentare proposte di spettacolo nell'ambito del progetto "Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2020"
DI COSA SI TRATTA	<p>Il progetto "Next – Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - edizione 2020", ideato e promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione Cariplo, sarà articolato in due sezioni:</p> <p>A. <u>Spettacoli di prosa, danza, multidisciplinare e circo contemporaneo</u> Saranno selezionate proposte di nuove produzioni o spettacoli di prosa, danza, multidisciplinare e circo contemporaneo.</p> <p>B. <u>Spettacoli di teatro per l'infanzia e la gioventù</u> Saranno selezionati proposte di nuove produzioni o spettacoli di teatro per l'infanzia e la gioventù.</p>
TIPOLOGIA	Selezione di proposte di spettacolo nell'ambito del progetto "Next – Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - edizione 2020", a fronte di un rimborso spese.
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Saranno individuati soggetti, che risultino in possesso dei seguenti requisiti, generali e specifici a seconda della sezione a cui si partecipa.</p> <p>I requisiti generali sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> essere organismi di produzione professionali legalmente costituiti (atto costitutivo e statuto) ed essere in possesso di Partita IVA; <input type="checkbox"/> avere sede legale in Lombardia; <input type="checkbox"/> essere in possesso di agibilità INPS in corso di validità e con titolarità dei permessi SIAE; <input type="checkbox"/> essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperante gli obblighi dei CCNL; <input type="checkbox"/> non avere previsione di finalità di lucro oppure avere l'obbligo di reinvestire gli utili nell'attività, come previsto nello statuto o nell'atto costitutivo; <input type="checkbox"/> aver realizzato le nuove produzioni presentate nelle precedenti edizioni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 di Next e aver correttamente fornito i dati relativi alla circuitazione degli spettacoli (solo per le compagnie che sono state selezionate nelle citate edizioni); <input type="checkbox"/> documentata attività continuativa di produzione in prevalenza nel settore per il quale si fa domanda di partecipazione (prosa/danza, multidisciplinare e circo contemporaneo/ teatro per l'infanzia e la gioventù) da almeno 3 anni (2017, 2018 e 2019); <input type="checkbox"/> volume di affari almeno pari a € 100.000,00 (uscite) come comprovato dall'ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge.

	<p>I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando.</p> <p>Nel caso in cui la domanda di partecipazione non fosse stata presentata a valere sulla sezione corretta, gli uffici regionali potranno ricollocare la domanda a seguito della valutazione della documentazione presentata.</p>
RISORSE DISPONIBILI	<p>La dotazione dell'invito è pari complessivamente a € 412.000,00, salvo eventuale successiva integrazione di risorse, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la sezione A: € 212.000,00 • Per la sezione B: € 200.000,00.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	<p>A tutti i soggetti selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese.</p> <p>Nell'ambito della sezione A ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione di fattura con IVA al 22%, un rimborso spese da un minimo di € 1.500,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 20.000,00 (IVA inclusa), a fronte della produzione o riallestimento dello spettacolo.</p> <p>Nell'ambito della sezione B ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione di fattura con IVA al 22%, un rimborso da un minimo di € 5.000,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 40.000,00 (IVA inclusa), a fronte della produzione o riallestimento dello spettacolo.</p>
DATA DI APERTURA	24 novembre 2020 ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	9 dicembre 2020 ore 16.30
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi on line www.bandiregione.lombardia.it</p> <p>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulo di domanda compilato e firmato, - Documenti indicati all'art. C1 <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema informatico come indicato nel presente Bando.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa graduatoria
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per informazioni riferiti al bando: D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini</p> <p>e-mail: spettacoloeventi@regione.lombardia.it</p>

	Per progetti di prosa, teatro per l'infanzia e la gioventù Olga Corsini tel. 0267651907 Marianna Cairo tel. 0267652843
	Per progetti di danza, multidisciplinare e circo contemporaneo Barbara Rosenberg tel. 0267656312 † Antonella Gradellini tel. 0267650710

* La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.6 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

- D.G. Autonomia e Cultura

Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

E-mail autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it

Orari di apertura al pubblico 09:30 – 12:30 14:30 – 16:30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.7 Riepilogo date e termini temporali

Invio domande	Dal 24/10/2020 al 9/12/2020
Istruttoria delle domande	Entro 30 giorni dalla chiusura del bando e comunque entro il 31 dicembre 2020
Emissione della fattura	Entro 3 giorni dalla comunicazione da parte degli uffici regionali

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 16 novembre 2020 - n. 13872

Proroga del divieto di pesca e detenzione della specie carpione (salmo carpio) nelle acque bresciane del lago di Garda

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Visto il regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 per la tutela della fauna ittica e la disciplina dell'attività di pesca nel lago di Garda, e in particolare:

- l'art. 7 comma 3 che prevede, per comprovate esigenze di tutela, la possibilità di istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione;
- l'art. 8 che individua la tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva, con particolare riferimento alla «tirlindana da carpione»;
- l'art. 11 che individua la tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca professionale, con particolare riferimento alla rete semplice «antanello»;

Richiamate le determinazioni dirigenziali della Provincia di Brescia n. 346 dell'11 novembre 2015 e n. 392 del 2 dicembre 2015 con cui la Provincia di Brescia ha istituito per un quinquennio il divieto di pesca e detenzione del carpione nel lago di Garda, specie unica al mondo e presente solo nelle acque gardesane, gravemente minacciata e a serio rischio di estinzione;

Visto che il medesimo provvedimento è stato adottato dalla Provincia di Verona sino al 2020 e dalla Provincia autonoma di Trento sino al 2023;

Rilevato che a protezione della specie sono state adottate misure regolamentari finalizzate a conservare le originarie zone di frega con istituzione del divieto di accesso e di messa in posa delle reti da fondo; sono continuate le attività gestionali per sostenere la specie che, nel territorio bresciano, si sono concretizzate nella riproduzione artificiale in cattività presso idoneo impianto e nella attività ittiogenica svolta presso l'incubatoio ittico di Desenzano con interventi di fecondazione artificiale rigorosamente controllati su un numero limitato di riproduttori selvatici;

Ritenuto indispensabile continuare a garantire una idonea protezione della specie prorogando il periodo di divieto assoluto di pesca, misura efficace se condivisa su tutto il bacino lacustre;

Considerato che durante la riunione del 12 novembre 2019 del tavolo di coordinamento interregionale del lago di Garda, i rappresentanti delle Regioni si sono espressi concordemente sull'opportunità di prevedere alla loro scadenza la proroga dei provvedimenti relativi alle misure di tutela della specie;

Preso atto che Regione Veneto con d.g.r. 1466 del 3 novembre 2020 ha prorogato il divieto di pesca dilettantistica e professionale del carpione del Garda per il prossimo triennio con l'adozione di misure restrittive degli attrezzi e delle modalità di pesca atti alla cattura della specie;

Ritenuto di fissare analoghe misure sulla sponda bresciana del Garda per l'intera durata del periodo di divieto assoluto di cattura del Carpione prevedendo in particolare:

- il divieto di utilizzo dell'attrezzo denominato «tirlindana da carpione» le cui caratteristiche sono definite all'art. 8 comma 3 lett. b) 1 del Regolamento regionale 5/2013;
- il divieto di messa in posa della rete semplice «antanello» di cui all'art. 11 comma 1 lett. d) 4 del regolamento regionale 5/2013, ad una profondità maggiore di 50 metri, ad esclusione del periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 agosto quando tale limite è ridotto a 20 metri;
- la possibilità di ridurre a 30 metri la profondità oltre la quale è vietata la messa in posa della rete antanello laddove siano presenti aree di frega della specie o siti di presenza del carpione meritevoli di particolare tutela;

Dato atto che il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte ed è comunque adottato prima della scadenza del divieto che viene prorogato con il presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare: la d.g.r. n. 993 dell'11 dicembre 2018 «X Provvedimento organizzativo 2018», con la quale è stato affidato a Claretti Franco l'incarico

di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Brescia; la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 «VIII provvedimento organizzativo 2019» di proroga dello stesso e da ultimo la d.g.r. n. 3260 del 16 giugno 2020 «VIII Provvedimento Organizzativo 2020» con la quale è stato conferito a Claretti Franco l'incarico ad interim per la medesima Struttura;

DECRETA

1. di prorogare dalle ore 12:00 del 2 dicembre, data di scadenza del precedente provvedimento della Provincia di Brescia, fino alle ore 12:00 del 2 dicembre 2023, il divieto assoluto di pesca professionale e dilettantistica del Carpione del Garda con divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca, inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo, di esemplari di Carpione;

2. di vietare, per la durata indicata al punto 1, l'utilizzo dell'attrezzo denominato «tirlindana da carpione» le cui caratteristiche sono definite all'art. 8 comma 3 lettera b.1 del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5;

3. di vietare, per la durata indicata al punto 1, la messa in posa della rete semplice «antanello» di cui all'art. 11 comma 1 lettera d.4 del medesimo regolamento regionale, ad una profondità maggiore di 50 metri, ad esclusione del periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 agosto quando tale limite è ridotto a 20 metri fermo restando il divieto di utilizzo dell'attrezzo come previsto dallo stesso articolo dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 novembre al 15 gennaio;

4. di fissare, con successivo provvedimento, a 30 metri la profondità oltre la quale è vietata la messa in posa della rete antanello laddove siano presenti aree di frega della specie o siti di presenza del carpione meritevoli di particolare tutela;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Corpo di Polizia provinciale di Brescia, ai Carabinieri Forestali di Brescia, alla Regione Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, ai rappresentanti dei pescatori di professione, alle Associazioni di pesca riconosciute;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL di Regione Lombardia.

Il dirigente
Franco Claretti

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

D.d.s. 17 novembre 2020 - n. 13998
Evento calamitoso venti impetuosi e grandine del 2, 7 e 12 agosto 2019 nel territorio della provincia di Bergamo, comuni vari, riconosciuto ai sensi del d.lgs. 102/2004 - Approvazione elenco dei beneficiari ammessi e non ammessi come da procedure operative d.d.s. 18 dicembre 2017, n. 16292.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BERGAMO

Visti

- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e s. m. i.;
- il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 «interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e in particolare gli artt. 5, 6, 7 e 8 che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate assistite da contributo pubblico;
- il d.d.s. 18 dicembre 2017, n. 16292 «Procedure operative per l'attuazione degli interventi di competenza regionale a sostegno delle imprese Agricole ed enti interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni» di seguito indicate come *Procedure Operative*;

Preso atto che a seguito dell'evento calamitoso «Venti impetuosi e grandine del 2, 7, 12 agosto 2019 nel territorio della provincia di Bergamo», che ha interessato i comuni di Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Dalmine, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Mapello, Morengo, Mozzanica, Pognano, Pumenengo, Romano di Lombardia, Seriate, Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII, Spirano, Terno d'Isola, Treviglio e Urgnano, sono pervenute a questa Struttura numerose segnalazioni di aziende agricole relative a danni a produzioni, strutture e scorte aziendali e la segnalazione da parte di un Ente;

Visto che questa Struttura, come previsto dalle *Procedure Operative*, ha trasmesso alla competente Unità Operativa della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la documentazione necessaria per dare avvio alla procedura finalizzata a richiedere al M.I.P.A.A.F. i benefici di legge previsti dal d.lgs. 102/2004;

Dato atto che Regione Lombardia, con d.g.r. 21 ottobre 2019, n. 2884 ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali le provvidenze previste dall'art. 5, comma 3 del d.lgs. 102/2004 per i danni alle strutture aziendali connesse all'attività agricola causati dall'evento Venti impetuosi e grandine del 2, 7, 12 agosto 2019 nel territorio della provincia di Bergamo»;

Richiamati

- il decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in Regione Lombardia del 23 gennaio 2020 (20A00646) pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2020 S.G. n. 27;
- il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 103 comma 1, che sospende i termini nei procedimenti amministrativi;
- la circolare del MIPAAF del 23 marzo 2020, prot. n. 0011480 in merito alla modalità di applicazione della sospensione dei termini delle procedure di cui al d.lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

Considerato che, a causa dell'emergenza covid, il termine di 45 giorni previsto dell'art. 5, comma 5 e 6 del d.lgs. 102/2004 per la presentazione delle domande è stato prorogato al 9 giugno 2020 e che entro tale termine sono pervenute alla Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo:

- n. 32 istanze di ammissione ai benefici di legge da parte di Imprese/Società Agricole per i danni alle strutture, scorte e produzioni aziendali a seguito dell'evento in parola;
- n. 1 istanza dall'Ente «Amministrazione del Naviglio della Città di Cremona», (domanda del 26 febbraio 2020, prot. n. M1.2020.50444), per danni a infrastrutture connesse e funzionali all'attività agricola che rivestono carattere di interesse pubblico pari a complessivi 500.000,00 euro;

Dato atto che per ciascuna di tali istanze è stata eseguita istruttoria tecnico amministrativa conclusasi con l'invio agli in-

teressati di comunicazione circa il relativo esito e i termini per la presentazione di una eventuale richiesta di riesame;

Preso atto che entro i termini fissati sono pervenute n. 4 richieste di riesame per istruttoria negativa e che, a seguito dell'audizione di ciascuna azienda in data 15 settembre 2020, è stato confermato l'esito;

Ritenuto al termine della sopraccitata fase istruttoria e ai sensi delle *Procedure Operative*, di redigere ed approvare gli elenchi, rispettivamente:

1. delle istanze ammesse, con l'indicazione per ciascuna del valore di ripristino ammesso delle strutture, scorte e macchinari danneggiati, del massimo contributo concedibile e della percentuale di danno rispetto alla Produzione Lorda vendibile ordinaria - Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. delle istanze non ammesse con la motivazione sintetica del diniego - Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto altresì di approvare l'istanza presentata dall'ente «Amministrazione del Naviglio della Città di Cremona»;

Richiamato il punto 5.2 del d.d.s. del 18 dicembre 2017, n. 16292 che prevede la trasmissione alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di apposito atto con l'elenco dei beneficiari, per i successivi adempimenti;

Dato atto che il presente provvedimento:

- è adottato oltre i termini di procedimento previsti in 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle domande dalle «Procedure Operative» per acquisizione documentale da parte delle aziende agricole;
- non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 83 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Visti, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5 «Primo Provvedimento Organizzativo 2018», la d.g.r. 17 maggio 2018, n. 126 «Secondo Provvedimento Organizzativo 2018» e la d.g.r. 30 settembre 2019, n. 2190 del «Nono Provvedimento Organizzativo»;
- la d.g.r. 28 giugno 2018, n. 294 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» con la quale Alberto Lugoboni è stato nominato dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Bergamo;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi,

DECRETA

1. di approvare l'elenco di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, delle istanze ammesse ai benefici di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 per l'evento calamitoso riconosciuto «Venti impetuosi e grandine del 2, 7 e 12 agosto 2019 in provincia di Bergamo»;

2. di approvare l'elenco di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, delle istanze non ammesse ai benefici di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 per l'evento calamitoso riconosciuto «Venti impetuosi e grandine del 2, 7 e 12 agosto 2019 in provincia di Bergamo»;

3. di approvare l'istanza pervenuta dall'Ente «Amministrazione del Naviglio della Città di Cremona» per un importo totale del danno pari a euro 500.000,00;

4. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 83 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

5. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa, i ricorsi indicati dal punto 4.4 del d.d.s. 18 dicembre 2017, n. 16292;

6. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, alla D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

Allegato 1

ELENCO ISTANZE AMMESSE

Data arrivo Domanda	Protocollo	Data protocollo	Denominazione Azienda	CUAA	Comuni interessati dal danno	Importo complessivo domanda	Importo ammissibile	Contributo massimo erogabile	Rapporto danno plv
05/03/2020	M1.2020.005692	06/03/2020	BOLZONI FRANCO	BLZFC65L06B731R	FORNOVO SAN GIOVANNI	49.983,63 €	42.518,18 €	34.014,54 €	149
06/05/2020	M1.2020.0097519	06/05/2020	MARTA ANGELO E MASSIMILIANO SOCIETA' SEMPLICE	0645770165	BARIANO	224.762,72 €	213.003,44 €	170.402,75 €	69
07/05/2020	M1.2020.0098634	07/05/2020	VALAPERTA GIANLUCA	VLPGLC65C29A631Y	BARBATA	49.817,52 €	43.309,86 €	34.647,89 €	119
07/05/2020	M1.2020.0098268	07/05/2020	SOCIETA' AGRICOLA ERREMME S.S	03636470167	ISSO	537.576,10 €	537.576,10 €	430.060,88 €	34
07/05/2020	M1.2020.0098612	07/05/2020	MASSETTI VINCENZO	MSSVCN60L25H091I	PUMENENGO	64.419,00 €	63.362,00 €	50.689,60 €	972
06/05/2020	M1.2020.0097512	06/05/2020	LISSANA PIERLUIGI	LSSPLG70H08H509X	FONTANELLA	43.489,22 €	41.871,25 €	33.497,00 €	103
06/05/2020	M1.2020.0097561	06/05/2020	BERGAMASCHI ANDREINO BATTISTA	BRGNRN51S04B395B	COVO	64.685,00 €	40.084,00 €	32.067,20 €	182
06/05/2020	M1.2020.0097515	06/05/2020	PANDOLFI GIAN MARINO	PNDGMR66B20I628C	URGNANO	22.702,64 €	13.602,94 €	10.882,35 €	318
16/03/2020	M1.2020.0061191	17/03/2020	TIRONI MANUELA TERESINA	TRNMLT77M69A794I	DALMINE	45.426,87 €	41.124,32 €	32.899,46 €	941
06/05/2020	M1.2020.0097511	06/05/2020	MORELLI PEDERSOLI ANTONIO	MRLNTN67T2I827M	CALCIO	354.857,51 €	352.117,36 €	281.693,89 €	84
16/03/2020	M1.2020.0061195	17/03/2020	CAPELLETTI ALESSANDRO	CPLLSN58S18D126D	COVO	171.834,38 €	167.852,38 €	134.281,90 €	83
06/05/2020	M1.2020.0097674	06/05/2020	CARMINATI ANDREA	CRMNDR48L13C759V	CIVIDATE AL PIANO	24.254,84 €	24.254,84 €	19.403,87 €	124
06/05/2020	M1.2020.0097517	06/05/2020	FORLONI ATTILIO	FRLTL49M10G149R	FONTANELLA	45.244,00 €	42.244,00 €	33.795,20 €	225
06/05/2020	M1.2020.097555	06/05/2020	LE CASETTE DI CARUNA EUGENIO & C. S.S.	033138940989	CORTENUOVA	151.751,81 €	149.915,50 €	119.932,40 €	94
06/05/2020	M1.2020.0098073	07/05/2020	BELLOLI FRANCESCA	BLLFNC83E62B393E	CALCIO	222.806,58 €	170.908,03 €	136.726,42 €	216
						2.073.611,82 €	1.943.744,20 €	1.554.995,36 €	

Allegato 2

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE

Data arrivo Domanda	Protocollo	Data protocollo	Denominazione Azienda	CUA	Comuni interessati dal danno	importo complessivo domanda	Motivazione
18/03/2020	M1.2020.0062787	19/03/2020	SOCIETA' AGRICOLA F. C. DI FONZO AMEDEO E COLOMBO STEFANO S.S	05783500969	CASIRATE D'ADDA	53.000,00 €	Mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta e mancato riscontro ad avvio procedimento rigetto di cui all'art. 10-bis della l. 241/90.
06/05/2020	M1.2020.0097680	06/05/2020	BERGAMASCHI PRIMO	BRGPRM74D14B393Z	CALCIO	214.250,00 €	Mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta e mancato riscontro ad avvio procedimento rigetto di cui all'art. 10-bis della l. 241/90.
17/03/2020	M1.2020.0061978	18/03/2020	ZANOTTI MAURO	ZNTMRA64P09A794S	BARIANO - MORENGO	350.000,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
06/05/2020	M1.2020.0098086	07/05/2020	SOCIETA' AGRICOLA VALCOVEL DI VALTULINI GIUSEPPE E ROBERTO SOCIETA' SEMPLICE	02358970164	COVO	40.000,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
18/03/2020	M1.2020.0062773	19/03/2020	SOCIETA' AGRICOLA VALIMBERTI FIORANGELO E GIANBATTISTA SOCIETA' SEMPLICE	01752000164	CARAVAGGIO	95.000,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
06/05/2020	M1.2020.0098090	07/05/2020	SOCIETA' AGRICOLA MARPICATI ALBERTO E FORTINI PIETRO S.S.	00475440160	FONTANELLA	80.000,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
18/03/2020	M1.2020.0062259	18/03/2020	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA RUFFINI DI TIRABOSCHI E MANZONI S.S.	02420880169	CANONICA D'ADDA	70.010,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
06/05/2020	M1.2020.0097547	06/05/2020	SOCIETA SEMPLICE LA GRIGNA DEI FRATELLI INVERNIZZI	02369400169	PUMENENGO	152.800,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
06/05/2020	M1.2020.0097686	06/05/2020	ASPERTI CESARE-GIANLUCA E SEITI NATALINA - SOCIETA' SEMPLICE	01699280168	MARTINENGO	113.000,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
07/05/2020	M1.2020.0098595	07/05/2020	SOCIETA' AGRICOLA CAPOFERRI SERGIO & CLAUDIO SOCIETA' SEMPLICE	00809600166	ANTEGNATE	211.000,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
19/03/2020	M1.2020.0063369	20/03/2020	AL.PI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	03464590169	URGNANO	58.000,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
17/03/2020	M1.2020.0061949	18/03/2020	FORNARI ENRICO	FRNNRC82H20B157H	CIVIDATE AL PIANO	106.980,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
18/03/2020	M1.2020.0062338	18/03/2020	SOCIETA' AGRICOLA S.S.B. di MACCALI GUGLIELMO & C. S.S.	01257460160	ANTEGNATE	266.700,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
06/05/2020	M1.2020.0097553	06/05/2020	CARUNA EUGENIO	CRNGNE53C21C618C	CORTENUOVA	145.500,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
18/03/2020	M1.2020.0062279	18/03/2020	SOCIETA' AGRICOLA LEONI GALIMBERTI DI LEONI MOSE', ZACCHEO E ARRIGO S.S.	03140590161	POGNANO	92.820,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
18/03/2020	M1.2020.0062280	18/03/2020	DELLA BASSA STEFANO E LAURA	00715600169	MOZZANICA E FORNOVO S.G.	198.000,00 €	Importo del danno < 30% della Produzione Lorda vendibile calcolata come previsto dal punto 3.1 delle procedure operative.
18/03/2020	M1.2020.0062275	18/03/2020	FACCHINETTI ELISEO	FCCLSE62M16B178V	TREVIGLIO	49.415,15 €	Domanda inammissibile in quanto l'esito negativo dell'istruttoria era già stato comunicato all'azienda in fase di segnalazione con nota del 30/10/2019, prot. n. M1.2019.97466.

D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 13 novembre 2020 - n. 13849

Determinazioni in merito alla dgr n. 3337/2020 relative alla misura «Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio lombardo - l.r. 26/2014» nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19 e contenziale assunzione di impegno di spesa per le manifestazioni del 1° trimestre 2020

IL DIRIGENTE DELLA UO
SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Richiamati:

- la l.r. n. 26 del 01 ottobre 2014 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con d.c.r.n. 64 del 10 luglio 2018;
- la d.c.r.n. 188 del 13 novembre 2018 che ha approvato le «Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. n. 26 del 1 ottobre 2014 (art. 3, comma 1);
- il d.d.u.o. n. 18639 del 18 dicembre 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria del 1° trimestre 2020, comprensiva degli importi dei contributi concessi per un totale di euro 200.000,00 dal quale risultano:
 - n. 22 manifestazioni ammesse e finanziate di cui una ammessa parzialmente,
 - n. 7 manifestazioni ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse;
- la d.g.r. n. 3337 del 6 luglio 2020 che ha determinato, a favore dei soggetti risultati idonei e ai soggetti beneficiari ammessi in graduatoria di cui al d.d.u.o. n. 18639/2019 e d.d.u.o. n. 6267/2020, la possibilità di:
 - posticipare a nuova data le manifestazioni non svolte nel 2020;
 - chiedere il riconoscimento del 50% del contributo assegnato alle manifestazioni annullate nel rispetto:
 - del limite della disponibilità finanziaria riservata al trimestre di riferimento non applicandosi nel caso di specie, quanto previsto nell'Allegato A - p.to B.3.a al d.d.u.o. n. 2759/2019, ritenendo ammissibili le sole spese sostenute per l'organizzazione e la preparazione della manifestazione non realizzata;
 - del Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - consentire la presentazione della rendicontazione ai soggetti che hanno svolto parzialmente la manifestazione;

Dato atto che con la suddetta d.g.r. n. 3337/2020 è stata, inoltre, confermata la dotazione finanziaria già prevista nella d.g.r. n. 1273/2019 per il 1° e 2° trimestre;

Considerato che, in data 9 luglio 2020, in attuazione della d.g.r. n. 3337/2020, è stata inviata formale comunicazione a n. 115 soggetti interessati, ponendo il 24 luglio 2020 quale termine ultimo per l'invio a Regione Lombardia della dichiarazione relativa ad una delle opzioni previste dalla suddetta d.g.r.;

Rilevato che entro il suddetto termine sono pervenute le dichiarazioni dei soggetti interessati, da cui è risultato quanto segue:

- per il 1° trimestre 2020
 - n. 9 manifestazioni annullate con richiesta rimborso spese
 - n. 2 manifestazioni differite entro l'anno 2020
 - n. 2 manifestazioni svolte parzialmente
- per il 2° trimestre 2020
 - n. 39 manifestazioni annullate con richiesta di rimborso spese
 - n. 25 manifestazioni differite entro l'anno 2020
 - n. 1 manifestazione svolta parzialmente

- n. 1 manifestazione svolta con modalità diversa;

Visto il d.d.u.o. n. 9923 del 21 agosto 2020 con il quale si è preso atto degli esiti delle dichiarazioni dei soggetti ed in particolare per il 1° trimestre 2020 (Allegato 1):

- n. 9 manifestazioni annullate con richiesta rimborso spese
- n. 2 manifestazioni differite entro l'anno 2020
- n. 2 manifestazioni svolte parzialmente;

Ritenuto in attuazione della d.g.r. n. 3337/2020 e nel limite della disponibilità riservata al trimestre di riferimento, di utilizzare eventuali risorse disponibili, a favore dei soggetti ammissibili e non finanziati per esaurimento delle risorse;

Preso atto delle economie di bilancio generate sul 1° trimestre a seguito di quanto disposto dal d.d.u.o. n. 9923/2020;

Ritenuto pertanto di procedere, nei confronti dei soggetti ammissibili e non finanziati inizialmente per esaurimento delle risorse, con lo scorrimento della graduatoria del d.d.u.o. n. 18639/2019, previa verifica della realizzazione della manifestazione nella data e con le modalità indicate in domanda di contributo, oppure nel caso di annullamento della manifestazione, della richiesta, da parte degli stessi, del riconoscimento del 50% (delle sole spese di organizzazione) del contributo assegnabile, così come disposto dalla suddetta d.g.r. 3337/2020;

Considerato che ai soggetti ammissibili e non finanziati per esaurimento delle risorse di cui al d.d.u.o. n. 18639/2019 è stata trasmessa formale comunicazione come da tabella sotto riportata:

SOGGETTI	NOTA
GINNASTICA RITMICA NERVIANESE A.S. DILETTANTISTICA	PEC DEL 14 ottobre 2020 prof. N1.2020.0012213
TEAM PETROSYAN ASSSOC. SPORT. DIL.	PEC DEL 14 ottobre 2020 prof. N1.2020.0012212
HOCKEY CLUB VARESE 1977 SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	PEC DEL 14 ottobre 2020 prof. N1.2020.0012211
VOLLEY MONTICHIARI S.S.D. R.L.	PEC DEL 14 ottobre 2020 prof. N1.2020.0012210
POLISPORTIVA LOMBARDIA 1 S.R.L. S.D.	PEC DEL 14 ottobre 2020 prof. N1.2020.0012209
PALAUANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	PEC DEL 14 ottobre 2020 prof. N1.2020.0012208
A.S.D. SCHERMA STORICA PAVIA	PEC DEL 14 ottobre 2020 prof. N1.2020.0012207

Preso atto delle risposte pervenute come da tabella sotto riportata:

SOGGETTI	NOTA	STATO DELLA MANIFESTAZIONE
GINNASTICA RITMICA NERVIANESE A.S. DILETTANTISTICA	PEC DEL 10 novembre 2020 prof. N1.2020.0013898	SVOLTA
TEAM PETROSYAN ASSSOC. SPORT. DIL.	PEC DEL 10 novembre 2020 prof. N1.2020.0013896	SVOLTA
HOCKEY CLUB VARESE 1977 SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	PEC DEL 10 novembre 2020 prof. N1.2020.0013892	ANNULLATA - RIMBORSO 50%
VOLLEY MONTICHIARI S.S.D. R.L.	PEC DEL 10 novembre 2020 prof. N1.2020.0013900	SVOLTA
POLISPORTIVA LOMBARDIA 1 S.R.L. S.D.	PEC DEL 10 novembre 2020 prof. N1.2020.0013898	SVOLTA PARZIALMENTE
PALAUANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	PEC DEL 30 ottobre 2020 prof. N1.2020.0012856	ANNULLATA - RIMBORSO 50%
A.S.D. SCHERMA STORICA PAVIA	PEC DEL 19 ottobre 2020 prof. N1.2020.0012287	ANNULLATA - RIMBORSO 50%

Viste:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Dato atto d'aver proceduto, ai sensi dell'art. 14 del suddetto decreto ministeriale 115/2017, alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis, con il supporto del Registro Nazionale Aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito web del registro, ed ottenendo, in esito alla visura aiuti de minimis, il relativo Codice Concessione RNA - COR, citato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 115/2017;

Ritenuto, pertanto, di:

- procedere con l'assegnazione totale del contributo al soggetto finanziato parzialmente e allo scorrimento della graduatoria delle manifestazioni relative al 1° trimestre 2020 approvata con DDUO 18639/2019 assegnando contributi per complessivi € 48.740,00 così come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- provvedere pertanto all'assunzione dell'impegno di spesa di € 48.740,00 da imputarsi al capitolo 6.01.104.7853 del bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

Ritenuto inoltre, per garantire l'esigibilità della spesa nell'esercizio in corso e conseguentemente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica nel 2020, di stabilire che i soggetti beneficiari del contributo con il presente provvedimento debbano presentare entro il 31 dicembre 2020 la rendicontazione delle entrate e delle spese;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Richiamata la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di Contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r.n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, in particolare il X Provvedimento Organizzativo del 2019 approvato con d.g.r. XI/2271 del 14 ottobre 2019;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Attestato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che il presente decreto rientra nelle competenze del Dirigente della UO Sostegno al Sistema Sportivo;

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

DECRETA

1. di procedere con l'assegnazione totale del contributo al soggetto finanziato parzialmente e allo scorrimento della graduatoria delle manifestazioni relative al 1° trimestre 2020 approvata con d.d.u.o. 18639/2019 assegnando contributi per complessivi € 48.740,00 così come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che i soggetti che hanno svolto la manifestazione o solo parzialmente, verrà riconosciuto l'importo assegnato con il suddetto d.d.u.o. 18639/2019, previa verifica della rendicontazione secondo le modalità e tempi previsti nell'Allegato A al d.d.u.o. 2759/2019;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
POLISPORTIVA LOMBARDA 1 SRL SD	945674	6.01.104.7853	10.000,00	0,00	0,00
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS SENZA BARRIERE	989951	6.01.104.7853	1.215,00	0,00	0,00
A.S.D. SCHERMA STORICA PAVIA	989948	6.01.104.7853	2.025,00	0,00	0,00
TEAM PETROSYAN A.S.D.	984544	6.01.104.7853	10.000,00	0,00	0,00
GINNASTICA RITMICA NERVIANESE	156939	6.01.104.7853	10.000,00	0,00	0,00
PALAUNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	989949	6.01.104.7853	4.500,00	0,00	0,00
A.S.D. VOLLEY MONTICHIARI	959171	6.01.104.7853	9.500,00	0,00	0,00
HOCKEY CLUB VARESE 1977 SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	989924	6.01.104.7853	1.500,00	0,00	0,00

4. di riservarsi, ai sensi del capitolo D.3 del d.d.u.o.n. 2759/2019, il diritto di svolgere controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano state realizzate in conformità alle prescrizioni del bando, il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, l'accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate ai fini De Minimis;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla piattaforma Bandi Online e sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Marco Cassin

----- • -----

ID PRATICA	SOGGETTI	CF FISCALE	TITOLO MANIFESTAZIONE	PEC DI RISPOSTA	STATO DELLA MANIFESTAZIONE	CONTRIBUTO ASSEGNABILE	COR
1689369	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS SENZA BARRIERE	10625130967	2°TORNEO NAZIONALE CITTA' DI RHO	PEC DEL 22/07/2020 prot. N1. 2020.0007544	ANNULLATA – RIMBORSO 50%	1.215,00	
1691262	GINNASTICA RITMICA NERVIANESE A.S. DILETTANTISTICA	93526600155	PRIMA PROVA CAMPIONATO ITALIANO GINNASTICA ESTETICA DI GRUPPO	PEC DEL 10/11/2020 prot. N1.2020.0013898	SVOLTA	10.000,00	
1681939	TEAM PETROSYAN ASSSOC. SPORT. DIL.	08850100960	PETROSYANMANIA GOLD EDITION	PEC DEL 10/11/2020 prot. N1.2020.0013896	SVOLTA	10.000,00	3451260
1606158	HOCKEY CLUB VARESE 1977 SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	03528300126	HOCKEY CLUB VARESE 1977 SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	PEC DEL 10/11/2020 prot.N1.2020.0013892	ANNULLATA – RIMBORSO 50%	1.500,00	
1674158	VOLLEY MONTICHIARI S.S.D. R.L.	01959660984	3' TROFEO BRONZITALY	PEC DEL 10/11/2020 prot. N1.2020.0013892	SVOLTA	9.500,00	
1624728	POLISPORTIVA LOMBARDIA 1 S.R.L. S.D.	07894070155	CAMPIONATI STUDENTESCHI	PEC DEL 10/11/2020 prot. N1.2020.0013900	SVOLTA PARZIALMENTE	10.000,00	
1676152	PALAUNO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	97354620151	FINALI CAMPIONATI STUDENTESCHI CALCIO A 11	PEC DEL 10/11/2020 prot.N1.2020.00 13898	ANNULLATA – RIMBORSO 50%	4.500,00	
1670994	A.S.D. SCHERMA STORICA PAVIA	96067870186	TORNEO DELLE TORRI	PEC DEL 30/10/2020 prot. N1.2020.0012856	ANNULLATA – RIMBORSO 50%	2.025,00	
						48.740,00	

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

D.d.u.o. 17 novembre 2020 - n. 13942
Bando impianti sportivi 2020 (d.d.u.o. 8243/2020) per la
riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di
proprietà pubblica sul territorio lombardo: concessione del
contributo regionale ed assegnazione delle risorse derivanti da
rinuncia, assunzione impegno di spesa a favore di beneficiari
diversi e liquidazione 1^a quota enti pubblici (Linea 2)

 IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E
 INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Richiamati:

- la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, che prevede, alla Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - ed in particolare l'obiettivo specifico 108. Econ. 6.1. Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 - comprensivo della Nota di aggiornamento al DEF 2019 e allegati, approvato con d.c.r. 26 novembre 2019, n. XI/766, che ha aggiornato le linee programmatiche indicate nel PRS dell'XI legislatura;
- la d.g.r.n. XI/3316 del 30 giugno 2020, che ha approvato la proposta di «Documento di Economia e Finanza Regionale 2020»;
- la d.c.r.n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, c. 1)»;

VISTA:

- la d.g.r. n. XI/3143 del 18 maggio 2020 «Bando impianti sportivi 2020 - criteri e modalità per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo» che ha destinato all'iniziativa una dotazione finanziaria pari a € 7.500.000,00;
- il decreto d.u.o. 9 luglio 2020, n. 8243 «Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo (Bando impianti sportivi 2020)»;
- la d.g.r.n. XI/3580 del 21 settembre 2020 «Incremento della dotazione finanziaria a disposizione del bando impianti sportivi 2020, di cui alla d.g.r. XI/3143 del 18 maggio 2020, per l'assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo» con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria complessiva del Bando da € 7.500.000,00 a € 9.500.000,00;
- il decreto d.u.o. 19 ottobre 2020, n. 12335 «Assegnazione del contributo regionale a fondo perduto in conto capitale alle domande presentate sul Bando Impianti Sportivi 2020 (d.d.u.o. 8243/2020), per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo», con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili a beneficiare del contributo regionale. Nei prospetti allegati 1 (Linea 1 - COVID-19) e 2 (Linea 2 - ALTRI INTERVENTI), sono stati indicati, in ordine cronologico e, per la Linea 2, suddivise su base provinciale:
 - le domande presentate;
 - le domande istruite, secondo quanto stabilito al punto C.2 del Bando;
 - le domande ammesse e finanziate sulle rispettive Linee d'intervento con il relativo contributo assegnato;
 - le domande istruite e non ammesse, con le relative motivazioni;

Dato atto che con il decreto 19 ottobre 2020 n. 12335, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di € 9.500.000,00 è stato assegnato un finanziamento a n. 88 domande, per complessivi € 9.496.131,00 così suddivise:

- n. 3 domande ammissibili a finanziamento sulla Linea 1 (Covid-19) per un importo complessivo di € 82.426,00;
- n. 85 domande ammissibili a finanziamento sulla Linea 2 (ALTRI INTERVENTI) per un importo complessivo di

€ 9.413.705,00;

Dato atto altresì che non è stato possibile assegnare € 3.869,00 in quanto l'importo risulta inferiore al contributo minimo assegnabile pari a € 10.000,00, come previsto al paragrafo A.4 del Bando;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto Ministero Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG);

Dato atto d'aver proceduto:

- alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Dato atto che la concessione del contributo e l'assunzione del relativo impegno di spesa è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario della dichiarazione di accettazione del contributo, nella quale si confermano gli elementi probanti la copertura finanziaria riservata alla realizzazione dell'intervento, così come stabilito al paragrafo C.4.a (Adempimenti post concessione) del Bando approvato con decreto d.u.o. 9 luglio 2020, n. 8243;

Viste:

- le accettazioni del contributo pervenute da parte di n. 87 soggetti assegnatari di contributo;
- la rinuncia al contributo parziale assegnato al Comune di Sustinente (MN), per il consolidamento e riqualificazione della Palestra di via Trazzi (ID Pratica 2351431), di cui al prot. reg. N1.2020.0012836 del 29 ottobre 2020;

Considerato che:

- il paragrafo A.4 (Dotazione finanziaria) del Bando stabilisce che, in presenza di risorse residue derivanti da rinunce/decadenze, economie, le stesse saranno riassegnate, nell'ambito della medesima Linea, a progetti finanziati parzialmente e, a seguire, a progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento di budget, sulla base di una graduatoria unica, a prescindere dalla Provincia di appartenenza, ordinata secondo la data di presentazione della domanda;
- in applicazione a quanto stabilito dal paragrafo A.4 le risorse, rese disponibili sulla Linea 2 per complessivi 27.550,00, derivanti dalla rinuncia del contributo di 23.681,00 € da parte del Comune di Sustinente (MN) e dalla mancata assegnazione del contributo di 3.869,00 € possono essere assegnate all'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno S.R.L. (ID progetto 2295316), ammesso sulla Linea 2, per la riqualificazione e valorizzazione impianto sportivo Aquagrand, in Comune di Livigno, come da allegato 2 del decreto n. 12335/2020, finanziato parzialmente per esaurimento delle risorse disponibili per un importo di € 26.442,00 a fronte di un contributo massimo riconoscibile di 150.000,00 € su un costo complessivo del progetto di 1.200.000,00 €;

Ritenuto pertanto, in osservanza ai criteri stabiliti dal Bando, di procedere all'assegnazione dell'ulteriore contributo all'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno s.r.l. (in acronimo «A.P.T. s.r.l.») pari a 27.550,00 €, in aggiunta al contributo precedentemente assegnato di € 26.442,00, portando il contributo complessivo a € 53.992,00, come da allegato A parte integrante del presente decreto;

Rilevato inoltre che nella graduatoria di cui all'Allegato 2 (Linea 2) del decreto d.u.o. n. 12335 del 19 ottobre 2020 sono stati accertati errori materiali di trascrizione del nominativo del richiedente o del titolo dell'intervento, e che si rende necessario procedere alle seguenti rettifiche, come di seguito specificato:

- Comune di Onore (BG) anziché Comune di Onere (BG);
- Comune di San Giorgio Bigarello (MN) anziché Comune di San Giorgio di Mantova (MN);
- «Sostituzione serramenti pareti perimetrali piscina coperta» an-

ziché «Rifacimento della pista di atletica presso il centro sportivo» (ID domanda 2362894 - Comune di Motta Visconti - MI);

- «Rifacimento della pista di atletica presso il centro sportivo comunale di Magnago (MI)» anziché «Demolizione e ricostruzione del fabbricato spogliatoi» (ID domanda 2314463 - Comune di Magnago - MI);

Considerato che il decreto n. 12335/2020 prevede l'assunzione degli impegni di spesa solo successivamente alla comunicazione di accettazione dei contributi da parte dei soggetti beneficiari e che, pertanto, a seguito dell'acquisizione della formale accettazione dei contributi, si possa procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto della rinuncia del Comune di Sustenente (MN) al contributo parziale assegnato per il consolidamento e riqualificazione della Palestra di via Trazzi (ID Pratica 2351431), di 23.681,00 €, comunicato con la nota prot. reg. N1.2020.0012836 del 29 ottobre 2020;
- concedere il contributo regionale in conto capitale a fondo perduto per la riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva di proprietà pubblica sul territorio lombardo, così come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- impegnare, in base ai cronoprogrammi di spesa agli atti, a favore dei soggetti beneficiari classificati come Comuni ed Unioni di Comuni, l'importo complessivo di € 7.024.976,000 di cui:
 - € 655.220,00 a valere sul capitolo 6.01.203.5372 sul Bilancio regionale 2020 (ruolo n. 62355);
 - € 3.784.780,00 a valere sul capitolo 6.01.203.14458 sul Bilancio regionale 2021 (ruoli n. 62361, n. 62363 e 62364);
 - € 2.584.976,00 a valere sul capitolo 6.01.203.5372 sul Bilancio regionale 2022 (ruoli n. 62365, n. 62366 e n. 62412);
- rimandare, l'assunzione dell'impegno di spesa in favore di Istituzioni Sociali Private e Imprese a seguito dell'approvazione della richiesta di istituzione dei relativi capitoli di spesa e contestuale variazione compensativa (l.r. 19/2012 art. 1, comma 4, lettere C), agli atti regionali prot. N1.2020.0013026 del 6 novembre 2020, trasmessa alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza;
- procedere, contestualmente, alla liquidazione della prima quota di contributo, come previsto al C4.b (Caratteristiche della fase di rendicontazione) del Bando, per i progetti in Linea 2 (Altri interventi) presentati da Enti pubblici (Proprietari e/o gestori), ai quali è stato assegnato un contributo superiore a € 30.000,00 appostato sull'esercizio finanziario 2020, come indicato nella seguente tabella:

ID DOMANDA	RICHIEDENTE	PROV	1 ^a QUOTA ESERCIZIO 2020
2295319	COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	BG	41.480,00
2295320	COMUNE DI MORTARA	PV	41.480,00
2295322	COMUNE DI STEZZANO	BG	41.480,00
2295344	COMUNE DI CHIURO	SO	24.346,00
2295337	COMUNE DI CARATE BRIANZA	MB	39.972,00
2295381	COMUNE DI MORNICO LOSANA	PV	24.635,00
2295325	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELUSCO E MEZZAGO	MB	30.480,00
2295377	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	41.480,00
2295353	COMUNE DI UGGIATE - TREVANO	CO	41.480,00
2295769	COMUNE DI MERATE	LC	15.925,00
2295359	COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO	MB	32.073,00
2295786	COMUNE DI VILLASANTA	MB	41.480,00
2298156	COMUNE DI CASTELLUCCHIO	MN	10.232,00
2297327	COMUNE DI BIZZARONE	CO	40.789,00
2302642	COMUNE DI TRAVACCO' SICCOMARIO	PV	26.632,00
2302341	COMUNE DI GIUSSAGO	PV	16.602,00
2321002	COMUNE DI BOLLATE	MI	25.670,00
2343579	COMUNE DI CREMENO	LC	27.383,00
2315784	COMUNE DI TRIVOLZIO	PV	27.755,00
2365285	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	MI	41.420,00
TOTALE			632.794,00

- stabilire per quei progetti presentati in Linea 2 (Altri interventi) da Enti pubblici (Proprietari e/o gestori), con assegnazione di un contributo complessivo superiore a € 30.000,00 appostato sugli esercizi finanziari 2021 e 2022, che l'erogazione avverrà:

- nel 2021, in due tranche di pari importo, di cui la prima entro il 31 gennaio 2021 e la seconda ad inizio lavori;
- nel 2022, in un'unica tranche, a seguito della presentazione della rendicontazione finale;
- prendere atto, in attuazione della d.g.r. 3580/2020, che per quei progetti presentati in Linea 2 (Altri interventi) da Gestori privati, in qualità di concessionari o titolari della gestione di impianti sportivi pubblici, di proprietà di Enti pubblici e di uso pubblico, con assegnazione di contributo complessivo superiore a € 30.000,00 appostato esclusivamente sull'esercizio finanziario 2022, l'erogazione del contributo avverrà secondo la seguente modalità:
 - 30% al raggiungimento di un S.A.L. del 30%;
 - 40% al raggiungimento di un S.A.L. del 70% (su specifica richiesta del beneficiario);
 - 30% a seguito della presentazione della rendicontazione finale (se non richiesta la 2^a quota di contributo, verrà erogato il 70%)

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziari 2020, 2021 e 2022;

Attestato che le spese impegnate con il presente provvedimento sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare alla lettera b) - la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Verificato che, ai sensi dell'art. 67 del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011), non è necessario attivare la procedura ai fini dell'accreditamento alla banca dati nazionale antimafia per la succes-

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

siva richiesta dell'informativa antimafia, in quanto i singoli importi assegnati risultano inferiore a € 150.000;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dalla d.g.r. 28 giugno 2018, n. XI/294 «IV Provvedimento organizzativo 2018»;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Per le motivazioni sopra espresse:

DECRETA

1. di prendere atto della rinuncia espressa dal Comune di Sustinente (MN), con nota prot. reg. N1.2020.0012836 del 29 ottobre 2020, al contributo di € 23.681,00 assegnato sulla Linea 2 per il consolidamento e riqualificazione della palestra di via Trazzi (ID Pratica 2351431) e determinato con il decreto n. 12335/2020;

2. di procedere alla concessione di un ulteriore contributo di 27.550,00 €, all'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno s.r.l. (in acronimo «A.P.T. s.r.l.»), ammessa e finanziata parzialmente per esaurimento delle risorse disponibili sulla Linea 2 (ID progetto 2295316) per la riqualificazione e valorizzazione impianto sportivo Aquagrande, in comune di Livigno (SO), come da allegato 2 del decreto n. 12335/2020, in aggiunta al contributo precedentemente assegnato di € 26.442,00, per complessivi € 53.992,00 a fronte di un contributo riconoscibile di 150.000,00 € su un costo complessivo del progetto di 1.200.000,00 €;

3. di rettificare nella graduatoria di cui all'Allegato 2 (Linea 2) del decreto d.u.o. n. 12335 del 19 ottobre 2020 gli errori materiali di trascrizione segnalati, per le motivazioni espresse in premessa, come di seguito specificato:

- Comune di *Onore* (BG) anziché Comune di *Onere* (BG);
- Comune di *San Giorgio Bigarello* (MN) anziché Comune di *San Giorgio di Mantova* (MN);
- «*Sostituzione serramenti pareti perimetrali piscina coperta*» anziché «*Rifacimento della pista di atletica presso il centro sportivo*» (ID domanda 2362894 - Comune di Motta Visconti - MI);
- «*Rifacimento della pista di atletica presso il centro sportivo comunale di Magnago* (MI)» anziché *Demolizione e ricostruzione del fabbricato spogliatoi*» (ID domanda 2314463 - Comune di Magnago - MI);

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari che hanno provveduto all'accettazione del contributo indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
IMPIANTI 2020 - ENTI PUBBLICI 2020	62355	6.01.203.5372	632.794,00	0,00	0,00
COMUNE DI ZOGNO	10250	6.01.203.5372	22.426,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI 2020 - ENTI PUBBLICI 2021 (BG-BS-CO-CR)	62361	6.01.203.14458	0,00	1.636.787,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI 2020 - ENTI PUBBLICI 2021 (LC-LO-MB-MI)	62363	6.01.203.14458	0,00	1.173.020,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI 2020 - ENTI PUBBLICI 2021 (MN-PV-SO-VA)	62364	6.01.203.14458	0,00	974.973,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI 2020 - ENTI PUBBLICI 2022 (BG-BS-CO-CR)	62365	6.01.203.5372	0,00	0,00	1.071.416,00
IMPIANTI SPORTIVI 2020 - ENTI PUBBLICI 2022 (LC-LO-MB-MI)	62366	6.01.203.5372	0,00	0,00	820.752,00
IMPIANTI SPORTIVI 2020 - ENTI PUBBLICI 2022 (MN-PV-SO-VA)	62412	6.01.203.5372	0,00	0,00	692.808,00

5. di rimandare, l'assunzione dell'impegno di spesa in favore di Istituzioni Sociali Private e Imprese a seguito dell'approvazione della richiesta di istituzione dei relativi capitoli di spesa e contestuale variazione compensativa (L.r.19/2012 art. 1, comma 4, lettera C), agli atti regionali prot. N1.2020.0013026 del 06 novembre 2020, trasmessa alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza;

6. di liquidare contestualmente la prima quota di contributo (all'accettazione) come previsto al C4.b (Caratteristiche della fase di rendicontazione) del Bando, per i progetti in Linea 2 (Altri interventi) presentati da soggetti in qualità di Enti pubblici (Proprietari e/o gestori) con assegnazione di contributo superiore a € 30.000,00, indicati in premessa, le cui risorse sono appostate sull'esercizio finanziario 2020:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
IMPIANTI 2020 - ENTI PUBBLICI 2020	62355	6.01.203.5372	2020/0/0		632.794,00

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
62355	IMPIANTI 2020 - ENTI PUBBLICI 2020			

7. di stabilire per quei progetti presentati in Linea 2 (Altri interventi) da Enti pubblici (Proprietari e/o gestori), con assegnazione di contributo complessivo superiore a € 30.000,00 appostato sull'esercizio finanziario 2021, che l'erogazione avverrà:

- nel 2021, in due tranches di pari importo, di cui la prima entro il 31 gennaio 2021 e la seconda ad inizio lavori;
- nel 2022, in un'unica tranche, a seguito della presentazione della rendicontazione finale;

8. prendere atto, in attuazione della d.g.r. 3580/2020, che per quei progetti presentati in Linea 2 (Altri interventi) da Gestori privati, in qualità di concessionari o titolari della gestione di impianti sportivi pubblici, di proprietà di Enti pubblici e di uso pubblico, con assegnazione di contributo complessivo superiore a € 30.000,00 appostato esclusivamente sull'esercizio finanziario 2022, l'erogazione del contributo avverrà secondo la seguente modalità:

- 30% al raggiungimento di un S.A.L. del 30%;
- 40 % al raggiungimento di un S.A.L. del 70% (su specifica richiesta dal beneficiario);
- 30% a seguito della presentazione della rendicontazione finale (se non richiesta la 2° quota di contributo, verrà erogato il 70%)

9. di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Sustinente (MN) ed a tutti i restanti Comuni che hanno provveduto all'invio dell'accettazione del contributo, oltre che ai Comuni di Magnago (MI), Motta Visconti (MI), Onore (BG) e San Giorgio Bigarello (MN), oggetto della rettifica per gli errori materiali di trascrizione segnalati;

10. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto;

12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet regionale.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

ALLEGATO A

BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2020 (D.d.u.o. 9 luglio 2020 - n. 8243) TABELLA CON L'INDIVIDUAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AGGIORNATA A SEGUITO ACCETTAZIONI DEL CONTRIBUTO E NUOVE ASSEGNAZIONI EFFETTUATA CON IL PRESENTE DECRETO						2020			2021		2022			
N.	ID DOMANDA	RICHIEDENTE	PR.	COSTO TOTALE PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO	RUOLO	ESERCIZIO 2020 capitolo 6.01.203.5372	ESERCIZIO 2020 Nuovo capitolo ISP 14648	RUOLO	ESERCIZIO 2021 capitolo 6.01.203.14458	RUOLO	ESERCIZIO 2022 capitolo 6.01.203.5372	ESERCIZIO 2022 Nuovo capitolo ISP 14648	ESERCIZIO 2022 Nuovo capitolo Impresa 14649
1	2295317	S.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIVELA SAILING	BS	105.008,00	30.000,00			30.000,00						
2	2296227	COMUNE DI ZOGNO	BG	55.000,00	22.426,00	SINGOLO	22.426,00							
3	2295998	POLISPORTIVA ORPAS	MI	94.850,00	30.000,00			30.000,00						
4	2295319	COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	BG	300.000,00	150.000,00	62355	41.480,00		62361	54.260,00	62365	54.260,00		
5	2295328	COMUNE DI PONTE NOSSA	BG	390.000,00	150.000,00				62361	92.365,00	62365	57.635,00		
6	2295322	COMUNE DI STEZZANO	BG	730.000,00	150.000,00	62355	41.480,00		62361	54.260,00	62365	54.260,00		
7	2295330	COMUNE DI SCHILPARIO	BG	535.000,00	150.000,00				62361	92.365,00	62365	57.635,00		
8	2295341	COMUNE DI SERIATE	BG	265.000,00	130.639,00				62361	80.443,00	62365	50.196,00		
9	2295386	COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA	BG	40.000,00	20.000,00				62361	20.000,00				
10	2295348	COMUNE DI BAGNATICA	BG	599.601,73	150.000,00				62361	92.365,00	62365	57.635,00		
11	2295388	LEO MORA SCUOLA TENNIS S.S.D. A R.L.	BG	301.084,00	150.000,00								150.000,00	
12	2295373	COMUNE DI CISERANO	BG	600.000,00	150.000,00				62361	92.365,00	62365	57.635,00		
13	2295323	COMUNE DI SAN PAOLO	BS	190.000,00	95.000,00				62361	58.498,00	62365	36.502,00		
14	2295356	COMUNE DI AZZANO MELLA	BS	63.000,00	29.990,00				62361	29.990,00				
15	2295335	COMUNE DI NIARDO	BS	143.000,00	68.384,00				62361	42.109,00	62365	26.275,00		
16	2295345	COMUNE DI MAZZANO	BS	642.990,27	150.000,00				62361	92.365,00	62365	57.635,00		
17	2295336	COMUNE DI EDOLO	BS	920.827,25	150.000,00				62361	92.365,00	62365	57.635,00		
18	2295332	COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	812.500,00	150.000,00				62361	92.365,00	62365	57.635,00		
19	2295370	COMUNE DI NUVOLERA	BS	696.000,00	150.000,00				62361	92.365,00	62365	57.635,00		
20	2295364	COMUNE DI VEROLANUOVA	BS	732.750,00	150.000,00				62361	92.365,00	62365	57.635,00		
21	2295342	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI BRESCIA	BS	356.600,00	150.000,00								150.000,00	
22	2295327	COMUNE DI MALONNO	BS	227.000,00	113.500,00				62361	69.890,00	62365	43.610,00		
23	2295352	COMUNE DI ROCCAFRANCA	BS	375.000,00	88.042,00				62361	54.213,00	62365	33.829,00		
24	2295353	COMUNE DI UGGIATE - TREVANO	CO	395.000,00	150.000,00	62355	41.480,00		62361	54.260,00	62365	54.260,00		
25	2297327	COMUNE DI BIZZARONE	CO	295.000,00	147.500,00	62355	40.789,00		62361	53.355,00	62365	53.356,00		
26	2303074	COMUNE DI GERA LARIO	CO	175.000,00	72.961,00				62361	44.927,00	62365	28.034,00		
27	2344589	UNIONE SPORTIVA ITALIA ASD	CO	350.000,00	150.000,00								150.000,00	
28	2324198	TRICOLORE NORD A.S.D.	CO	754.500,00	105.808,00								105.808,00	
29	2295334	UNIONE CALCIO CASALESE S.R.L. - S.S.D.	CR	80.727,00	40.092,00								40.092,00	
30	2295351	COMUNE DI COMUNE DI DOVERA	CR	450.000,00	150.000,00				62361	92.365,00	62365	57.635,00		
31	2295299	COMUNE DI CASALETTO CEREDANO	CR	100.000,00	49.205,00				62361	30.299,00	62365	18.906,00		
32	2295475	COMUNE DI IZANO	CR	560.000,00	108.211,00				62361	66.633,00	62365	41.578,00		
33	2295769	COMUNE DI MERATE	LC	120.000,00	57.586,00	62355	15.925,00		62363	20.832,00	62366	20.831,00		
34	2295406	ORZA MINORE SCUOLA DI VELA S.S.D. A R.L.	LC	216.419,94	108.210,00								108.210,00	
35	2343579	COMUNE DI CREMENO	LC	198.046,52	99.023,00	62355	27.383,00		62363	35.820,00	62366	35.820,00		
36	2296967	COMUNE DI NIBIONNO	LC	665.000,00	85.513,00				62363	52.656,00	62366	32.857,00		
37	2302637	COMUNE DI CASALMAIOCCO	LO	655.300,00	150.000,00				62363	92.365,00	62366	57.635,00		
38	2298435	COMUNE DI CASELLE LURANI	LO	316.661,37	73.197,00				62363	45.072,00	62366	28.125,00		
39	2295354	COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	96.000,00	48.000,00				62364	29.557,00	62412	18.443,00		
40	2295318	UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI	MN	600.000,00	150.000,00				62364	92.365,00	62412	57.635,00		
41	2295355	COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO	MN	450.000,00	150.000,00				62364	92.365,00	62412	57.635,00		
42	2298156	COMUNE DI CASTELLUCCHIO	MN	74.000,00	37.000,00	62355	10.232,00		62364	13.384,00	62412	13.384,00		
43	2337627	COMUNE DI SERRAVALLE A PO	MN	65.500,00	31.120,00				62364	19.163,00	62412	11.957,00		
44	2351431	COMUNE DI SUSTINENTE	MN	477.000,00	RINUNCIATO									
45	2295390	COMUNE DI BUCCINASCIO	MI	600.000,00	150.000,00				62363	92.365,00	62366	57.635,00		
46	2295377	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	376.322,81	150.000,00	62355	41.480,00		62363	54.260,00	62366	54.260,00		
47	2295414	OLIMPIA EVENTI S.S.D. A R.L.	MI	1.845.424,98	150.000,00								150.000,00	
48	2296335	SPORT PROMOTION S.S.D. A R.L.	MI	227.484,90	113.742,00								113.742,00	
49	2296479	COMUNE DI BARANZATE	MI	44.000,00	21.903,00				62363	21.903,00				
50	2297508	COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	167.000,00	78.929,00				62363	48.602,00	62366	30.327,00		
51	2297335	COMUNE DI OSSONA	MI	600.000,00	150.000,00				62363	92.365,00	62366	57.635,00		
52	2304026	COMUNE DI CORBETTA	MI	270.000,00	133.341,00				62363	82.107,00	62366	51.234,00		
53	2320471	SPIN SPORT & PADEL INNOVATION S.S.D. A R.L.	MI	206.497,33	103.249,00								103.249,00	
54	2321002	COMUNE DI BOLLATE	MI	220.000,00	92.828,00	62355	25.670,00		62363	33.579,00	62366	33.579,00		
55	2341386	COMUNE DI RHO	MI	179.000,00	89.500,00				62363	73.562,00	62366	15.938,00		
56	2340321	MARTESANA SPORT S.R.L.	MI	422.206,66	150.000,00									150.000,00
57	2339888	LOMBARDIA NUOTO GARBAGNATE S.S.D. A R.L.	MI	2.100.000,00	150.000,00								150.000,00	
58	2343070	COMUNE DI ALBAIRATE	MI	81.400,00	37.000,00				62363	22.783,00	62366	14.217,00		
59	2295369	A.S.D. SAN CRISOSTOMO	MI	800.000,00	150.000,00								150.000,00	
60	2357263	S.S.D. BOLLATE BASEBALL CLUB 1959 A R.L.	MI	2.192.073,10	150.000,00								150.000,00	
61	2361542	COMUNE DI VANZAGHELLO	MI	42.000,00	21.000,00				62363	21.000,00				
62	2364043	COMUNE DI ARCONATE	MI	238.800,00	115.722,00				62363	71.258,00	62366	44.464,00		
63	2360439	COMUNE DI MORIMONDO	MI	230.000,00	113.576,00				62363	69.937,00	62366	43.639,00		
64	2365285	COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	MI	322.000,00	149.787,00	62355	41.420,00		62363	54.183,00	62366	54.184,00		
65	2295337	COMUNE DI CARATE BRIANZA	MB	298.000,00	144.546,00	62355	39.972,00		62363	52.287,00	62366	52.287,00		
66	2295325	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO	MB	233.270,43	110.220,00	62355	30.480,00		62363	39.870,00	62366	39.870,00		
67	2295350	VERO VOLLEY	MB	279.318,00	116.163,00								116.163,00	
68	2295359	COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO	MB	250.000,00	115.982,00	62355	32.073,00		62363	41.954,00	62366	41.955,00		
69	2295786	COMUNE DI VILLASANTA	MB	440.000,00	150.000,00	62355	41.480,00		62363	54.260,00	62366	54.260,00		
70	2296711	SQUEEZE CAMUZZAGO ASD	MB	611.158,00	150.000,00								150.000,00	
71	2298130	S.S.D. DIMENSIONE SPORT S.R.L.	MB	328.111,18	123.768,00								123.768,00	
72	2295320	COMUNE DI MORTARA	PV	350.000,00	150.000,00	62355	41.480,00		62364	54.260,00	62412	54.260,00		
73	2295381	COMUNE DI MORNICO LOSANA	PV	187.000,00	89.084,00	62355	24.635,00		62364	32.224,00	62412	32.225,00		
74	2296929	COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	PV	165.612,59	77.735,00				62364	47.867,00	62412	29.868,00		
75	2302642	COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO	PV	200.000,00	96.306,00	62355	26.632,00		62364	34.837,00	62412	34.837,00		
76	2302341	COMUNE DI GIUSSAGO	PV	121.965,00	60.036,00	62355	16.602,00		62364	21.717,00	62412	21.717,00		
77	2315784	COMUNE DI TRIVOLZIO	PV	619.800,00	100.369,00	62355	27.755,00		62364	36.307,00	62412	36.307,00		
78	2295344	COMUNE DI CHIURO	SO	180.000,00	88.040,00	62355	24.346,00		62364	31.847,00	62412	31.847,00		
79	2295324	COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA	SO	157.400,00	78.578,00				62364	48.386,00	62412	30.192,00		
80	2295316	AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L. - (A.P.T. S.R.L.)	SO	1.200.000,00	26.442,00									26.442,00
81	2295361	COMUNE DI CARONNO VARESINO	VA	365.000,00	150.000,00				62364	92.365,00	62412	57.635,00		
82	2295384	COMUNE DI GALLARATE	VA	499.985,18	150.000,00				62364	92.365,00	62412	57.635,00		
83	2303549	COMUNE DI BUGUGIATE	VA	250.000,00	119.644,00				62364	73.673,00	62412	45.971,00		
84	2298216	COMUNE DI CISLAGO	VA	85.638,83	42.819,00				62364	26.367,00	62412	16.452,00		
85	2349153	COMUNE DI MARCIROLO	VA	210.000,00	10									

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 12 novembre 2020 - n. 13753

2014IT16RFOP012 - Saldo - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - Liquidazione con rideeterminazione del contributo di € 6.783,76 all'impresa Pirola Passamanerie s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1672930 - Contestuale economia di € 1.012,69 - CUP E25F20000600004 a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle pmi alle fiere internazionali in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO E
LE MICROIMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 «Definizione di PMI»;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C (2017)4222 del 20 giugno 2017, C (2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019;
- le d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015, n. X/6983 del 31 lu-

glio 2017, n. XI/549 del 24 settembre 2018, n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 e n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 di approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia e delle sue successive riprogrammazioni;

Richiamata la d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019, che approvava, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 15407 del 28 ottobre 2019, che approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», prevedendo:

- l'ammissione delle domande secondo una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/1998, e l'effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande;
- i termini di presentazione delle domande a partire dal 19 novembre 2019 e fino a esaurimento delle risorse;
- la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di Finlombarda s.p.a.;
- la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;
- il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda per la conclusione dell'istruttoria;
- quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa, in applicazione del principio di separazione delle funzioni previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (S.G.E.CO.) del POR FESR, di cui al decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i., il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Richiamati inoltre:

- il d.d.g. n. 17684 del 4 dicembre 2019, con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- il d.d.g. n. 1019 del 30 gennaio 2020, con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l'istruttoria di merito del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 9018 del 24 luglio 2020 che approva le Linee Guida di Rendicontazione del «BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA» (DECRETO 15407 DEL 28 ottobre 2019) E DETERMINAZIONI IN MERITO AI TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE»
- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (S.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamato il decreto n. 3580 del 20 marzo 2020 con il quale è stata concessa l'agevolazione di seguito indicata:

ID	Proponente	Codice fiscale	Investimento ammissibile	Agevolazione concessa	CUP	COR
1672930	PIROLA PASSAMANERIE S.R.L.	11035130969	€ 14.175,36	€ 7.796,45	E25F20000600004	1675083

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 7.796,45 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	2807	€ 3.898,22
14.01.203.10855	2020	2808	€ 2.728,76
14.01.203.10873	2020	2810	€ 1.169,47

Accertato che Finlombarda ha verificato che le spese ammissibili rispettano i criteri stabiliti dal «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui all'art. B4 e dalle succitate Linee Guida di Rendicontazione;

Richiamato l'art. C.4 del Bando:

- comma 1, che stabilisce che il contributo venga erogato da Regione Lombardia in un'unica soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario delle attività realizzate e delle spese sostenute entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione;
- comma 2, che stabilisce che Finlombarda provveda alla verifica della rendicontazione presentata e all'ammissibilità delle spese sostenute, riservandosi di chiedere chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e che la mancata risposta costituisce causa di decadenza dall'agevolazione;
- comma 3, che stabilisce che, qualora le spese approvate risultino inferiori al valore dell'investimento inizialmente ammesso, l'agevolazione erogabile verrà proporzionalmente rideterminata;
- comma 4, che stabilisce che il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 60% del valore dell'investimento inizialmente ammesso e che in caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del contributo è necessario che l'impresa richiedente renda disponibili su Bandi on Line, entro la tempistica di cui all'art C.4.a) comma 1 del bando, la documentazione di cui al comma 2;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. C.4. a) comma 2 ha verificato la validità della documentazione al momento dell'erogazione del saldo;

Richiamato altresì quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 dell'art. C.4 a) in merito alle caratteristiche della fase di rendicontazione;

Verificato che l'impresa richiedente mantiene i requisiti di ammissibilità di cui all'art. A.3 comma 1 lettere b), c), d) ed e) fino all'erogazione dell'agevolazione e che, ai sensi del comma 3, all'atto della richiesta di erogazione dell'agevolazione, sia in possesso di almeno una sede operativa attiva in Lombardia;

Preso atto che Finlombarda, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, ha comunicato alla Struttura competente l'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il Beneficiario ha imputato spese per un importo inferiore all'ammesso iniziale, il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e che la spesa rendicontata di € 12.334,10 è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione, e che, ai sensi di quanto previsto dal succitato comma 3 dell'art. C.4 del bando, il contributo deve essere rideterminato in € 6.783,76;

Constatato che l'art. C.4 b) del bando al comma 8 prevede che, in caso di progetti ammessi che hanno beneficiato della maggiorazione prevista al punto B.1 «Caratteristiche dell'agevolazione», capoverso2, per la partecipazione a due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa fiera, l'eventuale partecipazione ad una sola fiera comporta la rideterminazione del contributo, a seguito della perdita della suddetta maggiorazione;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9949
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1675083
- Codice variazione concessione COVAR: 376138

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Dato atto altresì che nel rispetto dell'art. 15 del decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 di approvazione del «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e

integrazioni» è stata acquisita la Visura «Deggendorf», caricata sulla piattaforma Bandi on Line, da cui risulta che il beneficiario non rientra tra coloro che hanno beneficiato di aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Dato atto che il bando in oggetto prevede:

- come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato d.lgs. e che tale requisito debba essere mantenuto fino all'erogazione dell'agevolazione;

tale requisito è verificato tramite l'acquisizione da parte di Finlombarda s.p.a. della Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo a fondo perduto spettante all'impresa PIROLA PASSAMANERIE S.R.L. (codice fiscale 11035130969 e codice beneficiario 993240) per un importo pari ad € 6.783,76 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
10839	2020	2807	€ 3.391,87
10855	2020	2808	€ 2.374,32
10873	2020	2810	€ 1.017,57

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto n. 3580 del 20 marzo 2020 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 1.012,69 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
10839	2020	2807	- € 506,35
10855	2020	2808	- € 354,44
10873	2020	2810	- € 151,90

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione (prot. O1.2020.0013529 del 1 settembre 2020) di cui all'art.C.4 comma 1. del bando;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o.n. 18167 del 5 dicembre 2018;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Richiamata la legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129 e ss.mm.ii. (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che stabilisce che le imprese beneficiarie sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza in essa indicati;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa PIROLA PASSAMANERIE S.R.L. (c.f. 11035130969) in € 6.783,76;
2. di liquidare il contributo in conto capitale di € 6.783,76 spettante alla stessa impresa come di seguito riportato:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
PIROLA PASSAMANERIE S.R.L.	993240	14.01.203.10839	2020 / 2807 / 0		3.391,87
PIROLA PASSAMANERIE S.R.L.	993240	14.01.203.10855	2020 / 2808 / 0		2.374,32
PIROLA PASSAMANERIE S.R.L.	993240	14.01.203.10873	2020 / 2810 / 0		1.017,57

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo totale pari ad € 1.012,69 ripartiti come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impe- gno	N. Impe- gno	Sub	Economia ANNO 2020	Eco- nomia ANNO 2021	Eco- nomia ANNO 2022
14.01.203.10839	2020	2807	0	-506,35	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	2808	0	-354,44	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	2810	0	-151,90	0,00	0,00

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 3580 del 20 marzo 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di dare atto che le imprese beneficiarie sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129e ss.mm.ii.);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa.

Il dirigente
Rosa Castriotta

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 16 novembre 2020 - n. 13924

Modifica non sostanziale, introduzione di un sistema di dosaggio fanghi, alla d.d.u.o. 632 del 24 gennaio 2017 «Riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con d.d.s. n. 5942 del 2 luglio 2013, alla ditta Brianza Energia Ambiente s.p.a., con sede legale ed impianto in via G. Agnesi, 272 in comune di Desio (MB), per le attività di cui all'allegato VIII alla parte II, punto 5.2, lett. a) e b) del medesimo decreto legislativo»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Visti

- il d.d.u.o. n. 632 del 24 gennaio 2017 «Riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 dell'autorizzazione Integrata ambientale, già rilasciata con dds n. 5942 del 2 luglio 2013, alla ditta Brianza Energia Ambiente s.p.a., con sede legale ed impianto in via G. Agnesi, 272 in comune di Desio (MB), per le attività di cui all'allegato VIII alla parte II, punto 5.2, lett. a) e b) del medesimo decreto legislativo
- la comunicazione trasmessa dalla società Brianza Energia Ambiente s.p.a., in atti regionali prot. n. T1.2020.0027301 del 08 luglio 2020, con cui comunicava la richiesta di modifica non sostanziale per l'introduzione di un sistema di dosaggio dei fanghi all'interno dell'esistente impianto di termovalorizzazione;

Considerata la nota di Regione Lombardia prot. T1.2020.0034475 del 7 settembre 2020 con la quale venivano richieste integrazioni per poter dar avvio al procedimento;

Considerato che la ditta ha trasmesso tali integrazioni con nota T1.2020.0034698 del 08 settembre 2020;

Considerata la nota di Regione Lombardia prot. T1.2020.0039014 del 25 settembre 2020 con la quale si dava avvio al procedimento e si richiedevano eventuali pareri agli enti interessati;

Preso atto che, a seguito di tale comunicazione, non sono pervenute osservazioni da parte degli enti interessati;

Dato atto che il presente provvedimento:

- concorre all'Obiettivo Operativo Ter.0902.195 «Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi;
- considerato che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 49 giorni rispetto al termine di 60 previsto dall'art. 29 nonies del d.lgs. 152/06;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1, della l.r.17/2014;

DECRETA

1. di accogliere la richiesta di modifica non sostanziale consistente nell'introduzione di un sistema di dosaggio dei fanghi all'interno dell'esistente impianto di termovalorizzazione e, conseguentemente, di apportare all'allegato tecnico del d.d.u.o. n. 632 del 24 gennaio 2017 le modifiche necessarie;

2. di modificare l'allegato tecnico al d.d.u.o. n. 632 del 24 gennaio 2017 come specificato nei punti seguenti :

- a pagina 10 la tabella B2 contenente le informazioni relative agli stoccaggi dei rifiuti autorizzati in ingresso/uscita dal termovalorizzatore viene aggiornata con l'aggiunta della seconda riga contenente i dati relativi alle operazioni D15/R13 per la tipologia rifiuti «Fanghi»;
- a pagina 13 viene aggiunta la seguente descrizione: « I rifiuti speciali costituiti da fanghi da depurazione civile in arrivo nel piazzale vengono scaricati in un silo di stoccaggio avente capacità di circa 100 m3 che consente l'alimentazione dei forni anche il sabato e la domenica. La parte sovrastante il silo è racchiusa da una cappa anti-odori che confina completamente la zona di scarico. Quest'ultima è munita di un portellone a fisarmonica, che si apre per far accedere l'autocarro durante lo scarico. Quando arriva l'autocarro con i fanghi, l'operatore, premendo un pulsante situato nel piazzale, avverte il sistema della disponibilità per lo scarico. Un coperchio posto sopra al silo, si apre automaticamente grazie ad un pistone idraulico. Il portellone a fisarmonica si apre a sua volta e l'autocarro può indietreggiare dentro la cappa e può essere scaricato. Finita l'operazione di scarico, della durata prevista di pochi minuti, si può richiudere il portellone ed il coperchio e continuare

il ciclo di pompaggio. Il fondo del silo è munito di un telaio che, tramite il moto avanti e indietro pilotato da un pistone idraulico, scompatta il materiale soprastante e lo distribuisce sulla coclea di fondo per lo scarico.

La coclea è pensata per agevolare lo scarico del silo ed alimentare la pompa che invia i fanghi ai forni. La pompa è composta da un vano di alimentazione, dentro cui la coclea prima descritta spinge i fanghi, due pistoni alternativi e un meccanismo con tubazione a «S» per prendere alternativamente il fango spinto dai pistoni e dirigerlo alla mandata. Dei pistoni idraulici spostano alternativamente il tubo a «S» da una bocca all'altra a seconda se il pistone sia in caricamento o spinta. Dalla stazione di pompaggio si diparte la tubazione di mandata, che trasferisce il fango pompato ai punti di iniezione situati nel canale di carico dei forni di entrambe le linee»

3. di sostituire, alla luce di quanto su riportato, l'Allegato Tecnico al d.d.u.o. n. 632 del 24 gennaio 2017 con l'Allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

4. di disporre che il presente atto sia comunicato a mezzo posta elettronica certificata alla ditta Brianza Energia Ambiente s.p.a., ad ARPA, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Trezzo sull'Adda, ad ATS Milano;

5. di disporre la pubblicazione dell'atto sul BURL e, comprensivo di allegato tecnico sul portale di Direzione;

6. di rendere noto che avverso il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il dirigente
Annamaria Ribaudò

_____ • _____

Identificazione del Complesso IPPC	
Ragione sociale	BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede Legale	Via G. Agnesi, n. 272 – DESIO (MI)
Sede Operativa	Via G. Agnesi, n. 272 – DESIO (MI)
Attività IPPC	<p>5.2 – Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:</p> <p>a. per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t/h;</p> <p>b. per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t/g.</p>
Varianti autorizzate con decreto di rinnovo AIA n. 5942 del 02/07/13	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione delle camere di combustione esistenti con camere di combustione a pareti membranate e griglie ad acqua; • incremento della potenzialità di incenerimento (D10/R1) da 211 t/g a 276 t/g di RSU e speciali, di cui massimo 20 t/g di rifiuti pericolosi (ROT) per un carico termico complessivo pari a 149.260 MJ/h; • sostituzione della turbina a vapore esistente con una turbina da 10 MWe; • sostituzione del sistema di evacuazione delle scorie di combustione a umido con sistema di tipo a secco; • inserimento DeNox Catalitico e potenziamento filtri a maniche; • nuova attività non IPPC di pretrattamento (D15/R13/R12) di rifiuti urbani ed ingombranti non pericolosi con capacità di 45.000 t/a; • spostamento attività non IPPC n.2 (compostaggio) già autorizzata; • realizzazione nuova tettoia lato Nord del capannone M.
Varianti approvate con il presente riesame dell'AIA	<ul style="list-style-type: none"> • potenziamento della centrale di integrazione e riserva della rete di Teleriscaldamento tramite installazione di una nuova caldaia a metano da 15 MWt e un nuovo accumulatore e connesse modifiche alle relative strutture edili (comunicazione n. 13019 del 25/10/16 in atti reg. T1.2016.0055159 del 25/10/16); • inserimento nuovo codice CER 190206 per l'attività IPPC n.1 e trattamento, presso l'impianto di depurazione fisico chimico, delle acque risultanti dalla pulizia periodica dei pozzetti e della rete interna di gestione delle acque meteoriche (Comunicazione n. 13193 del 28/10/16 in atti reg. n. T1.2016.0056369 del 2/11/16 e T1.2016.0064662 del 19/12/2016).
Altre modifiche di cui al presente riesame dell'AIA	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento dell'AT in recepimento alle risultanze delle verifiche ispettive di ARPA del 2014 e del 2016. • recepimento delle modifiche introdotte da nuove normative: D.lgs. 46/2014 (in particolare: estensione validità dell'AIA a 12 anni), art. 35 della L.164/14, etc..

INDICE

A.	QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE
A 1.	Inquadramento del complesso e del sito
A.1.1	<i>Inquadramento del complesso IPPC.....</i>
A.1.2	<i>Inquadramento geografico – territoriale del sito.....</i>
A.2.	Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AIA
B.	QUADRO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI
B.1	Descrizione delle operazioni svolte e dell’impianto.....
B.1.1.	<i>Attività n. 1 (IPPC): impianto di incenerimento di rifiuti urbani con capacità > a 3 t/h (R1/D10, D15/R13).....</i>
B.1.1.2.	<i>Descrizione del trattamento di incenerimento dei rifiuti.....</i>
B.1.2.	<i>Attività n. 2 (NON IPPC): Compostaggio - Stazione di trasferimento dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature.</i>
B.1.3	<i>Attività Ordine attività n. 3 (non IPPC): impianto di integrazione e riserva asservito alla centrale di Teleriscaldamento/ Teleraffreddamento</i>
B.1.4	<i>Attività n. 4 (non IPPC): Messa in riserva e trasbordo di FORSU</i>
B.1.5	<i>Attività n. 5 (non IPPC): nuova attività di pretrattamento e valorizzazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi (R13, R12).....</i>
B.2	Materie Prime e Ausiliarie.....
B.3	Risorse idriche ed energetiche
C.	QUADRO AMBIENTALE
C.1	Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento
C.2	Emissioni idriche e sistemi di contenimento.....
C.3	Emissioni sonore e sistemi di contenimento
C.4	Emissioni al suolo e sistemi di contenimento
C.5	Produzione Rifiuti.....
C.6	Bonifiche.....
C.7	Rischi di incidente rilevante.....
D.	QUADRO INTEGRATO
D.1	Applicazione delle MTD
D.2	Criticità riscontrate in sede di istruttoria
D.3	Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento in atto e programmate
E.	QUADRO PRESCRITTIVO
E.1	Aria
E.1.1	<i>Valori limite di emissione.....</i>
E.1.2	<i>Requisiti e modalità per il controllo</i>
E.1.3	<i>Prescrizioni impiantistiche</i>
E.1.4	<i>Prescrizioni generali.....</i>

E.2	Acqua
<i>E.2.1</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
<i>E.2.2</i>	<i>Requisiti e modalità per il controllo</i>
<i>E.2.3</i>	<i>Prescrizioni impiantistiche</i>
<i>E.2.4</i>	<i>Prescrizioni generali</i>
E.3	Rumore
<i>E.3.1</i>	<i>Valori limite</i>
<i>E.3.2</i>	<i>Requisiti e modalità per il controllo</i>
<i>E.3.3</i>	<i>Prescrizioni impiantistiche</i>
E.4	Suolo
E.5	Rifiuti
<i>E.5.1</i>	<i>Requisiti e modalità per il controllo</i>
<i>E.5.2</i>	<i>Attività di gestione rifiuti autorizzata</i>
<i>E.5.3</i>	<i>Prescrizioni generali</i>
E.6	Ulteriori prescrizioni
E.7	Monitoraggio e Controllo
E.8	Prevenzione incidenti
E.9	Gestione delle emergenze
E.10	Interventi sull'area alla cessazione dell'attività
E.11	Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche
F.	PIANO DI MONITORAGGIO
F.1	CHI EFFETTUA IL SELF-MONITORING
F.2	PARAMETRI DA MONITORARE
<i>F.2.1</i>	<i>Controllo rifiuti in ingresso</i>
<i>F.2.2</i>	<i>Controllo sui prodotti intermedi/sottoprodotti/scarti di produzione</i>
<i>F.2.3</i>	<i>Controllo sui residui dell'incenerimento</i>
<i>F.2.4</i>	<i>Risorsa idrica</i>
<i>F.2.5</i>	<i>Risorsa energetica</i>
<i>F.2.6</i>	<i>Aria</i>
<i>F.2.7</i>	<i>Acque</i>
F.3	RUMORE
<i>F.3.1</i>	<i>Radiazioni</i>
<i>F.3.2</i>	<i>Controlli sui rifiuti in uscita</i>
F.4	GESTIONE DELL'IMPIANTO
<i>F.4.1</i>	<i>Individuazione e controllo sui punti critici</i>
<i>F.4.2</i>	<i>Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)</i>
<i>F.4.2</i>	<i>Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)</i>
ALLEGATI
	<i>Riferimenti planimetrici e relazioni correlate</i>

A. QUADRO AMMINISTRATIVO - TERRITORIALE

A 1. Inquadramento del complesso e del sito

A.1.1 Inquadramento del complesso IPPC

L'impianto di incenerimento di Brianza Energia Ambiente (BEA) S.p.A., sito nel comune di Desio (MB), svolge operazioni di smaltimento e recupero a fini energetici di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e recupero della frazione compostabile per diversi Comuni della Provincia di Monza e Brianza. Alcuni di questi Comuni (Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese, Seveso, Varedo) si erano riuniti inizialmente in un Consorzio istituito nel 1964 (Consorzio per la costruzione e la gestione di un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani), al quale successivamente si sono uniti altri Comuni (Lentate sul Seveso, Solaro, Limbiate, Meda, dal 1969 al 1973) e la Provincia di Milano (nel 1981); nel 1989 il Consorzio ha cambiato ragione sociale diventando "Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Desio e Comuni uniti". Nel 1995, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 142 del 1990, il Consorzio si è trasformato da ente locale in azienda consortile, acquisendo la denominazione "Consorzio Nord Milano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani". Nell'anno seguente la Provincia di Milano ha accorpato come Comuni convenzionati al Consorzio i Comuni di Barlassina, Ceriano Laghetto, Cesate, Cogliate, Lazzate, Misinto.

Il 1 gennaio 2004, nell'ambito della riforma dei servizi pubblici locali, il Consorzio si è trasformato in Società per Azioni, assumendo la denominazione di "Brianza Energia Ambiente S.p.A. - BEA S.p.A.". Il bacino di utenza attualmente servito è di circa 280.000 abitanti.

Presso la propria sede di via G. Agnesi n. 272 a Desio, Brianza Energia Ambiente S.p.A. ha realizzato i seguenti impianti:

- impianto di termovalorizzazione con recupero di energia di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali;
- impianto di teleriscaldamento che consente la distribuzione del calore prodotto dal termovalorizzatore alle utenze dei Comuni di Desio, Bovisio Masciago, Varedo e Nova Milanese;
- impianto di compostaggio per il recupero della frazione verde e ligneo – cellulosa;
- stazione di trasferimento dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature¹;
- stazione di trasferimento della frazione organica (FORSU) derivante da rifiuti biodegradabili di cucine e mense²;
- impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi³:
 - o cernita delle frazioni recuperabili, deferrizzazione e triturazione dei rifiuti urbani ingombranti e dei rifiuti speciali successivamente avviati a recupero energetico presso l'impianto di termovalorizzazione;
 - o pressatura e stoccaggio della frazione secca di RSU durante i fermi impianto;
- impianto fotovoltaico da 50 kW.

Tutti gli impianti sono di proprietà di Brianza Energia Ambiente SpA. La loro conduzione è affidata a Bea Gestioni SpA, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di BEA.

Ulteriori servizi che la società Brianza Energia Ambiente S.p.a. offre ai Comuni Soci e consorziati riguardano:

- gestione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi (carta, plastica, vetro, ferro, alluminio e legno) avviati ad impianti di recupero dei materiali nell'ambito dei programmi di prevenzione sottoscritti con le filiere CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi);
- smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia di suoli ed aree pubbliche;
- gestione di piattaforme ecologiche.

Il complesso IPPC soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale è interessato dalle seguenti attività:

¹ Vedi comunicazione di modifica non sostanziale del 21.12.2011 in atti reg. Z1.2011.0033083 del 29/12/11.

² Vedi modifica non sostanziale AIA di cui al d.d.s. n.7771 del 24 agosto 2011.

³ Vedi comunicazione di modifica non sostanziale del 21.12.2011 in atti reg. Z1.2011.0033083 del 29/12/11.

N. ordine attività	Codice IPPC	Tipologia Impianto		Operazioni svolte e autorizzate ex d.lgs. 152/06	Tipologia di rifiuti		
					Rifiuti NP	Rifiuti P	Rifiuti Urbani
1	5.2	Impianto per incenerimento di rifiuti urbani con capacità superiore a 3 t/h		D15/R13, D10/R1	X	X (sanitari)	X (secco)
N. ordine attività	Codice ISTAT	Attività NON IPPC	Impianto	Prodotto/rifiuto in uscita	Capacità autorizzata con AIA 2007	Capacità di progetto autorizzata con rinnovo AIA dds n.5942/13	
2 ⁴	37202	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse. Trasferimento dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature (R13, R3)	Impianto di compostaggio/Stazione di trasferimento dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature.	Compost	6.000 t/a, 4.500 m ³		
3	40300	Produzione e distribuzione di calore (energia termica) ⁵ (10 MWt x 3=30 MWt) +15 MWt	Caldaie a metano di riserva integrazione alla centrale di Teleriscaldamento (TLR)	Calore	-		
4	37202	Messa in riserva (R13)	Stazione di trasferimento	FORSU destinata al recupero in impianti di terzi	180 m ³		
5 ⁶	37202	Cernita delle frazioni recuperabili, deferrizzazione e triturazione di rifiuti urbani ingombranti e di rifiuti speciali; pressatura e stoccaggio dell'RSU in periodo di fermo impianto e della carta da RD (R13, R12).	Impianto di pretrattamento e cernita rifiuti non pericolosi destinati all'incenerimento.	Rifiuti non pericolosi selezionati per tipologia	-	45.000 t/a 180 t/g; R13 in ingresso: 6.000 m ³	

Tabella A1 – Attività IPPC e NON IPPC

La condizione dimensionale del complesso IPPC (stato di progetto) è descritta nella tabella seguente:

N. ordine attività	Superficie totale m ²	Superficie coperta m ²	Superficie scolante m ² (*)	Superficie scoperta impermeabilizzata (m ²)	Anno costruzione complesso	Ultimo ampliamento	Data prevista cessazione attività
1	40.082	6.426	10.553	-	1976	2016	Non definibile
2 ⁷	2.500 compresi nell'area dell'Attività n.1	-	-	2.326	-	-	Non definibile
3	1450 compresi nell'area dell'Attività n.1	1.450	-	-	2006	2008	Non definibile
4	650 ca. compresi nell'area dell'Attività n.1	-	-	-	-	-	Non definibile
5	5.000 ca. compresi nell'area dell'Attività n.1	3.931	-	-	2011	-	Non definibile

(*) Così come definita all'art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Tabella A2 – Condizione dimensionale del complesso industriale

A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito

L'impianto di termovalorizzazione B.E.A. (attività IPPC) è situato nel territorio del Comune di Desio, in via Gaetana Agnesi n.272, ai confini con il territorio del Comune di Bovisio Masciago ad est e, in parte, con quello del Comune di Varedo a nord-est.

Le coordinate Gauss-Boaga del complesso IPPC sono:

E 1514327.703; N 5050706.603.

Le coordinate UTM sono E: 514380.705; N: 5050886.597

⁴ Attività già autorizzata con AIA 2007. L'area originale dove veniva svolta tale attività è stata occupata dal nuovo capannone M dell'attività non IPPC n.5. Pertanto l'attività è stata temporaneamente sospesa e con dds n. 5942/13 è stato autorizzato lo spostamento nell'attuale area. Attualmente le strutture (piazzale e rete acque/reflui) non sono ancora state realizzate.

⁵ Nella configurazione di progetto autorizzata con il presente riesame (la potenza della centrale varia da 30 a 45 MWt).

⁶ Impianto non ancora realizzato. Presente solo capannone con area per eventuali verifiche/campionamento rifiuti in ingresso.

⁷ Dati riferiti al nuovo piazzale di trasbordo dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature come da comunicazione di modifica non sostanziale del 21.12.2011 in atti reg. Z1.2011.0033083 del 29/12/11.

La struttura territoriale in cui è inserito il complesso si è notevolmente modificata a seguito dell'espansione urbana avvenuta nel corso degli anni, trasformandosi dal paesaggio originario (agricolo) a quello attuale, misto (abitato, industrie, impianti tecnologici, ecc).

Secondo il Piano di Governo del Territorio del Comune di Desio – PGT 2015 - il complesso è classificato come “area destinata ad impianti tecnologici”.

L'area nel quale è situato l'impianto è contigua e limitrofa ad ambiti territoriali che il PGT definisce come Aree di Valore Paesaggistico-Ambientale ed Ecologico; l'area è contigua ad un PLIS già costituito e ricade nella proposta di nuovo parco regionale promossa da Regione e dai Comuni di Desio, Seregno e quelli partecipanti al PLIS del Parco Grugnotorto-Villoresi; l'area ricade nella Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica.

A sud-ovest si trova un'area nel territorio di Varedo facente parte del Parco locale “Grugnotorto - Villoresi”, di interesse sovracomunale ai sensi dell'art. n.34 della Legge Regionale 86/83.

I territori circostanti l'impianto, compresi nel raggio di 500 m, hanno le seguenti destinazioni:

Comune	Orientamento	Descrizione
Desio	Nord	Zone agricole aperte
Desio	Nord	Spazi aperti agricoli a compensazione ecologica ambientale
Desio	Est	Spazi aperti agricoli a compensazione ecologica ambientale
Desio	Est	Ambiti non soggetti a trasformazioni urbanistiche con compensazione ambientale
Desio	Est	Edilizia aperta con lotti piccoli e altezza contenuta
Desio	Sud	Aree produttive
Desio	Sud	Verde urbano
Desio	Sud	Edilizia aperta con lotti piccoli e altezza contenuta
Desio	Sud	Orti e giardini del tempo libero ed aree ad agricoltura intensiva
Desio	Sud	Spazi ed attrezzature per la mobilità
Varedo	Sud	Area facente parte del parco locale “Grugnotorto-Villoresi” di interesse sovracomunale
Varedo	Sud	Servizi tecnologici
Varedo	Sud	Area di verde pubblico attrezzato
Bovisio M.	Nord-Ovest	Impianti tecnologici
Bovisio M.	Ovest	Servizi e spazi pubblici
Bovisio M.	Ovest-Sud	Parco locale di interesse sovra comunale Grugnotorto Villoresi

Tabella A3 – Destinazioni d'uso nel raggio di 500 m

A.2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall'AIA

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo dell'impianto produttivo in esame.

N. ordine attività IPPC e non	Settore	Norme di riferimento	Ente Competente	Numero Atto	Data di emissione	Scadenza	Note	Sost. da AIA ⁸
1	ACQUA	D.lgs. 152/06 L.r. 26/03	Provincia	DD 2347	10/09/12	09/09/42	Aut. alla derivazione di acque sotterranee mediante pozzi e obblighi e condizioni per usi industriali	NO
4	RIFIUTI	d.p.r. 915/82	Comune di Desio	Ordinanza ex l. 142/90 n. 150	18/07/96	-	Attivazione della stazione di trasferimento della frazione FORSU e della rete di raccolta delle acque	NO
	EDILIZIA	L.12/05	Comune di Desio	D.I.A. Prot. n 9713	07/03/08	-	Aut. realizzazione impianto fotovoltaico	NO
	ENERGIA		Agenzia Delle Dogane	Prot. n.2008A32844	23/09/08	-	Aut. esercizio impianto fotovoltaico	NO
	EDILIZIA	L.12/05	Comune di Desio	D.I.A. Prot.n. 43078	26/11/08	-	Aut. realizzazione nuovo capannone M	NO
Tutte		D.Lgs 59/05	Regione Lombardia	9438	29/08/07	29/08/12	AIA	SI
	RIFIUTI	D.Lgs 152/06	Regione Lombardia	4254	26/04/10	29/08/12	Modifica non sostanziale AIA	SI
	RIFIUTI	D.Lgs 152/06	Regione Lombardia	7771	24/08/11	29/08/12	Modifica non sostanziale AIA	SI
	RIFIUTI	D.Lgs 152/06	Regione Lombardia	12668	21/12/11	29/08/12	Modifica non sostanziale AIA	SI
	RIFIUTI	D.Lgs 152/06	Regione Lombardia	5492	02/07/13	02/07/19	Rinnovo AIA	SI
Tutte	CPI	L.966/65, DPR 577/82, DM 16/02/82	V.V.F.F. di Milano	15650	09/12/11	09/12/16 ⁹	Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)	NO

Tabella A4 - Stato autorizzativo

⁸ Intesa quale il presente atto.

⁹ In data 29/11/2016 l'Azienda ha presentato al Comando provinciale dei VVF di Milano attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (Rif. Pratica VVF n. 5650).

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

Certificazioni ambientali ottenute

Attualmente il complesso IPPC è certificato UNI EN ISO 14001:2004, UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN 50001:2011 e BS OHSAS 18001:2007 come di seguito riportato.

Norma	Campo di Applicazione	Data prima emissione	Scadenza certificato	Ente
UNI EN ISO 9001:2008	Erogazione di servizio di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani, assimilabili, sanitari e speciali; avvio a recupero della frazione organica e del verde. Gestione di reti di teleriscaldamento e della produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico e termovalorizzazione. (EA 39, 24)	02/03/11	20/02/17	TUV Italia
UNI EN ISO 14001:2004	Erogazione dei servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilabili, speciali (inclusi i sanitari) attraverso la termovalorizzazione; avvio a recupero della frazione organica e del verde; teleriscaldamento e produzione di energia elettrica mediante termovalorizzazione ed impianto fotovoltaico. (EA 39, 24, 25)	06/04/11	05/04/17	TUV Italia
UNI EN ISO 50001:2011	Erogazione dei servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilabili, speciali (inclusi i sanitari) attraverso il processo di termovalorizzazione; avvio a recupero della frazione organica e del verde; teleriscaldamento e produzione di energia elettrica mediante termovalorizzazione ed impianto fotovoltaico; conduzione degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali (inclusi i sanitari); gestione di piattaforme ecologiche; attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.	04/02/16	03/02/19	TUV Nord
BS OHSAS 18001:2007	Erogazione dei servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilabili, speciali (inclusi i sanitari) attraverso la termovalorizzazione; avvio a recupero della frazione organica e del verde; teleriscaldamento e produzione di energia elettrica mediante termovalorizzazione ed impianto fotovoltaico. (EA 39, 24)	26/05/11	25/05/17	TUV Italia

Modifiche non sostanziali approvate con decreto di rinnovo dell'AIA n.5492/13.

Le modifiche approvate con il decreto di rinnovo dell'AIA n.5492/13 sono state oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e con nota n. Z1.2012.0020969 del 13/08/2012 è stato attestato che il progetto non risultava assoggettato alla procedura di VIA regionale; si sono rese necessarie particolari misure di mitigazione e/o compensazione prescritte nel medesimo decreto di rinnovo. Nella tabella seguente si riportano le modifiche di cui sopra e lo stato di attuazione:

Modifiche non sostanziali	Stato di avanzamento
Modifica delle camere di combustione con la sostituzione completa delle griglie esistenti raffreddate ad aria con griglie raffreddate ad acqua e la sostituzione del postcombustore adiabatico con l'installazione di un postcombustore a pareti membranate evaporanti	ATTUATA. Progetto in parte modificato con comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa con prot. 5665 del 17.05.2016 (in atti reg. n. T1.2016.0025596 del 24/05/16) relativa al raffreddamento delle griglie ad aria e non ad acqua come previsto nel progetto originario.
Aumento di potenzialità di trattamento (D10/R1) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi pari a 2,7 t/h, (passando da 8,8 t/h a 11,5 t/h complessive sulle 2 linee) corrispondenti ad un Carico Termico Nominale di 149.260 MJ/h	A far data dalla messa a regime dell'emissione a camino prevista per il 19/12/2016
Ridefinizione del PCI min e max dei rifiuti inceneriti	ATTUATA
Sostituzione del turbo gruppo con installazione di una nuova turbina da 10 MWe	ATTUATA. Progetto in parte modificato con comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa con prot. 5665 del 17.05.2016 (in atti reg. n. T1.2016.0025596 del 24/05/16) relativa alla potenza elettrica massima di 8,25 MWe installata rispetto ai 10 MWe previsti da progetto.
Sostituzione del sistema di evacuazione delle scorie di combustione a umido con sistema di tipo a secco	NON ANCORA ATTUATA
Inserimento Denox Catalitico e potenziamento filtri a maniche esistenti	ATTUATA con variante non sostanziale comunicata con prot. 5665 del 17.05.2016 relativa all'utilizzo di bicarbonato di calcio nei filtri a maniche
Ampliamento rete di TLR esistente	ATTUATA
Nuova attività non IPPC n.5 di pretrattamento (R13/R12) di rifiuti urbani ed ingombranti non pericolosi con capacità di 45.000 t/a all'interno del	NON ANCORA ATTUATA

capannone M di recente realizzazione.	
Nuova tettoia sul lato settentrionale del capannone M	ATTUATA
Spostamento attività non IPPC n. 2 (compostaggio) già autorizzata con precedente AIA	NON ANCORA ATTUATA

Modifiche non sostanziali approvate con il presente atto di riesame dell'AIA.

Con la presente istruttoria finalizzata al riesame di AIA sono valutate anche la modifica non sostanziale comunicata dalla ditta BEA con note prot.13009 e 13019 del 25.10.2016 inerente il potenziamento della centrale di integrazione e riserva tramite installazione di una nuova caldaia a metano da 15 MWt e un nuovo accumulatore e connesse modifiche alle relative strutture edili come da progetto presentato in allegato alle comunicazioni sopra citate, modifica che si rende necessaria la fine di garantire il servizio di teleriscaldamento anche nella nuova configurazione in ampliamento della rete stessa.

Sono adeguati in tal senso i paragrafi dell'AT che descrivono la centrale termica.

B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'impianto.

B.1.1. Attività n. 1 (IPPC): impianto di incenerimento di rifiuti urbani con capacità > a 3 t/h (R1/D10, D15/R13)

L'impianto svolge attività di incenerimento di rifiuti urbani come indicato al punto 5.2 dell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06.

Le operazioni di smaltimento rifiuti come individuate dagli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, sono:

- R1: utilizzo principale come combustibile per produrre energia;
- D10: smaltimento, mediante incenerimento a terra con recupero energetico, di rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi;
- D15/R13: deposito preliminare, precedente le operazioni di smaltimento mediante incenerimento a terra, di rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi/ Messa in riserva per sottoporre i rifiuti all'operazione R1.

L'impianto di termovalorizzazione lavora a ciclo continuo 24 ore su 24 e viene fermato 1 volta l'anno per eseguire le manutenzioni ordinarie. Il tempo necessario per arrestare completamente l'impianto può arrivare fino a 72 ore, mentre il riavvio richiede un periodo temporale variabile fino a 120 ore. Le operazioni di conferimento dei rifiuti avvengono di norma tra le ore 6.30 e le ore 18.00, dal lunedì al venerdì, e dalle 7.30 e le ore 13.00 il sabato.

La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacità di incenerimento (D10/R1) autorizzate per l'impianto di termovalorizzazione (attività IPPC n.1) nella configurazione autorizzata con AIA del 2007:

Attività IPPC	Operazioni svolte e autorizzate (secondo Allegato B e/o C alla parte IV del d.lgs. 152/06)	Linea di incenerimento	PCI rifiuto Autorizzato con AIA (Kcal/kg)	Capacità Nominale (t/h) ¹⁰ autorizzata con AIA per linea di incenerimento	Carico termico nominale ¹¹ autorizzato con AIA (MW) per linea di incenerimento
Impianto per incenerimento di rifiuti urbani con capacità superiore a 3 t/h	D10/R1	Linea 1	Min: 2850 (kcal/kg)	Max: 4,4	15
			Max: 4000 (kcal/kg)	Min: 3,0	
		Linea 2	Min: 2850 (kcal/kg)	Max: 4,4	15
			Max: 4000 (kcal/kg)	Min: 3,0	

Tabella B1 – Capacità di smaltimento dell'impianto di incenerimento rifiuti nella configurazione esistente

Con decreto di rinnovo AIA n. 5942/13 è stato autorizzato un incremento di potenzialità di 2,7 t/h per entrambe le linee passando ad una potenzialità complessiva (2 linee) di 11,5 t/h corrispondenti ad un Carico Termico Nominale di 149.260 MJ/h, (corrispondente a 42 MW complessivi) che rappresenta la capacità massima di trattamento (R1/ D10) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi. Con nota n. 2589/1-3/AC del 23/03/12 in atti reg. n. Z1.2012.0010146 del 16/04/12, la ditta BEA ha dichiarato che l'aumento di potenzialità di trattamento (R1/D10) richiesta era limitata ai soli rifiuti urbani e speciali non pericolosi, indicando in 20 t/giorno la potenzialità massima da autorizzarsi per i rifiuti speciali pericolosi (ROT) già autorizzati con l'AIA originaria. Su tale dato è stata condotta la verifica di assoggettabilità a VIA preliminare all'approvazione della modifica dell'impianto approvata con d.d.s. n. 5942/13.

Pertanto, l'operazione di incenerimento (R1/D10) dei rifiuti urbani pericolosi già autorizzata con AIA del 2007 (EER 180103* e 180202*) è stata confermata per la massima capacità di trattamento pari a 20 t/giorno, complessiva sulle 2 linee.

¹⁰ Così come definita dal DGR 8/3473 del 7 novembre 2006 e calcolata sulla base del PCI minimo e massimo del rifiuto dichiarati dal gestore dell'impianto di incenerimento

¹¹ Così come definito dal DGR 8/3473 del 7 novembre 2006 (allegato A). Indica la potenzialità dell'impianto che non può essere mai superata. E' IL DATO AUTORIZZATO CON L'AIA del 2007.

La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacità di incenerimento (D10/R1) autorizzate per l'impianto di termovalorizzazione (attività IPPC n.1) nella configurazione di progetto autorizzata con decreto di rinnovo AIA n. 5492/13, da applicarsi in seguito alla messa a regime dell'impianto e del positivo esito delle verifiche di cui alle prescrizioni E.5.2. IV).

Attività IPPC	Operazioni svolte e autorizzate (d.lgs. 152/06)	Linea di incenerimento	PCI rifiuto (Kcal/kg)	Capacità Nominale (t _{ref} /h) ¹²	Capacità trattamento ¹³ (t _{ref} /g)	Carico termico nominale per linea di incenerimento (MJ/h)	Carico termico nominale complessivo (MJ/h) ¹⁴
5.2 -Impianto per incenerimento di rifiuti urbani con capacità superiore a 3 t/h	D10/R1	Linea 1	Min: 3100 (kcal/kg)	5,75	276 di cui 20 di rifiuti speciali pericolosi (CER 180103* e 180202*)	74.630	149.260
			Max: 3650 (kcal/kg)				
		Linea 2	Min: 3100 (kcal/kg)	5,75		74.630	
			Max: 3650 (kcal/kg)				

Tabella B1 bis – Capacità di trattamento dell'impianto di incenerimento rifiuti nella configurazione di progetto autorizzata con dds n.5492/13.

L'operazione R1 viene confermata sulla base della relazione annuale riferita al 2015, nella quale l'Azienda ha calcolato e dichiarato un valore di Efficienza E pari a 0,77.

La verifica delle condizioni per l'operazione di recupero R1 viene effettuata su base annuale sulla base di quanto indicato dalla normativa vigente – Decreto 19 maggio 2016, n.134.

La seguente tabella riporta i dati relativi alle capacità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (D15/R13) autorizzate per l'impianto di termovalorizzazione (attività IPPC n.1).

N. Ord. attività	Tipologia impianto	Operazioni Svolte e autorizzate ex d.lgs. 152/06	Quantità max di stoccaggio autorizzata (m ³)			Modalità di stoccaggio	Caratteristiche dello stoccaggio	Tipologia rifiuti		
			Tipologia rifiuto	Esistente	Autorizzata con AIA			Urbani	speciali NP	speciali P
1	5.2 - Impianto per incenerimento di rifiuti urbani con capacità superiore a 3 t/h	D15 – R13	urbani	2100	2100	n. 1 fossa in cemento armato	In cls e posta in depressione, dotata di carroponete e benna per il caricamento in camera di combustione	X	X	X (Sanitari)
		D15 – R13	fanghi		100	Silo	Silo in acciaio dotato di serranda di carico e coclea di estrazione			
		D15	Speciali pericolosi	100 + 3 celle frigorifere da 30 /cad)	190	Containers	Caricamento separato per rifiuti sanitari			

Tabella B2 – Capacità e caratteristiche degli stoccaggi di rifiuti in ingresso

¹² Così come definita dalla DGR 15 febbraio 2012 – n. IX/3019. Su tale valore viene calcolata la fideiussione

¹³ Relativamente all'operazione di incenerimento (R1/D10) dei rifiuti urbani pericolosi già autorizzati (18 01 03* e 18 02 02*) la massima capacità di trattamento autorizzata è pari a 20 t/g complessiva sulle 2 linee.


¹⁴ Così come definito dalla DGR 15 febbraio 2012 – n. IX/3019. E' IL DATO CHE VIENE AUTORIZZATO e indica la potenzialità dell'impianto che non può essere mai superata.

**DIAGRAMMA DI COMBUSTIONE FORNO A GRIGLIA
B.E.A. - DESIO**

TABELLA DELLE "CONDIZIONI OPERATIVE (COP)"

COP	PCI [kcal/kg]	Flusso Termico [MWt] / [Gcal/h]	Rifiuti [ton/h]
1	3.100	20,00 / 17,20	5,55
2	3.650	21,00 / 18,06	4,95
3	2.885	21,00 / 18,06	6,26
4	2.850	13,50 / 11,61	4,07
5	3.650	22,00 / 18,92	5,18

COP di garanzia



Il tipo di rifiuti in ingresso (urbani e rifiuti speciali non pericolosi), sottoposti alle varie operazioni sono individuati dai seguenti codici EER:

EER	D15/R13	D10/R1
04 02 09 ¹⁵	x	x
19 08 05 ¹⁶	x	x
15 01 01	X	X
15 01 02	X	X
15 01 03	X	X
15 01 05	X	X
15 01 06	X	X
15 01 09	X	X
19 12 01	X	X
19 12 04	X	X
19 12 07	X	X
19 12 08	X	X
19 02 06 (limitatamente ai fanghi prodotti dai sistemi di depurazione acque reflue del complesso IPPC)	X	X
19 12 10 ¹⁷	X	X
19 12 12	X	X
20 01 01	X	X
20 01 10	X	X
20 01 11	X	X
20 01 25	X	X
20 01 28	X	X
20 0132	X	X
20 01 38	X	X
20 01 39	X	X
20 02 01	X	X
20 02 03 (limitatamente ai rifiuti cimiteriali)	X	X
20 03 01	X	X
20 03 02	X	X
20 03 03	X	X
20 03 07	X	X
20 03 99 (limitatamente ai rifiuti cimiteriali)	X	X

Tabella B3 – rifiuti urbani e speciali non pericolosi in ingresso

I rifiuti speciali sanitari pericolosi e non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono individuati dai seguenti codici EER e gestiti in conformità al D.P.R. 254/2003:

EER	D15/R13	D10/R1
18 01 01	X	X
18 01 03*	X	X
18 01 04	X	X
18 01 09	X	X
18 02 01	X	X
18 02 02*	X	X
18 02 03	X	X
18 02 08	X	X
Altro	D15/R13	D10/R1
Sostanze stupefacenti e psicotrope ¹⁸	X	X

Tabella B4– rifiuti speciali sanitari pericolosi e non pericolosi in ingresso

L'impianto di incenerimento di B.E.A. S.p.A. riceve per lo smaltimento e recupero a fini energetici rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei Comuni Soci e di terzi.

B.E.A. ha predisposto un "Protocollo di gestione di rifiuti" in rev.01 del 09.02.2015 trasmesso ad AC e ARPA con prot. 1519 del 16.02.2015, che riporta le principali procedure operative per la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita relative in particolare alla gestione formulari e registri di carico e scarico, gestione documentazione relativa ai rifiuti in ingresso e in uscita, gestione delle non conformità del rifiuto conferito, nonché alla sorveglianza radiometrica su carichi di rifiuti destinati all'impianto di termovalorizzazione.

Lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi sono effettuati nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/2003.

¹⁵ CER autorizzato con Dds n.7771 del 24 agosto 2011.

¹⁶ CER autorizzato con Dds n.12668 del 21 dicembre 2011.

¹⁷ Il DM 14 febbraio 2013, n. 22 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del d.lgs. 152/06, definisce "CSS-combustibile" il CSS, che ha cessato la qualifica di rifiuto. In conformità al citato DM la ditta è autorizzata a trattare esclusivamente il CSS qualificato come rifiuto di cui al CER 19 12 10.

¹⁸ Sostanze poste sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria.

I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, sono conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero.

Sull'impianto è attivo un portale per il monitoraggio in ingresso della eventuale presenza di sostanze radioattive.

B.1.1.2. Descrizione del trattamento di incenerimento dei rifiuti

L'impianto di incenerimento svolge l'attività di smaltimento rifiuti con produzione di energia elettrica e termica. La camera di combustione è del tipo a griglia mobile, all'interno della quale vengono alimentati i rifiuti da smaltire.

L'energia termica generata dalla combustione dei rifiuti è trasformata in parte in energia elettrica attraverso un ciclo Rankine a vapore, in parte va ad alimentare la rete di distribuzione di acqua calda sanitaria e teleriscaldamento, attualmente, dei Comuni di Bovisio Masciago, Desio, Varedo e Nova Milanese.

I rifiuti urbani e speciali non pericolosi (esclusi i rifiuti sanitari) in arrivo nel piazzale di scarico vengono trasferiti e stoccati in una fossa di stoccaggio (D15) avente una capacità di 2100 m³, pari a circa 3 giorni di conferimento. Un sistema automatico consente l'apertura delle porte che separano la fossa di stoccaggio rifiuti dal piazzale. I rifiuti sono ricevuti e pesati presso il sistema di pesatura e scaricati direttamente nelle fosse di stoccaggio.

La fossa di stoccaggio è mantenuta in depressione poiché l'aria della stessa viene aspirata ed immessa nei forni per alimentarne la combustione.

Tramite un carro ponte, dotato di benna a polipo elettroidraulico, i rifiuti vengono prelevati dalla fossa di stoccaggio ed immessi in una tramoggia di carico. Dalla tramoggia, tramite il canale di alimentazione, i rifiuti entrano nella camera di combustione.

I rifiuti speciali costituiti da fanghi da depurazione civile in arrivo nel piazzale vengono scaricati in un silo di stoccaggio, avente capacità di circa 100 m³, che consente l'alimentazione dei forni anche il sabato e la domenica. La parte sovrastante il silo è racchiusa da una cappa anti odori che confina completamente la zona di scarico. Quest'ultima è munita di un portellone a fisarmonica, che si apre per far accedere l'autocarro durante lo scarico. Quando arriva l'autocarro con i fanghi, l'operatore, premendo un pulsante situato nel piazzale, avverte il sistema della disponibilità per lo scarico. Un coperchio posto sopra al silo, si apre automaticamente grazie ad un pistone idraulico. Il portellone a fisarmonica si apre a sua volta e l'autocarro può indietreggiare dentro la cappa e può essere scaricato. Finita l'operazione di scarico, della durata prevista di pochi minuti, si può richiudere il portellone ed il coperchio e continuare il ciclo di pompaggio. Il fondo del silo è munito di un telaio che, tramite il moto avanti e indietro pilotato da un pistone idraulico, scompatta il materiale soprastante e lo distribuisce sulla coclea di fondo per lo scarico.

La coclea è pensata per agevolare lo scarico del silo ed alimentare la pompa che invia i fanghi ai forni. La pompa è composta da un vano di alimentazione, dentro cui la coclea prima descritta spinge i fanghi, due pistoni alternativi e un meccanismo con tubazione a "S" per prendere alternativamente il fango spinto dai pistoni e direzionarlo alla mandata. Dei pistoni idraulici spostano alternativamente il tubo a "S" da una bocca all'altra a seconda se il pistone sia in caricamento o spinta. Dalla stazione di pompaggio si diparte la tubazione di mandata, che trasferisce il fango pompato ai punti di iniezione situati nel canale di carico dei forni di entrambe le linee.

L'impianto è dotato di un sistema di blocco automatico di alimentazione che entra in funzione qualora vengano riscontrati superamenti dei valori limite di emissione al camino o abbassamenti della temperatura sotto gli 850°C.

L'impianto dispone di un sistema automatico che collega lo SME al forno e che, in caso di superamento dei limiti di emissione al camino provvede ad arrestare l'alimentazione dei rifiuti.

Il deposito preliminare (D15) dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi è effettuato in un'area di 820 m², nella quale avviene il ricevimento e lo scarico degli automezzi dei conferitori.

L'area è pavimentata ed al riparo dalle intemperie, essendo coperta da tettoia fissa. All'interno di questa area sono installati n.3 containers frigoriferi della capacità di m³ 30 ognuno (capacità totale m³ 90), i quali vengono utilizzati per depositare preliminarmente i rifiuti che non vengono smaltiti nella giornata lavorativa.

Al fine di minimizzare i tempi di attesa dell'utenza, nella stessa area vengono posizionati i cassoni scarrabili o le casse mobili dei conferitori per un volume massimo di m^3 100, pari a circa 12 t, che contengono i rifiuti che vengono di norma smaltiti entro 24 ore da loro arrivo.

I rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi vengono caricati con un sistema separato dai rifiuti urbani: i contenitori vengono caricati su un nastro trasportatore automatico che convoglia il rifiuto direttamente alla tramoggia.

L'impianto di termovalorizzazione è inoltre dotato di un impianto di compattazione dei rifiuti, depositati preliminarmente nell'idonea fossa di accumulo. In caso di necessità e/o fermata delle linee, i rifiuti vengono immessi, anziché nelle tramogge di carico dei forni, in una tramoggia dalla quale, tramite apposito sistema canalizzato, vengono convogliati in un compattatore, per il caricamento degli automezzi.

Il tipo di forno utilizzato dall'impianto è a griglia mobile: è composto da una camera, alla cui base si trova una suola di combustione costituita da una griglia.

Caratteristiche nuova griglia di combustione	
Lunghezza	10,05 m
Larghezza (interno)	2,4 m
Superficie	24,12 m ²

I rifiuti riempiono il canale di alimentazione e vengono introdotti nelle camere di combustione per mezzo di uno spintore idraulico; qui vengono combusti a temperatura non inferiore a 850 °C. I rifiuti subiscono dapprima un processo di essiccamento, poi avviene la combustione tramite l'immissione dell'aria primaria.

Le ceneri decadenti dalla camera di combustione cadono nelle tramogge sottostanti. Alla base di spintore, prima e seconda griglia vi sono tramogge cui è fissata una serranda a clapet. Le serrande sulle tramogge vengono aperte e chiuse in sequenza, secondo un ciclo temporizzato. Alla base delle altre griglie vi è lo scarico diretto in guardia idraulica. Le scorie verranno poi convogliate allo stoccaggio nella attuale fossa scorie.

Il completamento dell'ossidazione dei prodotti presenti nella fase gassosa avviene nella zona immediatamente superiore alla griglia stessa, attraverso l'immissione di aria secondaria.

I fumi prodotti dalla combustione passano poi attraverso il nuovo post-combustore costituito da camere scambianti composte da pareti membranate che sono state integrate alla caldaia esistente.

I fumi in uscita dalla camera di combustione fanno inversione nel canale in senso discendente; la temperatura dei fumi è mantenuta > 850 °C per completare l'ossidazione e la combustione dei fumi, garantendo il tempo di permanenza e la temperatura minima imposti dalla legislazione (D. Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo III-bis).

I fumi, usciti dalla camera di post combustione incontrano dapprima i banchi del surriscaldatore, quindi quelli dell'evaporatore e infine quelli dell'economizzatore. L'acqua alimentata in caldaia, dopo essere stata preventivamente riscaldata, segue un percorso opposto a quello dei fumi: viene dapprima inviata all'economizzatore dove si riscalda, passa poi all'evaporatore, dove passa in fase vapore e infine fluisce nel surriscaldatore divenendo vapore surriscaldato a 380°C, pronto per l'immissione nella turbina. Parte del vapore viene spillato dalla turbina per essere ceduto alla sezione di teleriscaldamento alle seguenti pressioni:

- 1) da spillamento turbina a circa 2,0 bara;
- 2) da vapore surriscaldato a circa 25 bara

La turbina è dotata di condensatore ad acqua in circuito chiuso, con una torre di raffreddamento ad aria e ad essa è accoppiato un alternatore per la trasformazione dell'energia meccanica in elettrica.


Il vecchio turbo gruppo a vapore è stato sostituito da una nuova turbina a vapore del tipo a derivazione e condensazione da 8,25 MW_e ed è stato potenziato il sistema di condensazione tramite la sostituzione delle vecchie torri evaporative.

La nuova turbina a vapore ed i suoi ausiliari (centralina olio, viratore, ecc.) sono controllati e regolati per mezzo di un PLC che gestisce tutti i blocchi, le protezioni e le sequenze di avviamento, fermata, presa di carico e fermata di emergenza.

Prestazioni turbina a vapore		
Portata vapore	45 t/h	
Pressione ingresso turbina	25 bar (a)	
T vapore ingresso turbina	365 °C	
	ESTATE (min spillamento per TLR)	INVERNO (max spillamento per TLR)
Produzione en. elettrica lorda	8.250 kWe	5.200 kWe
Produzione en. termica	2 MWt per TLR	21 MWt TLR
Pressione vapore esausto	0,1-0,2 bar (a)	-

L'impianto di produzione di acqua demineralizzata per il termovalorizzatore è del tipo a letto misto. La rigenerazione delle resine avviene mediante utilizzo di soda caustica (NaOH) ed HCl.

Di seguito si riporta lo schema di processo relativo all'impianto di incenerimento nella configurazione di progetto approvata con d.d.s. n. 5492/13.



B.1.2. Attività n. 2 (NON IPPC): Compostaggio¹⁹ - Stazione di trasferimento dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature.

N. ordine attività	Operazione	Capacità di trattamento dell'impianto			Prodotto
		Capacità trattamento autorizzata	Capacità Nominale di progetto	Q.tà max di stoccaggio (m ³) autorizzata	
2	Compostaggio	R3	6.000 t/a	6.000 t/a	-
		R13	-	-	4.500 di cui 1.000 in area dedicata ai rifiuti in ingresso/trasferimento dei rifiuti

Tabella B5 – Capacità di smaltimento dell'impianto di compostaggio/trasferimento sfalci e potature presso impianti esterni

EER	R13	R3
20 02 01	X	X
15 01 03	X	X
03 03 01	X	X
03 01 05	X	X
03 01 01	X	X
02 01 03	X	X

Tabella B6 – Rifiuti in ingresso all'impianto di compostaggio

L'impianto di compostaggio ha lo scopo di ottenere, tramite il trattamento ed il recupero della frazione verde (risulta di potatura, sfalci di prati e giardini, foglie secche), un terriccio organico denominato compost. La messa in riserva e la maturazione dei rifiuti in ingresso all'impianto avviene su apposita area di 2.250 m² dotata di platea impermeabilizzata con sistema di contenimento e raccolta dei percolati, per un volume complessivo di 4.500 m³ (Area N1).

L'area è così autorizzata:

- 1.000 m³ destinati alla messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso destinati al compostaggio o in alternativa al solo trasferimento (R13) presso impianti esterni autorizzati;
- 3.500 m³ destinati alle operazioni di compostaggio (R13, R3).

Lo stoccaggio del compost finito, ottenuto dal processo di maturazione, avviene invece per 400 m³ su area impermeabilizzata di 500 m² stoccato all'aperto, eventualmente coperto da un telo impermeabile, secondo necessità.

Il ciclo di trattamento è il seguente:

- gli automezzi, prima di conferire gli scarti verdi presso l'impianto di compostaggio, vengono pesati;
- dopo aver superato i controlli al ricevimento, il trasportatore procede verso l'impianto per effettuare lo scarico dei rifiuti;
- di seguito il materiale da compostare viene scaricato, controllato e stoccato in un'apposita area all'interno dell'impianto;
- per favorire la trasformazione in compost, il materiale in ingresso deve essere tritato, disposto in cumuli e mensilmente rivoltato;
- il processo determina un innalzamento della temperatura notevole, che permette la perfetta igienizzazione del materiale nonché la devitalizzazione dei semi di erbe infestanti;
- al termine della trasformazione il compost viene vagliato con un vaglio a tamburo rotante e viene stoccato in apposita area in attesa di essere venduto/ceduto.

In caso di necessità, l'impianto di compostaggio è dotato di un sistema di mitigazione degli odori, con irrorazione sui cumuli/sfalci e potature di un deodorizzante in soluzione acquosa.

Il compost ottenuto rispetta i dettami del D.lgs. 75/10, si presenta come un terriccio, definito ammendante compostato verde, richiesto prevalentemente dai vivaisti (per la ricostruzione di giardini, piantumazioni, ecc.) dai florovivaisti e dai terriccianti.

La ditta è autorizzata ad operare anche la sola messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso presso apposita area per un volume massimo di 1.000 m³. I rifiuti ivi stoccati saranno poi caricati in cassoni scarrabili ed inviati ad impianti esterni autorizzati al recupero di tali rifiuti.

¹⁹ Temporaneamente non in funzione

La capacità di trattamento (R3) massima autorizzata dell'impianto di compostaggio è di 6.000 t/a.
La capacità di messa in riserva (R13) massima autorizzata è di 4.500 m³ di cui 1.000 m³ in area dedicata ai rifiuti in ingresso/trasferimento dei rifiuti presso impianti esterni autorizzati.

B.1.3 Attività n. 3 (non IPPC): impianto di integrazione e riserva asservito alla centrale di Teleriscaldamento/raffreddamento

La Centrale di Integrazione e Riserva ha la funzione di integrare l'energia termica ceduta dal forno inceneritore che alimenta il sistema di teleriscaldamento di B.E.A.; al fine di garantire la continuità di servizio dell'impianto di teleriscaldamento, nel caso di manutenzioni del termovalorizzatore o di picchi di richiesta dell'utenza, sono attualmente installate nella centrale di teleriscaldamento (Area T) 3 caldaie a gas metano (punti di emissione E2-E3-E4) da 10 MWt ciascuna per una potenza complessiva di 30 MWt ed un accumulatore della capacità di 800 mc.

Il circuito è del tipo chiuso con vaso di espansione pertanto, a meno di reintegri, il fluido in circolazione è sempre lo stesso. L'acqua impiegata al fine di alimentare gli eventuali reintegri in rete dovuti a perdite, svuotamenti e manutenzioni viene trattata da un impianto di addolcimento.

AMPLIAMENTO CENTRALE APPROVATO CON IL PRESENTE ATTO DI RIESAME

Con il presente atto è approvata l'ampliamento della centrale come di seguito indicato.

La centrale di integrazione e riserva verrà potenziata tramite l'installazione di una nuova caldaia a metano della potenza di 15 MWt e di un nuovo accumulatore/vaso di espansione della capacità di circa 1.200 mc. L'edificio che ospita le caldaie sarà ampliato allo scopo di ospitare la nuova caldaia, mentre il nuovo accumulatore sarà posizionato di fianco a quello esistente (nuovo edificio T2) come da planimetrie di progetto allegate alla comunicazione di modifica non sostanziale.

Tali modifiche si rendono necessarie al fine di garantire la continuità di servizio del teleriscaldamento anche a fronte del futuro ampliamento della rete nei Comuni di Muggiò e Cesano Maderno e tratti di rete di completamento in Comune di Desio, Varedo e Nova Milanese. La potenza complessiva installata sulla rete di teleriscaldamento passerà dagli attuali 70 a 80 MW.

Stante l'utilizzo emergenziale o comunque saltuario della centrale, si ritiene che la modifica proposta non comporti notevoli ripercussioni negative sull'ambiente rispetto alla configurazione esistente.

B.1.4 Attività n. 4 (non IPPC): Messa in riserva e trasbordo di FORSU

N. ordine attività	Operazione	EER	Quantità massima di messa in riserva R13 autorizzata	Capacità <u>indicativa</u> dei volumi annui movimentati ²⁰
4	Messa in riserva R13	200108	180 m ³	20.000 t/a

Tabella B8 – Capacità di messa in riserva della stazione di trasferimento FORSU

EER	R13
20 01 08	X

Tabella B9 – Rifiuti messi in riserva

Brianza Energia Ambiente S.p.A., nell'ottica di ridurre i costi di trasporto presso gli impianti di recupero finale, ha realizzato una stazione di trasferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (frazione organica degli RSU, denominata FORSU), che viene individuata quale attività di messa in riserva (R13).

Gli automezzi delle Amministrazioni Comunali aderenti a tale servizio conferiscono i rifiuti biodegradabili in appositi containers scarrabili che, una volta riempiti, vengono trasferiti presso gli idonei impianti di recupero esterni al complesso B.E.A. La stazione di trasferimento della frazione organica dei rifiuti è costituita, di norma, da n. 7 containers scarrabili posizionati in una apposita area

²⁰ Intesa come stima dei flussi del trasbordo della FORSU.

pavimentata (Area O) e dotata di sistema di raccolta dei percolati. L'area dedicata allo stoccaggio ha una superficie complessiva di 650 m².

B.1.5 Attività n. 5 (non IPPC): nuova attività di pretrattamento e valorizzazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi (R13, R12).

Localizzazione dell'impianto

Il nuovo impianto di pretrattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali sarà ubicato all'interno dell'area soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di incenerimento esistente, più precisamente sul foglio 32, mappali 1, 2 e 23, subalterni 703 e 704.

La superficie complessiva del nuovo impianto sarà pari a 5.000 m² circa, di cui circa 3.800 m² saranno occupati dal capannone M già realizzato in cui si effettueranno le operazioni di preliminari precedenti al recupero, quali operazioni di pretrattamento (R12) che includono attività di cernita, riduzione volumetrica nonché operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso all'impianto. Circa 800 m² saranno occupati dalla tettoia per il deposito temporaneo dei rifiuti recuperabili cerniti e la restante porzione dalla viabilità interna.

La realizzazione di detto impianto comporterà anche il trasferimento dell'attività NON IPPC n. 2 sul piazzale impermeabilizzato in progetto ubicato sul lato occidentale del nuovo capannone M.

Operazioni di gestione rifiuti autorizzate

All'interno dell'impianto verranno effettuate le seguenti operazioni, ai sensi degli allegati B e C degli allegati alla parte IV del D.lgs. 152/06:

- (R12) cernita delle frazioni recuperabili, deferrizzazione e triturazione dei rifiuti urbani secchi e ingombranti e dei rifiuti speciali non pericolosi successivamente avviati a recupero energetico presso il termovalorizzatore esistente all'interno del complesso IPPC;
- (R12) pressatura e stoccaggio della frazione secca di RSU durante i fermi impianto di termovalorizzazione interno al complesso IPPC, onde evitarne il trasferimento presso altri termovalorizzatori.

La stessa dotazione impiantistica consente inoltre l'ottimizzazione anche di altre fasi della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, che sono le seguenti:

- (R12) preselezione delle raccolte multi materiale di imballaggi in plastica ed imballaggi metallici, allo scopo di garantire il percepimento dei contributi CONAI a favore dei Comuni Soci di BEA ed eventualmente di Comuni terzi;
- (R12) pressatura della raccolta monomateriale degli imballaggi cellulosici, allo scopo di ridurre le percorrenze degli automezzi della raccolta.

Le capacità di trattamento autorizzata è pari a 180 t/g su 250 giorni/anno lavorativi, pari a 45.000 t/a e l'area di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso avrà una superficie pari a circa 900 m², per un volume massimo autorizzato di 6.000 m³ di rifiuti come riportato in Tabella B10.

N. ordine attività	Operazione	Capacità di trattamento (R12) autorizzata	Q.tà max di messa in riserva (R13) rifiuti in ingresso (m ³)
5	Operazioni di trattamento preliminari precedenti al recupero (R12), quali cernita delle frazioni recuperabili, deferrizzazione e triturazione di rifiuti urbani ingombranti e di rifiuti speciali non pericolosi e pressatura e messa in riserva dei rifiuti in ingresso (R13)	180 t/g, 45.000 t/a	6.000

Tabella B10 – Capacità di trattamento e stoccaggio autorizzata

I rifiuti sopra elencati verranno stoccati in cumulo separatamente in apposita area compartimentata e delimitata con muri tipo New Jersey all'interno del capannone in 3 aree da 300 m² ciascuna, denominata area R.

I rifiuti in ingresso saranno costituiti dalle seguenti tipologie di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi:

- rifiuti urbani;
- rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata congiunta degli imballaggi in plastica e metallici;
- rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici;
- rifiuti urbani provenienti dalla raccolta della frazione secca non altrimenti recuperabili.

L'area di messa in riserva potrà essere utilizzata anche per le eventuali verifiche di idoneità dei rifiuti in ingresso anche destinati all'operazione di termovalorizzazione (D10/R1) nell'attività IPPC n.1. Le operazioni di recupero di cui sopra saranno effettuate sui rifiuti in ingresso identificati dai seguenti codici EER:

EER	Descrizione	R12	R13
20.03.07	Rifiuti ingombranti	X	X
20.03.01	Rifiuti Urbani non differenziati	X	X
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	X	X
15.01.02	Imballaggi in plastica	X	X
15.01.03	Imballaggi in legno	X	X
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	X	X
15.01.09	Imballaggi in materia tessile	X	X
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	X	X
04.02.09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X

Tabella B11 – Rifiuti in ingresso all'impianto

Rifiuti in uscita decadenti dalle operazioni di trattamento

I rifiuti in uscita decadenti dalle operazioni di trattamento sopra descritte potranno essere avviati a recupero di materia, a recupero energetico, ovvero a smaltimento qualora presenti frazioni non idonee al recupero energetico e saranno in via indicativa e non esaustiva quelli riportati di seguito:

Codice E ER	Descrizione	Modalità stoccaggio	Operazione di destino
19.12.01	Carta e cartone	Deposito temporaneo ex art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06.	R13,R3
19.12.02	Metalli ferrosi		R13,R4
19.12.03	Metalli non ferrosi		R13,R4
19.12.04	Plastica e gomma		R13,R3
19.12.07	Legno		R13,R3
19.12.10	CSS: Combustibile Solido Secondario		R13,R1
19.12.12	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti		D15/R13, D1 ²¹ , D10/R1

Tabella B12 – Deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dal trattamento

I rifiuti decadenti dal trattamento, inclusi i rifiuti costituiti dalla frazione secca di RSU imballati durante i fermi dell'impianto di termovalorizzazione interno, saranno stoccati in balle sotto la tettoia in progetto (Area S) sul lato settentrionale del capannone.

Gli ulteriori rifiuti decadenti dai trattamenti, destinati a recupero energetico presso il termovalorizzatore interno al complesso IPPC, saranno gestiti in deposito temporaneo ex art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06, stoccandoli, per un volume indicativo di 160 m³, direttamente sui rimorchi dei mezzi che li avvieranno a destino, in Area S1.

Caratteristiche costruttive delle aree di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti

L'edificio di trattamento sarà suddiviso in 4 sezioni funzionali così definite:

- zona di ricezione e stoccaggio rifiuti in ingresso (Area R) all'interno del capannone M;
- zona di trattamento interna al capannone M (Area T);
- zona di stoccaggio rifiuti selezionati sotto tettoia (Area S);
- zona di deposito temporaneo (Area S1) e allontanamento dei rifiuti decadenti dal trattamento destinati alla termovalorizzazione.

Tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti decadenti dal trattamento, nonché tutte le aree in cui si svolgeranno le operazioni di recupero, saranno coperte da tettoia o all'interno del capannone M realizzato con struttura portante in cemento armato e tamponamenti in prefabbricato di altezza pari a 9,50 metri sotto trave. La pavimentazione del capannone e delle aree di stoccaggio sarà realizzata in cemento armato rinforzato con doppia rete elettrosaldata e fibre in acciaio e rivestita con spolvero al quarzo; nella pavimentazione verranno realizzati opportuni pozzetti per la raccolta dei percolati ed il loro convogliamento presso idonee vasche di raccolta a tenuta.

²¹ Limitatamente alle frazioni non altrimenti recuperabili anche in termini di recupero di energia.

I percolati e le condense derivanti dal trattamento e dallo stoccaggio dei rifiuti, una volta raccolti nelle vasche a tenuta, verranno gestiti come rifiuti.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita saranno protette dal rischio di incendio tramite una rete di sprinklers alimentata da una apposita stazione di pompaggio, e da evacuatori di fumo e calore opportunamente disposti nella copertura. Il progetto completo dell'impianto antincendio a servizio dell'area sarà sottoposto per approvazione al Comando Provinciale dei VVFF.

Per quanto riguarda le polveri eventualmente generate durante la fase di triturazione dei rifiuti destinati al recupero energetico, le bocche del tritatore e la tramoggia delle presse saranno dotate di un idoneo nebulizzatore ad acqua al fine di evitare emissioni di polveri all'interno del capannone.

Descrizione dell'impianto e dei trattamenti effettuati

Lo stoccaggio temporaneo dei materiali conferiti si svilupperà prevalentemente in altezza attraverso l'impiego di un carroponte con relativa benna a polipo installato su una struttura metallica di supporto ovvero tramite caricatore a polipo per abbancare e trasferire i rifiuti nella tramoggia dosatrice che costituisce l'inizio della linea di trattamento.

La tramoggia, ricevuto il flusso da trattare, lo doserà al tritatore primario ad albero lento (posizione 1 in legenda), al fine di compiere una triturazione grossolana dei rifiuti e l'apertura dei sacchi.

Il flusso effluente dal tritatore terminerà sul nastro estrattore (posizione 2), che lo alimenta al vaglio a tamburo rotante (posizione 3) attraverso i nastri di ripresa. Il sistema di nastri trasportatori di alimentazione della linea di trattamento sarà appositamente predisposto per bypassare il vaglio a tamburo in favore dell'area di deposito temporaneo su rimorchi dove verrà stoccato direttamente il flusso dei rifiuti decadenti tritati, nel caso del trattamento di rifiuti ingombranti o assimilabili.

In caso di trattamento di altre tipologie di rifiuti, nella fase di vagliatura il rifiuto attraverserà un tamburo rotante rivestito di lamiera opportunamente forata secondo le necessità del processo previsto a valle della macchina.

La vagliatura genererà tre correnti, in dettaglio:

- ✓ sottovaglio fine di pezzatura inferiore a 60 mm;
- ✓ sottovaglio medio di pezzatura compresa tra 60 e 200 mm;
- ✓ sopravaglio di pezzatura maggiore di 200 mm.

La frazione di sottovaglio fine, data la sua composizione, sarà destinata alla termovalorizzazione. Dalla prima sezione del vaglio la frazione passante terminerà quindi sul nastro e raggiungerà il nastro di carico dei camion attraverso i nastri di ripresa. Nel trasbordo tra nastri il sottovaglio sarà sottoposto all'azione del separatore magnetico posto alla confluenza dei due nastri di ripresa, al fine di captare ed allontanare i metalli ferrosi, che saranno depositati temporaneamente in un cassone di accumulo.

I flussi di sottovaglio medio e di sopravaglio saranno ripresi dai nastri trasportatori e alimentati ai nastri di cernita /controllo qualità. Detti nastri saranno posizionati su una piattaforma in carpenteria metallica sulla quale, a sua volta, sarà montata la cabina di cernita (posizione 4 – opzionale in esito al grado di selezione precedente) costituita da telaio in alluminio a cui saranno fissati dei pannelli sandwich composti da lamierino in esterno e poliuretano espanso all'interno. I lati della cabina saranno dotati altresì di ampie finestrate.

All'interno della cabina, ai lati dei nastri che l'attraversano, saranno ricavate delle piazzole in cui stazioneranno gli operatori che, controllando visivamente il materiale e rimuoveranno manualmente dal flusso principale presente sul nastro, se necessario, le frazioni di scarto che verranno stoccate in accumuli temporanei sottostanti la cabina stessa, attraverso le tramogge di collegamento.

A seguito della fase di cernita/controllo qualità all'interno della cabina i flussi di rifiuti selezionati usciranno dalla cabina trasportati dai nastri di cernita stessi.

Il nastro di cernita del sottovaglio medio alimenterà una sezione di deferrizzazione composta in sequenza da separatore magnetico e separatore a correnti indotte, per la selezione rispettivamente dei contenitori in metallo ferroso e in alluminio.

I metalli ferrosi saranno allontanati attraverso il nastro di ripresa, mentre i metalli non ferrosi saranno direttamente scaricati dal separatore in un cassone di accumulo (in deposito temporaneo).

Il flusso di sottovaglio medio, epurato dai metalli, verrà diretto dalla tramoggia di scarico inferiore del separatore a correnti indotte al silo di deposito temporaneo.

Il flusso di sopravaglio invece sarà direttamente alimentato al silo di deposito temporaneo dal nastro di cernita.

I sili di deposito temporaneo si troveranno tra gli interassi di sostegno della piattaforma di cernita e saranno composti da un nastro trasportatore alla base, sponde di contenimento laterali e posteriori, e porta frontale con apertura a ghigliottina. Raggiunto il livello massimo di deposito, un comando dell'operatore azionerà contemporaneamente l'apertura della porta e la marcia del nastro posto alla base per lo scarico del rifiuto cernito alla sezione di pressatura composta dai nastri di alimentazione e dalla pressa continua (posizione 5) che compatterà le frazioni riciclabili in balle rilegate con filo plastico di elevata densità e forma stabile.

La stessa sezione di pressatura, dotata di un alimentatore in bypass, effettuerà la pressatura degli imballaggi cellulosici provenienti da raccolta differenziata e la pressatura dei rifiuti secchi in ingresso all'impianto durante le fermate dell'inceneritore interno al complesso IPPC.

Le specifiche generali dei macchinari che costituiscono l'impianto sono quelle identificati nella relazione di progetto Rev. 1 del 21/12/12 dell'All. 11 alla nota integrativa BEA n. 10911 del 03/12/12 in atti reg. n. Z1.2012.0031121 del 11/12/12.

Modalità di gestione dei rifiuti e relativo processo di trattamento

I rifiuti in ingresso all'impianto saranno scaricati nell'area R di ricezione e sottoposti ad un primo controllo visivo, allo scopo di verificarne la conformità.

I materiali non conformi verranno segregati e smaltiti o recuperati conformemente alle normative di settore ed alla loro idoneità tecnica.

I materiali giudicati conformi verranno avviati all'area di messa in riserva nel capannone ed avviati ad un trattamento differenziato a seconda della tipologia merceologica.

Il processo di trattamento varierà in funzione dei rifiuti in ingresso, come di seguito descritto.

Rifiuti urbani e ingombranti (CER 20 03 01 e 20 03 07) - rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilabili agli urbani (CER 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 09, 04 02 09).

Successivamente allo scarico nel box di stoccaggio, tramite un caricatore a polipo, si provvederà alla selezione di quelle frazioni suscettibili di recupero di materia (es. carta e cartone, legno, film di plastica, plastiche dure, metalli) e di quelle non suscettibili di alcun tipo di recupero (es. materiali composti non combustibili, inerti, PVC).

I materiali non valorizzabili in termini di recupero di materia, ma suscettibili di recupero energetico, verranno caricati nella tramoggia di un lacerasacchi/tritratore lento a doppio asse orizzontale e sottoposti a riduzione volumetrica, sino alla pezzatura indicativa di 300-400 mm.

I rifiuti così triturati verranno scaricati in cassoni scarrabili ed avviati direttamente al termovalorizzatore.

Rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata congiunta degli imballaggi in plastica e metallici (CER 150106).

Su tali rifiuti si effettuerà la preselezione consistente in una vagliatura della frazione fine e separazione delle frazioni plastica, metallica ferrosa e non ferrosa e loro pressatura in balle, onde garantire ai Comuni Soci il percepimento dei contributi CONAI per la frazione inerente la raccolta degli imballaggi in plastica.

I rifiuti in ingresso all'impianto verranno caricati con un caricatore a polipo nella tramoggia di un tritratore lento a doppio asse orizzontale, con funzione di apri-sacchi. I sacchi così aperti verranno convogliati su un vaglio rotante con doppia serie di fori che avrà lo scopo di far cadere la frazione fine (in massima parte frazione estranea) e gli imballaggi metallici, i quali verranno successivamente separati per mezzo di un magnete permanente (gli imballaggi in banda stagnata) e di un separatore a correnti indotte (gli imballaggi in alluminio). La frazione fine sottovaglio verrà avviata a termovalorizzazione. Il sopravaglio (imballaggi in plastica) ed il sottovaglio della corrente mediana non metallico del vaglio rotante verranno ripuliti delle frazioni estranee in eccesso eventualmente ancora presenti dopo la vagliatura all'interno di una cabina di selezione che verrà eventualmente realizzata una volta verificato il raggiungimento o meno degli obiettivi di qualità previsti, pressati tramite una pressa imballatrice e stoccati sotto la tettoia settentrionale in attesa di essere conferiti agli impianti di recupero. In caso di necessità, gli imballaggi metallici potranno anche essere stoccati sfusi in cassone scarrabile all'interno del capannone e gestiti in deposito temporaneo.

Rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in carta e cartone (CER 150101)

I rifiuti in ingresso all'impianto verranno caricati tramite un bypass direttamente nella tramoggia della pressa imballatrice e pressati in balle. Le balle di carta e cartone verranno stoccate sotto la tettoia settentrionale per essere conferite ad impianto esterno di recupero.


Rifiuti urbani provenienti dalla raccolta della frazione secca non riciclabile (unicamente in fermata forni).
CER 20.03.01

Il processo verrà messo in atto unicamente durante le fermate forni per manutenzione, allo scopo di valorizzare il rifiuto in ingresso alla riaccensione delle linee, evitando i costi di trasporto presso altri impianti.

I rifiuti in ingresso all'impianto verranno caricati tramite un bypass direttamente nella tramoggia della pressa imballatrice e pressati in balle. Le balle verranno depositate temporaneamente al coperto nel capannone in attesa di essere conferite all'impianto di termovalorizzazione.

Schema di flusso

Di seguito si riporta lo schema di flusso relativo alle operazioni svolte nell'impianto, precisando che i termini "materiali" e "prodotto finito" sono da intendersi quali "rifiuto/i".



B.2 Materie Prime e Ausiliarie

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni relative alle materie ausiliarie, intese come reagenti e formulati, impiegate nei trattamenti di processo e nelle sezioni tecnicamente connesse al processo.

Materia Ausiliaria	Avvertenza di pericolo	Stato fisico	Impiego	Q.tà annua 2015 (t)	Q.tà specifica (kg/t _{RSU})2015	Modalità di stoccaggio	Quantità in stoccaggio
Acido cloridrico (HCl) 25-50%	H290,H314,H335	Liquido	Depurazione acque/Demino	1,7	0,024	Serbatoio in vetroresina e pvc	Serbatoio 2m ³
Soda caustica (NaOH) 5 - 50%	H290,H314	Solido	Depurazione acque/Demino	7,5	0,105	Serbatoio in pvc	Serbatoio 2m ³
Soluzione ammoniacale (NoxCare 24,5)	H314,H335,H412	Liquido	Trattamento fumi	Inserito dal 2016		Serbatoio in acciaio	Serbatoio 17m ³
Bicarbonato di sodio (Bicartec)	Non pericoloso	Solido	Trattamento fumi	Inserito dal 2016		Serbatoio in acciaio	Serbatoio 50m ³
Carboni attivi	Non pericoloso	Solido	Trattamento fumi	Inserito dal 2016		Serbatoio in acciaio	Serbatoio 36m ³
Urea 5-46%	Non pericoloso	Liquido	Trattamento fumi	302	4,26	Serbatoio in vetroresina	Serbatoio 30m ³
Ossido di calcio e magnesio (Depurcal)	H315,H318,H335	Solido	Trattamento fumi	1.365	19,26	Serbatoio in acciaio fuori terra	Serbatoio 50m ³
Glicole (Daragrind 136)	H315,H319	Liquido	Coadiuvante di macinazione	Inserito dal 2016		Serbatoio in polietilene	Fusti da 200l
Performax DC5702	Non pericoloso	Liquido	Trattamento acque di raffreddamento	Inserito dal 2016		Serbatoio in polietilene. Fusti a magazzino	Fusti da 500l
Biocida (Drewbrom one)	H314	Liquido	Trattamento acque di raffreddamento	Inserito dal 2016		Serbatoio in polietilene. Fusti a magazzino	Fusti da 200l
Deossigenante liquido (Amersite chz)	H317,H412	Liquido	Trattamento acque caldaia	1	0,014	Serbatoio in polietilene. Fusti a magazzino	Fusti da 25 kg
Miscela di ammine volatili (Amecor 8755)	H226,H314,H361f	Liquido	Trattamento acque caldaia	2	0,028	Serbatoio in polietilene. Fusti a magazzino	Fusti da 25 kg
Antincrostante (Permatrol 750)	Non pericoloso	Liquido	Osmosi	0,2	0,002	Fusti	Fusti da 25 kg
Flocculante (Polifloc 1597)	H314	Liquido	Trattamento acque	4,5	0,063	Fusti	Fusti da 225 kg
Flocculante (Polifloc 4502)	Non pericoloso	Solido	Trattamento acque	2	0,028	Sacco	Sacco da 25 kg
Solfato ferroso 7-8%	H314,H319	Liquido	Trattamento acque	36	0,5	Cisterne	Cisterne da 1200 kg
Soda	H290,H314	Liquido	Trattamento acque	6,79	0,095	Cisterne	Cisterne da 1300 kg
Polival DH3	H314,H318,H335,H412	Liquido	Rete teleriscaldamento deossigenante	0,7	0,009	Serbatoio in polietilene. Fusti a magazzino	Fusti da 25 kg
Gasolio	H226,H304,H315,H332,H351,H373,H411	Liquido	Rifornimento pala meccanica	2000 l		Serbatoio fuori terra	Capacità 1200 l
Metano	H220,H280	Gas	Brucciatori ausiliari	182.800 Sm ³		Condotto	
Formula 50eu	H314,H318	Liquido	Detergente	Inserito dal 2016		In fusti	Fusti da 20 l

Tabella B10 – Caratteristiche materie ausiliarie (attività IPPC)

N. ordine attività	Materia Prima	Classe di pericolosità	Stato fisico	Impiego	Q.tà annua	Q.tà annua 2015 - consumo	Modalità di stoccaggio
3	Metano	infiammabile	Gassoso	Uso integrazione e riserva	2.000.000 m ³	126.506 m ³	Condotto di rete

Tabella B11 – Caratteristiche materie prime (attività non IPPC)

B.3 Risorse idriche ed energetiche

Consumi idrici

L'impianto di termovalorizzazione utilizza le acque sotterranee prelevate da pozzo (secondo le quantità, le modalità e gli usi indicati nel DD Provincia di Monza e Brianza n. 2347 del 10.09.2012 e successiva variante non sostanziale n.129 del 21.01.2014) per i diversi utilizzi come acque di processo, complessivamente per annui 260.370 m³ annui (dato anno 2015).

Le fasi del processo che prevedono consumo idrico sono:

- Reintegro impianto teleriscaldamento (0,26%)
- Impianto demineralizzazione (generatori di vapore, rigenerazione resine, DeNox, raffreddamento pompe, raffreddamento water jacket) (4,43%)
- Flash tank (20,86%)
- Guardia idraulica (0,14%)
- Lavaggi pavimenti e piani di servizio (1,91%)
- Raffreddamento termocamere di controllo camera di combustione (2,73%)
- Reintegro torri di raffreddamento (69,67%)

Inoltre vi è prelievo di acqua per uso civile da acquedotto, per i servizi igienico-sanitari e per l'impianto di condizionamento degli uffici e per l'impianto antincendio, pari a 3.500 m³ annui (dato anno 2015)

Sulla base dei dati riportati, ed escludendo i consumi relativi agli usi civili, il consumo specifico dell'impianto è stimato in ca. 4 m³/t rifiuto.

Durante il ciclo di incenerimento e successiva depurazione dei fumi parte dell'acqua prelevata viene evaporata o non rientra nel ciclo delle acque, in quanto costituisce acqua di imbibizione delle scorie avviate a discarica.

Le acque di drenaggio della fossa di stoccaggio delle scorie e le acque di lavaggio dei pavimenti vengono inviate in un decantatore e successivamente convogliate alla vasca di neutralizzazione dell'impianto di depurazione.

Della quantità di acqua complessivamente prelevata, circa 120.000 m³/anno vengono inviati all'impianto di depurazione.

I consumi idrici dell'impianto di termovalorizzazione sono sintetizzati nella tabella seguente:

N. ordine attività IPPC e non IPPC	Fonte	Prelievo annuo			
		Acque industriali		Usi domestici (m ³)	Totale (m ³)
		Processo (m ³)	Raffreddamento (m ³)		
1	Pozzo	260.000	-		263.500
1	Acquedotto			3.500	
3	Pozzo	1.359			1.359

Tabella B12 – Approvvigionamenti idrici riferiti all'anno 2015

Produzione di energia

L'impianto di termovalorizzazione utilizza il calore sviluppato dalla combustione per generare energia elettrica tramite una turbina a vapore a condensazione e spillamento.

La camera di combustione è dotata di bruciatori alimentati a metano utilizzati nella fase di avviamento e di spegnimento dell'impianto allo scopo di pre-riscaldare la camera stessa o in caso la temperatura in camera di post combustione scenda al di sotto del valore stabilito.

Il vapore prodotto nella caldaia viene inviato in turbina per la produzione di energia elettrica; la produzione di energia elettrica avviene in continuo sulle 24 ore durante tutto l'anno. L'energia elettrica prodotta viene ceduta in conformità alla normativa vigente.

I rendimenti dei sistemi utilizzati nel ciclo di produzione di energia dichiarati dal gestore sono i seguenti:

- forno + generatore di vapore $\eta = 86-87\%$ (per PCI: 3.100-3850 Kcal/Kg);
- gruppo turbina-alternatore $\eta = 24\%$.

Parte del vapore prodotto dal forno di incenerimento viene spillato alla pressione di circa 2,0 bara per essere ceduto alla stazione di teleriscaldamento (TLR); in caso di necessità viene anche utilizzato il calore da vapore vivo.

Attualmente, a conclusione degli ampliamenti realizzati in seguito al rinnovo dell'AIA, la rete di teleriscaldamento attualmente ha una richiesta di punta compresa tra i 20 e i 26 MW (in termini di potenza massima assorbita) e di circa 40.000 MWh/a in termini di energia ceduta.

La potenza attualmente installata sulla rete di TLR è di circa 70 MW.

BEA ha in progetto l'ampliamento della rete di TLR con una estensione nei Comuni di Cesano Maderno e Muggiò, sono inoltre previsti completamenti alle reti di Varedo, Nova Milanese e Desio.

Si prevede pertanto che la rete di TLR a regime, ampliata come sopra descritto, avrà una potenza installata pari a circa 80 MW.

La centrale di TLR è supportata da una centrale di integrazione e riserva che, nella configurazione attuale, prevede il funzionamento di tre caldaie alimentate a metano di potenza termica nominale pari a 10 MWt l'una, per un totale di 30 MWt installati. La centrale di integrazione e riserva sarà ampliata come da progetto approvato con il presente atto di riesame dell'AIA, tramite l'installazione di una ulteriore caldaia a metano da 15 MWt e da un secondo accumulatore con anche funzione di vaso di espansione della capacità di 1.200 mc.

Il rendimento complessivo η dell'impianto di teleriscaldamento nell'anno 2015, calcolato come rapporto tra l'energia termica fornita dall'impianto agli utenti del teleriscaldamento e quella fornita dal forno e dal metano alimentato all'impianto, risulta pari al 74%.

N. d'ordine attività IPPC e non IPPC	Anno 2015			Energia termica		Energia elettrica	
	Tipologia	Quantità annua	Impianto	Potenza nominale di targa (kW)	Energia t prodotta (MWh/a)	Potenza nominale di targa (kW)	Energia prodotta (MWh/a)
1	RSU e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	70.845(t/a)	Forno inceneritore	29.070	55.961	5.800	34.838
1	Metano	56.294 SM ³	Bruciatori ausiliari del forno inceneritore	20.000	523	-	-
3	Metano	126.506 Sm ³	Caldaie riserva e integrazione rete di TLR	3 x 10.000	1.119 ²²	-	-

Tabella B13 – Produzione di energia termica ed elettrica (complesso IPPC)

All'interno del complesso IPPC nell'area U, è in funzione dal 2008 un impianto fotovoltaico da 50 KW di potenza in grado di produrre 65 MWh di energia elettrica (dato 2015).

La misura della CO₂ emessa nell'anno 2015, riportata nella tabella seguente, è stata effettuata dalla strumentazione dello SME installato presso l'impianto.

N. d'ordine attività IPPC e non IPPC	Tipo di combustibile	Quantità t/anno (2015)	Emissioni complessive di CO ₂ (t)
1	RSU e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	70.845	90.245

Tabella B14 – Emissioni gas serra (CO₂), misurate dalla strumentazione SME a camino (anno 2010)

La seguente tabella indica i valori di emissione di CO₂ stimata dal gestore per la capacità di progetto dell'impianto.

N. d'ordine attività IPPC e non IPPC	Tipo di combustibile	Quantità di progetto	PCI	Energia (MWh/anno)	Emissioni complessive di CO ₂ (t)	Fattore emissione (kg CO ₂ /MWh)	
1	RSU/ROT	86.500 (t/anno)	3.370 Kcal/Kg	338.349	102.210	302	
3	metano	550.000 m ³	9,6 kWh/Sm ³	4.378(*)	1.060	242	
Complesso IPPC					Totale	103.270	-

Nota: (*) Dato medio di produzione di una caldaia

Tabella B15. Emissioni gas serra (CO₂), energia prodotta dai combustibili ed emissioni dirette conseguenti (previste)

Di seguito si riportano le caratteristiche principali delle unità che partecipano alla generazione di energia elettrica.

	Macchina/Apparecchiatura			
	Forno	Turbina	Alternatore	N.2 caldaie
N. ordine attività	1	1	1	1
Sigla di identificazione della macchina/apparecchiatura/impianto	M1	M2	M2	M1
Costruttore	Europower	TGM Kanis	TD POWER SYSTEMS	Comef/ Europower
Modello	A griglia	CTE32-42	TL 150	NF1039 – NF 1040
Anno di costruzione	2016	2016	2016	2016
Tipo di macchina	Forno a griglia mobile	Turbina a vapore a condensazione e spillamento	Alternatore	Generatore di vapore

²² Dato calcolato come contenuto energetico del metano utilizzato moltiplicato per il rendimento delle caldaie.

Tipo di impiego	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
Potenza attiva nominale (kVA)			11.000	
Fluido termovettore	-	Vapore surriscaldato		Acqua
Pressione ingresso/alimentazione (bara)		25		
T Camera di combustione (C°)	>850°C			
T di progetto (C°)				400
Rendimento (%)	97			
Rendimento a pieno carico (%)			99	
Sigla emissione	E1			

Tabella B16 – Caratteristiche delle unità termiche esistenti di produzione energia

	Caldaia 1	Caldaia 2	Caldaia 3	Nuova Caldaia 4
Costruttore	Therma spa	Calortec srl	Calortec srl	Definito in esito alle procedure di evidenza pubblica
Modello	DA 2K	TACS -1000	TACS -1000	Definito in esito alle procedure di evidenza pubblica
Temperatura di combustione (°C)	1000	n.d.	n.d.	n.d.....
Anno di costruzione	2004	2008	2008	Progetto autorizzato con il presente atto di riesame dell'AIA
Tipo di macchina	Caldaia ad acqua surriscaldata	Caldaia ad acqua surriscaldata	Caldaia ad acqua surriscaldata	Caldaia ad acqua surriscaldata
Tipo di generatore	Tubi d'acqua	Tubi d'acqua	Tubi d'acqua	Tubi d'acqua
Fluido termovettore	Acqua surriscaldata	Acqua surriscaldata	Acqua surriscaldata	Acqua surriscaldata
Rendimento %	90	91	91	91
Potenzialità KW	10.000	10.000	10.000	15.000

Tabella B17 - Caratteristiche delle unità termiche di produzione energia dell'attività non IPPC n.3

Consumi energetici

I dati di consumo di energia sono stati forniti dal gestore in base al rapporto di produzione dell'impianto (anno 2015 ove non diversamente indicato). I dati relativi ai consumi di energia termica sono riferiti ai consumi annuali di gas naturale, in base ai m³ di metano utilizzati dalla centrale di integrazione e riserva per il TLR e dal termovalorizzatore.

N. d'ordine attività IPPC e non IPPC	Impianto	Energia Elettrica (MWh) 2015	Energia Termica (MWh) 2015
1	Forno inceneritore	10.292	-
3	Centrale di integrazione e riserva (TLR) a metano	-	1.227 ²³
5	Nuovo impianto di pretrattamento e valorizzazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi	1.840 ²⁴	n.a.

Tabella B18 – Consumi energetici del complesso IPPC

I consumi specifici di energia per tonnellata di rifiuto smaltito sono riportati nella tabella che segue:

N. ordine attività IPPC e non IPPC	Rifiuto smaltito	Consumo di energia per unità di rifiuto (t RSU) smaltito			
		Anno	Termica (MWh/t)	Elettrica (MWh/t)	Totale (MWh/t)
1	RSU/ROT	2013	0,02	0,14	0,16
1	RSU/ROT	2014	0,01	0,13	0,14
1	RSU/ROT	2015	0,01	0,15	0,16

Tabella B19 – Consumi energetici specifici

In Tabella B20 viene riportato il consumo totale di combustibile, espresso in tep (tonnellate equivalenti di petrolio), degli ultimi 3 anni per l'intero complesso.

Fonte energetica	2013 (tep)	2014 (tep)	2015 (tep)
Energia elettrica	2437	2.439	2.573
Metano	229	155	150
Altro: RSU	13.353	14.796	15.192

Tabella B20 - Consumo totale di combustibile degli ultimi 3 anni per il complesso IPPC

²³ Calcolata su consumi metano con fattore di conversione 9,7.

²⁴ Dato di progetto

C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento

Il complesso delle emissioni atmosferiche da attività di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali è caratterizzato generalmente da due tipi di inquinanti: i macroinquinanti, presenti in concentrazioni rilevanti (g/m^3 o mg/m^3), ed i microinquinanti che, se pur presenti a livelli molto più modesti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$ o ng/m^3), possono costituire un rischio ambientale per la loro tossicità e persistenza.

Alla prima categoria appartengono gli inquinanti tradizionali dei processi di combustione (CO, COT, NO_x) e quelli derivanti da talune componenti del rifiuto (essenzialmente ceneri, Cl, S ed N), da reazioni secondarie non desiderate e dall'ossidazione incompleta del carbonio organico.

I microinquinanti inorganici, costituiti essenzialmente da alcuni metalli pesanti, sono riconducibili anch'essi alla presenza nel rifiuto incenerito, mentre per quelli di natura organica (IPA, diossine, PCB) giocano un ruolo determinante anche le complesse reazioni di sintesi e distruzione che si verificano durante la combustione ed il successivo raffreddamento dei fumi.

Le caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni, pertanto, risultano correlate ad un insieme di fattori, riconducibili sinteticamente al tipo di rifiuto alimentato, al tipo di forno utilizzato e alle modalità operative del processo di combustione.

All'interno della valutazione delle emissioni complessive in atmosfera di un impianto vanno considerate anche eventuali emissioni fuggitive e/o diffuse. La definizione di questa tipologia di emissioni è la seguente:

- emissioni fuggitive: emissioni nell'ambiente risultanti da una perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido); esempi di emissioni fuggitive includono perdite da una flangia, da una pompa o da una parte delle apparecchiature e perdite dai depositi di prodotti gassosi o liquidi.
- emissioni diffuse: emissioni derivanti da un contatto diretto di sostanze volatili o polveri leggere con l'ambiente, in condizioni operative normali di funzionamento, che possono essere causate dalle caratteristiche intrinseche delle apparecchiature (es. filtri, essiccatoi, dalle condizioni operative (es. durante il trasferimento di materiale da autocisterne, da materiale stoccato all'aperto), dal tipo di operazione (es. attività di manutenzione).

Nel caso dell'impianto di termovalorizzazione di B.E.A., le possibili operazioni che potrebbero determinare emissioni diffuse e fuggitive risultano essere:

- movimentazione dei rifiuti in ingresso, che avviene mediante lo scarico degli stessi nelle fosse di stoccaggio; da questa, essi vengono lavorati e trasportati alle camere di combustione grazie a una benna a polipo, pertanto senza significativa produzione di emissioni diffuse e di odori;
- raccolta polveri da elettrofiltro e da filtro a maniche: esse vengono raccolte a secco e asportate da un sistema di trasporto meccanico (redler e coclee) e da un sistema ad aria compressa ed inviate ai silos collocati in una apposita area di stoccaggio.

Per limitare le emissioni diffuse sull'impianto è presente un sistema di insilaggio delle polveri decadenti dal trattamento dei fumi.

Verifica del bilanciamento emissivo ai sensi della DGR 3934/12 inerente i criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale.

Il complesso IPPC è situato all'interno della "Fascia 1" (ex area critica) individuata dalla DGR 3934/12. Come previsto dalla DGR 3934/12 gli impianti di produzione di energia alimentati con rifiuti (incenerimento, coincenerimento, recupero energetico), devono rispettare i criteri localizzativi di installazione di cui al punto 5.1 dell'Allegato alla citata delibera. Il potenziamento (incremento di potenza termica nominale) di impianti esistenti in Fascia 1 è ammesso, per quanto concerne il presente termovalorizzatore, solamente se sia dimostrato che la modifica non comporti un aumento delle emissioni complessive dell'impianto stesso, a meno che l'aumento delle emissioni dell'impianto non sia bilanciato da una diminuzione delle emissioni complessive dell'area interessata dalle ricadute (ad esempio a seguito della sostituzione di impianti termici civili tramite realizzazione/ampliamento di una rete di teleriscaldamento).

Al fine della verifica del rispetto di tali condizione, con nota prot. 10911 del 03/12/12, in atti reg. n. Z1.2012.0031121 del 11/12/12, la ditta ha presentato una valutazione in merito al bilanciamento del

contributo emissivo legato all'aumento di potenzialità attraverso l'estensione della rete di teleriscaldamento (sui comuni limitrofi di Varedo e Nova Milanese) prendendo a riferimento parametri NO_x , polveri, COV (dedotto dal TOC), CO, SO_x .

Per la valutazione in oggetto sono stati presi in considerazione 5 scenari di funzionamento:

Scenario 2011: riguarda la situazione dell'impianto nella configurazione attuale e reale, nella quale sono noti tutti valori di produzione e di funzionamento.

Scenario 2012: rappresenta una proiezione all'anno in corso, a seguito della messa in marcia di un intervento di miglioramento dello scambio termico con la rete di teleriscaldamento.

Scenari 2015 a PCI 3650 kCal/kg e 2015 a PCI 3100 kCal/kg: rappresenta il funzionamento previsto con l'aumento di carico termico nominale oggetto del presente atto, secondo due valori estremi attesi di PCI del rifiuto.

Verifica a 55.000 Nm^3/h : rappresenta il funzionamento previsto con l'aumento di carico termico nominale oggetto del presente atto, con valore fumi a camino 55.000 Nm^3/h per linea (ad es. nel caso di funzionamento senza ricircolo ed al massimo valore portata fumi ventilatori).

Per gli scenari sopradescritti si sono tenuti in considerazione i valori di portata di rifiuto incenerito, energia elettrica ceduta ed energia termica ceduta. Si precisa che per energia elettrica ceduta si intende l'energia elettrica venduta meno l'energia elettrica acquistata nell'anno.

Saldo emissivo post – pre aumento carico termico nominale.

Come dichiarato dalla ditta, dalla sottrazione risultante dalle emissioni generate dal termovalorizzatore meno quelle non effettuate per la produzione elettrica e termica si nota una sostanziale diminuzione delle emissioni relativa agli NO_x , dovuta principalmente all'adozione del DeNO_x catalitico, che pur con l'aumento delle quantità di rifiuto bruciato consente una sensibile diminuzione delle emissioni. Tale riduzione è successivamente accentuata per effetto delle minori emissioni di NO_x dovute alla produzione di energia elettrica e dello spegnimento delle caldaie tradizionali per il teleriscaldamento. Anche nel caso di svolgimento dell'attività con volume di fumi a camino di 55.000 Nm^3/h , per linea si ha un minore sviluppo complessivo di NO_x a causa delle emissioni evitate per effetto della produzione di energia.

Relativamente agli altri inquinanti considerati, poiché i dati si riferiscono a differenti valori di potere calorifico, si sono calcolati i valori medi delle relative riduzioni.

Per quanto sopra la ditta ha dichiarato che nella nuova configurazione di impiantistica è verificata la condizione di non aumento delle emissioni totali annue nella area interessata dalle di ricadute, rispetto alla situazione attuale per tutti i parametri emissivi considerati.

Si riportano di seguito i dati relativi al bilanciamento emissivo stimati, dichiarati dalla ditta:

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

RIEPILOGO EMISSIONI EVITATE PER PROD. ENERGIA ELETTRICA									
Energia elettrica sostituita		u.m.	2011	2012	2015 PCI 3650	2015 PCI 3100	55000 Nmc/h		
		kWh	11.451.271	20.788.676	65.067.752	65.067.752	65.067.752		
POLVERI TOTALI		t/a	-	-	-	-	-		
NMVOC		t/a	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4		
SO2		t/a	6,0	10,9	34,1	34,1	34,1		
NOX(NO2)		t/a	5,5	10,1	31,5	31,5	31,5		
CO		t/a	1,9	3,4	10,7	10,7	10,7		
QUANTIFICAZIONE EMISSIONI EVITATE PER PRODUZIONE ENERGIA TERMICA (TELERISCALDAMENTO)									
Energia termica		u.m.	2011	2012	2015 PCI 3650	2015 PCI 3100	55000 Nmc/h		
Energia termica distribuita		kWh/a	30.436.440	34.230.840	47.332.200	47.332.200	47.332.200		
rendimento generatori sostituiti		%	83%	83%	83%	83%	83%		
Energia primaria sostituita		kWh/a	36.670.410	41.241.976	57.026.747	57.026.747	57.026.747		
		GJ	132.013	148.471	205.296	205.296	205.296		
		TEP	3.167	3.562	4.925	4.925	4.925		
Emissioni evitate da produzione energia termica		Fattore em	fonte	u.m.	2011	2012	2015 PCI 3650	2015 PCI 3100	55000 Nmc/h
PM10	g/GJ	3,6	IREA 1997 Piemonte	t/a	0,48	0,53	0,74	0,74	0,74
NMVOC	g/GJ	2,5	IREA 1997 Piemonte	t/a	0,33	0,37	0,51	0,51	0,51
SO2	g/GJ		n.a.	t/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOX(NO2)	g/GJ	38	IREA 1997 Piemonte	t/a	5,02	5,64	7,80	7,80	7,80
CO	g/GJ	29,1	studio LEAP 2008	t/a	3,8	4,3	6,0	6,0	6,0

Tabella C0.a – Emissioni evitate per produzione di energia elettrica e termica – Confronto impianto esistente vs. ampliamento

RIEPILOGO EMISSIONI EVITATE										
TOTALE EMISSIONI EVITATE					2011	2012	2015 PCI 3650	2015 PCI 3100	55000 Nmc/h	
POLVERI TOTALI			t/a	0,48	0,53	0,74	0,74	0,74		
TOC			t/a	0,41	0,51	0,94	0,94	0,94		
SO2			t/a	6,00	10,90	34,11	34,11	34,11		
NOX(NO2)			t/a	10,55	15,70	39,27	39,27	39,27		
CO			t/a	5,72	7,73	16,63	16,63	16,63		
SALDO EMISSIONI										
SALDO EMISSIONI					2011	2012	2015 PCI 3650	2015 PCI 3100	55000 Nmc/h	
POLVERI TOTALI			t/a	- 0,06	- 0,09	- 0,15	- 0,05	- 0,10		
TOC			t/a	0,01	- 0,07	- 0,36	- 0,26	- 0,31		
SO2			t/a	- 4,34	- 9,14	- 32,55	- 32,28	- 32,42		
NOX(NO2)			t/a	46,88	45,15	6,42	7,73	32,53		
CO			t/a	- 0,30	- 1,99	- 9,02	- 7,71	- 8,39		
VARIAZIONE DELLE EMISSIONI TOTALI RISPETTO ALL'ANNO 2011					valore medio		2015 PCI 3650	2015 PCI 3100	55000 Nmc/h	
POLVERI TOTALI			t/a	-	0,04	- 0,09	0,01	- 0,05		
TOC			t/a	-	0,32	- 0,37	- 0,27	- 0,32		
SO2			t/a	-	28,07	- 28,21	- 27,94	- 28,08		
NOX(NO2)			t/a	-	39,80	- 40,45	- 39,15	- 14,34		
CO			t/a	-	8,07	- 8,72	- 7,41	- 8,09		
ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATA					2011	2012	2015 PCI 3650	2015 PCI 3100	55000 Nmc/h	
			TEP/a	5.672	8.110	19.161	19.161	19.161		

Tabella C0.b – Riepilogo e saldo delle emissioni evitate – Confronto impianto esistente vs. ampliamento

Descrizione linea trattamento fumi dell'inceneritore (E1) dopo le modifiche autorizzate con decreto di rinnovo AIA n. 5492/13.

Nella descrizione seguente si fa riferimento alla singola linea di incenerimento.

Il ciclo di depurazione dei fumi esistente abbatte le sostanze inquinanti presenti sotto forma di gas e polveri nei prodotti della combustione.

Il ciclo di depurazione dei fumi si compone di 4 stadi distinti:

1° Stadio: abbattimento degli Ossidi di Azoto (NO_x)

Viene fatto al livello della camera di post-combustione di ogni linea dell'impianto, attraverso il cosiddetto impianto DeNO_x di tipo non catalitico (SNCR), mediante l'utilizzo di urea a titolo 2-5%.

2° Stadio: primo abbattimento degli inquinanti chimici

Avviene attraverso l'iniezione di ossido di calcio e magnesio dosato direttamente in camera di postcombustione (Depurcal®);

3° Stadio: abbattimento delle polveri grossolane

L'abbattimento delle polveri grossolane avviene a valle della caldaia, per mezzo di un elettrofiltro mediante la precipitazione elettrostatica delle stesse.

4° Stadio: secondo abbattimento inquinanti chimici e filtrazione

In uscita dall'elettrofiltro i fumi vengono portati alla temperatura di 180 °C.

In questa fase viene dosata al reattore a venturi una miscela di bicarbonato e carboni attivi. Nel reattore il contatto tra questa miscela e i fumi determina la riduzione degli inquinanti acidi e delle diossine. Questo processo si completa poi all'interno del filtro a maniche.

Il filtro a maniche opera la filtrazione finale che abbatte ulteriormente le polveri nonché gli acidi inorganici (HCl, SO₂, HF) e i micro inquinanti (PCDD, PCDF, IPA).

5° Stadio: secondo abbattimento degli Ossidi di Azoto (NO_x):

In uscita dal filtro a maniche i fumi attraversano una sezione di ulteriore abbattimento degli NO_x e delle diossine tramite un catalizzatore a ossidi metallici del tipo honeycomb. Il reattore, all'interno del quale sono alloggiati i moduli di catalizzatore, è dotato di bypass e provvisto di un sistema di iniezione e miscelazione del reagente a base di ammoniaca. Gli ossidi di azoto (NO_x) vengono così convertiti in azoto gassoso (N₂) e vapor d'acqua (H₂O). Il flusso di reagente viene controllato tramite un dispositivo di analisi e monitoraggio del contenuto di NO_x nei fumi posto all'uscita della linea.

I fumi, così depurati, vengono inviati al camino.

I residui generati dall'abbattimento della depurazione fumi nei filtri a maniche e negli elettrofiltri vengono convogliati in appositi silos attraverso due sistemi di trasporto pneumatico ridondanti.

Il primo ed il secondo stadio di abbattimento degli inquinanti chimici sono regolati da un Sistema di Misura delle Emissioni (SME di processo).

Le emissioni in atmosfera sono monitorate in continuo da un sistema computerizzato, sito in apposita cabina, e collegato con alcune sonde installate all'interno del camino, dotato di terminali per la visualizzazione e gestione del sistema stesso.

Sistema Evacuazione e trasporto delle ceneri

È parte integrante dell'impianto il sistema di trasporto delle ceneri scaricate dal reattore e dal filtro a maniche.

Le polveri provenienti dall'elettrofiltro e dal filtro a maniche vengono asportate attraverso trasportatori ad aria compressa nei silos di stoccaggio.

Il sistema di evacuazione e raccolta delle ceneri di tipo pneumatico attualmente presente è stato opportunamente adeguato mediante l'installazione di nuovi mini jet.

Ventilatore di coda per portata

Il ventilatore a tiraggio indotto consente le necessarie portate dei fumi attraverso caldaia, l'economizzatore e il sistema di depurazione, mantenendo una depressione di circa 5÷10 mm di colonna d'acqua nella camera di combustione.

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell'impianto di termovalorizzazione e i sistemi di abbattimento adottati:

Attività IPPC	Emiss	Provenienza	Portata massima di progetto (Nm ³ /h)	Durata	TEMP. (°C)	Inquinanti Monitorati	Sistemi di Abbattimento	Altezza Camino (m)	Diametro Camino (m)	
1	E1	M1	Impianto di incenerimento	110.000	24 h/d	145	HCl, HF, TOC, PCDD/PCDF, IPA, CO, NO _x (come NO ₂), SO ₂ , PTS, NH ₃	Prima neutralizzazione a secco mediante iniezione di ossido di calcio e magnesio Elettrofiltro Seconda neutralizzazione a secco mediante iniezione di bicarbonato e carboni attivi per abbattimento microinquinanti Filtro a maniche DeNOx non catalitico (SNCR) DeNOx catalitico (SCR)	47	2,00

Tabella C1 - Emissioni in atmosfera (attività IPPC)

Le caratteristiche del sistema di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera sono riassunte nella tabella seguente (i valori di portata, consumi di acqua e rifiuti prodotti sono da intendersi complessivi delle due linee di trattamento):

Sigla emissione	E1						
Macchina presidiata	M1						
Tipologia del sistema di abbattimento	DeNO _x (SNCR)	DeNO _x (SCR)	Elettrofiltro	Venturi			Filtro a maniche
				Deacidificazione	Deacidificazione	Microinquinanti organici e metalli pesanti	
Inquinanti abbattuti	NO _x	NO _x , PCDD, PCDF	Polveri	HCl, HF, SO ₂	HCl, HF, SO ₂	PCDD, PCDF, metalli pesanti	Polveri e HCl, HF, SO ₂ residui
Portata max di progetto (*)	110.000 Nm ³ /h	110.000 Nm ³ /h	110.000 Nm ³ /h	110.000 Nm ³ /h	110.000 Nm ³ /h	110.000 Nm ³ /h	110.000 Nm ³ /h
Portata di esercizio (*)	70.000 Nm ³ /h	70.000 Nm ³ /h	70.000 Nm ³ /h	70.000 Nm ³ /h	70.000 Nm ³ /h	70.000 Nm ³ /h	70.000 Nm ³ /h
Rendimento medio garantito (dichiarato dal gestore)			98%	99%			
Reagente utilizzato			-	NaHCO ₃	Ca Mg(OH) ₂	Carboni attivi	
Perdita di carico (mm c.a.)							
Gruppo di continuità (combustibile)							
Sistema di riserva							
Rifiuti prodotti dal sistema				Ceneri, reagenti esausti 6.000 t/anno			
Consumo d'acqua	0,18 m ³ /h	0,18 m ³ /h	-			-	-
Produzione effluente		-	-	-		-	-
Ricircolo effluente idrico		-	-	-		-	-
Destinazione acque e/o fanghi di risulta		-	-	-		-	-
Manutenzione ordinaria (ore/settimana)							
Manutenzione straordinaria (ore/anno)							
Sistema di Monitoraggio in continuo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Nota (*): fumi secchi.

Tabella C2 - Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera (attività IPPC)

Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)

L'impianto è dotato di uno SME in continuo (vedere la sez. F Piano di Monitoraggio) in grado di monitorare gli inquinanti uscenti al camino e di trasmettere tutte le misurazioni acquisite alla sala di controllo. I parametri controllati dal sistema in continuo a valle del sistema di depurazione fumi sono i seguenti: CO, COT, CO₂, HCl, NO, NO₂, SO₂, O₂, H₂O, polveri, portata dei fumi. Vengono periodicamente eseguite analisi per il controllo di su Diossine, IPA e PCB.

Emissioni in atmosfera derivanti dalle attività non IPPC e sistemi di abbattimento

Le attività non IPPC includono:

- la centrale di integrazione e riserva della rete di teleriscaldamento/raffrescamento, le cui sorgenti delle emissioni in atmosfera (CO e NO_x) sono costituite dalle 3 caldaie a metano + 1 in progetto;
- l'impianto di compostaggio della frazione verde compostabile derivante da scarti vegetali e imballaggi/ stazione di trasferimento dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature;
- il nuovo impianto di pretrattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

Le caldaie della centrale di integrazione e riserva, che utilizza esclusivamente metano come combustibile, sono definite ai sensi della DGR 3934/12 quale “impianto di combustione di integrazione” e di “emergenza/riserva”. Come tali, le caldaie in ottemperanza alla delibera sopra citata, sono provviste di un sistema di controllo della combustione (SCC) al fine di ottimizzare i rendimenti; tale sistema, installato all'uscita della camera di combustione, garantisce la misura e la registrazione dei parametri più significativi della combustione stessa (CO o CO+H₂, O₂, Temperatura), ai fini della sua regolazione automatica.

Le caldaie di riserva sono dotate di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio.

Per quanto concerne l'impianto di compostaggio, l'emissione significativa risulta essere quella di metano, derivante dai processi biologici di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti sottoposti al trattamento, che viene stimata dal gestore, sulla base di fattori di emissioni nazionali (gennaio 2002) relativi alle attività di compostaggio, in 300 kg/anno. Al fine di mitigare le emissioni di odori dell'impianto di compostaggio viene impiegato, in caso di necessità, sui cumuli in maturazione, un prodotto specifico (miscela di olii essenziali ed estratti vegetali naturali) per il controllo e la neutralizzazione degli odori stessi; inoltre vengono pianificati con regolarità i cicli di vagliatura e triturazione.

La fase di messa in riserva dei rifiuti in ingresso ed in particolare il trasferimento degli sfalci e potature presso impianti esterni, avviene nei tempi necessari alla costituzione del carico ed evitando la formazione e la diffusione di emissioni odorogene.

Relativamente al realizzando impianto di pretrattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, gli impianti di selezione e triturazione dei rifiuti sono quelli suscettibili di produrre 3 tipologie di emissioni:

- emissioni liquide (percolati);²⁵
- emissioni solide (polveri);
- emissioni gassose (odori).

Per quanto riguarda le polveri, vi può essere un problema di produzione di polveri durante la fase di triturazione/pressatura dei rifiuti destinati al recupero energetico. Allo scopo di mitigare questo potenziale impatto, le bocche del trituttore e la tramoggia delle presse saranno dotate di un idoneo nebulizzatore ad acqua al fine di evitare emissioni di polveri all'interno del capannone.

Per quanto riguarda gli odori, la possibile presenza di materiali non conformi, particolarmente nella stagione calda, potrebbe produrre sporadici problemi di odori. Allo scopo di ridurre al minimo questa eventualità verranno adottati i seguenti accorgimenti procedurali:

- tutte le lavorazioni si svolgeranno in ambiente confinato;
- tutti i rifiuti non conformi identificati e separati in fase di controllo in accettazione verranno smaltiti entro la giornata lavorativa;
- tutti i rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero energetico (che possono contenere rifiuti non conformi non separabili) verranno smaltiti entro la giornata lavorativa;
- verrà posta particolare cura nella pulizia giornaliera della pavimentazione del capannone di lavorazione.

Si riportano di seguito nella tabella i dati riassuntivi delle emissioni diffuse e convogliate in atmosfera caratterizzanti le attività non IPPC:

ATTIVITA' NON IPPC	EMISS.	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	DURATA	INQUINANTI EMESSI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
n. 2 impianto di compostaggio/stazione di trasferimento dei rifiuti urbani (sfalci e potature)	-	Messa in riserva di sfalci e potature Maturazione dei cumuli	-	365 gg/anno	CH ₄ Sostanze odorogene	Deodorizzante per il controllo degli odori ove necessario
n.3 centrale di integrazione e riserva	E2 E3 E4 E5	3 Caldaie a metano (10 MWt x 3 = 30 MWt) 1 Caldaia a metano in progetto (15 MWt)	3 x 15.500 1 x 22.500	365 gg/anno	CO NO _x CO ₂	Sistema di Controllo di Combustione (SCC) ex DGR 3934/12
n.4 stazione di trasferimento FORSU	-	Messa in riserva rifiuti (FORSU)	-	365 gg/anno	Sostanze odorogene	-
n.5 impianto di cernita e valorizzazione	-	Attività di triturazione/pressature rifiuti	-	250 g/a	polveri	Nebulizzatori ad acqua

Tabella C3 - Emissioni delle attività NON IPPC

²⁵ Trattate nel paragrafo C.2.

C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento

Attività IPPC

Di seguito sono elencati in sintesi gli utilizzi delle acque dell'impianto di incenerimento (Attività IPPC n.1) nella configurazione di progetto:

- lavaggi;
- dissabbiatore;
- spurgo torri di raffreddamento;
- drenaggi flash tank;
- rigenerazione resine a scambio ionico dell'impianto di demineralizzazione.

Di queste acque vi sono due cicli distinti:

a. CICLO DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI PROCESSO

L'acqua facente parte di questo ciclo proviene dalla vasca 10 e dalla vasca 1 presente nel pozzo in cantina che raccoglie le acque di lavaggio.

Dalla vasca 1 le acque convergono al dissabbiatore all'interno del quale vengono separati i materiali pesanti e grossolani, sedimentandosi nel fondo. Il troppo pieno del dissabbiatore converge alla vasca 3.

b. CICLO DI DEPURAZIONE

L'impianto di trattamento delle acque industriali dell'inceneritore è di tipo chimico-fisico e prevede il dosaggio di solfato ferroso, una neutralizzazione con correzione del pH (dosaggio di soda e acido cloridrico), il dosaggio di reattivi e flocculanti per la chiariflocculazione e sedimentazione finale; l'acqua chiarificata viene sfiorata e scaricata in fognatura, mentre i fanghi che vengono raccolti sul fondo del chiarificatore sono inviati all'impianto di disidratazione (filtropressa). Una volta disidratati i fanghi sono poi accumulati nell'apposito container per essere smaltiti. La portata massima di trattamento dell'impianto è di 30 m³/h, mentre la portata effettiva di effluente è di circa 15m³/h.

Le componenti principali dell'impianto sono le seguenti:

- vasca di neutralizzazione (7 m³);
- vasca condizionamento pH e addizione reattivi e polielettrolita (56 m³);
- vasca decantazione (78 m³).

1° stadio: neutralizzazione

Vasca 3: convergono le acque da flash tank, lo scarico di troppo pieno del dissabbiatore, le acque dei lavaggi e quelle della rigenerazione resine a scambio ionico dell'impianto di demineralizzazione, le acque derivanti dalla pulizia della rete di raccolta acque meteoriche interna;

vasca 4: convergono le acque della vasca 3, della vasca 14, dello spurgo del torrino e delle acque del piazzale; dosaggio solfato ferroso

vasca 5: misura del pH e correzione dello stesso con dosaggio di HCl;

vasca 6: dosaggio di poliflocculante;

vasca 7: dosaggio polielettrolita;

Queste vasche favoriscono la precipitazione degli inquinanti nel chiarificatore e la correzione del pH.

2° stadio: chiarificazione

Vasca 8: entrata acque vasca 7;

vasca 9: chiarificatore, sfioro delle acque depurate;

vasca 10: sfioro;

vasca 11: le acque vengono portate all'ispessitore e successivamente nella filtropressa, diventando fanghi.

A valle del processo di depurazione chimico-fisico sono presenti gli scarichi di spurgo delle torri di raffreddamento che non rientrano nel processo di depurazione, date le caratteristiche fisico-chimiche delle loro acque.

Per il monitoraggio delle portate d'acqua alla fognatura sono installati 3 misuratori nei seguenti punti:

- sulla tubazione acqua da vasca 3;
- sulla tubazione acque da spurgo torrino e acque piazzale;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

- sulla tubazione spurgo torre di raffreddamento.

Le caratteristiche principali degli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo sono riassunte nella tabella seguente, revisionata dalla ditta secondo le indicazioni ricevute da ARPA e Autorità Competente indicate in ultima comunicazione Prot. T1.2015.0021545 del 30.04.2015 e successive indicazioni ARPA fornite nel corso della verifica ispettiva 2016. Come richiesto con comunicazione di modifica non sostanziale n. 13193 del 28/10/16 in atti reg. n. T1.2016.0056369 del 2/11/16 e vista la fattibilità tecnica verificata da ARPA in sede di Visita Ispettiva Straordinaria del 27/04/16, le acque risultanti dalla pulizia periodica dei pozzetti e della rete interna di gestione delle acque meteoriche, possono essere trattate presso il depuratore fisico chimico interno al complesso IPPC.

trattamento, presso l'impianto di depurazione fisico chimico, delle

Scarico	UTM	Tipologia di acque trattate	Tipo di trattamento	Recapito finale	Frequenza scarico			Portata (m ³ /h)
					h/g	g/sett	mesi/anno	
S1i	N.5050859.993 E: 514060.005	Acque di processo decadenti dall'impianto di incenerimento	Impianto di trattamento chimico-fisico	Fognatura comunale	24	7	12	30
Chiarificatore	N: 5050924.996 E: 514013.999	Acque di processo decadenti dall'impianto di incenerimento; acque derivanti dalla pulizia della rete di raccolta acque meteoriche interna	Impianto di trattamento chimico-fisico	Fognatura comunale	24	7	12	30
S1c	N: 5050859.999 E: 514060.001	Acque meteoriche decadenti dalle superfici scolanti (aree tecniche individuate da ARPA): 11-5, 3-2	Vasche di laminazione V2 e V3	Fognatura comunale	Tempo di scarico ritardato rispetto ad evento meteorico a causa di pompe di rilancio che si attivano su segnali	Occasionale	40 l/h per ettaro di superficie scolante	
		Acque meteoriche di 1° pioggia decadenti dalle superfici scolanti: 3-1 / 1,2-1 / 1,2-2 / 1,2-3 / 1,2-4 / 1,2-5 / 1,2-6 / 1,2-7	Vasche di prima pioggia (n.VPP1 – VPP2)	Prima pioggia a fognatura comunale previa vasca laminazione V2				
		reflui servizi igienici impianto	n.a.	Fognatura comunale				Non prevedibile
S2	N: 5050872.998 E:514164.001	Acque meteoriche decadenti dalle superfici scolanti (aree tecniche individuate da ARPA): 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7; acque di lavaggio interno aree 7-3, 8-1, 9-1, 13-1,	Vasca di prima pioggia n. VPP5, vasca di laminazione V1	Fognatura comunale	Tempo di scarico ritardato rispetto ad evento meteorico a causa di pompe di rilancio che si attivano su segnali	Occasionale	40 l/h per ettaro di superficie scolante	
		Acque meteoriche di 1° pioggia decadenti dalle superfici scolanti 6.3	Vasca di prima pioggia n.VPP3	Prima pioggia a fognatura comunale				
		Acque meteoriche di 1° pioggia decadenti dalle superfici scolanti 12-4	Vasca di prima pioggia n. VPP4, disoleatore, vasca di laminazione V1	Prima pioggia a fognatura comunale				
		Acque meteoriche decadenti da superficie scolante 14-1 (area tecnica)	-	Fognatura comunale				
		reflui servizi igienici palazzina uffici	n.a.	Fognatura comunale				Non prevedibile
S3	12 pozzi perdenti (tra esistenti e di progetto)	Acque meteoriche di seconda pioggia + pluviali + area 9-2	-	Pozzo perdente	Ad ogni evento meteorico		Non prevedibile	

Tabella C4– Emissioni idriche (attività IPPC)

Attività non IPPC

Le emissioni idriche connesse all'attività di compostaggio della frazione verde dei rifiuti/ stazione di trasferimento dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature riguardano essenzialmente i percolati dall'area di messa in riserva dei rifiuti in ingresso, di maturazione e stoccaggio del compost che vengono raccolti in apposite vasche di accumulo a tenuta.

I percolati aree compost sono destinati a due vasche di raccolta interrate e periodicamente ricircolati sui cumuli o smaltite come rifiuti.

Le emissioni idriche relative all'attività della centrale di integrazione e riserva della rete di teleriscaldamento/raffrescamento riguardano le acque del trattamento di addolcimento e spurgo circuito, che sono di entità trascurabile e vengono allontanate tramite fognatura.

La stazione di trasferimento della frazione organica degli RSU è costituita normalmente da n.7 containers scarrabili da 25 m³, posizionati in una apposita area pavimentata; le acque di dilavamento del piazzale vengono convogliate nel sistema di raccolta che recapita in fognatura.

Le emissioni idriche relative all'attività di triturazione, selezione e pressatura dei rifiuti, svolte all'interno del nuovo impianto di pretrattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, riguarderanno gli eluati e le condense derivanti dal trattamento e dallo stoccaggio dei rifiuti, che verranno

convogliati in apposite vasche di raccolta così come illustrato nel progetto di adeguamento del sistema di gestione delle acque.

Le acque meteoriche delle aree verdi circostanti il piazzale e le acque dei pluviali verranno convogliate tramite apposite canalette recapitanti in un pozzo perdente.

Le acque meteoriche discendenti dall'impianto fotovoltaico (Area U), non interessato da attività di gestione rifiuti, presente sul lato ovest dell'impianto verranno convogliate anch'esse in un pozzo perdente.

C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento

In base alla zonizzazione acustica del comune di Desio (piano di zonizzazione del 19/01/2001) l'area di pertinenza della ditta B.E.A. spa risulta classificata come Zona esclusivamente industriale – classe VI e Zona prevalentemente industriale – classe V, che corre lungo tutto il perimetro esterno della proprietà per una larghezza di 5 m. I limiti di emissione imposti per le due zone sono i seguenti:

Classe di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (h. 6-22) Leq	Periodo notturno (h. 22-6) Leq
Zona esclusivamente industriale classe VI	70	70
Zona prevalentemente industriale classe V	70	60

Si individuano le seguenti possibili fonti di rumore:

Termovalorizzatore:

- compattatore rifiuti;
- flusso d'acqua e vapore nei condotti di scambio termico (condensatore, degasatore, economizzatore, evaporatore, surriscaldatore);
- turbina;
- flusso dei fumi di combustione nelle canalizzazioni di scambio termico (sezione radiante della caldaia, surriscaldatore, evaporatore, economizzatore);
- linea di evacuazione scorie;
- ventilatori;
- impianto pneumatico di pulizia filtro a maniche;
- filtropressa dei fanghi di depurazione.

In particolare, le principali sorgenti sonore risultano essere:

- turbina;
- condensatori;
- ventilatori fumi;
- ventilatori aria;
- torri di raffreddamento;
- impianto pulizia caldaie.

Impianto di compostaggio:

- rotovaglio e setacciatura compost;

Nuovo impianto di pretrattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi

Le principali sorgenti sonore risulteranno essere:

- pressa imballatrice;
- trituratore;
- vaglio rotante;
- nastri trasportatori.

Livelli sonori al confine

In data 10 giugno 2014 è stata condotta un'indagine fonometrica per la valutazione dell'impatto acustico degli impianti presso i recettori²⁶ più prossimi indicati nello studio di valutazione di impatto acustico (prot. BEA n. 7121 del 18/07/14).

²⁶ Per l'esatta posizione dei recettori indicati in tabella si faccia riferimento alla relazione di Valutazione di Impatto Acustico del 2014.

I risultati delle misure effettuati sono riportati nella seguente tabella:

Diurno	Rec 1	Rec 2	Rec 3	Rec 4
Livello di immissione misurato	41.5	48.5	49	47
Limite di immissione normativo	60	60	60	60
Notturmo	Rec 1	Rec 2	Rec 3	Rec 4
Livello di immissione misurato	44	42	40	40
Limite di immissione normativo	50	50	50	50

Tabella C5 – Risultati valutazione di impatto acustico anno 2014.

Lo studio di valutazione di impatto acustico del 2014 presentato ha accertato il rispetto dei limiti normativi vigenti, sia per il periodo diurno che notturno.

C.4 Emissioni al suolo e sistemi di contenimento

L'impianto di termovalorizzazione non produce emissioni dirette di inquinanti nel suolo; le possibili criticità a riguardo e i relativi sistemi di contenimento riguardano:

- piazzali esterni e la rete di raccolta acque meteoriche, composta anche da vasche interrato di separazione prima e seconda pioggia, vasche di laminazione e vasca disoleatrice.
- il conferimento dei rifiuti, che sono depositati direttamente nella fossa di stoccaggio in cemento; i rifiuti provenienti dai sistemi di trattamento, che sono stoccati in appositi silos o container per essere successivamente smaltiti e nella fossa di stoccaggio scorie in cemento;

Con riferimento alle verifiche richieste con prescrizione E.2.4., VIII) dell'AIA del 2007, la ditta in Conferenza dei servizi del 04/04/13 ha dichiarato che la prima falda è a circa 47 metri dal p.c. e la profondità misurata dei pozzi perdenti esistenti (n. 8) varia tra - 2,70 a - 4,90 m dal p.c.

L'unico serbatoio interrato presente è quello un tempo adibito allo stoccaggio del gasolio utilizzato per i bruciatori ausiliari e di accensione del forno di incenerimento. Le caratteristiche di questo serbatoio sono riportate di seguito:

Collocazione:	nelle vicinanze dell'area di stoccaggio delle ceneri leggere
Sostanza precedentemente contenuta:	Gasolio (accensione forni)
Capacità:	10.000 litri
Materiale:	acciaio
Tipo:	interrato a doppia parete
Contenimento:	involucro esterno in resine poliestere rinforzate in fibra di vetro
Pozzetto:	ermetico sul serbatoio con chiusino
Sicurezza:	sfiato posto fuori dal pozzetto saldato direttamente al serbatoio

Tale serbatoio nel corso del 2011 è stato svuotato e bonificato da ditta specializzata in data 02.09.11 ed è stato riempito di argilla espansa in data 24.04.12.

Per le sostanze chimiche utilizzate come materie prime vengono impiegati silos come da seguente tabella:

Prodotto	Serbatoio	Capacità Serbatoio
Acido Cloridrico	Serbatoio in pvc a doppia parete	2 m ³
Soda Caustica	Serbatoio in pvc a doppia parete	2 m ³
Soluzione ammoniacale	Serbatoio in acciaio a parete singola	17 m ³
Carboni attivi	Serbatoio in acciaio a parete singola	36 m ³
Depurcal	Serbatoio in acciaio a parete singola	50 m ³
Bicarbonato di sodio	Serbatoio in acciaio a parete singola	50 m ³
Urea	Serbatoio in vetroresina a parete singola	30 m ³
Acqua demineralizzata	Serbatoio in vetroresina a parete singola	30 m ³
Gasolio	Serbatoio in acciaio	1.300 litri

Tutti i serbatoi fuori terra sono collocati su aree impermeabili, dotati di vasca di contenimento o con pozzetto di emergenza collegato all'impianto di depurazione.

Gli oli e i lubrificanti sono stoccati, nei fusti originali, presso idoneo locale dotato di vasca di contenimento a livello.

In data 05.05.2015, con prot. BEA n. 5052 (in atti reg. n. T1.2015.0023522 del 11/05/15), Bea ha presentato la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, dalla quale conclude che, viste le quantità utilizzate, le caratteristiche della pavimentazione e le procedure gestionali e operative messe in atto, non ritiene che vi sia una possibilità di contaminazione del suolo. L'Azienda quindi ritiene di non essere tenuta a redigere la Relazione di Riferimento di cui all'art.5, comma 1, lettera v-bis) del D.lgs 152/06.

Attività non IPPC

L'area adibita al trasferimento degli sfalci e potature non produce emissioni dirette di inquinanti nel suolo; le acque meteoriche dell'intero piazzale vengono inviate direttamente in pubblica fognatura.

L'impianto di compostaggio non produce emissioni dirette di inquinanti nel suolo; il percolato proveniente dalle aree adibite al processo di stabilizzazione dei rifiuti viene raccolto in apposite vasche periodicamente ricircolato sui cumuli stessi o smaltito come rifiuto.

L'area adibita alla messa in riserva della frazione biodegradabile (FORSU) non produce emissioni dirette di inquinanti nel suolo.

L'impianto di integrazione e riserva della centrale di teleriscaldamento/raffrescamento non produce emissioni dirette di inquinanti nel suolo.

Il nuovo impianto di pretrattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali avrà pavimentazione realizzata con opportune pendenze che convogliano le acque meteoriche verso canalette perimetrali che recapiteranno nella rete fognaria interna. Le potenziali emissioni riguarderanno gli eluati e le condense derivanti dal trattamento e dallo stoccaggio dei rifiuti, che saranno convogliati in apposite vasche di raccolta a tenuta così come da progetto di adeguamento del sistema di gestione delle acque.

C.5 Produzione Rifiuti

Il processo di termovalorizzazione dà luogo a rifiuti che provengono sia dal processo di combustione vero e proprio, sia dai sistemi di trattamento dei fumi e delle acque di processo. In particolare, i rifiuti prodotti sono:

- ceneri pesanti e scorie provenienti dalla camera di combustione; sono essenzialmente costituite da inerti, ossidi metallici e da ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti;
- ceneri leggere, polveri e prodotti delle reazioni che avvengono nel reattore a secco, derivanti dalla linea fumi dell'impianto; sono classificate come rifiuto pericoloso in quanto possono contenere concentrazioni di metalli pesanti elevate;
- fanghi provenienti dal trattamento delle acque di processo.

Tutti questi rifiuti devono essere smaltiti/avviati a recupero separatamente in funzione delle loro caratteristiche specifiche.

La fossa scorie, in cemento armato, è un luogo confinato il cui volume (350 m³) è sufficientemente capiente per contenere le ceneri pesanti, senza possibilità di spandimenti delle stesse. In ogni caso, le aree adiacenti sono pavimentate in modo da evitare effetti conseguenti di ogni tipo di sversamento all'esterno. La movimentazione del rifiuto avviene con catena raschiatrice dalle vasche di raccolta alla fossa di stoccaggio e successivo caricamento sugli automezzi mediante benna a polipo.

Le ceneri leggere provenienti dall'elettrofiltro e dal filtro a maniche vengono asportate attraverso trasportatori pneumatici. Il rifiuto viene depositato in due silos da 60 m³ cad. dotati di sistema di scarico polveri con raccordo flessibile nella cisterna dell'automezzo. Le aree adiacenti sono pavimentate in modo da evitare effetti conseguenti ad ogni tipo di eventuale sversamento.

I fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue di processo vengono disidratati mediante filtropressa e stoccati nel container fanghi, per essere poi smaltiti con il codice EER 190206 direttamente presso il termovalorizzatore BEA. Si stima una produzione di circa 30 t/anno.

Gli oli esausti, stoccati in apposita area dotata di vasche di contenimento, sono smaltiti in impianti autorizzati.

Le acque derivanti dalla pulizia delle vasche della rete interna di raccolta acque meteoriche vengono trattate direttamente dall'impianto chimico-fisico di depurazione presente in impianto.

C.5.1 Rifiuti gestiti in deposito temporaneo ex art.183, c.1, lett. bb)

La seguente tabella riporta un elenco indicativo e non esaustivo di rifiuti prodotti dal complesso IPPC, gestiti in deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'art.183, c.1, lett. bb).

n. ordine attività IPPC e non	C.E.R	Descrizione rifiuto	Stato Fisico	Modalità di deposito	Caratteristiche del deposito	Destino (R/D)	Tipologia rifiuti
1	190112	Ceneri pesanti di caldaia e scorie provenienti dalle linee di incenerimento	Solido	Deposito temporaneo ex art.183, c.1, lett. bb)	Fossa di stoccaggio in c.a da 350 m ³ .	D15/R13-D9-D1-R4-R5	Ceneri pesanti
1	190111*	Ceneri pesanti di caldaia e scorie, contenenti sostanze pericolose	Solido				
1	190113*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi (elettrofiltro e filtro a maniche)	Solido pulverulento		Container di stoccaggio e/o silos da 150 m ³ .	D15/R13-D9-D1-R5	Ceneri leggere
1	190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici, non contenenti sostanze pericolose	Fangoso palabile		Container di stoccaggio da 25 m ³ .	D15/R13-D9-D1-R3 -D10/R1 ²⁷	Fanghi
5	191210	CSS: Combustibile Solido Secondario	Solido		Sfuso	R13-R1	Scarti di selezione
5	191212	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	Solido		Sfuso	R13-R1	Scarti di selezione
5	191212	Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	Solido		Sfuso	D15-D1 ²⁸	Scarti di selezione
5	191201 191202 191203 191204 191207	Rifiuti solidi prodotti dalla cernita di rifiuti urbani e speciali	Solido		Balle	R13-R3,R4	Rifiuti selezionati

Tabella C6²⁹ – Rifiuti prodotti gestiti in deposito temporaneo ex art.183, c.1, lett. Bb

C.6 Bonifiche

La ditta in Conferenza dei Servizi del 04/04/13 ha dichiarato che lo stabilimento non è stato e/o non è attualmente soggetto alle procedure di cui al Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06 relativo alle bonifica dei siti contaminati.

C.7 Rischi di incidente rilevante

La ditta ha eseguito una verifica di assoggettabilità al D.lgs 105/15 in data 21.03.2016. Il complesso IPPC risulta non soggetto agli obblighi di cui al decreto sopracitato.

²⁷ Autosmaltimento tramite incenerimento autorizzato con il presente atto di riesame.

²⁸ Limitatamente alle frazione non altrimenti recuperabili anche in termini di recupero di energia.

²⁹ Come da decreto n.7771 del 24 agosto 2011.

D. QUADRO INTEGRATO

D.1 Applicazione delle MTD

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento, individuate per l'attività di incenerimento (D10) di rifiuti non pericolosi.

n.	MTD	STATO DI APPLICAZIONE	NOTE
1	Implementazione e mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale	APPLICATA	La Ditta è provvista di Certificazione ISO 14001:2004
2	Assicurare la predisposizione di adeguata documentazione di supporto alla gestione delle attività (ad es. descrizione di metodi di trattamento e procedure adottate, schema e diagrammi d'impianto con evidenziazione degli aspetti ambientali rilevanti e schema di flusso, piano di emergenza, manuale di istruzioni, diario operativo, relazione annuale di riesame delle attività)	APPLICATA	E' stato implementato e viene mantenuto un sistema integrato di gestione certificato ISO 9000, 14000 e 18000 con procedure specifiche gestionali e piano di formazione continua del personale
3	Adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la salute, la sicurezza e i rischi ambientali	APPLICATA	Vedi nota 2
4	Avere uno stretto rapporto con il produttore o detentore del rifiuto per indirizzare la qualità del rifiuto prodotto su standard compatibili con l'impianto	APPLICATA	È presente una specifica Procedura Operativa. La Ditta fa formazione sul territorio sui temi della gestione dei rifiuti.
5	Avere sufficiente disponibilità di personale, adeguatamente formato	APPLICATA	Vedi nota 2
6	Avere una buona conoscenza dei rifiuti in ingresso, in relazione anche alla conoscenza dei rifiuti in uscita, al tipo di trattamento, alle procedure attuate, ecc.	APPLICATA	Vedi nota 2
7	<u>Implementare delle procedure di pre accettazione dei rifiuti</u> così come indicato nella sezione gestione dei rifiuti in ingresso della tabella BAT per impianti di incenerimento. Tale tabella BAT è inserita in coda alla presente tabella.	APPLICATA	B.E.A. ha predisposto una procedura operativa che riguarda il controllo della documentazione dei rifiuti in ingresso
8	<u>Implementare procedure di campionamento diversificate per le tipologie di rifiuto accettato.</u> Tali procedure di campionamento potrebbero contenere le seguenti voci: a. procedure di campionamento basate sul rischio. Alcuni elementi da considerare sono il tipo di rifiuto e la conoscenza del cliente (il produttore del rifiuto) b. controllo dei parametri chimico-fisici rilevanti. Tali parametri sono associati alla conoscenza del rifiuto in ingresso. c. registrazione di tutti i materiali che compongono il rifiuto d. disporre di differenti procedure di campionamento per contenitori grandi e piccoli, e per piccoli laboratori. Il numero di campioni dovrebbe aumentare con il numero di contenitori. In casi estremi, piccoli contenitori devono essere controllati rispetto il formulario di identificazione. La procedura dovrebbe contenere un sistema per registrare il numero di campioni e. campione precedente all'accettazione f. conservare la registrazione dell'avvio del regime di campionamento per ogni carico, contestualmente alla registrazione della giustificazione per la selezione di ogni opzione. g. un sistema per determinare e registrare: - la posizione più idonea per i punti di campionamento - la capacità del contenitore per il campione - il numero di campioni - le condizioni operative al momento del campionamento. h. un sistema per assicurare che i campioni di rifiuti siano analizzati. i. nel caso di temperature fredde, potrebbe essere necessario un deposito temporaneo allo scopo di permettere il campionamento dopo lo scongelamento. Questo potrebbe inficiare l'applicabilità di alcune delle voci indicate in questa BAT.	NON APPLICABILE	I rifiuti pericolosi conferiti all'impianto sono esclusivamente di origine sanitaria, sui quali, per la loro caratteristica di pericolo, non è possibile eseguire campionamento in loco.
9	Disporre di laboratorio di analisi, preferibilmente in sito	NON	Non economicamente sostenibile. La

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

		APPLICATA	Ditta fa uso di laboratori esterni qualificati.
	Disporre di area di stoccaggio rifiuti in quarantena	APPLICATA	Ubicata nell'area retrostante la centrale termica
	Disporre di procedure da seguire in caso di conferimenti di rifiuti non conformi	APPLICATA	Vedi nota 2
10	Movimentare il rifiuto allo stoccaggio solo dopo aver passato le procedure di accettazione	APPLICATA	Vedi nota 2
	Evidenziare l'area di ispezione, scarico e campionamento su una mappa del sito	APPLICATA	Area identificata all'interno del nuovo capannone M
	Avere una chiusura ermetica del sistema fognario	NON APPLICATA	Non realizzabili a costi sostenibili, in considerazioni degli interventi accessori necessari a garantire l'efficienza e lo scopo di un sistema di chiusura ermetico. Presenza di vasche di laminazione e raccolta prima pioggia a presidio dello scarico finale.
	Assicurarsi che il personale addetto alle attività di campionamento, controllo e analisi sia adeguatamente formato	APPLICATA	Vedi nota 2
	Sistema di etichettamento univoco dei contenitori dei rifiuti	APPLICATA	Vedi nota 2
	11	Analizzare i rifiuti in uscita sulla base dei parametri di accettazione degli impianti a cui è destinato	APPLICATA
12	Sistema che garantisca la continua rintracciabilità del rifiuto	APPLICATA	
13	Avere ed applicare delle regole sulla miscelazione dei rifiuti al fine di ridurre il numero dei rifiuti miscelabili ed eventuali emissioni derivanti	APPLICATA	Vedi nota 2
14	Avere procedure per la separazione dei diversi rifiuti e la verifica della loro compatibilità	APPLICATA	i rifiuti incompatibili (di origine sanitaria) vengono alimentati separatamente
15	Avere un approccio rivolto al miglioramento dell'efficienza del processo di trattamento del rifiuto	APPLICATA	Vedi nota 2
16	Piano di gestione delle emergenze	APPLICATA	Vedi nota 2
17	Tenere un diario con registrazione delle eventuali emergenze verificatesi	APPLICATA	Vedi nota 2
18	Considerare gli aspetti legati a rumore e vibrazioni nell'ambito del SGA	APPLICATA	Vedi nota 2
19	Considerare gli aspetti legati alla futura dismissione dell'impianto	APPLICATA	
20	Disponibilità di informazioni su consumi di materia prima e consumi e produzione di energia elettrica o termica	APPLICATA	Vedi nota 2
21	Incrementare continuamente l'efficienza energetica	APPLICATA	Vedi nota 2
22	Determinare e monitorare il consumo di materie prime	APPLICATA	Vedi nota 2
23	Applicare le seguenti regole allo stoccaggio dei rifiuti: Localizzare le aree di stoccaggio lontano da corsi d'acqua	APPLICATA	Non vi sono corsi d'acqua nelle vicinanze dell'insediamento
24	Eliminare o minimizzare l'eventuale necessità di ripresa dei rifiuti più volte all'interno dell'impianto	APPLICATA	I rifiuti non vengono movimentati più di una volta.
	Assicurare che i sistemi di drenaggio possano intercettare tutti i possibili reflui contaminati e che sistemi di drenaggio di rifiuti incompatibili non diano possibilità agli stessi di entrare in contatto	APPLICATA	I sistemi di drenaggio vengono regolarmente puliti ed ispezionati
	Avere aree di stoccaggio adeguate e attrezzate per le particolari caratteristiche dei rifiuti cui sono dedicate	APPLICATA	
25	Gestire rifiuti odorigeni in contenitori chiusi e stocarli in edifici chiusi dotati di sistemi di abbattimento odori	PARZIALMENTE APPLICATA	Il trasbordo della FORSU avviene in cassoni coperti in area scoperta.
	Tutti i collegamenti fra i serbatoi devono poter essere chiusi da valvole, con sistemi di scarico convogliati in reti di raccolta chiuse	NON APPLICABILE	Non vengono conferiti all'impianto rifiuti liquidi.
	Adottare misure idonee a prevenire la formazione di fanghi o schiume in eccesso nei contenitori dedicati in particolare allo stoccaggio di rifiuti liquidi	NON APPLICABILE	Non vengono conferiti all'impianto rifiuti liquidi
	Equipaggiare i contenitori con adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni, qualora sia possibile la generazione di emissioni volatili	NON APPLICABILE	Non vengono conferiti all'impianto rifiuti liquidi contenenti VOC
	Stoccare i rifiuti liquidi organici con basso valore di flashpoint (temperatura di formazione di miscela infiammabile con aria) in atmosfera di azoto	NON APPLICABILE	Non vengono conferiti all'impianto rifiuti liquidi organici
	Collocare tutti i contenitori di rifiuti liquidi potenzialmente dannosi in bacini di accumulo adeguati	APPLICATA	Vedi nota 2 (deposito oli e sostanze chimiche)

	<p>Applicare specifiche tecniche di etichettatura di contenitori e tubazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etichettare chiaramente tutti i contenitori circa il loro contenuto e la loro capacità in modo da essere identificati in modo univoco. I serbatoi devono essere etichettati in modo appropriato sulla base del loro contenuto e loro uso; - garantire la presenza di differenti etichettature per rifiuti liquidi e acque di processo, combustibili liquidi e vapori di combustione e per la direzione del flusso (p.e.: flusso in ingresso o in uscita); - registrare per tutti i serbatoi, etichettati in modo univoco, i seguenti dati: capacità, anno di costruzione, materiali di costruzione, conservare i programmi ed i risultati delle ispezioni, gli accessori, le tipologie di rifiuto che possono essere stoccate/trattate nel contenitore, compreso il loro punto di infiammabilità 	APPLICATA	Vedi nota 2
26	Adottare misure per prevenire problemi legati allo stoccaggio/accumulo dei rifiuti.	APPLICATA	Vedi nota 2
27	Applicare le seguenti tecniche alla movimentazione/gestione dei rifiuti:	APPLICATA	Vedi nota 2
	<ul style="list-style-type: none"> - Disporre di sistemi e procedure in grado di assicurare che i rifiuti siano trasferiti in sicurezza agli stoccaggi appropriati - Avere un sistema di gestione delle operazioni di carico e scarico che tenga in considerazione i rischi associati a tali attività 	APPLICATA	Vedi nota 2
	<ul style="list-style-type: none"> - Assicurare il non utilizzo di tubazioni, valvole e connessioni danneggiate 	APPLICATA	E' presente un piano delle manutenzioni da effettuarsi sugli impianti
	<ul style="list-style-type: none"> - Captare gas esausti da serbatoi e contenitori nella movimentazione/ gestione di rifiuti liquidi - Scaricare rifiuti solidi e fanghi che possono dare origine a dispersioni in atmosfera in ambienti chiusi, dotati di sistemi di aspirazione e trattamento aria. - Adottare un sistema che assicuri che l'accumulo di scarichi diversi di rifiuti avvenga solo previa verifica di compatibilità 	NON APPLICABILE	Non vengono conferiti all'impianto rifiuti liquidi
			APPLICATA
28	Assicurarsi che le eventuali operazioni di accumulo o miscelazione dei rifiuti avvengano in presenza di personale qualificato e con modalità adeguate	NON APPLICABILE	Non viene attuata alcuna miscelazione tra i rifiuti prodotti. Il personale addetto al caricamento è adeguatamente formato.
29	Assicurare che la valutazione delle incompatibilità chimiche faccia da guida alla separazione dei rifiuti in stoccaggio	NON APPLICABILE	Non risultano conferiti all'impianto rifiuti chimicamente incompatibili
30	Effettuare la movimentazione/gestione di rifiuti collocati all'interno di contenitori garantendo lo stoccaggio dei contenitori al coperto e assicurando la costante accessibilità alle aree di stoccaggio	APPLICATA	Vedi nota 2
31	Effettuare le operazioni di triturazione e simili in aree dotate di sistemi di aspirazione e trattamento aria	APPLICATA	La triturazione dei rifiuti destinati alla combustione verrà effettuata con la presenza di un sistema di nebulizzazione per il controllo delle polveri.
32	Effettuare operazioni di triturazione e simili di rifiuti infiammabili in atmosfera inerte	NON APPLICABILE	Non risultano conferibili all'impianto rifiuti infiammabili
33	Per i processi di lavaggio, applicare le seguenti specifiche indicazioni:	NON APPLICABILE	Attività che non viene svolta nell'insediamento
	<ul style="list-style-type: none"> a) identificare i componenti che potrebbero essere presenti nelle unità che devono essere lavate (per es. i solventi); b) trasferire le acque di lavaggio in appositi stoccaggi per poi essere sottoposti loro stesse a trattamento nello stesso modo dei rifiuti dai quali si sono originate; c) utilizzare per il lavaggio le acque reflue già trattate nell'impianto di depurazione anziché utilizzare acque pulite prelevate appositamente ogni volta. L'acqua reflua così risultante può essere a sua volta trattata nell'impianto di depurazione o riutilizzata nell'installazione. 	NON APPLICABILE	Attività che non viene svolta nell'insediamento
			NON APPLICABILE
34	Limitare l'utilizzo di contenitori senza coperchio o sistemi di chiusura	APPLICATA	Vedi nota 2
35	Operare in ambienti dotati di sistemi di aspirazione e trattamento aria, <u>in particolare</u> in relazione alla movimentazione e gestione di rifiuti liquidi volatili	NON APPLICABILE	Non vengono conferiti rifiuti liquidi volatili
36	Prevedere un sistema di aspirazione e trattamento aria	APPLICATA	

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

	adeguatamente dimensionato o specifici sistemi di trattamento a servizio di contenitori specifici												
37	Garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature di abbattimento aria	APPLICATA	E' presente un piano delle manutenzioni da effettuarsi sugli impianti										
38	Adottare sistemi a scrubber per il trattamento degli effluenti inorganici gassosi	NON APPLICABILE	Data la natura del rifiuto combusto										
39	Adottare un sistema di rilevamento perdite di arie esauste e procedure di manutenzione dei sistemi di aspirazione e abbattimento aria	APPLICATA	E' presente un piano delle manutenzioni da effettuarsi sugli impianti										
40	Ridurre l'utilizzo e la contaminazione dell'acqua attraverso: a. l'impermeabilizzazione del sito e utilizzando metodi di conservazione degli stoccaggi; b. svolgere regolari controlli sui serbatoi specialmente quando sono interrati; c. attivare una separazione delle acque a seconda del loro grado di contaminazione (acque dei tetti, acque di piazzale, acque di processo); d. implementare un bacino di raccolta ai fini della sicurezza; e. organizzare regolari ispezioni sulle acque, allo scopo di ridurre i consumi di risorse idriche e prevenire la contaminazione dell'acqua; f. separare le acque di processo da quelle meteoriche.	APPLICATA	L'unico serbatoio interrato presente è stato bonificato e non è più in uso. Per il resto si veda il progetto di revisione del piano di gestione delle acque meteoriche										
41	Avere procedure che garantiscano che i reflui abbiano caratteristiche idonee al trattamento in sito o allo scarico in fognatura	APPLICATA	Esiste un impianto chimico fisico di depurazione delle acque. Prevista revisione del piano di gestione delle acque meteoriche										
42	Evitare il rischio che i reflui bypassino il sistema di trattamento	APPLICATA	Prevista revisione del piano di gestione delle acque meteoriche										
43	Intercettare le acque meteoriche che possano entrare in contatto con sversamenti di rifiuti o altre possibili fonti di contaminazione.	PARZIALMENTE APPLICATA	Il progetto della nuova area N1 adibita alle operazioni di compostaggio dovrà essere adeguato come da prescrizioni riportate ai par. E.2.3 ed E.5.2.										
44	Avere reti di collettamento e scarico separate per reflui a elevato carico inquinante e reflui a ridotto carico inquinante	APPLICATA	Prevista revisione del piano di gestione delle acque meteoriche										
45	Avere una pavimentazione in cemento con sistemi di captazione di sversamenti e acque in tutta l'area di trattamento rifiuti	PARZIALMENTE APPLICATA	Il progetto della nuova area N1 adibita alle operazioni di compostaggio dovrà essere adeguato come da prescrizioni riportate ai par. E.2.3 ed E.5.2.										
46	Raccogliere le acque meteoriche in bacini, controllarne la qualità e riutilizzarle in seguito a trattamento	NON APPLICABILE	Non è disponibile un bacino di contenimento di dimensioni adeguate, né è realizzabile, uno specifico impianto di trattamento acque a costi sostenibili.										
47	Massimizzare il riutilizzo di acque di trattamento e acque meteoriche nell'impianto	APPLICATA	Vedi nota 2										
48	Condurre controlli giornalieri sull'efficienza del sistema di gestione degli scarichi	PARZIALMENTE APPLICATA	Mensilmente viene effettuata la pulizia della rete fognaria interna tramite autospurgo										
49	Identificare le acque che possono contenere inquinanti pericolosi, identificare il bacino recettore di scarico ed effettuare gli opportuni trattamenti	APPLICATA	Nuova rete gestione delle acque meteoriche										
50	A valle degli interventi di cui alla BAT n. 42, individuare e applicare gli appropriati trattamenti depurativi per le diverse tipologie di reflui	APPLICATA	Nuova rete gestione delle acque meteoriche										
51	Implementare delle misure per migliorare l'efficienza dei trattamenti depurativi	APPLICATA	Nuova rete gestione delle acque meteoriche										
52	Individuare i principali inquinanti presenti nei reflui trattati e valutare l'effetto del loro scarico sull'ambiente	APPLICATA	Nuova rete gestione delle acque meteoriche										
53	Effettuare gli scarichi delle acque reflue solo avendo completato il processo di trattamento e avendo effettuato i relativi controlli	APPLICATA	Nuova rete gestione delle acque meteoriche										
54	Rispettare, tramite l'applicazione di sistemi di depurazione adeguati, i valori dei contaminanti nelle acque di scarico previsti dal BREF e qui di seguito riportati: <table border="1" data-bbox="171 1774 699 1932"> <thead> <tr> <th>Parametri dell'acqua</th> <th>Valori di emissione associati con l'utilizzo della BAT (ppm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COD</td> <td>20-120</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td>2-20</td> </tr> <tr> <td>Metalli pesanti (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)</td> <td>0.1-1</td> </tr> <tr> <td>Metalli pesanti</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Parametri dell'acqua	Valori di emissione associati con l'utilizzo della BAT (ppm)	COD	20-120	BOD	2-20	Metalli pesanti (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)	0.1-1	Metalli pesanti		NON APPLICABILE	Impianto dotato di sistemi di depurazione fumi a secco
Parametri dell'acqua	Valori di emissione associati con l'utilizzo della BAT (ppm)												
COD	20-120												
BOD	2-20												
Metalli pesanti (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn)	0.1-1												
Metalli pesanti													

	altamente tossici: As Hg Cd Cr(VI)	<0.1 0.01-0.05 <0.1-0.2 <0.1-0.4		
55	Definire un piano di gestione dei rifiuti di processo prodotti		APPLICATA	Vedi nota 2
56	Massimizzare l'uso di imballaggi riutilizzabili		NON APPLICABILE	La Ditta non fa uso di imballaggi nel processo produttivo
57	Riutilizzare i contenitori se in buono stato e portarli a smaltimento in caso non siano più riutilizzabili		NON APPLICABILE	La Ditta non fa uso di imballaggi nel processo produttivo
58	Monitorare ed inventariare i rifiuti presenti nell'impianto, sulla base degli ingressi e di quanto trattato		APPLICATA	Vedi nota 2
59	Riutilizzare il rifiuto prodotto in una attività come materia prima per altre attività		APPLICATA	Le scorie di incenerimento vanno a recupero nei cementifici
60	Assicurare il mantenimento in buono stato delle superfici, la loro pronta pulizia in caso di perdite o sversamenti, il mantenimento in efficienza della rete di raccolta dei reflui		APPLICATA	Si veda la nota 2
61	Dotare il sito di pavimentazioni impermeabili e servite da reti di raccolta reflui		APPLICATA	Prevista revisione del piano di gestione delle acque meteoriche
62	Contenere le dimensioni del sito e ridurre l'utilizzo di vasche e strutture interrato		APPLICATA	

La tabella seguente riassume lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento, individuate per l'attività di incenerimento di rifiuti.

BAT	STATO DI APPLICAZIONE	Note
STRUMENTI DI GESTIONE AMBIENTALE		
Certificazione ISO 14001	APPLICATA	La Ditta mantiene un Sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza
GESTIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO E STOCCAGGIO		
Conoscenza composizione rifiuto	APPLICATA	Vedi nota 2
Mantenimento condizioni ottimali area impianto	APPLICATA	È presente un piano delle manutenzioni da effettuarsi sugli impianti
Identificazione rifiuti	APPLICATA	Vedi nota 2
Identificazione flussi in ingresso e possibili rischi	APPLICATA	Vedi nota 2
Comunicazione col fornitore per migliorare la qualità del rifiuto in ingresso	APPLICATA	Vedi nota 2
Controlli, campionamenti e determinazione sui rifiuti in ingresso	APPLICATA	È presente specifica procedura operativa all'interno del Sistema integrato QAS
Rilevazione materiali radioattivi	APPLICATA	È presente un portale di rilevazione radiometrica
Adeguate isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti stoccati	APPLICATA	Stoccaggio dei rifiuti in aree impermeabilizzate e raccolta del percolato
Minimizzazione della durata dello stoccaggio	APPLICATA	Capacità di stoccaggio pari a 3-4 gg di conferimento; presenza di compattatore per i fermi-impianto
Aspirazione arie esauste dalle aree di stoccaggio	APPLICATA	L'aria primaria è aspirata dalla fossa di accumulo
Utilizzo dell'aria aspirata dalla fossa di stoccaggio come aria di combustione	APPLICATA	L'aria primaria è aspirata dalla fossa di accumulo
Minimizzazione di possibili rientri d'aria in fase di alimentazione	APPLICATA	L'aria primaria è aspirata dalla fossa di accumulo
Adeguate sistemi di sicurezza antincendio	APPLICATA	CPI/Controllo semestrali di legge / esercitazioni antincendio D.M. 10/3/97 / formazione squadra pronto intervento interno
Triturazione rifiuti ingombranti	APPLICATA	Previsto impianto di triturazione presso attività non IPPC n.5; attualmente la triturazione è effettuata presso impianti di terzi.
Recupero a monte dell'incenerimento dei materiali ferrosi e non per invio a recupero	APPLICATA	Effettuata raccolta differenziata a monte; Previsto impianto di deferrizzazione presso attività non IPPC n.5 su determinate categorie di rifiuto.
Miscelazione e separazione all'interno della fossa di stoccaggio	APPLICATA	Miscelazione mediante utilizzo di benne a

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

		polipo montate su carroponete.
Miscelazione ed equalizzazione dei rifiuti pericolosi	NON APPLICABILE	I rifiuti pericolosi trattati sono solo rifiuti di origine sanitaria che vengono caricati separatamente
Idoneo posizionamento degli operatori addetti alla movimentazione rifiuti	APPLICATA	Buona visibilità dell'intera fossa rifiuti, eventuale ausilio di monitor
TRATTAMENTO TERMICO		
Appropriata selezione tecnologia combustione – griglia mobile	APPLICATA	Apparecchiatura affidabile e di largo impiego, adatta per RSU e rifiuti speciali di diversa pezzatura, non richiede pre-trattamento e consente buoni livelli di recupero energetico
Impiego di CFD per progettazione delle apparecchiature	APPLICATA	Realizzata in fase di progettazione dell'intervento di revamping
Adozione di soluzioni per aumentare turbolenza zona di post combustione	APPLICATA	Ingresso aria secondaria e ricircolo fumi
Funzionamento in continuo	APPLICATA	L'impianto funziona 24 ore al giorno 7 giorni su 7
Adeguate sistema di controllo della combustione	APPLICATA	Temperatura in c.c, tenore di O ₂ , controllo depressione in c.c.
Camera a infrarossi per controllo combustione	APPLICATA	Impianto realizzato
Ottimizzazione distribuzione aria (primaria e secondaria)	APPLICATA	Presenti entrambi i sistemi
Preriscaldamento aria primaria e secondaria	NON APPLICATA	Impianto non disponibile
Impiego ricircolo dei fumi in parziale sostituzione aria secondaria	APPLICATA	Ricircolo fumi presente
Impiego aria arricchita con O ₂	NON APPLICATA	Viene utilizzata aria con composizione atmosferica
Combustione ad alta temperatura	APPLICATA	La combustione viene effettuata a temperatura a 950° - 960° C
Tempo di permanenza e turbolenza in camera di combustione	APPLICATA	Superiore a 2 secondi
Regolazione portata per mantenimento condizioni operative ottimali in camera di combustione	APPLICATA	Il movimento della griglia è pilotato dalla temperatura in c.c.
Impiego bruciatori ausiliari operanti in automatico	APPLICATA	Utilizzo di bruciatori per avvio, fermate, mantenimento delle temperature di combustione e post-combustione
Riciclo del sottogriglia incombusto in camera di combustione	NON APPLICABILE	Il layout dell'impianto non lo prevede
Protezione delle pareti del combustore con refrattari e impiego di pareti raffreddate ad acqua	APPLICATA	Il layout dell'impianto prevede rivestimento interno in refrattario e water jackets
Limitazione della velocità dei fumi e previsione di zone di calma a monte della convettiva	NON APPLICABILE	Il layout dell'impianto non lo prevede
Determinazione del PCI dei rifiuti in forma indiretta	APPLICATA	Confronto tra quantità di rifiuti inceneriti e carico termico
RECUPERO ENERGETICO		
Ottimizzazione dei livelli di recupero energetico	APPLICATA	Utilizzo di vapore e calore per produzione di energia elettrica e termica (cogenerazione)
Minimizzazione delle perdite di energia	APPLICATA	Utilizzo di tecniche a basso consumo di energia, evitare, ove possibile, il riscaldamento dei fumi esausti, evitare uso di energia primaria utilizzando parte dell'energia prodotta dall'impianto stesso
Incremento dell'efficienza di combustione rifiuti (riduzione incombusti)	APPLICATA	Gli incombusti sono a livelli estremamente contenuti.
Riduzione dell'eccesso d'aria di combustione	APPLICATA	Regolazione in funzione dell'andamento della combustione
Minimizzazione degli autoconsumi	APPLICATA	I motori sono dimensionati ad hoc e dotati di inverter
Accurata selezione del tipo di turbina	APPLICATA	Turbina a condensazione e spillamento per produzione di e.e. ed e.t. (variabile). Installata nel 2016 nuova turbina dal rendimento migliorato
Incremento delle condizioni evaporative del vapore e impiego di riporti protettivi sui tubi	APPLICATA	Revamping delle caldaie effettuato nel 2016
Riduzione pressione operativa del condensatore (diminuzione della	APPLICATA	Condensatore ad acqua in circuito chiuso

temp. della sorgente fredda ad uscita turbina)		sostituito nel 2016
Impiego apparecchiature con sistema forno-caldaia integrato	APPLICATA	Produzione di vapore surriscaldato a 365°C e 25 bara
Efficiente pulizia dei banchi convettivi	APPLICATA	Pulizia caldaia e recuperatori
Adozione re-surriscaldamento del vapore	NON APPLICATA	Vapore avviato direttamente in turbina e al teleriscaldamento
Impiego di particolari superfici di scambio per il surriscaldatore del vapore	APPLICATA	Revamping delle caldaie effettuato nel 2016
Riduzione della temperatura dei fumi dalla caldaia	APPLICATA	Sono presenti ricircolo fumi e scambiatori di calore
Funzionamento in continuo per migliorare l'efficienza	APPLICATA	L'impianto funziona 24 ore al giorno 7 giorni su 7
TRATTAMENTO DEI FUMI		
Valutazione dei consumi energetici	APPLICATA	Vedi nota 2
Ottimizzazione della configurazione e sequenze trattamento	APPLICATA	L'impianto viene mantenuto allo stato dell'arte per quelle che sono le tecnologie di trattamento effluenti (es. Depurcal e DeNOX catalitico)
Riduzione emissioni polveri	APPLICATA	Elettrofiltro + filtro a maniche sostituito nel 2016
Riduzione emissioni gas acidi	APPLICATA	Iniezione a secco di idrossido di calcio (assenza di effluenti liquidi, ma richiesto eccesso stechiometrico)
Riduzione ossidi di azoto	APPLICATA	Nuovo DeNOx SCR realizzato nel 2016 in aggiunta all'esistente DeNOx non catalitico
Riduzione delle emissioni di PCDD/DF	APPLICATA	Carboni attivi e DeNOX SCR realizzati nel 2016
Riduzione emissioni di mercurio	APPLICATA	Carboni attivi
GESTIONE DEI RESIDUI SOLIDI		
Migliore esaurimento delle scorie (burn-out)	APPLICATA	Completa combustione delle sostanze organiche. Basso tenore di incombusti nelle scorie
Separazione delle scorie dai residui di trattamento fumi	APPLICATA	Le ceneri leggere sono raccolte e stoccate separatamente dalle scorie di fondo
Separazione delle polveri dai sali di reazione del trattamento fumi	NON APPLICABILE	Le polveri dell'elettrofiltro e del filtro a maniche vengono trasportate insieme ai containers/silos di raccolta
Rimozione dei metalli (separazione ferrosi e non) dalle scorie di combustione	NON APPLICATA	Carenza di spazio in fossa scorie e dintorni. Previsto impianto di deferrizzazione presso attività non IPPC n.5 su determinate categorie di rifiuto.
Riutilizzo delle scorie dopo maturazione (ageing per diminuire la lisciviabilità del materiale)	APPLICATA	Inviata ad impianti di trattamento esterni
Trattamento termico delle scorie (vetrificazione)	NON APPLICATA	Inviata a recupero di materia
Trattamento delle ceneri leggere con solidificazione in cemento	APPLICATA	Inviata ad impianti di trattamento esterni
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE		
Impiego di sistemi di trattamento privi di effluenti liquidi	APPLICATA	Depurazione fumi a secco
Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue all'interno del trattamento fumi	NON APPLICABILE	Depurazione fumi a secco
Raffreddamento delle acque reflue da lavaggio fumi	NON APPLICABILE	Depurazione fumi a secco
Impiego del blow down di caldaia come acqua di lavaggio	NON APPLICABILE	L'acqua va direttamente in vasca 3 e poi all'impianto di trattamento acque
Impiego di sistemi di scarico delle scorie a secco	NON APPLICATA	In progetto, autorizzato con dds n.5492/13
Riutilizzo del percolato da stoccaggio scorie	APPLICATA	Attualmente ricircolato per lo spegnimento delle scorie stesse
Raccolta separata delle acque meteoriche pulite	APPLICATA	Nuova rete fognaria
Adeguati sistemi di stoccaggio e equalizzazione	APPLICATA	Nuova rete fognaria
Impiego di sistemi di trattamento chimico-fisici	APPLICATA	Chiari-flocculazione + sedimentazione
Impiego di filtrazione su membrana	NON APPLICATA	Trattamento chimico-fisico

Strippaggio di ammoniaca dalle acque di SNCR	NON APPLICATA	Non previsto nel layout impianto
RUMORE		
Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso	APPLICATA	Dispositivi presenti
Impiego di materiali fonoassorbenti	APPLICATA	Dispositivi presenti
Impiego di sistemi di coibentazione	APPLICATA	Dispositivi presenti
Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza in continuo, aspirazioni o scarichi di correnti gassose	APPLICATA	Dispositivi presenti
COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DELL'OPINIONE PUBBLICA		
Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo	APPLICATA	Presente in azienda un addetto stampa
Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e cittadini	APPLICATA	In esecuzione programma di formazione per le scuole "Gino il cestino" e visite guidate agli impianti
Apertura dell'impianto al pubblico	APPLICATA	Giornata "impianti aperti"
Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo (es. su Internet)	APPLICATA	Vedi sito

Tabella D1 – Stato di applicazione delle BAT

D.2 Criticità riscontrate in sede di istruttoria

Le criticità rilevate da ARPA in sede di Visita ispettiva (anno 2014 e straordinaria anno 2016), si ritengono risolte sulla base degli interventi impiantistici/gestionali adottati dall'azienda e di cui si è preso atto nel presente AT.³⁰

D.3 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in atto e programmate

Misure in atto

Di seguito si riepilogano le azioni e gli interventi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento messe in atto dalla Società:

- allo scopo di gestire in maniera completa e coordinata i vari aspetti ambientali, operativi e di sicurezza degli impianti è stato implementato un sistema integrato di gestione certificato ai sensi delle norme ISO 9001, 14001 e 18001;
- al fine di ridurre la probabilità di eventuali incidenti e le conseguenze per l'ambiente, si opera per mantenere in buono stato tutte le apparecchiature, mediante piani di manutenzione programmata;
- allo scopo di limitare le emissioni in atmosfera, è stato potenziato il sistema di trattamento fumi tramite la realizzazione di un sistema di iniezione di bicarbonato in sostituzione della calce, la sostituzione con ampliamento del filtro a maniche e l'installazione di un nuovo sistema di abbattimento degli NOx catalitico;
- allo scopo di limitare le emissioni idriche, le acque reflue di processo vengono sottoposte a trattamento di depurazione c/o l'impianto chimico-fisico realizzato a servizio del termovalorizzatore;
- allo scopo di ottimizzare i consumi energetici, è stata realizzata una nuova torre di raffreddamento con ventilatori operanti sotto inverter e di taglia tale da consentire la modulazione stagionale.

Misure di miglioramento programmate dall'Azienda autorizzate con il presente atto.

L' Azienda ha previsto la messa a regime dell'emissione E1 del termovalorizzatore nella configurazione di progetto autorizzata con d.d.s. n. 5492/13 entro il 19/12/16.³¹

E. QUADRO PRESCRITTIVO

Ove non diversamente specificato, l'Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro. Per le sezioni impiantistiche nuove od oggetto di modifica l'Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni a

³⁰ Cfr. nota ARPA n. arpa_mi.2016.0088620 del 14/06/2016 (in atti reg. n. T1.2016.0030683 del 15/06/16)

³¹ Proroga di 30 giorni concessa con nota n. T1.2016.0059458 del 16/11/16.

partire dalla data messa a regime dell'impianto nella sua configurazione dopo l'ampliamento, così come autorizzato con il decreto di rinnovo AIA n.5942/13 e con il presente atto; qualora le modifiche autorizzate, sia gestionali che impiantistiche, siano realizzate per fasi successive, la ditta deve rispettare le prescrizioni del presente quadro, per quanto attinenti, a partire dalla data di messa a regime delle modifiche stesse, previa comunicazione all'Autorità Competente ex art. 29-decies, c. 1 del D.lgs. 152/06.

E.1 Aria

E.1.1 Valori limite di emissione

Nelle tabelle sottostanti si riportano i valori limite, i valori obiettivo e i valori guida (DGR 3019/12) per le emissioni in atmosfera relative all'attività IPPC di incenerimento rifiuti:

EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA ³² [Nm ³ /h]	DURATA [h/g]	INQUINANTI ³³	VALORE LIMITE [mg/Nm ³]	VALORE OBIETTIVO ^(E) [mg/Nm ³]		
	Sigla	Descrizione							
A - Valori medi giornalieri³⁴									
E1	M1	Emissione inceneritore	110.000	24	Polveri totali	10	3		
					TOC	10	3		
					HCl	10	3		
					HF	1	1		
					SO ₂	50	15		
					NOx (NO ₂)	200	80		
				NH ₃	10	3			
B - Valori medi su 30 minuti						VALORE LIMITE [mg/Nm³]	VALORE GUIDA^(E)		
						100% (A)	97% (B) ^(E)	100% (A)	97% (B) ^(E)
E1	M1	Emissione inceneritore	110.000	24	Polveri totali	30	10	15	5
					TOC	20	10	10	5
					HCl	60	10	30	5
					HF	4	2	4	2
					SO ₂	200	50	100	25
					NOx (NO ₂)	400	200	240	120
				NH ₃	30	10	30	10	
C³⁵ - Valori medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora									
						VALORE LIMITE ^(E) [mg/Nm³]			
E1	M1	Emissione inceneritore	110.000	24	Cd	0,05 in totale			
					Ti				
					Hg				
					Sb				
					As				
					Pb	0,5 in totale			
					Cr				
					Co				
					Cu				
					Mn				
					Ni				
					V				
					Sn				
Zn	0,5								
D - Valori ottenuti con campionamento di 8 ore³⁶									
E1	M1	Emissione inceneritore	110.000	24	Diossine e furani (PCDD+PCDF) ³⁷	0,1 ng/Nm ³			
					IPA	0,01 mg/Nm ³			
					PCB-DL	0,1 ng/Nm ³			

Tabella E1 – Emissioni in atmosfera per l'impianto di incenerimento

³² Portata volumetrica espressa in m³ all'ora riportate in condizioni normali (Nm³/h) previa detrazione del tenore di vapore acqueo.

³³ La misurazione del parametro HF potrà essere eseguita ai sensi dell'art. 237-quattordicesimo, c. 3 del D. Lgs. 152/06.

³⁵ I valori medi riportati comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.

³⁶ Per il calcolo dei valori totali di diossine e IPA vedasi D. Lgs. 152/06, All. 1 al titolo III-bis alla Parte Quarta, punto 4, note 1, 2 e 3.

³⁷ Per gli impianti di incenerimento è prescritto il campionamento in continuo delle diossine (PCDD + PCDF) secondo le modalità indicate nel successivo piano di monitoraggio e comunque secondo quanto indicato al punto 3.1 dell'All. B alla DGR 3019/12.

^(E): l'intervallo di riferimento per la rilevazione di tutte le grandezze deve essere la mezzora - il calcolo deve essere pari quindi a 48 semio-re/giorno per 365 giorni (calcolato sulle medie giornaliere valide). Ai fini della verifica del non superamento dei limiti di cui all'allegato 1, tabella 2, colonna B, i valori di emissione medi su 30 minuti devono essere calcolati in riferimento al totale degli intervalli temporali su cui è calcolato il limite (ad es. 17.520 mezzore, se l'impianto funziona 365 giorni l'anno);

^(E): come definito dalla DGR 3019/12;

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto) per il punto di emissione E1:

	Limiti D.lgs. 152/06
Valore medio giornaliero ³⁸	50 mg/Nm ³
Valore medio su 30 minuti ³⁹	100 mg/Nm ³
Valore medio su 10 minuti ⁴⁰	150 mg/Nm ³

Tabella E1 bis – Valori limiti alle emissioni per il monossido di carbonio (CO)

I valori limite di emissione (riferiti al 11% di O₂ libero) si intendono rispettati:

- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione di cui alla tab. E1-sezione A;
- se tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla tab. E1- sezione B, ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione riportati nella colonna B;
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di 1 ora non superano i valori limite di emissione di cui alla tab. E1-sezione C;
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di 8 ore non superano i valori limite di emissione di cui alla tab. E1-sezione D;

I valori guida di cui alle tab. E1-sezione B rappresentano un riferimento a far data dall'entrata in vigore della DGR 3019/12.

Come dichiarato con nota BEA n. 8485/1-3/Aca del 18/09/12, la ditta si impegna ad anticipare la data di entrata in vigore dei VALORI OBIETTIVO sopra indicati alla data di completamento delle modifiche all'impianto di incenerimento autorizzate con il presente atto.

Le caldaie a metano (potenza complessiva pari 10 MW x 3 = 30 MW + 15 MW x 1 in progetto e autorizzato con il presente atto), utilizzate esclusivamente per la produzione di energia termica per integrazione e riserva dell'energia fornita dal forno di incenerimento per il servizio di teleriscaldamento (attività non IPPC n.3), devono rispettare i limiti di emissione riportati in tabella E2:

EMISSIONE	PROVENIENZA		INQUINANTI	VALORE LIMITE (rif. impianti termici DGR 3934/12) [mg/Nm ³]
	Sigla	Descrizione		
E2	M2	Centrali per Integrazione e Riserva (<u>gas naturale</u>)	NO _x	120
E3	M3			
E4	M4		CO	100
E5 ⁴¹	M5			

Tabella E2 – Valori limite delle emissioni in atmosfera per le caldaie a metano per Integrazione e Riserva della rete di TLR.

In conformità alla DGR 3934/12, le caldaie di riserva devono essere dotate di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio (all'uscita della camera di combustione o in alternativa al camino, laddove presente un sistema di analisi o monitoraggio alle emissioni). Agli analizzatori, dove tecnicamente fattibile, deve essere collegato il sistema di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.

Laddove installato, l'analizzatore per la misurazione del CO in camera di combustione, potrà essere utilizzato anche per le misure finalizzate alla verifica del rispetto del valore limite per il CO.

³⁸ Da rispettare per almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno.

³⁹ Almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione.

⁴⁰ Almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione;

⁴¹ Emissione relativa alla nuova caldaia in progetto da 15 MWt autorizzata con il presente atto di riesame dell'AIA.

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.

Per quanto riguarda i dati acquisiti dallo SME del termovalorizzatore:

- II) Il Gestore dovrà conservare e tenere a disposizione dell'Autorità Competente al Controllo gli archivi dei dati (medie semiorarie, giornaliere e mensili), su supporto informatico, per un periodo minimo non inferiore a 5 anni e dovrà organizzarli secondo quanto riportato nel d.d.u.o. 1024/04 o stabilito dall'Autorità Competente al Controllo. Le tabelle riepilogative dei dati acquisiti dallo SME devono essere trasmessi all'Autorità Competente al Controllo semestralmente (entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno).
- III) I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione, di cui all'art. 237-duodecies comma 2 del D.lgs. 152/06, sono normalizzati alle condizioni descritte alla lettera B dell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del medesimo decreto.
- IV) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
- V) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- VI) L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- VII) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
- Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm^3 ;
 - Portata dell'aeriforme espressa in Nm^3/h ;
 - Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali ($273,5^\circ\text{K}$ e $101,323 \text{ kPa}$);
 - Temperatura dell'aeriforme espressa in $^\circ\text{C}$;
 - Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo;
 - Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O}{21 - O_m} \times E_m$$

Dove:

E = concentrazione da confrontare con il limite di legge

E_m = concentrazione misurata

O_m = Tenore di ossigeno misurato

O = tenore di ossigeno di riferimento

- VIII) La mancata esecuzione dei prelievi e/o analisi da auto-campionatore per i micro-inquinanti e la relativa causa dell'impedimento (fermata prolungata durante il mese della linea, manutenzione/guasti all'auto-campionatore, eccetera) dovranno essere comunicate all'ARPA (via PEC), entro il mese successivo all'evento.

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

- IX) L'impianto di termovalorizzazione deve essere dotato di Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) conforme al D. lgs. 152/06, al d.d.u.o. 1024/04 come modificato ed integrato dai d.d.s. n. 4343 del 27/04/2010 e n.12834 del 27/12/11.
- X) Il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (S.M.E.), nonché i criteri e le procedure di gestione, controllo e verifica dello stesso, devono essere conformi a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale. Tali criteri e procedure diverranno parte integrante del Manuale di Gestione definito secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente al Controllo.
- XI) Il Manuale di Gestione dello SME dovrà essere mantenuto aggiornato, anche in relazione alle modifiche progettuali approvate con il presente atto, secondo le specifiche fornite dall'Autorità Competente al Controllo (ARPA).
- XII) Per la corretta redazione/ aggiornamento del Manuale di Gestione dello S.M.E. deve essere preso a riferimento il modello di "manuale di Gestione SME" scaricabile dal sito di ARPA Lombardia, sezione SME.
- XIII) Devono essere evitate emissioni diffuse e fugitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
- XIV) Per il contenimento delle emissioni diffuse generate devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali. Il Gestore dovrà porre in atto tutte le misure per minimizzare le emissioni odorigene.
- XV) Gli interventi di controllo e/o di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno finalizzati a garantire il monitoraggio ed il controllo sui punti critici dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio al paragrafo. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
- controllo parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
 - controllo generale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale,
 - controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- In alternativa è possibile tenere un registro informatico (SAP) contenente tutte le informazioni sopra riportate.
- Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
- XVI) Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.
- XVII) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore, come previsto nella d.g.r. IX/3552 del 30/05/2012.

- XVIII) La zona di scarico rifiuti in fossa e la fossa devono essere mantenute in depressione e l'aria aspirata deve essere convogliata all'impianto di incenerimento. Deve comunque essere evitata la fuoriuscita di esalazioni moleste.
- XIX) L'aria del reparto di stoccaggio deve essere captata privilegiando la parte bassa. Nel reparto deve essere garantita una depressione uniformemente distribuita.
- XX) Semestralmente devono essere effettuate delle campagne di misurazione per verificare l'adeguata depressione in alcuni punti significativi.

E.1.3.1 Periodo transitorio compreso tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto modificato.⁴²

- XXI) La messa a regime dell'emissione E1 deve avvenire entro il 19/12/16.⁴³
- XXII) A far data dalla prima combustione di rifiuti (programmata per il giorno 12/09/16) si prescrive il rispetto dei valori limite indicati nelle tabelle E.1 ed E.1 bis, fatta eccezione per i parametri CO e TOC per i quali, sino alla messa a regime dell'impianto l'Azienda è tenuta al rispetto del solo limite della media giornaliera.
- XXIII) In adeguamento a quanto previsto all'art. 237-quaterdecies del d. lgs 152/06, la Tab E.1 sopra richiamata è integrata con il parametro PCBDL avente valore limite pari a 0,1 ng/Nm³ e la Tab. F8 è integrata con l'analisi quadrimestrale dei parametri PCB-DL e PCDD +PCDF secondo il metodo UNI EN 1948-1, 2, 3, 4.
- XXIV) Nel periodo transitorio (con combustione di rifiuti) dovrà essere effettuata almeno un'analisi in discontinuo dei parametri PCDD/F, IPA, PCB-DL.
- XXV) Come previsto al comma 7 dell'art. 237-quaterdecies, per i primi 12 mesi dalla messa a regime dell'impianto modificato, la frequenza dei monitoraggi quadrimestrali previsto Piano di monitoraggio è aumentata a trimestrale.
- XXVI) Con riferimento alla prescrizione E.1.4, XXIV) del DDUO n. 5492/13, si precisa che il processo di assicurazione di qualità del dato, definito dalla norma tecnica UNI EN 14181:2015, deve essere implementato quanto prima a far data dalla messa a regime degli impianti ed in ogni caso, entro il 31/12/2016, devono essere garantiti l'inserimento delle curve di cui alle verifiche di QAL2 e conseguentemente tutte le attività previste dalla norma tecnica sopra citata. Nella fase transitoria tra la messa a esercizio e la messa a regime degli impianti si ritiene che un'adeguata garanzia del dato monitorato dai sistemi di monitoraggio in continuo possa essere ottenuta per i gas tramite la verifica preliminare della linearità su tutto il fondo scala e, per l'analizzatore delle polveri, tramite l'applicazione dell'ultima curva di correlazione inserita prima del fermo impianto, fermo restando che in ogni caso è necessario effettuare le prove preliminari di funzionalità finalizzate alla corretta installazione del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda la valutazione del rispetto dei valori limite, nelle more del completamento delle verifiche di affidabilità dello SME (verifiche di QAL2), di cui alla norma tecnica UNI EN 14181, dalla concentrazione rilevata potrà essere sottratto un valore pari all'IC massima/1,96 prevista dalla norma nazionale.
- XXVII) Entro 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto dovrà essere raggiunta e garantita l'affidabilità dello SME secondo i criteri e le procedure di gestione riportati nella normativa nazionale (par. 3.4 e 5 All. VI alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06) e regionale.

E.1.3.2 Messa a regime modifiche impiantistiche autorizzate.

- XXVIII) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità Competente per territorio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. La data di effettiva messa a regime deve comunque essere comunicata al Comune ed all'ARPA competente per territorio con un preavviso di almeno 15 giorni.

⁴² Prescrizioni dettate con nota n. T1.2016.0011218 del 03/03/2016.

⁴³ Proroga di 30 giorni concessa con nota n. T1.2016.0059458 del 16/11/16.

- XXIX) Qualora, durante la fase di messa a regime, si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere la proroga stessa e nel contempo, dovrà indicare il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora l'autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell'istanza.
- XXX) Dalla data di messa a regime, decorre il termine di 10 giorni nel corso dei quali il Gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dalla linea interessata della messa a regime. Il ciclo di campionamento, da attuarsi dalla data di messa a regime, deve essere concordato con l'Autorità di Controllo (ARPA); in particolare, dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di massa.
- XXXI) Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero dei campionamenti previsti.
- XXXII) I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di rilevazione adottate, devono essere presentati all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA entro 45 giorni dalla data di messa a regime di ciascuna linea.
- XXXIII) Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguite in seguito dovranno attenersi alle modalità riportate nel Piano di Monitoraggio.
- XXXIV) I punti di misura e campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai criteri generali fissati dalla norma UNI EN 15259.
- E.1.4 Prescrizioni generali**
- XXXV) Deve essere presente un sistema di campionamento sul lungo periodo delle diossine (PCDD + PCDF).
- XXXVI) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del D. Lgs. 152/06. (ex art. 3 comma 3 del D.M. 12/7/90).
- XXXVII) Per il controllo di combustione delle caldaie della centrale di integrazione e riserva asservita alla rete di TLR, devono essere installati analizzatori in continuo dell'O₂ libero nei fumi e del CO.
- XXXVIII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
- XXXIX) Il sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati deve essere conforme a quanto previsto dalla DDUO 27/12/11 n. 12834 (Sistema AEDOS).
- XL) Il sistema di campionamento delle PCDD/F deve essere certificato per il funzionamento in continuo secondo i criteri di cui alla Parte V del D. Lgs. 152/06, all. VI p. 3.3. Per quanto riguarda gli esiti dei rapporti di prova di cui al punto 3.3, questi dovranno rispettare i requisiti indicati dalla Environment Agency (Performance Standards and Test Procedures for Automatic Isokinetic Samplers).

- XL1) La relazione annuale sul funzionamento e la sorveglianza dell'impianto, redatta ai sensi della DGR 3019/12, dovrà altresì evidenziare, per ogni inquinante dell'emissione E1, l'avvicinamento, il raggiungimento e/o il mantenimento dei valori guida e obiettivo indicati nelle tabelle del par. E.1.1. Qualora si evidenziassero significativi discostamenti dei livelli emissivi da tali valori, la ditta è tenuta ad indicarne le motivazioni nonché a proporre soluzioni di natura impiantistica o gestionale in grado di attenuare tale discostamento nel tempo.
- XLII) Entro un anno dalla data di messa a regime dell'impianto di termovalorizzazione nella sua configurazione di progetto approvata con Decreto AIA n. 5942/13, la ditta dovrà trasmettere all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPA Dipartimentale una relazione di verifica della Valutazione in merito al bilanciamento del contributo emissivo legato all'aumento di potenzialità attraverso l'estensione della rete di teleriscaldamento (sui comuni limitrofi di Varedo e Nova Milanese - nota prot. BEA n. 10911 del 03/12/12 in atti reg. n. Z1.2012.0031121 del 11/12/12), basata sui dati effettivi di emissione, di produzione di energia termica ceduta al TLR e di produzione di energia elettrica.

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

- I) Per lo scarico delle tipologie di acque reflue industriali (ad esclusione delle acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi) e di prima pioggia decadenti dall'insediamento il gestore della Ditta dovrà assicurare il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.lgs. 152/06, per scarico in fognatura.
- II) Secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 5, del D.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 relativo alla Parte Terza del D.lgs. 152/06, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.
- III) Per gli scarichi recapitanti in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali, provenienti da impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, l'attività di controllo è svolta da ARPA (punto "4.1. Indicazioni generali" della D.d.g del 1 febbraio 2011 n. 796).
- IV) Gli scarichi decadenti dalla separazione delle acque di prima pioggia dovranno rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 relativo alla parte terza del d.lgs 152/06, la loro indagine dovrà essere effettuata con cadenza semestrale (annuale per gli IPA), in concomitanza di un evento meteorico significativo secondo la tabella di cui al piano di monitoraggio.
- V) Sui verbali di campionamento e/o sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo (campione istantaneo o medio composito), il punto di prelievo, le condizioni meteorologiche al momento del prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi.

E.2.2 Requisiti e modalità per il controllo

- VI) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
- VII) I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti.
- VIII) Sulle acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
- sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
 - dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.

IX) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

E.2.3 Prescrizioni impiantistiche

- X) I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi. I residui dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
- XI) L'impianto di trattamento delle acque reflue industriali deve essere mantenuto in perfetta efficienza, prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (es.: copia dei formulari, rapporto di esecuzione lavori, etc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.
- XII) Tutti i punti di scarico devono essere dotati di pozzetti d'ispezioni idonei al campionamento dei reflui o delle acque.
- XIII) La rete di raccolta ed i punti di scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia e dei pluviali dovrà essere adeguatamente mantenuta. I pozzi perdenti sono dotati di pozzetto di campionamento a monte degli stessi per eventuali verifiche in caso di problemi dovuti a situazioni di emergenza.

E.2.4 Prescrizioni generali

- XIV) Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 Parte Terza del D.lgs. 152/06 devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite indicati precedente paragrafo E.2.1. prescrizione I) a piè di impianto di trattamento.
- XV) Le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimento o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, prima dello scarico nelle rete fognaria.
- XVI) Gli scarichi devono essere conformi alle norme contenute nel Regolamento Locale di Igiene ed alle altre norme igieniche eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie e devono essere gestiti nel rispetto del Regolamento del Gestore della fognatura.
- XVII) Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità Competente per l'AIA, al dipartimento ARPA Competente per territorio, e al Gestore della fognatura/impianto di depurazione qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l'autorità Competente potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell'impianto di depurazione.
- XVIII) Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche tecnicamente realizzabili, necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua; qualora mancasse, dovrà essere installato, in virtù della tipologia di scarico industriale (in pressione o a pelo libero), un misuratore di portata o un sistema combinato (sistema di misura primario e secondario).
- XIX) La gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti dall'insediamento devono essere conformi alla disciplina del 152/06 e Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni (DGR 21 giugno 2006, n.8/2772).
- XX) I pozzi perdenti per lo scarico delle acque di seconda pioggia e dei pluviali devono essere dotati di idonei pozzetti di campionamento, a monte degli stessi.

E.3 Rumore

E.3.1 Valori limite

In base a quanto predisposto dal comune di Desio per la zonizzazione acustica del territorio (piano di classificazione acustica approvato con verbale di delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 1444/11/16) l'area di pertinenza della ditta B.E.A. spa risulta classificata come Zona esclusivamente industriale – classe VI e Zona prevalentemente industriale – classe V, che corre lungo tutto il perimetro esterno della proprietà per una larghezza di 5 m. I limiti di emissione imposti per le due zone sono i seguenti:

Classe di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (h. 6-22) Leq	Periodo notturno (h. 22-6) Leq
Zona esclusivamente industriale classe VI	70	70
Zona prevalentemente industriale classe V	70	60

E.3.2 Requisiti e modalità per il controllo

- I) Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportate nel piano di monitoraggio.
- II) Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico Competente in acustica ambientale deputato all'indagine.

E.3.3 Prescrizioni impiantistiche

- III) Entro 6 mesi dalla messa a regime del complesso IPPC nella sua configurazione di progetto approvata con decreto di rinnovo dell'AIA n.5942/13, la ditta dovrà trasmettere i risultati di una Valutazione di Impatto Acustico effettuata tramite campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare preventivamente con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.
- IV) Qualora la Valutazione di Impatto Acustico di cui sopra evidenziasse criticità o difformità rispetto ai limiti di legge, unitamente alla stessa dovrà essere trasmesso un progetto di adeguamento del complesso IPPC contenente tutte le misure di mitigazione necessarie per conseguire il superamento delle criticità emerse nonché il rispetto dei limiti medesimi.
- V) Qualora si intendano realizzare ulteriori modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorità Competente prescritta al successivo punto E.6. I), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.
- VI) Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale territorialmente Competente e ad ARPA.

E.4 Suolo

- I) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- II) Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
- III) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- IV) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- V) Le caratteristiche tecniche, la conduzione e la gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie devono essere effettuate conformemente a quanto disposto dal Regolamento Locale d'Igiene tipo della Regione Lombardia (Titolo II, cap. 2, art. 2.2.9 e 2.2.10),

ovvero dal Regolamento Comunale d'Igiene, dal momento in cui venga approvato, e secondo quanto disposto dal Regolamento regionale n. 2 del 13/5/02, art. 10.

- VI) L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto dal Regolamento regionale n. 1 del 28/02/05, art. 13. Indirizzi tecnici per la conduzione, l'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento "Linee guida – Serbatoi interrati" pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).
- VII) La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

E.5 Rifiuti

E.5.1 Requisiti e modalità per il controllo

I rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata

- I) Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo B.1.
- II) La capacità massima autorizzata di incenerimento (R1/D10) di rifiuti pericolosi è pari a 20 t/giorno.
- III) Le modifiche impiantistiche e gestionali approvate con decreto di rinnovo dell'AIA n.5942/13 ed in parte modificate con il presente atto dovranno essere realizzate conformemente a quanto autorizzato ai paragrafi B.1 e C.1. La ditta deve comunicare l'avvio di tali interventi, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente e ad ARPA.
- IV) Sino alla messa a regime dell'attività IPPC n. 1 così come modificata, la ditta è autorizzata a svolgere l'attività di IPPC n.1 (R1/D10/D15) nel rispetto dei dati e dei limiti quantitativi di cui alla tabella B1 del paragrafo B.1 del presente atto.
- V) Al fine della verifica del valore di Efficienza energetica E legata all'operazione R1 dell'impianto di termovalorizzazione nella sua configurazione di progetto autorizzata con il Decreto AIA n.5942, entro il 31.01.2018 dovrà essere trasmesso all'Autorità Competente ed all'ARPA, una relazione di calcolo dell'Efficienza energetica E basata sui dati operativi annuali (2017), secondo le indicazioni della DGR 3019/12. Cionondimeno, all'interno della relazione annuale di cui alla DGR 3019/12 da presentarsi entro aprile 2017 dovrà essere riportato il valore di Efficienza energetica E relativo ai mesi di effettivo funzionamento dell'impianto nell'anno 2016.
- VI) In ottemperanza alla DGR 3019/12, il calcolo completo dell'Efficienza energetica E legata all'operazione R1 dell'impianto di termovalorizzazione deve essere ripetuto da parte di un controllore esterno (ARPA) o di un esperto esterno all'azienda dopo un massimo di 5 anni, o in caso di modifica sostanziale delle condizioni di funzionamento di base (modifica della caldaia, del generatore a turbina, del contratto di fornitura dell'energia termica, del sistema di depurazione del gas di scarico) su cui è stata effettuata la prima verifica. Se necessario, o in caso di dubbi, l'Autorità Competente hanno il diritto di inviare ispettori o di chiedere ulteriori calcoli/misurazioni ritenute necessarie.
- VII) Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06.
- VIII) I rifiuti soggetti alle operazioni di messa in riserva (R13) autorizzate, devono essere avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto.
- IX) Fatta eccezione per tutti i rifiuti urbani residuali e da raccolte differenziate (es. EER 200301, 200132, 200138) per i quali l'analisi delle caratteristiche chimico-fisiche non è applicabile, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di

rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- X) Il Gestore dell'impianto deve assicurare che la fase di ricezione dei rifiuti, comprendente altresì la fase precedente all'accettazione dei rifiuti, sia conforme anche alle procedure di ricezione dei rifiuti indicate nell'art. 237-septies del D.lgs. 152/06.
- XI) Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Monza e Brianza entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- XII) Per i codici specchio, specchio, ad eccezione dei rifiuti sanitari, dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita/lotto di rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno semestrale.
- XIII) Con la sola esclusione dei rifiuti di cui al EER 200301(RUR), i rifiuti in ingresso destinati alle operazioni di incenerimento (R1/D10) possono essere accettati nell'impianto esclusivamente se non diversamente recuperabili in termini di materia.
- XIV) Sui rifiuti in ingresso all'impianto di incenerimento deve essere eseguito il controllo radiometrico, attraverso il portale installato in conformità alla specifica Procedura Operativa, adottata dall'impianto conformemente anche a quanto indicato da ARPA in data 03.09.2014. In caso di ritrovamento di materiale radioattivo, ai sensi del p. 10 della Circolare Regionale 20/04/04 n° 18 "gestione dei rifiuti radioattivi di origine sanitaria", lo stesso non dovrà essere respinto alla struttura di provenienza, ma dovrà essere stoccato temporaneamente prima di procedere all'incenerimento, presso un'area dedicata e segnalata, in attesa del decadimento della radioattività. Il ritrovamento del materiale radioattivo dovrà essere segnalato secondo quanto descritto in procedura.
- XV) Nell'impianto deve essere assicurata priorità di trattamento ai rifiuti urbani prodotti in Lombardia fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni e, in via complementare, ai rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del D. lgs 152/06.
- XVI) Lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuato nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/03; in particolare, le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un rischio infettivo.
- XVII) I rifiuti sanitari dovranno essere ricevuti in apposito locale ed introdotti direttamente nelle tramogge di carico delle caldaie mediante il sistema automatico di trasporto ed alimentazione dei contenitori esistente.
- XVIII) Le operazioni autorizzate per il CER 190805 devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni di cui al dds n. 12668 del 21/12/11, di seguito richiamate:
 - a) i quantitativi di rifiuti smaltiti di cui al CER 190805 devono essere conteggiati all'interno dei quantitativi annui dei rifiuti speciali inceneriti;
 - b) i quantitativi, le caratteristiche, le modalità di gestione e di caricamento, devono essere conformi a quanto indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza di modifica⁴⁴ e devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni dell'AIA vigente, ivi incluso il controllo radiometrico.
- XIX) L'impianto di incenerimento deve essere gestito nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, e rispettare le condizioni di esercizio indicate all'articolo 237-octies del predetto decreto.

In particolare:

1. dopo l'ultima immissione di aria di combustione i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi. Tale temperatura è calcolata con apposita procedura interna concordata con l'autorità.

⁴⁴ Comunicazione BEA del 27/09/11 prot. n. 8210/11-2/ACa, in atti regionali n. Z1.2011.0025910 del 05/10/11, successivamente integrata con nota 07/11/11 prot. n. 9513/11-2/ACa, in atti regionali n. Z1.2011.0029531 del 15/11/11.

2. l'impianto di incenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
 - all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita al punto 1);
 - qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita al punto 1);
 - qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
 3. Ciascuna linea di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita al comma 3 dell'art. 237-octies del predetto decreto durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scenda al di sotto della temperatura minima stabilita al comma 3 dell'art. 237-octies del predetto decreto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
- XX) Gli impianti di incenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
- XXI) Le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi.
- XXII) Preliminarmente al riciclaggio, recupero o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento, devono essere effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti, nonché la verifica dell'eventuale presenza di diossine, furani e IPA nelle scorie, nelle polveri e nelle ceneri secondo quanto previsto al capitolo F della presente autorizzazione.
- XXIII) Il campionamento delle scorie prodotte dall'incenerimento dei rifiuti deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 "rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi-campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati" e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002, così come riportato al punto 2 dell'allegato 3 al DM 27/10/2010;
- XXIV) Il Gestore dovrà garantire l'interruzione dei conferimenti nel caso di grave avaria del proprio impianto di incenerimento una volta raggiunta la potenzialità massima di deposito preliminare/messa in riserva; in caso di prolungato fermo deve essere garantita la messa in sicurezza dell'impianto, idonee condizioni d'igiene e salute ambientale e, comunque, entro 15 giorni dall'evento la ditta dovrà presentare a tutti gli enti un piano di gestione dell'emergenza che verrà approvato dagli stessi.
- XXV) La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- XXVI) Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.
- XXVII) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere

previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

XXVIII) I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.

XXIX) I rifiuti prodotti nell'insediamento devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

XXX) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

XXXI) I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

XXXII) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo ed ogni danno a flora e fauna;
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive (prevedere il tunnel chiuso per la fase di scarico rifiuti o aumento della depressione automatico in fase di scarico, ma meglio il primo approccio perché più cautelativo);
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
- rispettare le norme igienico - sanitarie;
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.

XXXIII) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare:

- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
- i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
- i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.

XXXIV) I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.

XXXV) I serbatoi per i rifiuti liquidi:

- devono riportare una sigla di identificazione;
- devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento.
- possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
- devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

- XXXVI) Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.
- XXXVII) Le operazioni di ricondizionamento devono essere fatte sotto cappa di aspirazione come pure le operazioni di pressatura, dove deve essere raccolto il "colaticcio" e captate eventuali emissioni.
- XXXVIII) I residui decadenti prodotti durante l'esercizio dell'impianto devono essere gestiti anche nel rispetto di quanto indicato dall'art. 237-sexiesdecies del D.Lgs. 152/06.
- XXXIX) I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo, gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 120/14.
- XL) Il Gestore dovrà riportare tali dati sullo specifico applicativo web predisposto dall'Osservatorio Regionale Rifiuti – Sezione Regionale del Catasto Rifiuti (ARPA Lombardia) secondo le modalità e la frequenza comunicate dalla stessa Sezione Regionale del Catasto Rifiuti.
- XL1) I rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del d.lgs. 152/06; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso d.lgs. 152/06 sino all'entrata in vigore delle procedure previste dal D.M. 17/12/09.
- XLII) Fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/09, come modificato dal DM 15/02/10, deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI.
- XLIII) In ottemperanza alla DGR 3019/12, il calcolo completo dell'Efficienza energetica, legata all'operazione R1 dell'impianto di termovalorizzazione, deve essere ripetuto da parte di un controllore esterno (ARPA) o di un esperto esterno all'azienda dopo un massimo di 5 anni, o in caso di modifica sostanziale delle condizioni di funzionamento di base (modifica della caldaia, del generatore a turbina, del contratto di fornitura dell'energia termica, del sistema di depurazione del gas di scarico) su cui è stata effettuata la prima verifica. Se necessario, o in caso di dubbi, l'Autorità Competente ha il diritto di inviare ispettori o di chiedere ulteriori calcoli/misurazioni ritenute necessarie.
- XLIV) La verifica dell'efficienza energetica per il mantenimento dell'operazione R1 deve essere effettuato annualmente, ai sensi della D.G.R. n. 3019/12 - Allegato B.
- XLV) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data comunicazione all'Autorità competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente.
- XLVI) Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate o comunque raccolte nella Vasca Raccolta Prime Piogge nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

- XLVII) Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili; tali revisioni dovranno essere comunicate all'Autorità Competente e ad ARPA.
- XLVIII) L'area N1 dedicata alla nuova attività NON IPPC n.2 Compostaggio - Stazione di trasferimento dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature, dovrà essere dotato di vasca/ vasche di raccolta del percolato di dimensioni adeguate ai volumi di percolato attesi. Di tale adeguamento progettuale dovrà esserne preventivamente data evidenza prima dell'inizio dell'attività;
- XLIX) Per quanto riguarda l'attività NON IPPC n.2: Compostaggio - Stazione di trasferimento dei rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature, devono anche essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:
- a. gli impianti e le operazioni di recupero autorizzate devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle "Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost", DGR n.7/12764 del 16 aprile 2003, nonché del D.Lgs. 75/10;
 - b. la messa in riserva dei rifiuti destinati al compostaggio o al trasferimento verso impianti esterni autorizzati al recupero, deve essere tale da garantire che non si innescino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;
 - c. le tempistiche di messa in riserva dei rifiuti destinati al trasferimento verso impianti esterni autorizzati al recupero devono essere limitate in modo da evitare il determinarsi di molestie olfattive;
 - d. il compost in uscita dall'impianto deve presentare le caratteristiche previste dal D.Lgs. 75/10;
 - e. la Ditta deve effettuare le analisi del prodotto ottenuto per ogni ciclo e trasmettere alla Provincia e all'ARPA i relativi referti analitici con cadenza semestrale;
 - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale /recupero escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui alle operazioni da D1 a D4, D10, D11 (Allegato B) o di recupero di cui alle operazioni da R1 a R9 (Allegato C).
- L) Per quanto riguarda l'attività non IPPC n. 4 - Messa in riserva e trasbordo di FORSU l'operazione di messa in riserva della frazione organica di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata dei Comuni consorziati, dovranno essere rispettate anche le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a. tutte le aree in cui è previsto il transito degli automezzi per la movimentazione dei rifiuti (FORSU) devono essere adeguatamente impermeabilizzate.
 - b. l'area propria della stazione di trasferimento deve essere dotata di sistema di raccolta e separazione delle acque meteoriche e di lavaggio da collegare alla rete fognaria esistente; deve essere mantenuto un idoneo pozzetto di campionamento a monte dell'allacciamento alla rete fognaria; in tale rete è fatto divieto di immettere eventuali acque di percolazione.
 - c. il tempo di stoccaggio della FORSU deve essere limitato in modo da evitare il determinarsi di molestie olfattive.
- LI) Per quanto riguarda l'attività non IPPC n. 5 - nuova attività di pretrattamento e valorizzazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, tutte le attività di trattamento rifiuti suscettibili di generare emissioni di polveri devono essere presidiate da idoneo sistema di abbattimento come previsto dal progetto approvato (nebulizzatori ad acqua).
- LII) Viene determinata in **€ 1.107.078,51** l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità Competente; tale ammontare totale della fideiussione, a fronte della riduzione del 40% per la Certificazione ISO 14001 viene rideterminato in **€ 729.244,32**; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata. La ditta ha l'obbligo di presentare ogni tre anni alla Autorità competente attestazione dei rinnovi della certificazione ISO 14001:2004, ovvero obbligo di presentazione di nuova garanzia finanziaria senza le relative riduzioni.

In caso di inadempienza relativamente a quanto disposto dal presente punto l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti può essere revocata.

Attività	Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
1	D10/R1 – Incenerimento	RSU, Rif. speciali pericolosi e non pericolosi	11.500 kg/h	423.907,81 €
2	R3 - Compostaggio	RSU e speciali non pericolosi	6.000 t/a	56.521,04 €
5 ⁴⁵	R12 - Pretrattamento	RSU e speciali non pericolosi	45.000 t/a	
	R13 – Messa in riserva (*)	RSU e speciali non pericolosi	6.000 m ³	105.972,00 €
1	D15/R13 – Deposito preliminare	RSU e speciali non pericolosi	2.100 m ³	370.902,00 €
1	D15 – Deposito preliminare	Rif. speciali pericolosi	190 m ³	67.117,50 €
2	R13 – Messa in riserva (*)	Rif. compostabili	4.500 m ³	79.479,00 €
4	R13 – Messa in riserva (*)	RSU (FORSU)	180 m ³	3.179,16 €
AMMONTARE TOTALE				1.107.078,51 €
- 40% (azienda certificata ISO 14001)				377.834,19 €
AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEIUSSIONE				729.244,32 €

(*) Nota: per la messa in riserva si applicano le tariffe di cui al punto 1 della DGR 19461 del 19/11/04 nella misura del 10% qualora i rifiuti vengano avviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto.

E.5.3 Prescrizioni generali

- I) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
- II) L'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della l. 257/92. I rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti e trattati ai sensi del D. Lgs. 29 luglio 2004 n.248.

In particolare, in presenza di coperture in cemento-amianto (eternit) dovrà essere valutato il rischio di emissione di fibre aerodisperse e la Ditta dovrà prevedere, in ogni caso, interventi che comportino l'incapsulamento, la sovracopertura o la rimozione definitiva del materiale deteriorato. I materiali rimossi sono considerati rifiuto e pertanto devono essere conferiti in discarica autorizzata. Nel caso dell'incapsulamento o della sovracopertura, si rendono necessari controlli ambientali biennali ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti effettuati. Delle operazioni di cui sopra, deve obbligatoriamente essere effettuata preventiva comunicazione agli Enti competenti ed all'A.R.P.A. Dipartimentale.

Nel caso in cui le coperture non necessitano di tali interventi, dovrà comunque essere garantita l'attivazione delle procedure operative di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutela da eventi di disturbo fisico delle lastre, nonché il monitoraggio dello stato di conservazione delle stesse attraverso l'applicazione dell'algoritmo previsto dalla DGR n. VII/1439 del 4/10/2000 (allegato 1).

- III) Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI) secondo quanto previsto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).
- IV) Per i rifiuti da imballaggio decadenti dalla attività svolte presso l'impianto, devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
- V) Sui rifiuti in ingresso all'impianto deve essere eseguita la verifica della presenza di materiale radioattivo secondo la procedura interna adottata.

⁴⁵ Essendo una nuova Attività non IPPC autorizzata con il presente atto non è oggetto di Certificazione ISO 14001 pertanto non gode dalla riduzione di fideiussione.

E.6 Ulteriori prescrizioni

- I) L'approvazione del progetto dell'impianto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
- II) A conclusione dei lavori di realizzazione delle varianti all'impianto il Gestore dovrà inviare comunicazione attestante l'ultimazione dei lavori all'Autorità Competente, al Comune ed all'Autorità Competente per il controllo (ARPA).
- III) Con riferimento alle misure di mitigazione e/o compensazione di cui alla nota di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di VIA (n. Z1.2012.0020969 del 13/08/12) per le modifiche autorizzate con il decreto di rinnovo dell'AIA n.5492/13 si dà atto che l'Azienda ha attivato un tavolo di confronto con il Comune di Desio che ha portato all'integrazione del preesistente accordo per l'erogazione dei contributi di riqualificazione ambientale (prot. Comune di Desio n. 4323/10-3 del 5/11/99). In continuità con quanto prescritto a riguardo dal decreto di rinnovo AIA sopra richiamato, l'Azienda è tenuta al rispetto degli impegni e delle condizioni di cui all'accordo medesimo e dei suoi eventuali aggiornamenti.
- IV) Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'Autorità competente al controllo (ARPA) variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto.
- V) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia di Monza e ad ARPA territorialmente competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.
- VI) Sono fatte salve tutte le prescrizioni ed i disposti contenuti nel D. Lgs. 152/06 e della DGR 3019/12.
- VII) La gestione delle fasi di avvio e arresto degli impianti deve essere conforme a quanto riportato nella D.d.u.o. n. 1024 del 10.01.2004 e nella d.g.r. IX/3019 del 15/02/2012 e descritta all'interno del Manuale di Gestione dello SME.

In particolare il gestore dovrà definire e riportare nel Manuale di Gestione i parametri che caratterizzano gli stati di funzionamento dell'impianto (Avviamento – Arresto – Fermata – A regime – Guasto ;

Nel caso di guasti/malfunzionamenti, ovvero fuori servizio del sistema SME del termovalorizzatore e non dell'impianto dovranno essere adottate delle Procedure, concordate con l'Autorità Competente al Controllo, in grado di valutare il funzionamento dell'impianto. Tali procedure, che andranno descritte all'interno del Manuale di Gestione dello SME, dovranno prevedere l'adozione di misure sostitutive, quali:

- l'utilizzo di analizzatori di riserva verificati periodicamente (linearità annuale);
- misure ausiliarie;
- valori stimati corrispondenti allo stato impiantistico in essere.

Se il periodo si protrae per più di 96 ore viene richiesta comunque l'effettuazione di misure in continuo con sistemi di riserva o di campagne di misura discontinue con frequenza concordata con l'Autorità Competente al Controllo, o lo spegnimento dell'impianto.

Ripristino degli strumenti

Gli interventi che richiedono necessariamente la ricalibrazione dell'analizzatore/misura interessata alla rimessa in servizio, sono ad esempio per la:

- 1) Strumentazione estrattiva:
 - a) interventi (qualsiasi) sulla cella di misura/rivelatore;
 - b) interventi (qualsiasi) sulle ottiche del banco ottico (ove applicabile);
 - c) sostituzione della cella elettrochimica (ove applicabile);
- 2) Strumentazione in situ:

- a) interventi sul banco ottico (ove applicabile);
 - b) modifica dei parametri di calibrazione;
- VII) Devono essere definite, concordandole con l'Autorità di Controllo e descritte all'interno del Manuale di Gestione delle procedure per la gestione di guasti e anomalie che possano causare o causino superamenti dei valori di misura rispetto ai limiti di emissione. In particolare tali procedure devono prevedere una o più delle seguenti azioni:
- o valutazione delle possibili cause del superamento;
 - o rimozione delle eventuali anomalie di impianto;
 - o blocco della variazione di carico in corso ed attesa della stabilizzazione;
 - o variazione del carico e valutazione dell'andamento a seguito della stabilizzazione;
 - o riduzione del carico;
 - o variazione della modalità di combustione;
 - o verifica/regolazione dei parametri di combustione;
 - o Fermata del gruppo/impianto;
- VIII) In presenza di un superamento di un limite (in riferimento a quanto riportato nel par. E.1.1), il gestore dell'impianto dovrà comunicare ad ARPA e all'Autorità competente, almeno entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo all'evento, i dati di emissione rilevati nonché le azioni correttive messe in atto. La comunicazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:
- copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie giornaliere;
 - copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni semiorarie;
 - copia dei tabulati contenenti il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti;
 - condizioni di esercizio degli impianti;
 - situazione evidenziata;
 - diario degli interventi attuati;
 - esito degli interventi.
- IX) Il gestore dell'impianto dovrà conservare e tenere a disposizione dell'Autorità di Controllo gli archivi dei dati (medie orarie/semiorarie⁴⁶, giornaliere e mensili), su supporto informatico, per un periodo minimo non inferiore a 5 anni.
- X) Le tabelle riepilogative dei dati acquisiti dallo SME del termovalorizzatore vanno trasmessi all'Autorità di Controllo con le seguenti scadenze:
- a) entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento del limite di legge;
 - b) semestralmente in tutti gli altri casi (entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno) salvo diversa tempistica concordata con l'Autorità di Controllo.

In caso di anomalie l'impianto di termovalorizzazione deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- XI) In condizione di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione l'impianto dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 237-octiesdecies del D. Lgs 152/06 e dalla d.g.r. 3019/12. In particolare:

⁴⁶ In funzione dell'intervallo temporale cui è riferito il limite di emissione

- Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.
 - Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
 - Qualora il gestore decida di ridurre l'attività, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.
 - Non appena si verificano le condizioni di anomalie di funzionamento, il Gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.
- XII) Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente e ad ARPA eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente.
- XIII) Con cadenza annuale (all'interno della relazione annuale ex DGR 3019/12) dovranno essere comunicati agli Enti i dati di produzione di energia termica ed elettrica.
- XIV) Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Desio ed all'ARPA.
- XV) Le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere tempestivamente comunicate agli Enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso.
- XVI) Ai sensi dell'art 29-decies comma 5, del Titolo III bis, della parte seconda del D.lgs. 152/06, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

E.7 Monitoraggio e Controllo

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto al paragrafo F.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo, dovranno essere trasmesse secondo le disposizioni del D.d.s. n. 14236 del 03/12/08, come modificato dal D.d.s. n. 1696 del 23/02/09, mediante l'utilizzo dell'applicativo AIDA, all'Autorità Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA Competente per territorio.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

L'autorità Competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-decies, c. 1, del D.lgs 152/06.

L'Autorità Competente, avvalendosi di ARPA, effettuerà con frequenza almeno triennale controlli ordinari secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo secondo le modalità approvate con DGR n. 3151 del 18/02/15.

E.8 Prevenzione incidenti

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

E.9 Gestione delle emergenze

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali, per i quali si attiva il piano di emergenza.

E.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

- I) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.
- II) La ditta dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area, in caso di chiusura dell'attività autorizzata, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art. 6, comma 16, lettera f) del D. Lgs. 152/06.
- III) Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta dell'Autorità competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Ad ARPA è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria a cura dell'Autorità Competente.
- IV) La ditta dovrà a tal fine inoltrare all'Autorità Competente, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di Indagine Ambientale dell'area a servizio dell'insediamento, all'interno del quale dovranno essere codificati tutti i centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e/o sotterranee quali, ad esempio, impianti ed attrezzature, depuratori a presidio delle varie emissioni, aree di deposito o trattamento rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose e relative tubazioni di trasporto, ecc., documentando i relativi interventi programmati per la loro messa in sicurezza e successivo eventuale smantellamento.

Tale piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto, comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

E.11 Applicazione dei principi di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e relative tempistiche

Il gestore, nell'ambito dell'applicazione dei principi dell'approccio integrato e di prevenzione-precauzione, dovrà aver attuato, nel rispetto dei tempi indicati nelle tabelle seguenti, al fine di promuovere un miglioramento ambientale qualitativo e quantitativo, quelle BAT "NON APPLICATE" o "PARZIALMENTE APPLICATE" o "IN PREVISIONE" individuate al paragrafo D1 e che vengono prescritte in quanto coerenti, necessarie ed economicamente sostenibili per la tipologia di impianto presente.

BAT PRESCRITTA	NOTE
Preriscaldamento aria primaria	Realizzazione di studio di fattibilità. Presentato in data 03/03/14 con nota n. 2142/10-3 in atti reg.T1.2014.00010734 del 06/03/14.
Installazione termocamere	Intervento realizzato e concluso in data 29.09.2014. Rif nota BEA n. 9613 del 01/10/14
Individuazione di un'area di ispezione, scarico e campionamento	Individuazione eseguita. Planimetria trasmessa in data 11/12/13 con nota n. 13933/10-3 in atti reg. T1.0049701.2013 del 12/12/13.
Modellazione CFD delle camere di combustione	Eseguita in fase di progetto delle camere di combustione.
Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo (es. su Internet)	Predisposizione di una sezione del sito internet per l'accesso libero ai dati di monitoraggio in continuo dopo validazione. Sezione relativa ai valori emissivi presente sul sito web aziendale. Rif.: nota n. 13933/10-4 del 11/12/13 in atti reg. T1.0049701.2013 del 12/12/13.

F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.1 CHI EFFETTUA IL SELF-MONITORING

Il Piano di Monitoraggio e il controllo verrà effettuato dal Gestore dell'impianto; il Gestore dell'impianto potrà avvalersi, se ritenuto necessario, dell'opera di una società esterna per il controllo del piano di monitoraggio.

La tabella F1 rileva, nell'ambito dell'auto-controllo proposto, chi effettua il monitoraggio.

Gestore dell'impianto (controllo interno)	X
Società terza contraente (controllo esterno)	X

Tab. F1- Autocontrollo

F.2 PARAMETRI DA MONITORARE

F.2.1 Controllo rifiuti in ingresso

La tabella F2 indica i controlli che l'azienda deve svolgere sul rifiuto in ingresso nell'ambito del automonitoraggio.

N. ordine attività IPPC e non IPPC	Codice CER	Caratteristiche di pericolosità ⁴⁷	Quantità annua totale (t/anno)	Frequenza prelievo campioni rappresentativi ⁴⁸	Modalità di registrazione dei controlli	Anno di riferimento
1	X	Se pericolosi tipo di pericolosità da H1 ad H12 ove possibile	X	Sui rif. sanitari: verifica visiva integrità dei contenitori	Registrazione del movimento sul "Registro di carico e scarico" su supporto informatico e cartaceo	X
2	X	Non pericolosi	X	Verifica visiva	Registrazione del movimento sul "Registro di carico e scarico" su supporto informatico e cartaceo	x
4	X	Non pericolosi	X	Verifica visiva	Registrazione del movimento sul "Registro di carico e scarico" su supporto informatico e cartaceo	x
5	X	Non pericolosi	x	ad ogni variazione delle caratteristiche e comunque ogni sei mesi	Registrazione del movimento sul "Registro di carico e scarico" su supporto informatico e cartaceo	x

Tab. F2 - Controllo rifiuti in ingresso

Per l'accettazione dei rifiuti speciali, destinati all'incenerimento, esistono apposite procedure racchiuse nel Protocollo di Gestione Rifiuti rev.01 del 09.02.2015 che riporta le principali procedure operative adottate dall'impianto per la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita relative in particolare alla gestione formulari e registri di carico e scarico, gestione documentazione relativa ai rifiuti in ingresso e in uscita, gestione delle non conformità del rifiuto conferito, nonché alla sorveglianza radiometrica su carichi di rifiuti destinati all'impianto di termovalorizzazione.

L'impianto di B.E.A. monitora costantemente i consumi di chemicals e reagenti impiegati nel processo di depurazione dei fumi prodotti dall'incenerimento dei rifiuti al fine di verificare la riduzione delle sostanze impiegate nel ciclo depurativo, per raggiungere rapporti sempre più bassi di t utilizzate/ t rifiuto incenerito.

F.2.2 Controllo sui prodotti intermedi/sottoprodotti/scarti di produzione

La tabella F3 individua le modalità di monitoraggio dei consumi e delle materie derivanti dal ciclo di smaltimento e recuperate all'interno dello stesso:

Identificazione della materia recuperata	% di recupero sulla quantità di rifiuto trattato	Quantità annua totale recuperata (t/t rifiuto trattato)	Quantità specifica (t di materia recuperata/t di rifiuto trattato)	Modalità di registrazione dei controlli	Anno di riferimento
Compost	X	X	X	X	X

Tab. F3 – Recupero interno di materia

F.2.3 Controllo sui residui dell'incenerimento.

La tabella F.4 individua le modalità di monitoraggio sui residui in uscita dall'impianto di incenerimento:

⁴⁷ Così come definite all'Allegato III della Direttiva 91/689/CEE e all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs152/06.

⁴⁸ Così come previsto dall'art.7 comma 5 lettera b) inerente i rifiuti pericolosi.

Residui (descrizione del rifiuto e EER)	Caratteristiche di pericolosità	Quantità annua totale prodotta (t/anno)	Quantità specifica (t/t di rifiuto trattato)	Controlli e frequenza	Tenore d'incombusti totali (TOC)	Destinazione (R/D)	Anno di riferimento
Scorie da combustione 190111* 190112	X	X	X	Analisi chimica per caratterizzazione del rifiuto - semestrale	X	X	X

Tab. F4 – Residui

F.2.4 Risorsa idrica

L'impianto di incenerimento attinge acqua da pozzo (secondo le quantità, le modalità e gli usi indicate nel decreto n. 2266 della Regione Lombardia del 21/2/2002 e successive modifiche) e la utilizza per varie esigenze di processo (raffreddamento, produzione soluzioni reagenti ecc.). Il monitoraggio dei consumi di tale risorsa è finalizzato anche in questo caso alla riduzione dei quantitativi utilizzati per unità di rifiuto trattato

La tabella F5 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

n. ordine attività IPPC e non	Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico di rifiuto trattato (m ³ /t)	Consumo annuo per fasi di processo (m ³ /anno)	% ricircolo
1	Acqua da pozzo	X	Condensazione vapore, abbattimento fumi(SCNR), spegnimento scorie Reintegro acqua di caldaia	annuale	X	X	n.a.	n.a.
3	Acqua da pozzo	X	Reintegro acqua di rete	annuale	X	n.a.	n.a.	n.a.
5	Acqua da pozzo	X	Nebulizzatori ad acqua abb. polveri	annuale	X	X	n.a.	n.a.

Tab. F5 – Risorsa idrica - consumi

F.2.5 Risorsa energetica

Per l'impianto di termovalorizzazione B.E.A. l'utilizzo delle risorse energetiche riguarda essenzialmente il consumo di metano, utilizzato principalmente come combustibile dei bruciatori ausiliari sia nelle fermate che nelle ripartenze (dopo manutenzioni). Viene utilizzato gasolio come carburante per i mezzi di trasporto ausiliari interni all'impianto.

La centrale di integrazione e riserva della rete di TLR utilizza metano per alimentare le tre centrali termiche per la produzione di vapore e acqua calda sanitaria per il servizio di teleriscaldamento delle utenze allacciate alla rete.

Le tabelle F6 ed F7 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica:

N.ordine Attività IPPC e non o intero complesso	Tipologia combustibile ⁴⁹	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /t RSU _{trattato})	Consumo annuo per fasi di processo (m ³ /anno)
1	Metano	X	Bruciatori ausiliari forno	annuale	X	X	-
N.ordine Attività IPPC e non	Tipologia combustibile	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /kWh)	Consumo annuo per fasi di processo (m ³ /kWh)
3	Metano	X	Caldaie riserva e integrazione per rete TLR	annuale	X	X	-

Tab. F6– Combustibili

⁴⁹ Esclusi i rifiuti alimentati al forno

N.ordine Attività IPPC e non	Risorsa energetica	Consumo energetico (KWh/t di rifiuto trattato)
1	Rifiuti inceneriti	X
2	En . Elettrica	X
5	En . Elettrica	X

Tab. F7- Consumo energetico specifico

F.2.6 Aria

La tabella F8 elenca, relativamente al punto di emissione E1 corrispondente al camino dell'inceneritore le sostanze chimiche monitorate, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato dall'impianto.

I parametri monitorati in continuo sul punto di emissione E1 (camino) sono analizzati dalla strumentazione del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME).

Sono presenti analizzatori provvisti di sonde di prelievo installate all'interno del camino per la misura di ossigeno, polveri, portata, pressione, COT e un sistema FT-IR per la misura delle concentrazioni di CO, NO, NO₂, HCl, H₂O, NH₃, CO₂, HF, HCN (opzionale).

La tabella F8bis elenca, relativamente ai punti di emissione E2, E3, E4, E5 corrispondenti alle caldaie di riserva ed integrazione della rete di TLR, le sostanze chimiche monitorate, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato adottato dall'impianto.

	Parametro (*)	Modalità di controllo		Metodi (**)
		Continuo	Discontinuo ⁵⁰	
Inquinanti convenzionali /gas serra	Monossido di carbonio (CO)	X		SME
	Biossido di carbonio (CO ₂)	X		SME
	Ammoniaca (NH ₃)	X		SME
	Ossidi di azoto (NO _x)	X		SME
	Ossidi di zolfo (SO _x)	X		SME
Metalli e composti	Antimonio (Sb) e suoi composti		quadrimestrale	EN 14385
	Arsenico (As) e composti		quadrimestrale	EN 14385
	Tallio (Tl) e composti		quadrimestrale	EN 14385
	Cadmio (Cd) e composti		quadrimestrale	EN 14385
	Cromo (Cr) e composti		quadrimestrale	EN 14385
	Rame (Cu) e composti		quadrimestrale	EN 14385
	Mercurio (Hg) e composti		quadrimestrale	UNI EN 13211
	Nichel (Ni) e composti		quadrimestrale	EN 14385
	Piombo (Pb) e composti		quadrimestrale	EN 14385
	Cobalto (Co) e suoi composti		quadrimestrale	EN 14385
	Zinco /Zn) e suoi composti		quadrimestrale	EN 14385
	Vanadio (V) e suoi composti		quadrimestrale	EN 14385
	Manganese (Mn) e suoi composti		quadrimestrale	EN 14385
Stagno (Sn) e suoi composti		quadrimestrale	EN 14385	
Sostanze organiche clorate	Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	Campionamento in continuo secondo modalità e frequenze indicate nella dgr 3019/12 ⁵¹	quadrimestrale	UNI EN 1948/1-2-3
	Comp. Organ.	IPA	quadrimestrale	UNICHIM Manuale 122-MU825 e MU871-90 DM 25 agosto 2000 Allegato 3 oppure ISO 11338-1,2
PCB-DL			Quadrimestrale	UNI EN 1948-4

⁵⁰ Come previsto al comma 7 dell'art. 237-quaterdecies, per i primi 12 mesi dalla messa a regime dell'impianto modificato, la frequenza dei monitoraggi quadrimestrali previsto Piano di monitoraggio è aumentata a trimestrale.

⁵¹ Dovranno essere prelevati 12 campioni annui dei quali almeno 6 analizzati. Per quanto riguarda la conservazione dei campioni prelevati ma non analizzati, premesso che la tipologia degli inquinanti non rientra tra i degradabili, potranno essere conservati secondo le modalità previste dal laboratorio d'analisi convenzionato. I campioni (prelevati ma non analizzati) dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo per un'eventuale successiva analisi almeno fino a marzo dell'anno successivo al prelievo. In caso di fermo impianto sono ritenuti validi anche i campioni relativi a periodi inferiori a 15 giorni. Il mancato campionamento mensile deve essere motivato e segnalato all'Autorità Competente.

	Parametro (*)	Modalità di controllo		Metodi (**)
Altri composti	Acido cloridrico	X		SME
	Acido fluoridrico ⁵²		quadrimestrale	DM 25 agosto 2000 Allegato 2 oppure ISO15713
	TOC	X		SME
	Polveri totali	X		SME
Parametri fisici	Tenore volumetrico di O2	X		SME
	Temperatura	X		SME
	Pressione	X		SME
	Tenore di vapore acqueo ⁵³	X		SME
	Portata volumetrica effluente gassoso	X		SME

Tab. F8- Inquinanti e parametri monitorati

Parametro (*)	E2 E3 E4 E5	Modalità di controllo		Metodi (**)
		Continuo	Discontinuo	
CO	X	X		Analizzatori e registratori
NO _x	X		X	
O ₂ libero	X	X		

Tab. F8 bis- Inquinanti e parametri monitorati sulle caldaie di riserva ed integrazione della rete di TLR.

(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

(**) In accordo a quanto riportato nella nota "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo" di ISPRA prot. 18712 dell'1/6/11 i metodi di campionamento ed analisi devono essere basati su metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale. Le attività di laboratorio devono essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri di interesse e, in ogni modo, i laboratori d'analisi essere dotati almeno di un sistema di gestione della qualità certificato secondo la norma ISO 9001.

Il Gestore deve valutare e garantire l'efficienza del Sistema di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (S.M.E.) secondo criteri, periodicità e modalità concordate con l'Autorità di Controllo (ARPA) e riportate nel Manuale di Gestione di cui al punto E.1.3 prescrizione n. IX e X) e comunque in accordo con quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 (Allegato II parte II sezione 8) e nella normativa regionale di riferimento.

F.2.7 Acque⁵⁴

Le tabelle F9-a, F9-b e F9-c individuano per ciascuno scarico, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametri	S1i	Chiarificatore ⁵⁵	Modalità di frequenza e controllo	Metodi *
pH	X		Trimestrale	APAT IRSA – CNR N 2060
Solidi sospesi totali	X		Trimestrale	APAT IRSA – CNR N 2090/B
BOD ₅	X		Trimestrale	APAT IRSA – CNR N 5120
COD	X		Trimestrale	APAT IRSA – CNR N 5130
Solfati	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 4020
Solfiti	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 4150/B
Solfuri	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 4160
Cloruri	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 4020
Fluoruri	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 4100
Fosforo totale	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3020 ovvero APAT IRSA – CNR N 4110/A2

⁵² La misurazione in continuo dell'acido fluoridrico può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza, così come previsto all'art. 237 quaterdecies, comma 3 del D. Lgs. 152/06.

⁵³ Non è richiesto nel caso in cui l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

⁵⁴ Stralcio monitoraggio acque seconda pioggia e pluviali come da indicazioni di cui al verbale di incontro tra ARPA e la ditta del 19/09/16 in merito al monitoraggio delle acque di 2° pioggia e dei pluviali.

⁵⁵ Monitoraggio al punto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione come da indicazioni di cui al verbale di Visita Ispettiva straordinaria condotta da ARPA in data 27/04/16.

Azoto nitrico (come N)	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 4020
Grassi e oli animali e vegetali	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 5160/B
Idrocarburi Totali	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 5160/B2
Tensioattivi Totali	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 5170
Fenoli		X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 5070/A
Cadmio (cd) e composti		X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3120/B
Cromo (Cr) e composti		X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N3150/B1
Cromo VI		X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3150/B2
Nichel (Ni) e composti		X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3020
Piombo (Pb) e composti		X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3230/B
Rame (Cu) e composti		X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3250/B
Zinco (Zn) e composti		X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N-3010/B+3320/A
Mercurio (Hg) e composti		X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3200/A2
Arsenico (As) e composti		X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3080
Tallio (Tl) e composti	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3290/A
IPA	X		Semestrale	APAT IRSA – CNR N 5080

Tab. F9-a-⁵⁶ Inquinanti monitorati sulle acque reflue industriali

	S1c**	Modalità di frequenza e controllo	Metodi*
pH	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 2060
Solidi sospesi totali	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 2090/B
BOD ₅	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 5120
COD	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 5130
Solfati	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 4020
Cloruri	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 4020
Idrocarburi Totali	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 5160/B2
Tensioattivi Totali	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 5170
Cadmio (cd) e composti	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3120/B
Cromo (Cr) e composti	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3150/B1
Cromo VI	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3150/B2
Nichel (Ni) e composti	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3020
Piombo (Pb) e composti	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3230/B
Rame (Cu) e composti	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3250/B
Zinco (Zn) e composti	X	Semestrale	APAT IRSA – CNR N 3010/B+3320/A

Tab. F9-b- Inquinanti monitorati sulle acque meteoriche di 1° pioggia (S1c)

Parametri	S2**	Modalità di controllo	Metodi *
		Discontinuo	
pH	X	annuale	
Temperatura	X	annuale	
Solidi sospesi totali	X	semestrale	APAT IRSA – CNR N 2090/03
COD	X	mensile	APAT IRSA – CNR N 5130/03
Cianuri	X	semestrale	
Cloro attivo libero	X	semestrale	
Solfuri (come S)	X	semestrale	APAT IRSA – CNR 4160
Solfiti (come SO ₂)	X	semestrale	APAT IRSA – CNR 4150
Fluoruri	X	semestrale	UNI ISO 10304/2
Fosforo totale	X	semestrale	EPA 3010/4110 EPA 6010
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	semestrale	APAT IRSA – CNR N 4030
Azoto nitroso (come N)	X	semestrale	APAT IRSA – CNR N 4050
Azoto nitrico (come N)	X	semestrale	APAT IRSA – CNR N 4040
Azoto totale (come N)	X	semestrale	APAT IRSA – CNR N 4060
Idrocarburi totali	X	semestrale	APAT IRSA – CNR N 5160/03
Tensioattivi totali	X	semestrale	APAT IRSA – CNR N 5170 + UNI 10511/1

Tab. F9-c: Inquinanti monitorati sulle acque meteoriche scaricate presso il punto S2.

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità Competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati il metodo prescelto deve essere in accordo con la UNI 17025.

(**) Il prelievo per il controllo della qualità delle acque di 1° pioggia dovrà essere effettuato prelevando l'acqua dal pozzetto di campionamento in seguito ad un evento meteorico significativo, accertandosi di escludere la presenza in contemporanea dello scarico dei reflui civili.

F.3.0 RUMORE

Le campagne di rilievi acustici eventualmente prescritte ai paragrafi E.3.4 dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni, nei punti concordati con ARPA e COMUNE;
- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.

⁵⁶ Come da decreto n.7771 del 24 agosto 2011.

- in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.

La tabella F10 riporta le informazioni che la Ditta fornisce in riferimento alle indagini fonometriche effettuate da tecnici competenti ogni due anni presso i principali recettori sensibili e al perimetro dell'impianto:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro/in corrispondenza di recettore specifico con riferimenti univoci)	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluta, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
x	x	X	V	X	X
x	x	X	VI	X	X

Tab. F10 – Verifica d'impatto acustico

F.3.1 Radiazioni

Nella tabella successiva si riportano i controlli radiometrici su materie prime o rifiuti trattati che la Ditta effettua:

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuti conferiti all'inceneritore	Portale radioattivo	continua	Registro della radioattività

Tab. F11– Controllo radiometrico

Per il controllo radiometrico dei rifiuti, destinati all'incenerimento, il gestore adotta un specifica Procedura operativa.

F.3.2 Controlli sui rifiuti in uscita

La tabella F12 individua le modalità di monitoraggio sui residui in uscita dal complesso IPPC:

C.E.R	Descrizione rifiuto	Q.tà prodotta (t/anno)	Q.tà specifica (t/t _{rifiuto})	Caratt. di pericolo	Tenore incombusti (TOC)	Test di cessione	Analisi di caratterizzazione	Frequenza	Destino (R/D)	Anno di rif.
190112	Ceneri pesanti e scorie	X	X	X	X	X	X	annuale	X	X
190111*	Ceneri pesanti e scorie	X	X	X	X	X	X	annuale	X	X
190113*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X	X	X	-	X	X	annuale	X	X
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X	X	-	X	X	annuale	X	X
191201 191202 191203 191204 191207 191210 191212 200201 150103 030301 030105 030101 020103 200108	Sfalci e potature, FORSU, rifiuti recuperabili selezionati, rifiuti non suscettibili di recupero di materia o energia	X	X	x	-	-	-	-	X	X

Tab. F12 – Controllo rifiuti in uscita

F.4 GESTIONE DELL'IMPIANTO

F.4.1 Individuazione e controllo sui punti critici

Per ogni punto critico del processo di trattamento rifiuti e di depurazione dei fumi il gestore rimanda alle indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata in sede di domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Le tabelle F13 e F14 specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

N. ordine attività	Impianto/parte di esso/fase di processo	Parametri	Frequenza dei controlli
1	Camera di combustione	Temperatura Ossigeno	Continuo
1	Impianto trattamento fumi	Concentrazioni di inquinanti al camino Portata fumi Umidità fumi Tenore O2	Continuo
1	Impianto trattamento reflui idrici	Temperatura Portata pH	Continuo
1	SME	Taratura	Annuale
2	n.a.		
3	n.a.		
4	n.a.		
5	n.a.		

Tab. F13 – Controlli sui punti critici

Gestione dell'indisponibilità di dati: (rif. DGR 3019/12)

In caso di supero e/o anomalia del sistema di monitoraggio emissioni (SME) devono essere adottate tempestivamente modalità e procedure prescritte ai paragrafi 3 e 4 dell'All. A alla DGR 3019/12.

Viene inoltre compilato un apposito "quaderno delle manutenzioni" nel quale sono annotate, oltre agli eventuali guasti, tutte le operazioni e gli interventi tecnici eseguiti sulle apparecchiature dell'impianto di monitoraggio.

E' in essere un contratto di assistenza tecnica, che fra l'altro prevede l'intervento entro le 24 ore lavorative, in caso di guasti e/o anomalie, con la ditta fornitrice dello S.M.E.

Il "Manuale di Gestione dello SME" disciplina anche la gestione ordinaria e straordinaria della cabina di analisi, ivi compresi anomalie, guasti, indisponibilità dei dati e/o fuori servizi.

Impianto/parte di esso/fase di processo	Tipo di intervento	Durata	Frequenza
Impianto (generale)	Pulizia caldaia, economizzatori, condensatori; manutenzione refrattari (ricostruzione); manutenzione turbina; revisione pompe e soffianti; manutenzione elettrica	15-20 gg/linea	1 volta/anno
SME	Manutenzione ordinaria: controllo software hardware e calibrazioni. Controllo livello bombole di taratura	1 g	mensile
Sistema antincendio/antintrusione	Controllo presidi antiincendio e loro efficienza, scadenario di legge	1 g	semestrale
Impianti accensione forni	Pulizia bruciatori, verifica tenuta ugelli e funzionalità dei bruciatori	1 g/linea	1 volta/anno
Mezzi di trasporto e macchine operatrici	Pulizia, controllo parti meccaniche, controllo livelli	1 g	1 volta/anno
Impianti di messa a terra	Controllo differenziali, e impianti elettrici	30 gg	biennale

Tab. F14- Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio (materie ausiliarie, rifiuti in ingresso e in uscita) e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Aree stoccaggio			
Tipologia	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Fossa rifiuti in ingresso	Verifica d'integrità strutturale	x	Computerizzato
Bacini di contenimento	Verifica visiva d'integrità strutturale	x	Computerizzato

F.4.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano di seguito la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Descrizione	Sistema di contenimento	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione
Acido Cloridrico	Serbatoio in vetroresina e pvc stratificato + vasca di contenimento in cls rivestito in vetroresina	Ispezione visiva	secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale d'Igiene	Computerizzato
Depurcal ®	serbatoio in acciaio a parete singola + sistema di sicurezza in caso di fuoriuscite	Ispezione visiva	secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale d'Igiene	Computerizzato
Soda Caustica	Serbatoio in pvc a doppia parete + vasca di contenimento in cls rivestito in vetroresina	Ispezione visiva	secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale d'Igiene	Computerizzato
Carboni attivi	serbatoio in acciaio a parete singola + sistema di sicurezza in caso di fuoriuscite	Ispezione visiva	secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale d'Igiene	Computerizzato
Bicarbonato di sodio	serbatoio in acciaio a parete singola + sistema di sicurezza in caso di fuoriuscite	Ispezione visiva	secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale d'Igiene	Computerizzato
Urea	Serbatoio in vetroresina a parete singola + vasca di contenimento in cls	Ispezione visiva	secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale d'Igiene	Computerizzato
Acqua demineralizzata	Serbatoio in vetroresina a parete singola + vasca di contenimento in cls	Ispezione visiva	secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale d'Igiene	Computerizzato

Tab. F15– Interventi di controllo sulle strutture adibite allo stoccaggio

ALLEGATI

Riferimenti planimetrici e relazioni correlate

CONTENUTO PLANIMETRIA	SIGLA	DATA
Planimetria generale di stabilimento, con destinazione d'uso delle aree interne del complesso suddivise per attività IPPC e accessorie e punti di emissione in atmosfera	Tavola 7 – Rev.04	06/12/16
Planimetria generale nuovo capannone adibito all'attività non IPPC n.5 con destinazione d'uso delle aree interne	Tavola N. 1,3,5 Q/Rif.:2118	Maggio 2013
Schema del ciclo acque industriali	Tavola 4 – Rev. 04	15/12/16
Planimetrie rete delle acque reflue (industriali, meteoriche, civili + vasche a tenuta)	Tavola A	14/01/16

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 9 luglio 2020 - n. 180
Sentenza 9 luglio 2020 - n. 180

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI-bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 aprile-3 maggio 2019, depositato in cancelleria il 7 maggio 2019, iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella udienza pubblica del 7 luglio 2020 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Emanuela Quici per la Regione Lombardia;

deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2020.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 30 aprile-3 maggio 2019 e depositato il 7 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento, nel complesso, agli art. 117, commi secondo, lettere i) ed l), e terzo, della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI-bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre».

Tale disposizione è censurata nelle parti in cui introduce nella legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), gli artt. 69, comma 3; 70-bis; 71, comma 3; 72, comma 1; 73, commi 2, primo periodo, e 4; 74, comma 1, lettera e); 74-bis; 75, commi 4, primo periodo, 8, lettere a) e c) (recte: lettera b), 11, ultimo periodo, e 13; 76, comma 1, lettere e) e g).

2.- Il citato art. 69, comma 3, dispone che «[l]' accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASST [azienda socio sanitaria territoriale]».

Il successivo art. 73 prevede, nei suoi commi 2, primo periodo, e 4, che le autorizzazioni, rispettivamente, alla dispersione delle ceneri e, in caso di comprovata insufficienza delle sepolture, alla cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni o tumulati da almeno venti anni siano rilasciate dall'ufficiale di stato civile.

Ad avviso del ricorrente, queste norme violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera i), Cost., in relazione alla materia «stato civile», attribuendo agli ufficiali dello stato civile compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dagli artt. 71, 72 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

2.1.- L'art. 71, comma 3 - disponendo che, «[a] seguito di interventi chirurgici in strutture ospedaliere del territorio comunale», il cittadino può «decide[re] se donare eventuali parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento o se richiederne la sepoltura» -, recherebbe un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia «ordinamento civile».

Lo Stato, infatti, avrebbe esercitato la propria competenza legislativa esclusiva in tale ambito materiale disciplinando sia l'utilizzo di cadaveri ai fini dell'insegnamento e delle indagini scientifiche (artt. 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»), sia il prelievo di organi e di tessuti a scopo di trapianto terapeutico (artt. 3 e 6 della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»), e, in precedenza, art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 519, recante «Modifiche alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico»). Al riguardo, l'Avvocatura generale dello Stato richiama anche il disegno di legge AS 733 del 2018 che, nelle more dell'odierno giudizio, è stato approvato con la legge 10 febbraio 2020, n. 10 (Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica).

2.2.- Secondo il ricorrente, le altre disposizioni impugnate introdotte nella legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 sarebbero ascrivibili a una materia che, «per gli aspetti tecnici [...], ricade in ambito sanitario» e violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla «tutela della salute».

Il Presidente del Consiglio dei ministri premette che tali disposizioni non sarebbero «in linea con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» contenuti nella normativa statale di riferimento, e segnatamente nel d.P.R. n. 285 del 1990», recante il regolamento di polizia mortuaria.

Quindi, precisa che l'invasione della sfera di competenza statale deriverebbe dal rilievo che, da un lato, un primo gruppo di queste avrebbe ad oggetto «fattispecie non previste» dal menzionato d.p.r. n. 285 del 1990; dall'altro, un secondo gruppo delle medesime detterebbe una disciplina in contrasto con specifici previsioni di tale regolamento.

2.2.1.- Sarebbero, in particolare, riconducibili al primo profilo di censura: a) l'art. 70-bis, che regola le «case funerarie»; b) l'art. 74, comma 1, lettera e), che annovera i trattamenti di tanatocsmesi tra le prestazioni che le imprese esercenti attività funebre possono svolgere; c) l'art. 74-bis, che disciplina il «centro servizi» quale impresa che svolge attività funebre; d) l'art. 75, comma 8, lettera a), il quale dispone che il Comune può autorizzare «la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione»; e) infine, l'art. 76, comma 1, lettera e), che demanda a un regolamento di attuazione la definizione delle caratteristiche, tra l'altro, dei «loculi areati».

2.2.2.- Sarebbe, invece, riconducibile al secondo profilo di censura, innanzitutto, l'art. 72, il quale disciplina il trasporto funebre disponendo, all'ultimo periodo del comma 1, che, «[a]l fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria»: in particolare, questa disposizione confliggerebbe con le norme di cui agli artt. 8 e 10 e di cui al Capo IV del d.p.r. n. 285 del 1990, secondo cui il trasporto delle salme può avvenire solo dopo il decorso di ventiquattro ore dal decesso; essa si presterebbe inoltre a interpretazioni elusive dell'art. 23 del medesimo d.p.r., a mente del quale l'incaricato al trasporto delle salme deve essere munito di apposita autorizzazione comunale.

L'art. 75, comma 4, primo periodo, consentendo di devolvere la gestione e la manutenzione dei cimiteri a soggetti privati, contrasterebbe con l'art. 51, comma 1, del d.p.r. n. 285 del 1990: norma, questa, che al contrario attribuirebbe «i compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri al comune, in ragione dei rilevanti interessi igienicosanitari sottesi a tali attività».

Sono altresì censurati gli artt. 75, comma 8, lettera b), e 76, comma 1, lettera g). La prima disposizione prevede la possibilità che il Comune autorizzi «la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto», e la seconda rimette a un regolamento di attuazione la determinazione dell'ampiezza di tali aree: il «combinato disposto» di siffatte norme divergerebbe dall'art. 104, comma 2, del d.p.r. n. 285 del 1990, a mente del quale la costruzione e l'uso di dette cappelle sono consentite soltanto quando queste «siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità».

L'art. 75, comma 11, stabilisce, al suo ultimo periodo, che la soppressione dei cimiteri è autorizzata dalle agenzie di tutela della salute (ATS), così ponendosi in contrasto, a parere della difesa statale, con il disposto dell'art. 96 del d.p.r. n. 285 del 1990,

secondo cui nessun cimitero può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità (comma 1) e la soppressione deve essere deliberata dal consiglio comunale (comma 2).

È, infine, impugnato l'art. 75, comma 13, che consente di deporre nel loculo del defunto o nella tomba di famiglia, in teca separata e previa cremazione, i resti degli animali di affezione: tale facoltà contraddirebbe, in particolare, la norma di cui all'art. 50 del d.p.r. n. 285 del 1990, secondo cui nei cimiteri potrebbero essere ricevuti soltanto i cadaveri delle persone.

3.- Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità delle questioni promosse in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e, comunque, il rigetto integrale del ricorso.

3.1.- Prendendo le mosse dagli artt. 69, 71 e 73 della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009, la difesa regionale rappresenta che queste norme sarebbero state oggetto, in considerazione dei motivi d'impugnazione, di «attento esame» da parte dell'ufficio legislativo e della avvocatura della Regione, preannunciandone un possibile esito abrogativo.

3.2.- Le censure afferenti alla violazione, da parte delle altre disposizioni impugnate, dell'art. 117, terzo comma, Cost. sarebbero invece inammissibili perché formulate in modo generico e indeterminato: il ricorrente non avrebbe difatti individuato le specifiche norme statali disattese e i principi fondamentali da queste posti e in ipotesi compromessi.

3.2.1.- Lesione che, venendo al merito, in ogni caso non sussisterebbe, dal momento che le disposizioni censurate recherebbero norme di dettaglio non confliggenti con la normativa statale evocata dal ricorrente.

Nello specifico, muovendo dall'art. 70-bis della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009, la difesa regionale rileva che le case funerarie da esso regolate rappresenterebbero una «realità diffusa sul territorio [...], per la quale è stata avvertita l'esigenza di adottare specifiche disposizioni, comunque non in contrasto» con il d.p.r. n. 285 del 1990.

Quanto alla censura afferente all'art. 72, comma 1, la Regione sottolinea che questa norma riguarda il trasporto della salma, ovvero, secondo quanto previsto dal precedente art. 67-bis, il «corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte», e non del cadavere, ovvero, secondo la qualificazione datane dal medesimo art. 67-bis, il «corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte»: da ciò deriverebbe che sarebbe stato rispettato il disposto dell'art. 8 del d.p.r. n. 285 del 1990, il quale prescrive un periodo di osservazione dei cadaveri di ventiquattro ore dal decesso.

In merito all'art. 74, comma 1, lettera e), la difesa regionale si limita a evidenziare che la tanatocosmesi – consistente in un «insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità» – costituirebbe una pratica distinta dalla tanatoprassi.

Con riguardo all'art. 74-bis, che disciplina il «centro servizi», la resistente rimarca che si tratta di un'impresa funebre che fornisce ad altre imprese dello stesso settore «supporti per sgravarle [...] di oneri relativi al personale e [ai] mezzi richiesti per lo svolgimento dell'attività».

Per quanto concerne l'art. 75, comma 4, la Regione precisa che l'eventuale devoluzione della gestione e della manutenzione dei cimiteri anche a soggetti privati deve comunque avvenire nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento e, quindi, attraverso «pubbliche gare per [l']affidamento [dei] servizi in concessione».

Nemmeno i commi 8, lettera a), e 13 dell'art. 75 contrasterebbero con il d.p.r. n. 285 del 1990, giacché questo non vieta l'utilizzo di spazi cimiteriali per la sepoltura degli animali di affezione.

Analogamente, l'art. 75, comma 8, lettera b), nel consentire ai Comuni di autorizzare la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, avrebbe natura sostanzialmente ricognitiva, essendo tale possibilità già prevista dalla normativa statale.

In ordine all'art. 75, comma 11, la Regione osserva che l'autorizzazione della ATS alla soppressione dei cimiteri presuppone in ogni caso la richiesta del Comune: così intesa, la norma non divergerebbe dall'evocato art. 96 del d.p.r. n. 285 del 1990.

In fine, con riferimento all'art. 76, comma 1, lettera e), la resistente sottolinea, innanzitutto, che il d.p.r. n. 285 del 1990 non distinguerebbe fra loculi areati o meno; in secondo luogo, che lo stesso ricorrente ha affermato, nell'atto introduttivo del giudizio, che i loculi areati offrono «indubbi vantaggi in termini igienico-sanitari».

4.- Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 17 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2019, n. 15 (Assessment al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regio-

nali), per quanto qui interessa: a) ha soppresso il primo periodo dell'art. 73, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 e, al comma 3 del precedente art. 69, le parole «su richiesta dell'ufficiale di stato civile»; b) ha abrogato il comma 3 dell'art. 71 e il comma 4 dell'art. 73 della legge appena citata.

Sulla scorta di siffatto *ius superveniens*, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 12 marzo 2020, ha rinunciato al ricorso in parte qua, ritenendo che siano venute meno le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione.

La Regione Lombardia ha accettato tale rinuncia parziale.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento, nel complesso, agli artt. 117, commi secondo, lettere i) ed l), e terzo, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI-bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre».

2.- Tale disposizione inserisce nella legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), il Titolo VI-bis, composto dagli articoli da 67 a 77.

Il ricorrente dubita, in particolare, della legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 69, comma 3; 70-bis; 71, comma 3; 72, comma 1; 73, commi 2, primo periodo, e 4; 74, comma 1, lettera e); 74-bis; 75, commi 4, primo periodo, 8, lettere a) e c) (recte: lettera b), 11, ultimo periodo, e 13; 76, comma 1, lettere e) e g).

3.- L'art. 69, comma 3, dispone, per quanto interessa in considerazione del tenore della censura formulata, che l'accertamento della morte è effettuato su richiesta dell'ufficiale di stato civile.

I commi 2, primo periodo, e 4 dell'art. 73 statuiscono che le autorizzazioni, rispettivamente, alla dispersione delle ceneri e, in caso di comprovata insufficienza delle sepolture, alla cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni o tumulati da almeno venti anni siano rilasciate dall'ufficiale di stato civile.

Queste norme violerebbero, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 117, secondo comma, lettera i), Cost., in relazione alla materia «stato civile», attribuendo agli ufficiali dello stato civile compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.

3.1.- L'art. 71, comma 3 – stabilendo che, a seguito di interventi chirurgici, il cittadino può decidere di donare parti anatomiche per finalità di studio, ricerca o insegnamento –, lederebbe, secondo il ricorrente, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia «ordinamento civile».

3.2.- Nel corso del giudizio, l'art. 17 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2019, n. 15 (Assessment al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali), per quanto qui interessa, da un lato, ha soppresso il primo periodo dell'art. 73, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 e, al comma 3 del precedente art. 69, le parole «su richiesta dell'ufficiale di stato civile»; dall'altro, ha abrogato il comma 3 dell'art. 71 e il comma 4 dell'art. 73 della legge appena menzionata.

Conseguentemente il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato alla impugnazione di queste norme.

Poiché la resistente ha accettato tale rinuncia parziale, va dichiarata, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2019, nelle parti in cui introduce nella legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 gli artt. 69, comma 3, 71, comma 3, e 73, commi 2, primo periodo, e 4, l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenze n. 192 del 2019 e n. 127 del 2018).

4.- Le restanti questioni hanno ad oggetto gli artt. 70-bis, 72, comma 1, 74, comma 1, lettera e), 74-bis, 75, commi 4, primo periodo, 8, lettere a) e c) (recte: lettera b), 11, ultimo periodo, e 13, 76, comma 1, lettera e) e g), della legge reg. Lombardia n. 33 del 2009, come introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2019.

Queste disposizioni disciplinano: le «case funerarie» (art. 70-bis); il trasporto delle salme (art. 72, comma 1); i trattamenti di tanatocosmesi (art. 74, comma 1, lettera e); una particolare tipologia di impresa che svolge attività funebre, ovvero il «centro servizi» (art. 74-bis); la devoluzione della gestione e della manutenzione dei cimiteri anche a soggetti privati (art. 75, comma 4, primo periodo); la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di

Serie Ordinaria n. 47 - Venerdì 20 novembre 2020

animali d'affezione (art. 75, comma 8, lettera a); la costruzione di cappelle private al di fuori dei cimiteri (art. 75, comma 8, lettera b, e 76, comma 1, lettera g); l'autorizzazione alla soppressione dei cimiteri (art. 75, comma 11, ultimo periodo); la possibilità di deporre nel loculo del defunto o nella tomba di famiglia, in teca separata e previa cremazione, i resti degli animali di affezione (art. 75, comma 13); i «loculi areati» (art. 76, comma 1, lettera e).

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tali norme violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «tutela della salute».

4.1.- È pregiudiziale l'esame dell'eccezione d'inammissibilità sollevata in limine dalla Regione, la quale si duole della omessa individuazione delle disposizioni statali violate e dei principi fondamentali da queste dettati e in ipotesi pregiudicati dalle norme impugnate.

L'eccezione è fondata, per le ragioni di seguito precisate.

L'Avvocatura generale dello Stato - che in sostanza si limita a una mera riproduzione del contenuto della delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso - sostiene, in particolare, che le norme in parola contrastano con i principi fondamentali asseritamente posti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in quanto alcune di esse introdurrebbero fattispecie non contemplate da tale regolamento, mentre altre detterebbero una disciplina da questo difforme.

Così prospettate, le censure risultano all'evidenza apodittiche, essendo prive di ogni supporto argomentativo in ordine alla premessa su cui riposano, ovvero alla asserita idoneità del d.P.R. n. 285 del 1990 ad assurgere al rango di normativa interposta, in grado, quindi, di dettare principi fondamentali vincolanti la potestà legislativa concorrente regionale.

Va al riguardo rilevato che il suddetto regolamento di polizia mortuaria, emanato ai sensi dell'art. 358 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), rientra, di per sé, tra le fonti normative secondarie cui, in quanto tali, «è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del 2003); e neppure i principi di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario» (sentenza n. 303 del 2003). Le norme regolamentari, infatti, non possono essere ascritte «all'area dei principi fondamentali» delle materie concorrenti, «in quanto la fonte regolamentare, anche in forza di quanto previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost., sarebbe comunque inidonea a porre detti principi» (sentenza n. 92 del 2011) e, quindi, a vincolare il legislatore regionale (sentenza n. 162 del 2004).

D'altro canto è anche vero che questa Corte ha ritenuto che gli atti di normazione secondaria possano vincolare la potestà legislativa regionale, ma solo in ben circoscritte ipotesi, ovvero quando, «in settori squisitamente tecnici», intervengono a completare la normativa statale primaria (sentenza n. 286 del 2019) e costituiscono «un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 69 del 2018). Unicamente in queste limitate ipotesi il mancato rispetto di atti di normazione secondaria, «nel caso si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali», può comportare «l'illegittimità costituzionale della norma censurata» (sentenza n. 11 del 2014).

Il ricorso, invece, sul punto tace del tutto.

L'Avvocatura generale dello Stato si limita difatti a evocare esclusivamente il regolamento di polizia mortuaria, senza dedurre alcunché in ordine alla possibilità di qualificarlo come norma interposta; addirittura nemmeno mai menziona, nell'atto introduttivo, la normativa primaria di cui esso è attuazione; non indica, infine, quali sarebbero i principi fondamentali deducibili dall'ipotetica normativa interposta.

In tal modo non risulta assolto l'onere, che secondo il costante orientamento di questa Corte grava sul ricorrente laddove sia denunciata la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., di indicare specificamente il principio o i principi fondamentali della materia asseritamente lesi (ex plurimis, sentenza n. 143 del 2020).

4.2.- Alla stregua delle considerazioni svolte, deve, in conclusione, essere dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2019, nelle parti in cui introduce nella legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 gli artt. 70-bis; 72, comma 1;

74, comma 1, lettera e); 74-bis; 75, commi 4, primo periodo, 8, lettere a) e b), 11, ultimo periodo, e 13; 76, comma 1, lettere e) e g).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità); abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI-bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre» - nelle parti in cui introduce nella legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), gli artt. 70-bis; 72, comma 1; 74, comma 1, lettera e); 74-bis; 75, commi 4, primo periodo, 8, lettere a) e b), 11, ultimo periodo, e 13; 76, comma 1, lettere e) e g) -, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 4 del 2019 - nelle parti in cui introduce nella legge reg. Lombardia n. 33 del 2009 gli artt. 69, comma 3; 71, comma 3; 73, commi 2, primo periodo, e 4 -, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere i) ed l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020.

Il presidente: Marta Cartabia

Il redattore: Luca Antonini

Il cancelliere: Roberto Milana

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020

Il Direttore della Cancelleria

Roberto Milana